



TRIPODES 10

Scuola Archeologica Italiana di Atene

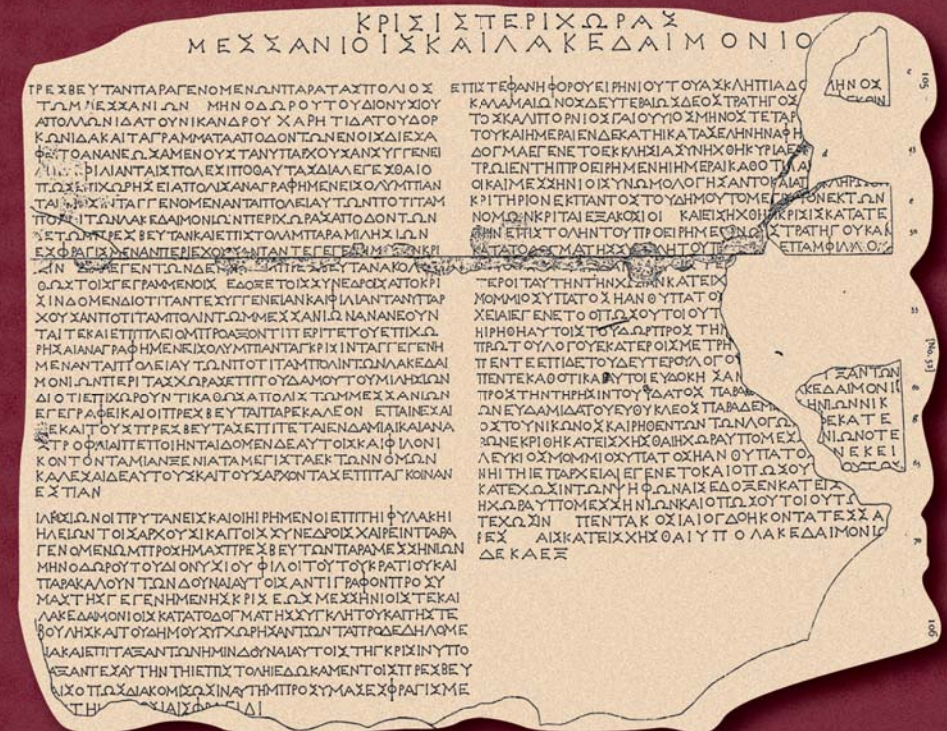


Archeologia
Antropologia Storia

TRIPODES 10

Roma e le poleis

Francesco Camia



Francesco Camia

Roma e le poleis

*L'intervento di Roma nelle controversie territoriali
tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore
nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche*



SAIA

ISBN 978-960-98397-3-0

TRIPODES

Quaderni della Scuola Archeologica Italiana di Atene

Direttore della collana: E. Greco

Redazione: E. Carando

Impaginazione: Dot Repro S.A.

Copyright 2009

Scuola Archeologica Italiana di Atene

ISSN 1791-1850

ISBN 978-960-98397-3-0

Per l'acquisto rivolgersi a

Scuola Archeologica Italiana di Atene

Parthenonos 14

117-42 Athens GR

segretario@scuoladiatene.it

Scuola Archeologica Italiana di Atene

TRIPODES 10

FRANCESCO CAMIA

Roma e le *poleis*

L'intervento di Roma nelle controversie territoriali
tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore
nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche

Atene 2009

INDICE

<i>PRESENTAZIONE</i>	7
<i>PREFAZIONE</i>	11
<i>INTRODUZIONE</i>	13
 <i>Parte I. LE TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE</i>	 17
1. Controversia tra Milasa e Stratonicea	19
2. Controversia tra Sparta e Megalopoli	22
3. Controversia tra Sparta e Messene	32
4. Controversia tra Ambracia e il koinon degli Atamani	44
5. Controversia tra Melitea e Nartacio	51
6. Controversia tra Delfi e Phlygonion-Ambryssos	65
7. Controversia tra Magnesia sul Meandro e Priene	71
8. Controversia tra Priene e Samo	86
9. Controversie tra Colofone e i suoi vicini	97
10. Controversia tra Itano e Ierapitna	106
11. Controversia tra Lato e Olunte	133
12. Controversia tra Mileto e Priene	138
Addenda et incerta	148
 <i>Parte II. IL RUOLO ARBITRALE DI ROMA: ANALISI STORICA</i>	 165
1. Il secondo secolo a.C. e l'imperialismo romano	167
2. Le controversie territoriali in Grecia e in Asia Minore risolte tramite il ricorso a Roma	171
3. L'arbitrato interstatale	183
4. Roma e l'arbitrato interstatale	186
4.1. Le poleis si rivolgono a Roma: modalità dell'appello al Senato	187
4.2. Il Senato risponde all'appello: modalità dell'intervento arbitrale di Roma	193
4.2.1. La formula fissata dal Senato: un modo di "pilotare" il verdetto?	199
4.3. Il ruolo di Roma nella risoluzione delle controversie interstatali greche di natura territoriale	202

<i>CONCLUSIONI</i>	210
<i>TABELLA RIASSUNTIVA</i>	217
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	223
<i>INDICI</i>	237
<i>I. Fonti letterarie</i>	
<i>II. Fonti epigrafiche</i>	
<i>III. Indice prosopografico</i>	
<i>IV. Indice geografico</i>	
<i>V. Indice delle parole greche</i>	
1. <i>Nomi di persona: a) Greci; b) Romani; c) Sovrani</i>	
2. <i>Toponimi ed etnici</i>	
3. <i>Divinità</i>	
4. <i>Alcuni termini notevoli</i>	
<i>MAPPE</i>	253

PRESENTAZIONE

Sono lieta di vedere conclusa la stesura di questo volume dal titolo *Roma e le poleis. L'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche*, in cui il mio allievo Francesco Camia ha scelto di illustrare un gruppo di documenti concreti e circoscritti, relativi all'intervento di Roma nelle controversie territoriali sorte tra città greche di Grecia e d'Asia Minore nel corso del II secolo a.C. Lo studio è nato come tesi di specializzazione discussa presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene e sono grata al Direttore Emanuele Greco per averlo voluto includere nella collana *Tripodes*.

Francesco Camia si muove ormai con piena padronanza nell'ambito delle tematiche relative all'epigrafia greca di età romana, settore in cui ha lavorato con profitto fin dalla tesi di laurea, e nel quale si è recentemente cimentato anche con la tesi di dottorato. E' servita senza dubbio ad approfondire la sua conoscenza in questo settore di studi e a guidare la sua metodologia di ricerca la cortese disponibilità del collega Athanasios Rizakis, del Centro di Ricerca sull'Antichità Greca e Romana di Atene (KERA-EIE), sempre prodigo di aiuto e consigli.

Questo lavoro, incentrato sull'approfondita analisi di alcuni testi epigrafici, tiene ovviamente conto anche della restante documentazione e, chiarendo le forme e i modi di intervento di Roma nell'affrontare e, possibilmente, risolvere dispute di carattere prettamente locale, trae spunto per meglio comprendere situazioni storiche più complesse. Ne risulta un quadro che vede Roma, nel periodo considerato, adattarsi per lo più al sistema greco senza fratture e intervenire esclusivamente dietro richiesta delle parti interessate: un atteggiamento ben diverso da quello riscontrabile nel secolo successivo, in cui si avverte progressivamente una minore imparzialità ed una maggiore interferenza nelle questioni locali, mirante ad imporre la propria supremazia.

Maria Letizia Lazzarini

Ai miei genitori e a Fede

PREFAZIONE

Questo lavoro nasce dalla rielaborazione e dall'ampliamento della tesi di specializzazione da me discussa presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene nel giugno del 2004. Desidero ringraziare E. Greco, direttore di questa prestigiosa istituzione, per l'interesse manifestato verso questo lavoro e per avermi proposto di pubblicarlo nella serie dei *Tripodes*, e tutto il personale della Scuola Italiana per averne facilitato in vario modo la realizzazione, nel periodo in cui sono stato allievo e nei successivi soggiorni di studio ad Atene.

Sono grato a M.L. Lazzarini e a M. Lombardo, relatrice e correlatore della tesi di specializzazione, per i consigli e i suggerimenti; a M.L. Lazzarini rivolgo uno speciale ringraziamento per avere continuato a seguirmi negli anni con partecipazione ed affetto.

Particolare riconoscenza devo a A.D. Rizakis, col quale ho discusso del presente lavoro quando era un'idea che doveva ancora prendere forma. In questi anni egli è stato per me, e continua ad esserlo, una fonte preziosa e costante di consigli e di stimoli, e non mi ha mai fatto mancare il suo supporto ed incoraggiamento.

Sono grato, inoltre, a G. Bevilacqua, J.-L. Ferrary, F. Guizzi, M. Mari, che si sono sobbarcati l'onere di leggere il manoscritto, salvandomi da imperfezioni ed errori e contribuendo significativamente a migliorarlo; va da sé che la responsabilità di eventuali errori ancora presenti nel lavoro – così come delle tesi in esso espresse – rimane unicamente mia.

Infine, ma non per importanza, ringrazio S. Di Tonto, S. Privitera, E. Santaniello e S. Savelli per l'amicizia e il sostegno che mi hanno dato nei tre anni passati insieme alla Scuola Italiana e per l'affetto che continuano a manifestare nei miei confronti, e tutti gli amici "ateniesi" e "romani" che in questi anni in vario modo mi sono stati vicini. Ringrazio S. Privitera anche per l'aiuto prestatomi nella scannerizzazione delle mappe geografiche e per alcune proficue discussioni.

Nella rilettura finale del manoscritto mia mamma è stata un aiuto prezioso, contribuendo in misura notevole a migliorarne la forma.

Atene,
ottobre 2008

INTRODUZIONE

Il presente studio prende in esame l'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra stati greci, proponendosi di mostrare e di analizzare le modalità del ruolo arbitrale di Roma, così come emergono da una serie di dispute, attestate epigraficamente, che opposero comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel corso del II sec. a.C. Le questioni territoriali erano la causa di gran lunga più frequente di ricorso all'arbitrato da parte delle *poleis*, ragion per cui si è scelto di limitare l'indagine ad esse. I dodici casi considerati, sette in Grecia¹ (**Nn° 2-6, 10-11**), cinque in Asia Minore (**Nn° 1, 7-9, 12**), si dispongono nell'arco di circa un secolo: dalla controversia tra Milasa e Stratonicea – nota da un lacunoso documento epigrafico (**N° 1**) – che potrebbe iscriversi negli “aggiustamenti” territoriali successivi alla pace di Apamea, ma che forse è posteriore di alcuni anni al 188 a.C.², alla disputa tra Mileto e Priene relativa ad un diritto di sbarco (**N° 12**), databile intorno al 90 a.C. Altri otto casi sono stati inclusi ed analizzati, in maniera più sintetica, in un'apposita appendice (**Addenda et incerta**); vari sono i motivi della loro esclusione dal catalogo: per cinque di essi (**Addenda a, b, d, e, g**) sono incerte la presenza di Roma e/o la natura della contesa, uno (**Addenda h**) si riferisce ad una controversia territoriale tra una *polis* (Abdera) e un sovrano trace di nome Kotys risolta dal Senato, un altro (**Addenda c**) – attestato da un passo di Polibio (PLB. 22, 15) – è un esempio di mediazione di Roma in un conflitto di natura più generale tra *poleis* cretesi, riguardante anche questioni territoriali; infine, un frammentario senatoconsulto (**Addenda f**) – inciso su uno dei blocchi appartenenti al muro N della cella del Tempio di Atena *Polias* a Priene, immediatamente al di sopra dei blocchi contenenti il senatoconsulto del 135 a.C. relativo alla controversia tra Samo e Priene (**N° 8**) – potrebbe riferirsi anch'esso a questa contesa, oppure attestare un'altra disputa territoriale tra Priene ed una *polis* di cui non è nota l'identità. Anche questi otto casi si collocano cronologicamente tra gli inizi del II e gli inizi del I sec. a.C. Non ho dedicato una trattazione *ad hoc* a quei casi – attestati dalle fonti letterarie – che si iscrivono nell'ambito dei conflitti del II sec. a.C. nei quali Roma fu coinvolta come parte in causa (*e.g.* guerra romano-siriaca, guerre

¹ Precisamente nel Peloponneso, in Epiro, in Tessaglia, nella Focide e a Creta. **N.B.:** N° seguito da un numero arabo rimanda alle dodici controversie del catalogo epigrafico, **Addenda** seguito da una lettera minuscola rimanda alle controversie dell'appendice (**Addenda et incerta**).

² Per la datazione, che rimane sostanzialmente incerta, v. *infra*, 20-21.

macedoniche)³ né ad altri che, pur avendo implicazioni anche territoriali, si inseriscono in realtà in contrasti più generali. Mi riferisco in particolare alle “liti” tra Sparta e la Lega achea, che esplosero più volte nel corso del II sec. a.C. e nelle quali Roma si trovò a più riprese coinvolta nel ruolo di mediatrice o di arbitro⁴. Benché tra i motivi di scontro ci fossero anche questioni territoriali (sicuramente nell’ultimo episodio, quello del 150-147 a.C.), queste erano in realtà secondarie; la ragion d’essere di questa conflittualità va ricercata nell’appartenenza stessa di Sparta alla Lega achea, a cui la *polis* laconica era stata annessa con la forza dopo la morte di Nabide nel 192 a.C. L’insofferenza di Sparta nei confronti di una condizione che riteneva ingiusta è il motivo di gran lunga predominante in questa conflittualità, come è dimostrato dall’esito che ebbe l’ultimo in ordine cronologico di questi episodi, che determinò lo scoppio della guerra acaica e la cancellazione della Lega stessa. Questi scontri si inseriscono nel contesto più generale dell’intervento di Roma nelle relazioni tra la Lega achea e Sparta ed esulano quindi dall’ambito particolare di questo studio⁵.

L’attività arbitrale di Roma coincise dunque in gran parte con il periodo che vide l’affermarsi della sua potenza nel Mediterraneo orientale, e andò intensificandosi nella seconda metà del II sec. a.C., fase nella quale si data la maggior parte dei casi noti di controversie territoriali risolte da Roma o a seguito di un suo intervento⁶. Le guerre mitridatiche segnarono in qualche modo uno spartiacque nell’atteggiamento di Roma nei confronti delle dispute territoriali tra città greche: nella fase finale della Repubblica, infatti, le decisioni prese dal Senato (o dai magistrati romani in Oriente) riguardo a territori contesi tra *poleis* sono ormai diventate un mezzo per ricompensare le città che godono di un rapporto privilegiato con Roma, essendosi schierate al suo fianco nelle guerre che caratterizzano questa fase storica.

La documentazione alla base della presente indagine è costituita da iscrizioni che attestano un qualche intervento di Roma – in forme e con modalità diverse, che saranno qui oggetto di analisi – in dispute di natura territoriale tra *poleis* greche⁷. Si noti che alcune di queste controversie conobbero più fasi; in questi casi viene presentata ed analizzata solo la documentazione relativa all’intervento di Roma, ma nel commento vengono riferite anche le fasi precedenti e/o successive. Si tratta di documenti di

³ Per i quali, tuttavia, v. *infra*, 171-172, 187.

⁴ Cf. AGER, *Arbitrations*, nn° 96 (188 a.C.), 111 (184/3 a.C.), 147 (150-147 a.C.).

⁵ Per un caso ricollegabile allo scontro tra Sparta e la Lega achea cf. N° 2 (v. anche **Addenda e**).

⁶ V. tabella in fondo al volume.

⁷ In un caso (N° 4) tra una *polis* (Ambracia) e un *koinon* (quello degli Atamani).

vario tipo: *senatusconsulta*, lettere di magistrati romani (o di città greche), decreti onorari (o di altro tipo), sentenze arbitrali, delimitazioni di confine. Per ciascuna delle dodici controversie del catalogo vengono presentati i testimoni epigrafici, i quali possono consistere in un dossier formato da più iscrizioni, in una singola iscrizione, o, talvolta, in stralci di un'iscrizione, nel caso in cui la restante parte del testo non abbia alcuna attinenza con la controversia in esame⁸. Nel lemma di ciascuna epigrafe, organizzato “geneticamente”⁹, viene indicata con un asterisco l’edizione di riferimento, per l’evidente impossibilità di ricontrollare sulla pietra le singole iscrizioni e anche al fine di “alleggerire” l’apparato critico, il quale comunque documenta ogni caso per il quale si è scelto di scostarsi dall’edizione di riferimento e di accogliere un’altra lezione. Al testo dell’epigrafe seguono la traduzione e il commento. La traduzione è stata ritenuta indispensabile in quanto essa è già una forma di interpretazione del documento, e poiché per molti di questi testi, il più delle volte noti da tempo e oggetto di numerosi studi, non è attualmente disponibile alcuna traduzione italiana. Nel commento storico-epigrafico si è cercato in primo luogo di contestualizzare l’intervento di Roma, oltre che di mettere in evidenza gli aspetti fondamentali di ciascun caso, senza avere tuttavia la possibilità né la pretesa di esaurire le relative molteplici problematiche. In effetti, il tema delle controversie territoriali interstatali offre lo spunto per l’analisi di tutta una serie di questioni riguardanti la *χώρα* di uno stato (definizione, estensione e limiti), la natura e il significato della frontiera e dei confini, lo statuto e il valore delle terre di confine e delle cd. terre “marginali” (*ἔσχαται*)¹⁰, le motivazioni all’origine dei conflitti di frontiera¹¹. La mia scelta di limitare

⁸ Vedi **Nn° 1, 9 e 12**. Talvolta una controversia può essere attestata da documenti sia epigrafici che letterari (**Nn° 2 e 3**).

⁹ ROBERT – ROBERT 1954, 13 (e n. 3).

¹⁰ Sulle *eschatiai* cf. ROBERT 1960, 304-305; ASHERI 1966, 20-21; LEPORE 1973, 27-29; CASEVITZ 1995; cf. anche LEWIS 1973, 210-212 (sull’uso del termine in Attica).

¹¹ SARTRE 1979 mette in evidenza la differenza tra quei conflitti territoriali all’origine dei quali ci sono motivazioni essenzialmente materiali ed economiche, quali il controllo di zone agricole o boschive, di pascoli, di zone montuose militarmente strategiche [cf. ad esempio, tra le controversie analizzate nel presente studio, il caso del forte Karion nella contesa tra Samo e Priene (**N° 8**) o quello del *chorion eremon* – se quest’ultimo termine fa riferimento ad un’installazione militare – nella disputa tra Melitea e Nartacio (**N° 5**)] e quelli in cui entrano in gioco anche motivazioni di altro tipo, come ad esempio nel caso del controllo di un santuario o altro luogo sacro; in questi casi, normalmente al centro della contesa tra stati c’è un intero distretto territoriale, designato con un nome specifico, e la disputa si protrae spesso per secoli [cf. la controversia tra Sparta e Messene per il possesso dell’*ager Denthaliatis* (**N° 3**)]. Sui molteplici aspetti legati alla frontiera nel mondo greco cf. DAVERIO ROCCHI 1987; DAVERIO ROCCHI 1988; DAVERIO ROCCHI 1994; ROUSSET 1994; ROUSSET 2002, 304-305.

l'indagine ad un ambito particolare mi ha portato ad adottare una prospettiva diversa, che mettesse in luce il ruolo di arbitro svolto da Roma nel corso del II sec. a.C.¹² Ritengo che tale scelta sia ulteriormente giustificata dalla presenza di *corpora* completi piuttosto recenti sugli arbitrati interstatali di età ellenistico-romana¹³, dai quali il presente lavoro si differenzia in primo luogo per la prospettiva specifica che lo caratterizza. Si è tentato, in particolare, di valutare il peso della presenza di Roma nella risoluzione delle controversie territoriali greche: se e in quale misura questa presenza abbia condizionato ed eventualmente modificato la tradizione greca dell'arbitrato interstatale e, ancora, se Roma abbia inteso servirsi del ruolo di arbitro per incrementare la propria potenza. Qualsiasi valutazione dell'operato di Roma nei rapporti col mondo greco, in questo come in altri ambiti, deve necessariamente partire dalla documentazione a disposizione e su di essa basarsi. Solo da un'analisi dei documenti – per lo più epigrafici – attestanti l'intervento di Roma, che tenga conto in primo luogo del contesto storico in cui si inseriscono tali controversie e della loro dinamica e modalità, si può sperare di fornire una risposta, il più possibile oggettiva e fondata, al seguente interrogativo: Roma ha snaturato la pratica dell'arbitrato e ha cercato di sfruttarlo per affermare il proprio potere nel mondo greco e per limitare la libertà e l'autonomia delle *poleis* o è stata un arbitro sostanzialmente equilibrato ed imparziale? La seconda parte del lavoro, dedicata all'analisi delle modalità dell'intervento arbitrale di Roma, e del ricorso ad essa da parte delle *poleis*, cercherà di fornire una risposta a questo interrogativo.

N.B.: nel testo (e nelle traduzioni delle iscrizioni) i nomi propri di persona ed i nomi di luogo sono stati italianizzati, salvo alcuni casi in cui si è preferito lasciare la forma originaria traslitterata (in tondo). Le abbreviazioni utilizzate per le riviste sono quelle dell'*American Journal of Archaeology* 95 (1991), 4-16. Le abbreviazioni delle collezioni epigrafiche sono quelle del *Supplementum Epigraphicum Graecum* (SEG).

¹² Comunque, alcune delle problematiche ricordate sono state affrontate nel commento alle singole controversie.

¹³ AGER, *Arbitrations* (1996); MAGNETTO 1997.

PARTE I

LE TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE

1. CONTROVERSIA TRA MILASA E STRATONICEA

Milasa - dopo il 188 a.C. ?-

Frammento di marmo rinvenuto nell'*Han* di *Mustafa*, incastrato nel montante di una delle porte. Rotto in alto e in basso, intatto a destra; sul lato sinistro mancano, all'inizio di ogni linea, dalle tre alle quattro lettere. Alt.: 0,20 m – Largh.: 0,42 m.

Edd.: DUBOIS – HAUVETTE-BESNAULT 1881, 101-105, n° 6 (BERARD 1894, n° 42, con proposta di integrazione dell'inizio dell'iscrizione – v. app. cr.); BLÜMEL, *I.Mylasa* 134*, sulla base di una copia di E. Szanto (AGER, *Arbitrations*, n° 101; CANALI DE ROSSI, *ISE* III, n° 175). **Cf.** AGER 1991, 38-39.

Il. 1-3

[---- τή]ν χώραν καὶ ἀπὸ [τῆς σ]υνκλήτου Δ[-----]
[?πρὸς] Στρατονικεῖς ὑπὲρ τῆς χώρας αὐθεντικὴν εἰσφέρειτο σπουδήν,
ὥστε
[διὰ] τοῦτον κατορθωθῆναι τῇ τε φυλῇ καὶ τῇ πόλει τὰ πράγματα·

1 sgg.: [Ἐπειδὴ ὁ --- ἐπεὶ ἡμῶν τῇ πόλει Ἰ Στρατονικεῖς ἐκ πολλοῦ χρόνου ἠμφισβήτητον περὶ τῆς χώρας --- ἰ καὶ τὸ τελευταῖον εἴσηλθον εἰς τὴν σύγκλητον καὶ μικροῦ τὴν ἀμφισβητουμένην χώραν καὶ [ἀπὸ τῆς σ]υνκλήτου δ[όγματος ἰ ἔλαχον] Στρατονικεῖς κτλ. Berard. 3: κατ[ω]ρθωθέναι Dubois – Hauvette-Besnault.

“... la terra e dal Senato ... mostrava zelo autentico per la terra (nella contesa ?) con gli Stratonicei, così che tramite lui la questione è stata condotta a buon fine per la tribù e per la città.”

Questo frammentario decreto onorario, emanato dalla città di Milasa per un suo benefattore¹⁴, fornisce una testimonianza indiretta di una contesa territoriale tra le città carie di Milasa e Stratonicea. L'iscrizione elenca le benemerienze del personaggio onorato. Dalla parte di testo sopra ripor-

¹⁴ La restante parte del decreto (Il. 3-13) riguarda un'altra missione dell'onorato, il quale si era distinto agendo in qualità di *ekdikos* per conto di Milasa. Il riferimento alla φυλή (Il. 3) ha fatto pensare che il decreto fosse stato emanato non dalla città intera, bensì solo da una sua tribù; CANALI DE ROSSI, *ISE* III, n° 175 (n. 3), ipotizza che qui si alluda in generale alla stirpe caria.

tata sembra di capire che l'anonimo benefattore avesse in qualche modo contribuito a far sì che una controversia di natura territoriale che opponeva Milasa a Stratonicea venisse risolta in favore della prima: potrebbe essersi trattato di un arbitrato. Roma sembra essere stata coinvolta nella presente controversia, come si ricava dalla presenza del termine *synkletos* (l. 1)¹⁵; purtroppo, la perdita della parte iniziale dell'iscrizione non permette di indicare in che modo si sia configurato il probabile intervento del Senato, che potrebbe anche aver semplicemente stabilito il principio sulla base del quale altri avrebbero poi dovuto formulare il giudizio, secondo una modalità comune ad altri arbitrati in cui Roma è coinvolta¹⁶.

Il riferimento al Senato induce a datare l'iscrizione dopo la vittoria dei Romani su Antioco III di Siria. A seguito della pace di Apamea (188 a.C.) Milasa fu tra quelle *poleis* che conservarono la libertà¹⁷, mentre Stratonicea, che intorno al 197 a.C. era stata ceduta a Rodi da Antioco III, il quale cercava di ingraziarsi l'isola, rimase in possesso dei Rodii quando essi si videro attribuire dai Romani ad Apamea la Caria interna e la Licia; successivamente, nel 167 a.C., il Senato revocò la concessione, sottrasse a Rodi la Caria e la Licia e costrinse l'isola a lasciare anche Stratonicea, la quale divenne così indipendente¹⁸. Poco prima, Milasa, alleata di Alabanda, sfruttando la ribellione di Cauno, aveva invaso la Caria occidentale e settentrionale, ancora sotto controllo rodio¹⁹. In teoria, la presente contesa potrebbe essere una delle numerose questioni territoriali che si trovarono ad affrontare i dieci commissari inviati ad Apamea per coadiuvare il proconsole Manlio Vulzone nell'opera di riorganizzazione dell'Asia Minore dopo la guerra romano-siriaca; in tal caso, potrebbe rientrare tra le assegnazioni territoriali effettuate dalla commissione decemvirale oppure tra quelle questioni "minori" che furono giudicate da altre città greche²⁰.

¹⁵ Si potrebbe in teoria proporre l'integrazione ἀπὸ [τοῦ] συγκλήτου δόγματος, modellata sull'espressione κατὰ συγκλήτου δόγμα, che risulta attestata [v. SHERK, *RDGE*, p. 15 (6)]; tuttavia, la preposizione normalmente usata per rendere in greco *ex senatus consulto* è κατὰ e non ἀπό, e inoltre, se si ipotizza la presenza dell'articolo τοῦ davanti a συγκλήτου (l. 1), ci si aspetterebbe la seguente formula: ἀπὸ τοῦ τῆς συγκλήτου δόγματος (corrispondente a κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα), la quale tuttavia è probabilmente da escludere, poiché dalla copia di Szanto (v. *I. Mylasa* 134, p. 56) non sembra esserci spazio sufficiente per due articoli (τοῦ e τῆς) tra ἀπὸ e συγκλήτου.

¹⁶ Cf. **Nn° 3, 7, 10.**

¹⁷ BICKERMAN 1937, 238; MAGIE 1950, I, 109 e II, 958, n. 75; MA 1999, 283.

¹⁸ Liberazione di Caria (e Licia): PLB. 30, 5, 12; LIV. 44, 15, 1 (qui la liberazione è datata al 169 a.C.); 45, 25, 6; APP. *Syr.* 44; cessione di Stratonicea: PLB. 30, 21, 3. Cf. MAGIE 1950, I, 109-110, 131.

¹⁹ PLB. 30, 5, 11; LIV. 45, 25, 11 sgg.

²⁰ Cf. PLB. 21, 46, 1; WILL 1979-1982, II, 228; v. *infra*, 171-172.

È altresì probabile che la controversia tra Milasa e Stratonicea, cui si riferisce la presente iscrizione, sia scaturita solo in un secondo momento. A questo proposito, ammettendo che a prendere l'iniziativa nella controversia con la rivale sia stata Stratonicea, l'assenza di riferimenti a Rodi nel nostro testo potrebbe indurre a spostarne la datazione dopo il 167 a.C. Infatti, nel periodo in cui fu soggetta a Rodi (ca. 197-167 a.C.) – periodo che tra l'altro coincide con la fase di massima e più proficua attività mediatrice ed arbitrare dell'isola²¹ – Stratonicea si sarebbe probabilmente rivolta ad essa per risolvere una controversia con un'altra città caria. L'occasione potrebbe essere stata fornita dal tentativo, sopra ricordato, di occupazione della Caria settentrionale e occidentale, messo in atto da Milasa nel 167 a.C. L'azione di Milasa, così come la ribellione di Cauno, fu subito repressa da Rodi, ma potrebbe aver creato attriti con Stratonicea, emersi una volta che quest'ultima ebbe ottenuto l'indipendenza. Del resto, il ragionamento si presta facilmente ad essere rovesciato, e l'assenza di Rodi può diventare un indizio a favore della datazione della presente controversia proprio nel periodo tra la pace di Apamea e Pidna: se si ipotizza, infatti, che sia stata Milasa ad un certo punto a decidere di rivolgersi ad un arbitro, essa potrebbe essersi appellata a Roma perché riteneva Rodi un arbitro parziale, in quanto Stratonicea rientrava tra i possedimenti dell'isola²². Detto ciò, va notato che l'assenza di riferimenti a Rodi è in realtà un *argumentum ex silentio*: lo stato frammentario dell'iscrizione non permette di escludere *a priori* che l'isola fosse in qualche modo coinvolta nella presente controversia. Più in generale, l'assenza di ulteriori indicazioni ricavabili dall'iscrizione – e la presenza di molteplici variabili che potrebbero modificarne il contesto – permettono di fare solo ipotesi in relazione a questa contesa territoriale, riguardo alla quale, purtroppo, rimangono sostanzialmente incerti cronologia e contesto storico, fasi, modalità e natura del coinvolgimento di Roma²³.

²¹ Questa attività conobbe un rapido e deciso declino dopo la terza guerra macedonica, in conseguenza del deteriorarsi dei rapporti tra Rodi e Roma; cf. AGER 1991 (in part. 38-39).

²² Va da sé che le due città potrebbero anche aver deciso di comune accordo di sottoporre la loro controversia al giudizio di un arbitro.

²³ TOD 1913, 47, ha messo in dubbio che l'iscrizione si riferisca ad un caso di arbitrato, ritenendo questa interpretazione "highly doubtful".

2. CONTROVERSIA TRA SPARTA E MEGALOPOLI

Olimpia - 163-146 a.C. -

Dieci frammenti di una stele di marmo pentelico. Largh.: 0,52-0,54 m – Spess.: 0,05-0,06 m [*per la data e il luogo di rinvenimento dei singoli frammenti cf. *IvO* 47].

Edd.: DITTENBERGER, *IvO* 47 (HILLER VON GAERTRINGEN, *Syll*³ 665*; AGER, *Arbitrations*, n° 137; HARTER-UIBOPUU 1998, n° 11). **Cf.** WILL 1979-1982, II, 390; GRUEN 1976, 50-51; CAMIA 2004.

- Ἀπόφασις δικαστῶν περὶ χώρας ἀμφιλλεγομένας, τῶν αἰρεθέντων
δικάσαι τοῖς Ἀχαιοῖς καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις -----
τοῦ Ἐπιγόνου, Ἀριστάρχου [τοῦ ----, ---- τοῦ -----αν]
δρου, Πολυκράτεως τοῦ Πολυ[----, ----- τοῦ -----, καὶ]
5 περὶ τᾶς ζαμίας ἃς ἐξαμίωσα[ν ----- τὸν δᾶμον τὸν Λα]-
κεδαιμονίων, ὅτι ἀντιποεῖτ[αι ----- τῶι δάμωι τῶι]
Μεγαλοπολιτᾶν ταύτας τᾶς χώρας ----- λόγων δὲ]
πλείονων ρηθέντων, ἐπεὶ πολ[-----]
τας διὰ τῶν συνδίκων, καὶ τὰμ [μὲν ὑπάρχουσας ἐκ πολλοῦ χρόνου]
10 διαφορὰν ταῖς πόλεσι δι' [ὅλ]ο[υ] ----- διαλῦσαι ἐπειρασάμεθα]
προθυμίας καὶ σπουδᾶς οὐθὲν [ἐλλείποντες ----- οὐκ ἄ]-
πηνέγκαμεν ἐπιγραφὰν διὰ πο[λλ]οῦ, ἔνεκεν τοῦ χρόνον ἰκα[νόν]
δοθῆμεν εἰς σύλλυσιν τοῖς δια[φερ]ομέ[ν]οις· ἐπε[ί] δὲ
ἀναγκαῖόν [τε]
καὶ ἀκόλουθ[ον] τῶι ὄρ[κ]ωι ὃν ὠμ[ό]σα[μεν] καὶ τοῖς νόμοις
τοῖς τῶν Ἀ-
15 χαιῶν σ[υ]ντελε[σθεῖ]σαν τὰν κρίσιν, [εἰς] τὰ γράμματα τὰ δαμόσια
ἀπενεχθῆ-
μεν, ἔνεκεν τοῦ μήτε τὰ ποτιδε[ό]μενα κρίσιος ἄκ[ρ]ιτα γί[νεσθαι] μή]-
τε τὰ κεκριμένα ἄκυρα, ὅπως δα[μ]οκρατούμενοι καὶ τὰ
ποθ' αὐτοῦς
ὁμονοοῦντες οἱ Ἀχαιοὶ διατε[λ]ώντι εἰς τὸν αἰὶ χρόνον ὄντες ἐν εἰ-
ρᾷ καὶ εὐνομίαι, αἱ τ' ἐν τοῖ[ς] Ἑλλασιν καὶ συμμάχοις
γεγενημέ-
20 ναι πρότε[ρ]ον κρ[ί]σεις βέβαια[ι] καὶ ἀκήρατοι δι[α]μμένωντι
εἰς τὸν
αἰὶ χρόνον κα[ί] αἱ σῳάλαι καὶ τ[ὰ] ὄρι]α τὰ τεθέ[ντα] ὑπὲρ
τῶν κρισ[ί]-
ωμ μένη κύρια δι' ὅλου καὶ μηδὲ[ν] αὐτῶν ἧ] ἰσχυ[ρότ]ερον,
γεγεν[ημέ]-

- νας καὶ πρότε[ρ]ον κρίσιος Μεγ[αλοπολίταις καὶ Λακεδ]αιμον[ίοις]
 [ὑπὲρ] ταύτα[ς τᾶς] χώρας, ὑπὲρ ἧς [νῦν] διαφέρονται -----]
- 25 [-----]ων τῷ προδίκῳ [-----]
 [-----] στα κατακολουθ[-----]
 [----- ἐ]ν Μεγάλαι πόλει ἐ[ν τῷ -----]
 [----- ἐ]ν τῷ ἀσὺλ[ω]ι καὶ -----]
 [----- μ]έναις εὖ ὑ[πὸ] Με[γαλοπολιτᾶν(?) -----]
- 30 [----- ὑπὸ τῶ]ν συμμάχων αἵρε[θέντες ----- κρ]ιτα[ὶ ---]
 [----- ἀμφοτ]έρων ἐπιτρε[ψάντων, εἰ δοκεῖ τὰ]ν Σκιρ[ὶ]τιν κατε]-
 [χῆσθαι ὑπὸ Μεγαλοπο]λιτᾶν [---] ἐν αἱ καὶ ἅ Αἰγῦτι[ς] χώρα [---]
 ἢ ὑπ[ὸ] Λακεδαι]-
 [μονίων, καὶ ὁρις]μὸς τᾶς χώρας ἀπ[ογεγραμμένο]ς, καὶ ὅτι
 ὤμοσ[αν αἰρήσε]-
 [σθαι ἐκ πά]<ν>των ἀριστίνδαν, καὶ ὅτι ἔκριν[αν οἱ] δικασταὶ
 γ[ενέσθαι]
- 35 [τὰν Σκιρ]ῖτιν καὶ τὰν Αἰγῦτιν Ἀρχ[άδων ἀπὸ] τοῦ τοῦς
 Ἡρακλείδας εἰς
 [Π]ελοπόννησον κατελθεῖν, καὶ [ὁ ὄρκο]ς τὸν <ὁ>μόσαντες
 οἱ δικασταὶ ἐ-
 [δ]ίκασαν, καὶ τῶν δικασάντων τὰ [ὀνό]ματα, ὧς ἦσαν τῷ πλήθει
 ἑκατὸν
 [κα]ὶ εἴς, καὶ οἱ παρόντες Λακεδα[ιμ]ονίων ἐπὶ τοῦ ὄρκου.
 Κρίνοντες
 [οὗν ο]ὔτω κα μάλιστα μένειν [τὰ ποθ'] αὐτοὺς τοὺς Ἀχαιοὺς
 ὁμονοοῦν-
- 40 [τας, εἰ] τὰ κριθέντα παρ' αὐτοῖς μηκέτι γίνοιτο ἄκυρα δι' ἐτέρων ἐγ-
 [κλημά]των, ἀλλ' ὅρον ἔχει τᾶς ποθ' αὐτοὺς διαφορᾶς κρίσιν
 δικ[αστ]η-
 [ρίου, ἐ]γνωκότες δὲ ἐκ τ[ῶ]ν παρατεθέντων ἀμῖν παρ' ἀμφοτέρ[ων]
 γράμ]-
 [μάτων] καὶ Ῥωμαίους τοὺς προεστακότας τᾶς τῶν Ἑλλάν[ων]
 εὐνομί]-
 [ας καὶ ὁμο]νοίας, ὅκ[α π]αρεγενήθησαν ποθ' αὐτοὺς
 Μεγ[αλοπολιτ]αι]
- 45 [καὶ Λακεδαιμόνιοι ὑ]πὲρ ταύτας τᾶς χώρας διαφε[ρόμενοι,
 ταύταν]
 [ἀποφάνασθαι τὰν γνώμ]αν, διότι δεῖ τὰ [κεκριμένα εἶ]μεν κύρια --]
 [-----]αι [-----]
 [----- κρ]ίσιν κα[ὶ -----]
 [----- μ]ένας πόλιος [-----]

50 [-----] κρίσεις πα[-----]
 [----- τάν ζα]μίαν ἄν ἐξᾶ[μίωσαν -----]
 [----- ὑπό]δικον εἴμε[ν -----]
 [τᾷ πόλει τ]ᾷ Λακεδαιμ[ονίων].

15: σ[υ]ντελε[ῖ]ν τάν κρίσιν, [<ὅστ’> εἰς] τὰ γράμματα Dittenberger. 22: μηθῆ[ν] Dittenberger. 31-32: [κατεσχησθαι] Dittenberger.

“Decisione dei giudici sulla terra contesa, essendo stati scelti per giudicare tra Achei e Spartani ... figlio di Epigono, Aristarco figlio di ..., ... figlio di ..., Policrate figlio di Poli[—] ... figlio di ... e sulla multa che inflissero al popolo degli Spartani ... perchè contende al popolo dei Megalopoliti questa terra ... essendo stati pronunciati numerosi discorsi, poiché ... attraverso i difensori, e tentammo di appianare del tutto la contesa esistente da lungo tempo tra le città, non tralasciando alcun impegno e sforzo ... per molto tempo non consegnammo il verbale, perché venisse dato ai contendenti sufficiente tempo per la riconciliazione; ma poiché è necessario e conforme al giuramento che prestammo e alle leggi degli Achei che il verdetto venga depositato nell’archivio pubblico, una volta che si sia concluso il processo, per evitare che i casi che richiedono un giudizio rimangano senza giudizio e che i casi giudicati siano nulli, (e) affinché gli Achei, che hanno una costituzione democratica e sono tra loro in armonia, continuino per sempre a vivere in pace e secondo giustizia, e (affinché) i giudizi pronunciati in precedenza tra i Greci e gli alleati rimangano per sempre validi e immutati, e le stele e i confini fissati a seguito di questi giudizi rimangano del tutto validi e non ci sia nulla più forte di quelli, essendoci stato anche in precedenza un giudizio tra Megalopoliti e Spartani riguardo a questa terra, sulla quale ora sono in contesa ... a Megalopoli nel ... nell’inviolabile e ... bene dai Megalopoliti (?) ... i giudici scelti dagli alleati ... avendo entrambe le parti rimesso il giudizio (sulla questione) se risulta che la Sciritide – nella quale c’è anche la *chora* Egitide – sia stata occupata dai Megalopoliti o dagli Spartani, e la delimitazione dei confini della terra, e che giurarono che (i giudici) sarebbero stati scelti fra tutti in base al prestigio, e che i giudici giudicarono che la Sciritide e l’Egitide appartenessero agli Arcadi fin dal tempo in cui gli Eraclidi erano scesi nel Peloponneso, e il giuramento dopo aver pronunciato il quale i giudici giudicarono, e i nomi di coloro che hanno giudicato, che erano centosei, e quelli degli Spartani presenti al giuramento. Ritenendo dunque che gli Achei possano rimanere in concordia tra loro al meglio se i giudizi pronunciati presso di loro non vengano invalidati da altre accuse, bensì abbiano come limite della contesa reciproca il verdetto di un tribunale ... e venendo a sapere dalle lettere inviateci da entrambi che anche i Romani, difensori della giustizia e della concordia dei

Greci, quando Megalopoliti e Spartani in contesa per questa terra si recarono presso di loro, diedero questa risposta, cioè che i giudizi emessi hanno autorità ... giudizio ... della città ... giudizi ... la multa che inflissero ... sia responsabile ... alla città degli Spartani.”

Nel 163 a.C. il Senato inviò in Grecia i legati C. Sulpicio e M'. Sergio ad occuparsi, tra le altre cose, di una disputa territoriale tra Sparta e Megalopoli²⁴. Le linee 42-46 dell'iscrizione sopra riportata si riferiscono a questa contesa, che aveva per oggetto i territori di confine tra le due *poleis* – i distretti denominati Egitide, Belbinatide, Sciritide, situati nell'alta valle del fiume Eurota²⁵ – e che si protraeva almeno dal IV sec. a.C. Possiamo ricostruirne le fasi principali.

Le spedizioni militari di Epaminonda nel Peloponneso portarono all'occupazione, da parte degli Arcadi, della Sciritide e della Egitide: le comunità di Malea, Kromoi, Belbina e Leuktron vennero inglobate nella neo-fondata Megalopoli²⁶. Nel 338 a.C. un tribunale arbitrale, istituito per iniziativa di Filippo II di Macedonia, assegnò a Megalopoli i territori dell'alta valle dell'Eurota; inoltre, parte del territorio spartano fu assegnato anche alle *poleis* di Argo (Tireatide), di Tegea (parte della Cariatide) e di Messene (Dentaliatide)²⁷. Evidentemente, negli anni precedenti Sparta era rientrata in possesso di alcuni dei territori contesi²⁸. Dopo il verdetto pronunciato sotto Filippo II, quei territori rimasero in mano a Megalopoli per circa un secolo. Nel 228 a.C. Cleomene III riuscì a riprendere il controllo della

²⁴ PLB. 31, 1, 6-7: Οὐ μὴν τῆς γε κατὰ τὸν Εὐμένη καὶ κατὰ τὸν Ἀντίοχον ὑποψίας ἔληγεν ἡ σύγκλητος, ἀλλὰ Γάιον Σολπίκιον καὶ Μάνιον Σέργιον καταστήσασα πρεσβευτάς ἐξαπέστελλεν, ἅμα μὲν ἐποπτεύσοντας τὰ κατὰ τοὺς Ἑλληνας, ἅμα δὲ τοῖς Μεγαλοπολίταις καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις διευκρινήσοντας περὶ τῆς ἀντιλεγομένης χώρας, ... (= “Il Senato, peraltro, non smetteva di nutrire sospetti nei confronti di Eumene e di Antioco, bensì inviava come legati Gaio Sulpicio e Manio Sergio, perché sorvegliassero la situazione della Grecia e nello stesso tempo giudicassero fra Megalopoliti e Spartani riguardo alla terra contesa ...”). Sui due legati cf. BROUGHTON, *MRR*, I, 437, 439-440; per la datazione della missione cf. WALBANK, *Commentary*, III, 464-465.

²⁵ Sulla localizzazione topografica di questi territori e sulle vicende storiche ad essi legate cf. SHIPLEY 2000, 369-376; HARTE-UIBOPUU 1998, 94-97, sottolinea la loro importanza strategica (soprattutto di Sciritide ed Egitide). Nell'iscrizione qui in esame la Egitide viene considerata una parte del territorio della Sciritide (ll. 31-32).

²⁶ PAUS. 8, 27, 4.

²⁷ PLB. 9, 28, 7; 9, 33, 10-12; STR. 8, 4, 6; PAUS. 2, 20, 1; 7, 11, 1; LIV. 38, 34, 8; cf. PICCIRILLI 1973, 222-229. Composizione del tribunale arbitrale e datazione dei provvedimenti ad esso legati sono oggetto di discussione tra gli studiosi; per una veloce rassegna delle principali posizioni v. HARTE-UIBOPUU 1998, 85-86 (cf. anche MAGNETTO 1994).

²⁸ Cf. XEN. *HG*. 7, 1, 28; POLYAEN. 1, 41, 5.

Belbinatide attraverso l'occupazione della fortezza di Athenaion nei pressi del monte Kelmos, ciò che provocò una risposta da parte dello stratego della Lega achea, Arato di Sicione: è l'inizio della guerra cleomenica²⁹. Nel 224, prima della decisiva battaglia di Sellasia, il re macedone Antigono Dosone espulse le truppe spartane dalla Sciritide e dalla Belbinatide e restituì questi territori a Megalopoli³⁰. Passarono pochi anni e nel 219 a.C. Licurgo riconquistò Athenaion, provocando l'intervento di Filippo V di Macedonia, il quale costrinse gli Spartani al ritiro³¹. Intorno al 208 a.C. lo spartano Macanida occupò nuovamente la Belbinatide, prese Tegea ed entrò in Argolide, prima che Filopemene riuscisse a fermarlo³². Negli anni successivi i territori oggetto di contesa con Megalopoli rimasero sotto il controllo spartano; anche dopo il trattato stipulato dallo spartano Nabide con i Romani nel 195/4 a.C., la Belbinatide, con la sola eccezione di Athenaion, rimase spartana³³. Nel 189 a.C., la separazione dalla Lega achea proclamata da Sparta – che tre anni prima era stata “annessa” al *koinon* – indusse lo stratego della Lega Filopemene ad intervenire: Sparta venne punita duramente e fu costretta a rientrare nella Lega; inoltre la Belbinatide venne restituita a Megalopoli³⁴. Dopo la terza guerra macedonica Sparta si rivolse a Roma per cercare di riconquistare i territori dell'alta valle dell'Eurota (164 a.C.). L'anno seguente si colloca la missione dei due legati C. Sulpicio e M'. Sergio, che tra i loro compiti avevano anche quello di giudicare una controversia tra Megalopoli e Sparta; anche se Polibio (31, 1, 6-7) non rivela l'esito del giudizio, sulla base dell'iscrizione di Olimpia è possibile dedurre che esso fu favorevole a Megalopoli.

IvO 47 è il giudizio pronunciato da una commissione arbitrale in relazione ad un contenzioso tra Sparta e la Lega achea. Nell'iscrizione si parla di una multa inflitta al *demos* spartano, si fa riferimento ad una contesa territoriale tra le *poleis* di Sparta e di Megalopoli e al tentativo, fallito, messo in atto dai giudici per mediare tra le parti (ll. 5-13). Viene poi chiamato in causa un precedente giudizio sulla controversia in questione, e sono elencati una serie di documenti relativi ad esso; in quell'occasione i giudici stabilirono che i distretti territoriali oggetto della contesa (Sciritide ed Egitide) appartenevano agli Arcadi fin dalla discesa degli Eraclidi nel

²⁹ CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 50.

³⁰ PLB. 2, 54, 3.

³¹ PLB. 4, 37, 6; 4, 60, 3; 4, 81, 11.

³² PLB. 10, 41, 2; 11, 11, 2; LIV. 28, 5, 5; cf. CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 66.

³³ CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 76.

³⁴ PLU. *Phil.* 16; LIV. 38, 34; cf. CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 78.

Peloponneso (ll. 23-38 – 34-36: verdetto). Dall'ultima parte dell'iscrizione (ll. 42-46) si apprende inoltre che ad un certo punto della loro lite i due contendenti si erano rivolti ai Romani per ottenere un giudizio. Ora, da quanto osservato, risulta che il documento in questione riguarda anch'esso la controversia territoriale tra Sparta e Megalopoli, che si trascinava da lungo tempo, e che le ll. 23-38 e 42-46 fanno riferimento rispettivamente al tribunale arbitrale istituito nel 338 a.C. per volontà di Filippo II e al nuovo arbitrato scaturito dalla missione dei due legati romani C. Sulpicio Gallo e M'. Sergio nel 163 a.C. La menzione della multa costituisce una prova indiretta dell'esito di quest'ultimo arbitrato; infatti, Sparta, che nel 163 faceva parte della Lega achea, con ogni probabilità si vide infliggere da quest'ultima una multa perché si rifiutò di accettare il verdetto, evidentemente favorevole a Megalopoli, e continuò a contendere a quest'ultima il possesso dei territori di confine (ll. 6-7). Al rifiuto di Sparta di pagare l'ammenda inflittale dalla Confederazione achea fece seguito un nuovo procedimento arbitrale, che questa volta vedeva come parti in causa Sparta e la Lega, e che riguardava *in primis* la legittimità della multa, ma nello stesso tempo la terra contesa (ll. 1, 5)³⁵. L'iscrizione di Olimpia riguarda appunto questo nuovo procedimento arbitrale, successivo a quello del 163 a.C. La commissione arbitrale era composta probabilmente da cinque giudici (ll. 2-4), di cui si ignora la provenienza; dall'iscrizione non si ricava se essi fossero membri del *koinon* acheo o se provenissero da una città neutrale esterna ad esso, ma è più verosimile optare per la seconda possibilità. Essi tentarono con ogni sforzo di mediare tra i contendenti, e ci furono lunghe discussioni tra i rappresentanti legali delle due parti; addirittura, nella speranza di giungere *in extremis* ad una riconciliazione, i giudici ritardarono la consegna della copia della sentenza (ll. 12-13), ma alla fine ogni sforzo si rivelò vano ed essi dovettero rendere noto il giudizio. Nel pronunciare il verdetto i giudici si basarono anche su una documentazione scritta; sembra che essi abbiano consultato sia i documenti relativi all'arbitrato del 338 a.C. – conservati a Megalopoli – sia il verdetto del 163 a.C. (ll. 30-38, 42-46)³⁶. Il riferimento ai due precedenti arbitrati e alla documentazione scritta ad essi relativa è molto significativo. I giudici, infatti, per loro stessa ammissione, pronunciarono la sentenza basandosi sul principio del rispetto dei verdetti pronunciati, i quali non devono essere invalidati da azioni illegali; essi sottolineano come la possibilità degli Achei di vivere in pace e in armonia dipenda sostanzialmente dal rispetto dei giudizi emessi

³⁵ Cf. HARTER-UIBOPUU 1998, 92.

³⁶ L. 27: ἐν Μεγάλοι πόλει (cf. *Syll*³ 665).

da un tribunale arbitrale (ll. 38-41)³⁷. Di conseguenza, essendosi i due precedenti arbitrati conclusi entrambi in favore di Megalopoli, si deve supporre che i cinque giudici abbiano dato ragione alla Lega achea, confermando la multa per Sparta e sancendo ancora una volta il possesso arcade dei territori contesi.

Come si è visto, i due legati romani C. Sulpicio e M'. Sergio erano stati incaricati di risolvere la contesa tra Sparta e Megalopoli, ma con ogni probabilità l'effettivo verdetto non fu pronunciato da loro. Nel libro settimo della *Periegesi* Pausania menziona una controversia territoriale tra Sparta e Argo, per risolvere la quale il Senato inviò in Grecia un senatore di nome Gallo, il quale, invece di giudicare di persona, affidò il verdetto a Callicrate³⁸. Comunemente, si ritiene che Pausania si sia confuso e che il passo in questione si riferisca in realtà alla controversia territoriale tra Sparta e Megalopoli; il senatore di nome Gallo citato da Pausania viene generalmente identificato con il legato C. Sulpicio Gallo, menzionato da Polibio in relazione a quella controversia: le due testimonianze (PLB. 31, 1, 6-8 e PAUS. 7, 11, 1-2) si riferirebbero quindi allo stesso episodio, vale a dire al giudizio arbitrale del 163 a.C. tra Sparta e Megalopoli, che sarebbe stato affidato dai legati romani all'acheo Callicrate³⁹. Recentemente, due studiosi si sono pronunciati a favore dell'attendibilità del passo di Pausania, che

37 C'è qui probabilmente un'allusione al comportamento scorretto di Sparta, la quale non aveva accettato il verdetto del 163 a.C. Ad ulteriore conferma di questo principio i giudici citano, subito dopo, la *gnome* dello stesso tenore fornita dai Romani in occasione dell'arbitrato del 163 (l. 46) – v. *infra*.

38 PAUS. 7, 11, 1-2: Ῥωμαῖοι δὲ αὖθις ἄνδρα ἐκ τῆς βουλῆς καταπέμπουσιν ἐς τὴν Ἑλλάδα· ὄνομα μὲν τῷ ἀνδρὶ ἦν Γάλλος, ἀπέσταλτο δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀργείοις ὑπὲρ γῆς ἀμφισβητουμένης γενέσθαι δικαστῆς. Οὗτος ὁ Γάλλος ἐς τὸ Ἑλληνικόν πολλὰ μὲν εἶπε πολλὰ δὲ καὶ ἐπραξεν ὑπερήφανα, Λακεδαιμονίους δὲ καὶ Ἀργείους τὸ παράπαν ἔθετο ἐν χλευασίᾳ· πόλεσι γάρ ἐς τοσοῦτο ἡκούσαις ἀξιώματος καὶ ὑπὲρ τῶν ὄρων τῆς χώρας τὰ μὲν παλαιότερα ἐς οὐκ ἀφανὴ πόλεμον καὶ ἔργα οὕτως ἀφειδῇ προαχθείσαις, κριθείσαις δὲ καὶ ὑστερον παρὰ δικαστῇ κοινῷ Φιλίππῳ τῷ Ἀμύντου, αὐτὸς μὲν σφισιν ὁ Γάλλος ἀπηξίωσε δικαστῆς καταστῆναι Καλλικράτει δὲ ἀπάσης τῆς Ἑλλάδος ἀνδρὶ ἀλάστορι ἐπιτρέπει τὴν κρίσιν (= "I Romani inviarono di nuovo un senatore in Grecia: l'uomo si chiamava Gallo e fu inviato perché fungesse da giudice fra Spartani e Argivi a proposito di un territorio che era oggetto di contestazione. Questo Gallo si comportò, a parole e nei fatti, con grande arroganza nei confronti dei Greci, e si fece completamente gioco degli Spartani e degli Argivi. Verso queste città – che avevano raggiunto un'alta reputazione e che in tempi più antichi, per i confini dei loro territori, avevano affrontato una guerra famosa, si erano impegnate senza risparmio, e avevano avuto poi come arbitro comune Filippo figlio di Aminta – verso queste città Gallo non si degnò di svolgere personalmente il ruolo di giudice, ma lo affidò a Callicrate, il cattivo genio della Grecia intera." – Trad. di M. Moggi, in MOGGI – OSANNA 2000, 69).

39 Stratego della Lega achea nel 180/179 a.C., rappresentante della fazione filoromana; cf. *RE* Suppl. IV, 859-862.

si riferirebbe effettivamente ad un arbitrato tra Sparta ed Argo, nel quadro della secolare contesa che si trascinava almeno dal VI sec. a.C. e che aveva per oggetto il controllo dei territori di confine della Tireatide e della Cinuria⁴⁰. D. Bowman ha proposto di identificare il Gallo menzionato da Pausania con L. Anicio Gallo e di spostare l'arbitrato tra Sparta e Argo al 155 a.C.⁴¹ Anche secondo K. Höghammar⁴² il passo di Pausania si riferisce ad un arbitrato tra Argo e Sparta; tuttavia, la studiosa svedese ritiene ugualmente possibile che il Gallo di Pausania vada identificato col C. Sulpicio menzionato da Polibio, e che di conseguenza una stessa missione senatoria sia stata incaricata, nel 163, di occuparsi di due differenti controversie territoriali, che opponevano Sparta ad Argo e a Megalopoli⁴³. Nonostante ci sia stata una sostanziale tendenza tra gli studiosi a sovrapporre i due passi – ritenendo frutto di una “svista” la presenza di Argo nel passo di Pausania⁴⁴ – i due interventi appena citati a favore dell'attendibilità del passo del Periegeta mostrano come sulla questione si continui a discutere; in sostanza, un arbitrato tra Sparta e Argo verso la metà del II sec. a.C. non può essere escluso *a priori*⁴⁵.

Ad ogni modo, anche ammettendo che il passo di Pausania si riferisca ad un arbitrato tra Sparta e Argo (di cui fu incaricato Callicrate) – e che negli anni '60-'50 del II sec. a.C. ci siano state due distinte missioni senatorie in relazione a due arbitrati (Sparta-Megalopoli; Sparta-Argo), come pensa Bowman – rimane molto probabile che anche nell'arbitrato Sparta-Megalopoli il giudizio sia stato affidato a Callicrate, a quei tempi uno degli uomini di punta della Lega achea. La controversia riguardava due membri della Lega, la quale, in quanto entità federale autonoma e indipendente, e alla luce del trattato stipulato con Roma nel 192/1 a.C., aveva piena facoltà di occuparsi delle questioni interne ad essa e quindi anche di giudicare delle controversie che potevano sorgere tra i suoi membri. Questo concetto era stato ribadito nel 184/3 a.C., quando, nel contesto dello scontro tra Sparta e la Lega achea, ambasciatori di Sparta e della Lega si erano recati a Roma. In quella occasione fu stabilito che il *koinon* acheo poteva giudi-

⁴⁰ Per le fasi principali di questo conflitto cf. HÖGHAMMAR 2000-2001, 69 (v. anche **Addenda e**).

⁴¹ BOWMAN 1992, 97-100. Cf. BROUGHTON, *MRR*, I, 450.

⁴² HÖGHAMMAR 2000-2001.

⁴³ V. **Addenda e**.

⁴⁴ Cf. DEROW 1989, 320; HARTER-UIBOPUU 1998, 192-193.

⁴⁵ M. Moggi (MOGGI – OSANNA 2000, 254-255) ritiene plausibile la notizia tramandata da Pausania, il quale potrebbe aver “registrato, derivandola da una fonte diversa da Polibio ... una ennesima manifestazione della mai sopita rivalità che caratterizzò per secoli, e fino in epoca romana, le relazioni tra Sparta e Argo”.

care autonomamente le questioni interne (con l'eccezione delle condanne capitali, le quali potevano essere comminate solo da un tribunale straniero)⁴⁶. In linea con queste premesse, i legati C. Sulpicio e M'. Sergio avranno trovato naturale affidare il giudizio della controversia territoriale tra Sparta e Megalopoli a Callicrate, il quale agiva in qualità di rappresentante del *koinon*. A seguito della deportazione del gruppo dirigente acheo ostile a Roma – tra i cui esponenti c'era lo storico Polibio, acerrimo nemico di Callicrate – quest'ultimo aveva assunto una posizione di primo piano nel *koinon*; può anche essere che nel 163 egli rivestisse la strategia e che i legati romani gli abbiano affidato l'incarico di giudicare tra Sparta e Megalopoli proprio in quanto massima autorità della Lega. Emettendo un verdetto favorevole a Megalopoli, Callicrate agì in piena sintonia con il Senato, che era interessato alla conservazione dello *status quo* del 167 a.C.⁴⁷

Pur essendosi astenuti dal pronunciare il verdetto finale, è possibile che

⁴⁶ PLB. 23, 4; PAUS. 7, 9, 5; LIV. 39, 48, 2-4; nel 149 a.C. il Senato diede un'altra volta la stessa risposta agli ambasciatori spartani (PAUS. 7, 12, 4); cf. GRUEN 1984, 107 (e n. 53), 121-123; HARTER-UIBOPUU 1998, 177-178 e n. 76. Sul trattato di alleanza del *koinon* con Roma cf. BADIAN 1952; WALBANK, *Commentary*, III, 219-220; CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 81 (GRUEN 1984, 34, propone una datazione più bassa). Riguardo al ruolo della Lega achea nella risoluzione di controversie territoriali tra i suoi membri, va detto comunque che è da escludere che esse fossero in ogni caso risolte tramite la giurisdizione arbitrale della Lega: infatti, in tutti quei casi in cui è nota l'identità del tribunale, quest'ultimo non è un tribunale della Lega. Tra i casi analizzati da K. Harter-Uibopuu, un ruolo della Confederazione achea come organismo nella risoluzione di dispute tra i suoi membri sembra emergere solo nella contesa tra Corinto ed Epidauro, giudicata da un tribunale di Megara "in accordo col decreto degli Achei" (IG IV² 71, ll. 4-5, 9-10), ma si tratterebbe di un caso particolare. La studiosa austriaca ritiene che una funzione dell'assemblea della Confederazione achea come tribunale arbitrale non possa essere provata (HARTER-UIBOPUU 1998, 68; *contra* THÜR – TAEUBER 1994, 323, secondo cui l'assemblea federale achea aveva il diritto di decidere indipendentemente nel caso di controversie territoriali tra suoi membri). Non si può quindi parlare di giurisdizione arbitrale "obbligatoria" della Lega nelle controversie tra i suoi membri; anzi, la Lega delega in più casi il giudizio ad una terza città; può comunque prestare sostegno alle *poleis* contendenti nella risoluzione di una disputa. Del resto, ciò non impedì alla Lega achea di giudicare una controversia tra due suoi membri quando le venne richiesto di farlo da Roma, come nel caso testimoniato dal passo di Pausania, si riferisca esso alla disputa tra Sparta e Megalopoli o ad una disputa tra Sparta e Argo. In sostanza, non c'era una procedura unica e "obbligatoria" per la risoluzione di dispute tra i membri della Confederazione achea, i quali in questo ambito avevano una sostanziale indipendenza, al pari delle altre città greche. Cf. HARTER-UIBOPUU 1998, 119-129. MORETTI, *ISE I*, p. 131, ritiene che la Lega achea intervenisse solo dietro richiesta, citando ad esempio il caso di *Syll*³ 471 (= IG IV² 71).

⁴⁷ Cf. GRUEN 1976, 50 (e n. 42); HARTER-UIBOPUU 1998, 192. I Megalopoliti già controllavano i territori contesi; fu Sparta, nel 164 a.C., a chiamare in causa il Senato per cercare di riprenderne possesso.

i Romani abbiano in qualche modo influito sul giudizio. Stando alle testimonianze scritte consultate dai giudici, quando Megalopoliti e Spartani si recarono dai Romani, questi ultimi diedero una risposta (*gnome*) che, pur non essendosi conservata sulla pietra, doveva suonare più o meno così: “i giudizi emessi hanno autorità”⁴⁸ – e quindi, potremmo aggiungere, vanno rispettati. Questa risposta potrebbe essere intesa come indizio del fatto che il Senato, mediante i suoi legati, aveva fornito all’effettivo arbitro della contesa un’indicazione, secondo una modalità attestata in altri casi di arbitrato nei quali il Senato affidò l’incarico di giudicare ad un arbitro neutrale, dopo avere fissato il principio sulla base del quale quest’ultimo avrebbe dovuto giudicare; la presenza della *gnome* non è quindi in contraddizione con l’ipotesi che sia stato Callicrate (cioè la Lega achea) ad emettere il verdetto. È vero che di norma il principio fissato dal Senato indica un *terminus* temporale⁴⁹, mentre in questo caso si tratterebbe di una indicazione più generale; tuttavia, va anche detto che proprio il concetto della necessità di rispettare i verdetti regolarmente pronunciati trova un parallelo in due arbitrati giudicati dal Senato stesso, quello tra le città tessaliche di Melitea e Nartacio e quello tra Samo e Priene⁵⁰.

Sono quindi attestati, nell’arco di circa due secoli, tre arbitrati relativi alla controversia territoriale tra Sparta e Megalopoli, tutti e tre favorevoli a quest’ultima. La commissione arbitrale che giudicò nell’ultimo dei tre arbitrati, dando ragione alla Lega achea, e riconoscendo la legittimità della multa imposta da quella a Sparta, intese anche, in un certo senso, confermare col suo verdetto la validità dei due precedenti giudizi arbitrali.

La disputa tra le due *poleis* per il controllo dei territori di confine dovette comunque continuare. Pausania riferisce infatti che ai suoi giorni il distretto della Belbinatide apparteneva alla Laconia⁵¹. Sparta potrebbe allora essere rientrata in possesso di quel territorio o a seguito della guerra acaica – nella quale Megalopoli si schierò contro Roma⁵² – oppure, circa un secolo più tardi, dopo la battaglia di Azio, nella quale gli Spartani sostennero la causa di Ottaviano.

⁴⁸ L. 46: δὲ τὰ [κεκοιμένα εἴμεν κύρια --] ; la frase, seppur integrata, è basata su un formulario piuttosto diffuso (v. n. 000) ed è in linea col senso generale ricavabile dalla vicenda.

⁴⁹ V. *infra*, 197 sgg.

⁵⁰ Cf. N° 5, ll. 66-67; N° 8, ll. 10-12.

⁵¹ PAUS. 3, 21, 3.

⁵² CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 90 e 136; SHIPLEY 2000, 373.

3. CONTROVERSIA TRA SPARTA E MESSENE

Olimpia - ca. 140 a.C. -

Base della *Nike* di Paionios. Ricomposta da due blocchi combacianti (uno sopra l'altro), a cui sono stati aggiunti cinque altri piccoli frammenti [*per i numeri di inventario e i luoghi di rinvenimento cf. *IvO* 52].

Edd.: NEUBAUER 1876 + AZ 36 (1878), p. 104 (HICKS 1882, n° 200; DE RUGGIERO 1893, n° 16); DITTENBERGER, *IvO* 52 (KOLBE, *IG V* 1, p. XV; HILLER VON GAERTRINGEN, *Syll*³ 683*; AGER, *Arbitrations*, n° 159). **Cf.** WEIL 1882, 213-216 (considerazioni di carattere storico); SONNE 1888, n° 51; TOD 1913, n° 1; ROEBUCK 1941, 106-107, 118-121 (breve menzione); ACCAME 1946, 135 e 139 (semplice menzione); STEINHAEUER 1988 (analisi di Tac. *ann.* 4, 43 e commento storico delle varie fasi della disputa); KALLET-MARX 1995a, 82; CAMPBELL 2005, 323-324 (fasi della controversia), 325 (procedura arbitrale).

Κρίσις περὶ χώρας

Μεσσανίοις καὶ Λακεδαιμονίο[ις].

vacat

- Πρεσβευτᾶν παραγενομένων παρὰ τῆς πόλιος
τῶν Μεσσανίων Μηνοδώρου τοῦ Διονυσίου,
- 5 Ἀπολλωνίδα τοῦ Νικάνδρου, Χαρητίδα τοῦ Δορ-
κωνίδα, καὶ τὰ γράμματα ἀποδόντων ἐν οἷς διεσα-
φεῖτο ἀνανεωσαμένους τὰν ὑπάρχουσαν συγγένει-
αγ κα[ί] φιλίαν ταῖς πόλεσι ποθ' αὐτὰς διαλέγεσθαι ὁ-
πως ἐπιχωρήσει ἡ πόλις ἀναγραφῆμεν εἰς Ὀλυμπίαν
- 10 τὰν κρ[ί]σιν τὰν γενομένων τῇ πόλει αὐτῶν ποτὶ τὰμ
πόλι[ν] τῶν Λακεδαιμονίων περὶ χώρας, ἀποδόντων
δὲ τῶν πρεσβευτᾶν καὶ ἐπιστολάμ παρὰ Μιλησίων
ἐσφραγισμένην, περιέχουσαν τὰν τε γεγε[ν]ημέ[να]ν κρί-
σιν, διαλεγέντων δὲ κ[αὶ] τῶν πρεσβευτᾶν ἀκολ[ού]-
- 15 θως τοῖς γεγραμμένοις· ἔδοξε τοῖς συνέδροις, ἀπόκρι-
σιν δόμεν, διότι τὰν τε συγγένειαν καὶ φιλίαν τὰν ὑπάρ-
χουσαν ποτὶ τὰμ πόλιν τῶν Μεσσανίων ἀνανεοῦν-
ταί τε καὶ ἐπὶ πλεῖον προάξοντι, περὶ τε τοῦ ἐπιχω-
ρῆσαι ἀναγραφῆμεν εἰς Ὀλυμπίαν τὰν κρίσιν τὰν γεγενη-
- 20 μένων τῇ πόλει αὐτῶν ποτὶ τὰμ πόλιν τῶν Λακεδα-
μονίων περὶ τῆς χώρας ἐπὶ τοῦ δάμου τοῦ Μιλησίων,
διότι ἐπιχωροῦντι καθὼς ἡ πόλις τῶν Μεσσανίων
ἐγγράφει καὶ οἱ πρεσβευταὶ παρεκάλειον· ἐπαινέσαι

- δὲ καὶ τοὺς πρεσβευτὰς ἐπὶ τε ταῖ ἐνδαμίαι καὶ ἀνα-
 25 στροφῇ αἱ πεποιήνται, δόμεν δὲ αὐτοῖς καὶ Φιλόνι-
 κον τὸν ταμίαν ξένια τὰ μέγιστα ἐκ τῶν νόμων,
 καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας ἐπὶ τὰν κοινὰν
 ἐστίαν.
vacat
 Μιλησίων οἱ πρυτάνεις καὶ οἱ ἡγευμένοι ἐπὶ τῇ φυλακῇ
 30 Ἑλλείων τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς συνέδροις χαίρειν· παρα-
 γενομένωμ πρὸς ἡμᾶς πρεσβευτῶν παρὰ Μεσσηνίων
 Μηνοδώρου τοῦ Διονυσίου, Φιλοίτου τοῦ Κρατίου, καὶ
 παρακαλούντων δοῦναι αὐτοῖς ἀντίγραφον πρὸς ὑ-
 μᾶς τῆς γεγεννημένης κρίσεως Μεσσηνίοις τε καὶ
 35 Λακεδαιμονίοις κατὰ τὸ δόγμα τῆς συγκλήτου, καὶ τῆς τε
 βουλῆς καὶ τοῦ δήμου συγχωρησάντων τὰ προδεδηλ<ω>μέ-
 να καὶ ἐπιταξάντων ἡμῖν δοῦναι αὐτοῖς τῇ κρίσει, ὑπο-
 [τ]άξαντες αὐτὴν τῇ ἐπιστολῇ ἐδώκαμεν τοῖς πρεσβευ-
 [τ]αῖς, ὅπως διακομίσωσιν αὐτῇ πρὸς ὑμᾶς ἐσφραγισμέ-
 40 [νην] τῇ [δημ]οσίαι σφραγίδι.
 Ἐπὶ στεφανηφόρου Εἰρηνίου τοῦ Ἀσκληπιάδο[υ], μηνὸς
 Καλαμιαῖωνος δευτέραι, ὥς δὲ ὁ στρατηγὸς [ἔγρα]ψε Κόιν-
 τος Καλιπόρνιος Γαΐου υἱὸς μηνὸς τετάρ[του καὶ δεκά]-
 του καὶ ἡμέραι ἐνδεκάτη κατὰ σελήνην ἀφ' ἧ[ς] ἡμέρας τὸ
 45 δόγμα ἐγένετο, ἐκκλησία συνήχθη κυρία ἐν [τῷ θεά]-
 τρῳ ἐν τῇ προειρημένῃ ἡμέρᾳ, καθότι Λα[κεδαιμόνι]-
 οὶ καὶ Μεσσηνιοὶ συνωμολογήσαντο, καὶ ἀπ[ε]κληρώθη
 κριτήριον ἐκ παντὸς τοῦ δήμου τὸ μέγιστον ἐκ τῶν
 νόμων, κριταὶ ἑξακόσιοι, καὶ εἰσῆχθη ἡ κρίσις κατὰ τε
 50 τὴν ἐπιστολὴν τοῦ προειρημένο[υ] στρατηγοῦ καὶ
 κατὰ τὸ δόγμα τῆς συ[γκλ]ήτου περὶ τοῦ ἐπαμφιλλό-
 [γου] το[ῦ] κ[α]τ[ὰ] Λα[κεδαιμον]ί[ου]ς [τ]ε [καὶ] Μεσσηνίους,
 ὁπό[τε]
 τεροὶ ταύτην τὴν χώραν κατεῖχ[ον] ὅτε Λεύκιος]
 Μόμμιος ὑπάτος ἢ ἀνθύπατος [ἐν ἐκείνῃ τῇ ἐπαρ]-
 55 χεῖαι ἐγένετο, ὅπως οὗτοι οὐτ[ὼς] κατέχωσιν· καὶ δι-
 ηρηθῇ αὐτοῖς τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν [μέτρησιν, ἐπὶ μὲν τοῦ]
 πρώτου λόγου ἑκατέροις μετρη[ταὶ] Μιλήσιοι δεκα]-
 πέντε, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου λόγου [μετρηταὶ] Μιλήσιοι]
 πέντε, καθότι καὶ αὐτοὶ εὐδόκησαν· [καὶ λε]ξάντων
 60 πρὸς τὴν τήρησιν τοῦ ὕδατος παρὰ [μὲν] Λακεδαιμονί-
 ων Εὐδαμίδα τοῦ Εὐθυκλέος, παρὰ δὲ Με[σ]σηνίων Νίκ<ι>-

- ος τοῦ Νίκωνος, καὶ ῥηθέντων τῶν λόγων[ν ὕ]φ' ἑκατέ-
 ρων, ἐκρίθη κατεισχῆσθαι ἡ χώρα ὑπὸ Μεσσ[η]νίων ὅτε
 Λεύκιος Μόμμιος ὑπατος ἢ ἀνθύπατος [ἐ]ν ἐκεί-
 65 νη τῇ ἐπαρχείᾳ ἐγένετο, καὶ ὅπως οὗτ[οι] οὕτως
 κατέχουσιν. Τῶν ψήφων, αἷς ἔδοξεν κατεισ[χ]ῆσθαι
 ἡ χώρα ὑπὸ Μεσσηνίων καὶ ὅπως οὗτοι οὕτω[ς κα]-
 τέχουσιν, πεντακόσiai ὀγδοήκοντα τέσσα-
 ρες· αἷς κατεισχῆσθαι ὑπὸ Λακεδαιμονίω[ν],
 70 δεκάξι.

36: ΠΡΟΔΕΔΗΛΟΜΕΝΑ sulla pietra. 43: τετάρ[του καὶ δεκά]του Dittenberger. 47: ἐπ[ε]κληρώθη Hiller von Gaertringen (dall'apografo presente su *IvO*, pp. 105-106, si legge chiaramente un alfa iniziale). 51-52: ἐπ' Ἀμφίλλο[ν --] de Ruggiero; ἐπ' ἀμφίλλο[γία] . . . Λ[α]ξε[δαι]μον[ί]οις [τ]ε [καὶ Μεσσηνίοις] Dittenberger; ἐπ' ἀμφίλλο[γία] δισάι Λ[α]ξε[δαι]μον[ί]οις [τ]ε [καὶ Μεσσηνίοις] Kolbe. 53: [πρὶν Λεύκιος] Neubauer. 55-56: [καὶ δι]ηγήθη Kolbe. 56: [μήτρησιν] Kolbe. 61-62: Νίκωνος Hicks, Dittenberger, De Ruggiero, Kolbe.

“Giudizio sulla terra contesa tra Messeni e Spartani. Essendo giunti dalla città dei Messeni gli ambasciatori Menodoro figlio di Dionisio, Apollonida figlio di Nicandro, Caretida figlio di Dorconida, e avendoci consegnato una lettera nella quale veniva spiegato che (i Messeni), dopo aver rinnovato la *syngeneia* e l'amicizia esistenti fra le città, chiedevano che la (nostra) città permettesse che fosse inciso ad Olimpia il verdetto sulla terra emesso per la loro città nei confronti della città degli Spartani, e avendoci gli ambasciatori consegnato anche una lettera da parte dei Milesii – fornita di sigillo – contenente il verdetto emesso, e avendo gli ambasciatori parlato in modo conforme alle cose scritte, sembrò bene ai *synedroi* dare la seguente risposta: (essi) rinnovano la *syngeneia* e l'amicizia esistenti nei confronti della città dei Messeni e le promuoveranno ancor più (nel futuro); riguardo al permesso di incidere ad Olimpia il verdetto sulla terra emesso dal popolo dei Milesii per la loro città nei confronti della città degli Spartani, (essi) concedono il permesso così come la città dei Messeni aveva scritto e gli ambasciatori chiedevano; (sembrò bene) inoltre lodare gli ambasciatori per la loro visita e per la loro condotta; che il tesoriere Filonico dia loro i più grandi doni ospitali consentiti dalle leggi, e si invitino quelli e i magistrati nel focolare comune.

I pritani dei Milesii e quelli preposti alla sicurezza salutano i magistrati e i *synedroi* degli Elei; essendo giunti presso di noi da parte dei Messeni gli ambasciatori Menodoro figlio di Dionisio e Filoito figlio di Cratia, e chiedendoci di consegnare loro per voi una copia del verdetto emesso fra Messeni e Spartani secondo il senatoconsulto, e avendo il consiglio e

l'assemblea acconsentito alle richieste suddette e avendoci ingiunto di consegnare a quelli il verdetto, dopo averlo allegato alla lettera, l'abbiamo consegnata agli ambasciatori affinché la portassero presso di voi, contrassegnata col sigillo pubblico.

Nell'anno dello stefaneforo Eirenia figlio di Asclepiade, il secondo giorno del mese Kalamaion, e, come scrisse il pretore Quinto Calpurnio, figlio di Gaio, l'undicesimo giorno del quattordicesimo mese, secondo la luna, dal giorno in cui fu emanato il senatoconsulto, fu convocata un'assemblea plenaria nel teatro nel giorno suddetto, come Spartani e Messeni concordarono, e fu sorteggiato fra tutto il popolo un tribunale, il più grande consentito dalla legge – seicento giudici – e il processo fu condotto in conformità alla lettera del suddetto pretore e al senatoconsulto relativo alla disputa tra Spartani e Messeni, cioè: quale delle due parti possedeva quella terra quando Lucio Mummio si trovava in quella *provincia*⁵³ come console o proconsole, ebbene questa (parte) la possedesse. E fu assegnata ad essi l'acqua per la misurazione (del tempo), e per il primo discorso furono concesse ad entrambi quindici misure milesie, per il secondo discorso cinque misure, come essi stessi stabilirono; avendo parlato, in osservanza all'acqua, per gli Spartani Eudamida figlio di Euticle, per i Messeni Nikis figlio di Nicone, ed essendo stati pronunciati i discorsi da parte di entrambi, fu stabilito che la terra era in possesso dei Messeni quando Lucio Mummio si trovava in quella *provincia* come console o proconsole, e che dunque questi la possedessero. Quanto ai voti, per cui si decretò che la terra era in possesso dei Messeni e che questi dunque la possedessero, (furono) cinquecentottantaquattro; quelli secondo cui era in possesso degli Spartani, sedici.”

53 L'espressione ἐν ἐκείνῃ τῇ ἐπαρχείᾳ è la traduzione del latino *illa in provincia*. Il termine *eparcheia* va qui inteso come “sfera di competenza” del generale romano Lucio Mummio e non va riferito alla provincia di Macedonia; esso indica solamente “la zona dove a L. Mummio fu affidato il comando nella guerra acaica” (ACCAME 1946, 3, n. 6); cf. KALLET-MARX 1995a, 171. Anche il termine *imperium* non aveva, almeno inizialmente, alcuna specifica connotazione territoriale, indicando solamente il potere di imporre ordini o comandi (*imperia* o *imperata*) e, conseguentemente, la supremazia esercitata da Roma sugli altri popoli; solo col tempo (non prima del I sec. a.C. o addirittura degli inizi del Principato) questo termine passò ad indicare anche l'ambito territoriale nel quale tale potere veniva esercitato, con un'evoluzione affine nella sostanza, ma di più lunga durata, a quella subita dal termine *provincia*. Cf. KALLET-MARX 1995a, 18-29 (in part., per il termine *imperium*, 25-29); v. anche *infra*, 175, n. 468.

La presente iscrizione, incisa sulla base della *Nike* di Paionios dedicata dai Messeni ad Olimpia nel 425 a.C., si riferisce ad uno dei momenti della secolare contesa tra Sparta e Messene per il possesso dell'agro dentaliate (*ager Denthaliatis*). Documenti letterari ed epigrafici permettono di seguire nelle sue fasi la disputa che ebbe per oggetto il possesso di questa regione di confine situata alle pendici occidentali del Taigeto – lungo il corso superiore del fiume Nedon – e caratterizzata dalla presenza di un antico santuario dedicato ad Artemide *Limnatis*. Ingresso naturale alla Messenia, la regione, situata all'incrocio delle strade che conducevano a Sparta, all'Arcadia e alla Messenia, costituiva una sorta di testa di ponte spartana per il controllo delle comunità perieciche della costa messenica ed aveva quindi una notevole importanza strategica⁵⁴.

Il resoconto più completo della controversia è fornito da Tacito in un passo⁵⁵ che si riferisce all'anno 25 d.C., quando delegazioni delle due città contendenti (Messene e Sparta) si recarono a Roma per sottoporre al giudizio di Tiberio e del Senato la loro controversia. Gli Spartani, chiamando in causa testimonianze storiche e poetiche a conferma della propria tesi, sostenevano che il tempio di Artemide *Limnatis* era stato consacrato dai propri antenati nella propria terra, prima di essere loro strappato dalle armi di Filippo il Macedone e poi restituito "per decreto di C. Cesare e M. Antonio"⁵⁶. Da parte loro, i Messeni facevano riferimento all'antica divisione del Peloponneso fra i discendenti di Eracle, in occasione della quale l'*ager Denthaliatis* era stato assegnato al loro re. Anch'essi, inoltre, come già i delegati spartani, adducevano testimonianze storiche e poetiche, e, in più, facevano riferimento a documenti incisi sulla pietra e su antiche tavo-

54 Cf. STEINHAEUSER 1988, 223-224.

55 TAC. ann. 4, 43, 1-3: *Auditae dehinc Lacedaemoniorum et Messeniorum legationes de iure templi Dianae Limnatidis, quod suis a maioribus suaque in terra dicatum Lacedaemonii firmabant annalium memoria vatumque carminibus, sed Macedonis Philippi, cum quo bellassent, armis ademptum ac post C. Caesaris et M. Antonii sententia redditum. Contra Messen<i> veterem inter Herculis posteros divisionem Peloponnesi protulere, suoque regi Denthaliatem agrum in quo id delubrum, cecidisse; monitamentaue eius rei sculpta saxis et aere prisco manere. Quod si vatum, annalium ad testimonia vocentur, plures sibi ac locupletiores esse; neque Philippum potentia, sed ex vero statuisset. Idem regis Antigoni, idem imperatoris Mummii iudicium; sic Milesios permissio publice arbitrio, postremo Atidum Geminum praetorem Achaiae decrevisse. Ita secundum Messenios datum.*

56 TAC. ann. 4, 43, 1 (C. Caesaris et M. Antonii sententia); v. infra.

le di bronzo⁵⁷. Difendevano, poi, il giudizio espresso da Filippo II e ricordavano come questo fosse stato confermato successivamente in quattro occasioni, segnatamente dal re Antigono⁵⁸, dal generale romano Lucio Mummio, dai Milesii (con un arbitrato pubblico), e infine da Atidio Gemino, governatore della provincia d'Acaia; la decisione di Gemino fu ribadita nel 25 d.C. da Tiberio e dal Senato⁵⁹. Dalle argomentazioni degli ambasciatori di Sparta e Messene si può vedere come i due contendenti adottino differenti strategie: i Messeni pongono l'accento sull'*ager Denthaliatis*, che sarebbe stato assegnato al loro re (Cresfonte) al tempo della discesa degli Eraclidi, gli Spartani fanno riferimento al santuario di Artemide *Limnatis*, che sarebbe stato consacrato dai loro antenati; i primi si appellano dunque ad un diritto di possesso che discende direttamente dagli Eraclidi, i secondi presuppongono l'esistenza di uno *ius sacrum* di Artemide – spostando così l'oggetto del dibattito dalla questione del possesso della terra a quella della gestione del santuario, in quanto proprietà inalienabile della divinità – e fondano il loro diritto al santuario (e al territorio circostante) sulla consacrazione dello stesso ad opera dei loro antenati⁶⁰.

In origine, il santuario di Artemide *Limnatis* costituiva un punto di incontro tra Spartani e Messeni, i quali celebravano presso di esso una solenne *panegyris* e compivano sacrifici comuni⁶¹. Ma dalle relazioni amichevoli si passò allo scontro; la controversia sul possesso del territorio (*ager Denthaliatis*) e del santuario di Artemide è messa dalla tradizione letteraria in relazione con lo scoppio della prima guerra messenica, all'origine della quale sarebbe un episodio di violenza verificatosi durante la celebrazione della festività, e precisamente la morte del sovrano spartano

⁵⁷ Il ricorso a testimonianze storiche e poetiche e/o a documenti epigrafici per corroborare determinate tesi è un elemento assai ricorrente nella storiografia e nella pubblicistica greca, non solo nel caso specifico degli arbitrati; per l'uso di testimonianze scritte in contesti arbitrati cf., oltre al caso in questione, l'arbitrato di Cnido tra Calimna e Coa (MAGNETTO 1997, n° 14), il giudizio di Lisimaco tra Samo e Priene e quello dei Rodii in relazione alla medesima controversia (MAGNETTO 1997, n° 20; v. *infra*, N° 8), e l'arbitrato di Magnesia sul Meandro tra Itano e Ierapitna (N° 10).

⁵⁸ Si tratta probabilmente di Antigono Dosone; ma v. *infra*.

⁵⁹ TAC. *ann.* 4, 43, 2-3.

⁶⁰ STEINHAEUER 1988, 221-222. La *Limnatis* si identifica con la dea spartana *Orthia* (STR. 8, 4, 9).

⁶¹ STR. 8, 4, 9. Cf. PAUS. 4, 4, 2: al culto di Artemide *Limnatis* potevano partecipare, tra i Dori, solo Spartani e Messeni. Per l'interpretazione del santuario in questione come uno degli *hiera* delle *eschatiai* cf. STEINHAEUER 1988, 225-226.

Teleclo, ucciso dai Messeni⁶². L'occupazione spartana della Messenia non pose fine alla controversia, che si riacutizzò dopo la fondazione ad opera di Epaminonda, nel 369 a.C., di Messene, capitale della Messenia indipendente. Gli Spartani, comunque, devono avere conservato il possesso dell'*ager Denthaliatis* anche dopo il 369 a.C., come si può dedurre dalle parole di Tacito messe in bocca agli ambasciatori spartani, secondo cui il territorio conteso "*Macedonis Philippi, cum quo bellassent, armis ademptum*"⁶³; in realtà, fu una commissione arbitrale istituita per volontà di Filippo II nel 338 a.C., dopo la battaglia di Cheronea, a pronunciare un giudizio a favore dei Messeni, che ripresero così possesso della regione, fino a quel momento in mano spartana⁶⁴.

L'operato di Filippo II venne ribadito in seguito da un altro sovrano macedone, Antigono. L'identità di quest'ultimo non può essere stabilita con certezza, dal momento che Tacito non specifica di quale Antigono si tratti (Gonata o Dosone). Gli Spartani potrebbero essere rientrati in possesso della regione contesa in occasione della spedizione condotta da Areo I nel Peloponneso nel 280 a.C. contro le città alleate di Antigono Gonata, tra le quali c'era anche Messene⁶⁵, oppure all'inizio degli anni settanta del III secolo, quando Cleonimo⁶⁶ compì alcune azioni militari nella penisola, tra le quali si potrebbe porre anche la rioccupazione del territorio conteso⁶⁷.

⁶² PAUS. 4, 4, 2-3 conosce due versioni sull'episodio, una spartana, l'altra messenia, ma è consapevole che la vera causa della contesa fu l'espansione in Messenia degli Spartani, attirati dalla qualità della terra. Secondo gli Spartani, il loro re sarebbe stato ucciso nel tentativo di impedire l'oltraggio di fanciulle spartane recatesi alla festa, secondo i Messeni per sventare l'attacco proditorio di Teleclo e di alcuni giovani spartani, travestiti da donna, contro di loro (STR. 8, 4, 9 riporta la versione spartana). Cf. BRELICH 1961, 37-39, che sottolinea il ricorrere del motivo della violenza contro vergini in occasione di una festa di Artemide (p. 38, n. 61 per alcuni esempi) e vede nella versione messenia del travestimento degli Spartani ancora imberbi un possibile riferimento a riti di passaggio (p. 81); HDT. 5, 17-21 riporta un episodio simile: ambasciatori persiani inviati dal re Dario ad Aminta di Macedonia furono trucidati da macedoni imberbi travestiti da donna su istigazione del figlio di Aminta Alessandro, indignato dall'atteggiamento dei Persiani che avevano molestato alcune donne macedoni durante il banchetto offerto loro dal padre.

⁶³ TAC. *ann.* 4, 43, 1.

⁶⁴ Su questo arbitrato cf. PICCIRILLI 1973, n° 61; v. anche N° 2, n. 27. Probabilmente, oltre al distretto dentaliate, fu assegnato ai Messeni anche il territorio costiero lungo il golfo messenio fino a S del fiume piccolo Pamiso (PICCIRILLI 1973, 229, n. 8). Sull'operato di Filippo II nel Peloponneso all'indomani della vittoria di Cheronea cf. MAGNETTO 1994 (in part. 304).

⁶⁵ Cf. ROEBUCK 1941, 62-63; WALBANK, *Commentary*, I, 288.

⁶⁶ Figlio minore di Cleomene II, aspirò al trono spartano durante il regno di Areo I (309/8-265). Cf. PAUS. 4, 28, 3.

⁶⁷ Cf. RE III, A2, s.v. *Sparta*, 1423. MARASCO 1980, 74-75 e 117, ritiene che la riconquista dell'*ager Denthaliatis* sia avvenuta prima del 272 a.C.; da quella data, infatti, fino al 218 a.C., non si ha più notizia di alcuno scontro tra Sparta e Messene.

In questo caso, cioè se si ammette che i Lacedemoni, dopo il giudizio a loro sfavorevole di Filippo II, avessero riconquistato la regione con Areo o con Cleonimo, la restituzione ai Messeni del territorio in questione potrebbe essere avvenuta già a seguito della sconfitta che il Gonata inflisse agli Spartani nella guerra cremonidea (266-264 a.C.). In alternativa, se si ipotizza che gli Spartani abbiano riacquisito la regione contesa grazie alla politica aggressiva di Cleomene III (235-222 a.C.), la restituzione ai Messeni sarà avvenuta solo dopo la battaglia di Sellasia (222 a.C.), e l'Antigono del passo di Tacito andrà identificato col Dosone. Quest'ultima è la soluzione preferibile, e la maggior parte degli studiosi è favorevole alla datazione bassa del giudizio; in esso si può riconoscere uno dei "provvedimenti presi dal Dosone per ridimensionare la potenza spartana"⁶⁸.

La tappa successiva nella lunga controversia per il possesso della regione contesa è rappresentata dal pronunciamento del generale romano Lucio Mummio, conseguente alla distruzione di Corinto (146 a.C.) e favorevole anch'esso a Messene. Non sappiamo se nel frattempo l'agro Dentaliate fosse rimasto in mano ai Messeni o se gli Spartani fossero riusciti in qualche modo a riacquisirlo, ma nel 182 a.C. le città di Abia, Fare e Turia – i cui territori si trovano tra la Messenia vera e propria e l'*ager Denthaliatis* – furono sottratte a Messene e divennero ciascuna un membro indipendente della Lega achea⁶⁹. Il giudizio di Mummio è ricordato solo da Tacito ed è da iscrivere nell'opera di sistemazione della Grecia intrapresa dal generale romano insieme ai dieci legati dopo la sconfitta della Lega achea (146 a.C.). È interessante notare come, benché la decisione di Mummio sia ricordata nel resoconto di Tacito insieme ad altri giudizi arbitrari, di essa non si faccia esplicitamente menzione nell'iscrizione pubblicata ad Olimpia pochi anni dopo (140-138 a.C.), contenente il verdetto arbitrale emesso dai Milesii su richiesta di Roma. Tuttavia, proprio nell'esposizione del principio base indicato dai Romani ai Milesii quando chiesero loro di istituire una corte arbitrale, e precisamente che la terra doveva andare a quello dei due contendenti che ne fosse stato in possesso al momento della presenza in Grecia di Mummio (ll. 52-55, 63-66), si può forse cogliere un riferimento al giudizio del generale romano. È possibile, in effetti, che Mummio avesse giudicato, pochi anni prima, proprio sulla base dello stesso criterio,

⁶⁸ MAGNETTO 1997, 294 (e n. 18); cf., da ultimo, CAMPBELL 2005, 323. Per la datazione alta, invece, cf. KOLBE 1904, 375-376 (che modifica l'opinione da lui stesso precedentemente espressa in *IG V* 1, p. 260); *RE* III, A2, s.v. *Sparta*, 1422-1423 e 1426; POZZI 1970, 391, n. 17.

⁶⁹ *Plb.* 23, 17, 2; cf. ROEBUCK 1941, 98-102.

concedendo la terra a chi la possedeva quando egli arrivò in Grecia⁷⁰. Se è così, dobbiamo concludere che al momento dell'arrivo in Grecia di L. Mummio, nel 146 a.C., l'agro dentaliate era in mano ai Messeni.

Pochi anni dopo si colloca l'arbitrato cui si riferisce l'iscrizione incisa sulla base della *Nike* di Paionios, arbitrato che può datarsi intorno al 140 a.C. per la menzione del pretore Q. Calpurnio Pisone (ll. 42-43); quest'ultimo, infatti, console nel 135 a.C., avrà ricoperto la pretura almeno tre anni prima⁷¹. L'arrivo in Grecia di Mummio e l'appoggio dato dai Romani a Sparta nella guerra acaica avrà spinto i Lacedemoni a tentare di sfruttare la nuova situazione per riottenere la regione contesa; la decisione di Mummio, benché sfavorevole, non impedì loro di ritentare pochi anni dopo. In questa occasione il Senato di Roma non assunse su di sé la responsabilità del giudizio, bensì chiese ad una città neutrale, nella fattispecie Mileto, di emanare il verdetto, secondo una modalità ricorrente nei casi di controversie risolte dall'intervento arbitrale romano⁷².

L'iscrizione contiene tre differenti documenti: un decreto di Elide che permette ai Messeni di far incidere ad Olimpia il verdetto arbitrale dei Milesii (ll. 3-28); una lettera dei Milesii ad Elide contenente una copia del verdetto arbitrale (ll. 29-40); il verdetto arbitrale vero e proprio (ll. 41-70). Degna di nota è la ricchezza di dati relativi alla procedura arbitrale contenuti nell'ultimo documento. Il Senato, dopo aver emanato un senatoconsulto relativo alla contesa tra Spartani e Messeni – contenente il principio sulla base del quale emettere il verdetto – chiese ai Milesii, mediante una lettera del pretore Q. Calpurnio (l. 42), di fare da arbitri tra i due contendenti. I Milesii, avendo accettato l'incarico, convocarono un'assemblea generale nel teatro, col consenso di Spartani e Messeni (ll. 45-47)⁷³; un tribunale di 600 persone, il più grande consentito dalla legge (a detta dei Milesii), fu sorteggiato fra tutto il popolo. Poi, i delegati di Sparta e di Messene esposero a turno le proprie argomentazioni; ad ognuna delle due parti furono concesse quindici misure di acqua per il primo discorso e cin-

⁷⁰ Cf. CAMPBELL 2005, 323-324. In questo caso, comunque, essendo la disputa tra Sparta e Messene solo una delle varie questioni – alcune delle quali sicuramente di maggior peso – che Mummio e i *decem legati* si trovarono a dover affrontare nel loro soggiorno in Grecia, c'è da credere che l'indagine per stabilire chi possedeva legalmente la terra in quel frangente sia stata meno dettagliata di quella che sarà effettuata dai Milesii pochi anni dopo.

⁷¹ BROUGHTON, *MRR* I, 483 e 488. La *lex Villia annalis* (180 a.C.) fissava a 40 anni l'età minima per ricoprire la pretura e a 43 quella per il consolato, imponendo un intervallo di due anni calendarici pieni tra le due cariche.

⁷² Cf. **Nn° 3, 4, 6, 7, 10, 12.**

⁷³ L'assemblea fu convocata 13 mesi e 11 giorni dopo l'emanazione del senatoconsulto. Le due parti contendenti, generalmente, si accordavano fra loro sui vari aspetti della procedura; esse potevano lasciare maggiore o minore libertà di scelta alla città designata come arbitro.

que per il secondo, secondo una procedura di cui abbiamo testimonianza anche per altri dibattimenti processuali, non solo relativi ad arbitrati. Nell'esprimere il verdetto i giudici milesii si attennero alla "formula" espressa nel senatoconsulto⁷⁴ contenuto nella lettera loro indirizzata da Q. Calpurnio: la regione contesa sarebbe stata assegnata a quello dei due contendenti che la occupava quando Lucio Mummio si trovava nella penisola greca come "console o proconsole" (ll. 53-55); Mummio fu inviato in Grecia nel 146 a.C. e vi rimase con *imperium* proconsolare l'anno successivo. Messene prevalse con 584 voti a favore contro i soli 16 di Sparta⁷⁵.

Dopo il verdetto milesio la situazione sembra non mutare fino a poco dopo la metà del I sec. a.C. In quel momento si colloca la *C. Caesari et M. Antonii sententia*⁷⁶, con la quale il territorio oggetto della discordia venne restituito ai Lacedemoni. L'affermazione di Tacito ha dato adito ad una piccola *crux*. Il primo dei due personaggi menzionati dallo storico romano è stato identificato sia con Cesare, console insieme ad Antonio nel 44 a.C., sia con Ottaviano, triumviro insieme ad Antonio (e Lepido) a partire dal 43 a.C.⁷⁷

Sparta e Messene continuarono a disputarsi il terreno conteso anche nei decenni successivi⁷⁸, e nel 25 d.C. delegazioni di Spartani e di Messeni si recarono a Roma per esporre a Tiberio e al Senato le proprie ragioni; in

⁷⁴ Il giudizio arbitrale fu pronunciato κατὰ τὸ δόγμα τῆς συγκλήτου (ll. 34-35).

⁷⁵ Cf. CAMPBELL 2005, 325. Controversie territoriali tra Messene e città limitrofe sono attestate da frammenti epigrafici della fine del II sec. a.C., con Sparta (IG V 1, 1405), con Figalia (IG V 1, 1430), con un'altra città ignota (IG V 1, 1429). Cf. ACCAME 1946, 130 e 135.

⁷⁶ TAC. *ann.* 4, 43, 1.

⁷⁷ Mommsen riteneva che Tacito si riferisse ad un senatoconsulto congiunto dei due triumviri Ottaviano e Antonio, che avrebbe restituito l'agro Dentaliate agli Spartani come ricompensa per la presenza di 2000 Spartani a Filippi [v. NEUBAUER 1876, 138, n. 16; secondo il Mommsen, dopo la rottura tra i triumviri, Antonio avrebbe nuovamente sottratto la regione a Sparta per cederla ai Messeni, suoi "amici"; solo dopo Azio (31 a.C.), per volere di Augusto, il territorio conteso sarebbe tornato in mano spartana]; identificano con Ottaviano il *C. Caesar* menzionato da Tacito anche ACCAME 1946, 133; BALADIÈ 1980, 311, n. 59; CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 138. *Contra* (decisione di Cesare e Antonio nel 44 a.C.) KOLBE 1904, 376-377; STEINHAEUER 1988, 227-228 (per il quale la decisione di Cesare potrebbe essere stata finalizzata ad assegnare a Sparta un potere maggiore nel Peloponneso così da consentirle di assumere un ruolo di controllo dei porti destinati a fungere da basi per la progettata spedizione partica). Cf. anche GRANDJEAN 2003, 248; CAMPBELL 2005, 324.

⁷⁸ In un decreto di Messene del 15 d.C. (SEG 41, 1991, 328) tra le altre disposizioni ve n'è una (ll. 36-41) riguardante l'invio di una delegazione messenia a Roma per esprimere le condoglianze del popolo messenio per la morte di Augusto, felicitarsi col nuovo imperatore (Tiberio) e "per lamentarsi (presso quest'ultimo) dei mali che opprimevano la città e chiedere di ottenere la sua grazia" (ll. 40-41: la frase potrebbe alludere proprio ai dissidi tra Sparta e Messene per il controllo dell'*ager Denthaliatis*); cf. KANTIRÉA 2007, 70.

quella occasione venne confermata la decisione dell'altrimenti ignoto *praetor Achaiae* Atidio Gemino, favorevole a Messene⁷⁹.

L'intervento dell'imperatore Tiberio non sembra comunque aver posto fine alla controversia tra le due città. Nel 78 d.C., infatti, il confine tra Sparta e Messene venne nuovamente definito da un funzionario imperiale (IG V 1, 1431). Può darsi che questa nuova definizione dei confini, documentata anche da sei *horoi* iscritti⁸⁰, rientri in una revisione generalizzata dei territori civici dell'Acaia, seguita al ritorno di questa allo statuto provinciale sotto Vespasiano⁸¹. Inoltre, un'iscrizione del 177/8 d.C. proveniente dalla messenica Fare attesta, pur nella sua frammentarietà, l'esistenza di contrasti con Sparta riguardanti questioni territoriali⁸²; dal momento che Fare – così come Turia – era situata tra l'*ager Denthaliatis* e il confine orientale di Messene, se ne deve dedurre che a quest'epoca l'*ager* era di nuovo controllato da Sparta (altrimenti quest'ultima e Fare non avrebbero potuto avere una frontiera comune). A. J. S. Spawforth ritiene che la restituzione a Sparta dell'agro Denthaliatis – dopo la decisione del Senato nel 25 d.C. favorevole a Messene – sia avvenuta durante il regno di Marco Aurelio (il che aiuterebbe a giustificare gli onori per certi versi anomali conferiti dalla città laconica a Commodo)⁸³.

Alla contesa è legato il problema della localizzazione topografica dell'*ager Denthaliatis* e della identificazione sul terreno del santuario di Artemide *Limnatis*. Alla metà dell'Ottocento, L. Ross aveva identificato il santuario nella località di Volimos, ca. 5 km a NW di Artemisia. Qui, nella chiesetta della Panaghia Volimiotissa, che insiste su strutture antiche ed è costruita con materiale architettonico di reimpiego, il Ross aveva rinvenuto frustuli di iscrizioni – menzionanti sacerdoti e agonoteti di Artemide *Limnatis*⁸⁴ – alcuni dei quali riutilizzati nei muri della chiesa. Sempre dal-

⁷⁹ TAC. *ann.* 4, 43, 3 (*Ita secundum Messenios datum*); cf. CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 138-139; CAMPBELL 2005, 323-324. Secondo STEINHAEUER 1988, 229-230, la decisione di Gemino ricordata da Tacito va inserita nell'ambito dello smembramento dei possedimenti perieci di Sparta, che ebbe come esito la creazione del *koinon* degli Eleuterolaconi, e va datata nell'ultimo decennio del regno di Augusto.

⁸⁰ IG V 1, 1371 a, b, c; 1372 (A e B); SEG 13, 1956, 269. Cf. KOLBE 1904.

⁸¹ Nel 67 d.C. l'imperatore Nerone aveva accordato alla Grecia l'esenzione dal pagamento del tributo, proclamandone la "libertà" (PLU. *Flam.* 12, 8; SUET. *Nero* 24, 2). Benché Sparta e Messene fossero entrambe *poleis* "libere" – e quindi, come tali, formalmente al di fuori della provincia – una revisione generale dei confini della stessa avrà riguardato indirettamente anche loro.

⁸² IG V 1, 1361; cf. KOLBE 1904, 378.

⁸³ Monete di Sparta con l'effigie di Commodo ancora Cesare; festività in onore di Commodo (*Kommodeia* istituiti dopo il 177 d.C., quando Commodo divenne Augusto insieme a Marco Aurelio); cf. CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 117, 139, 187; GRANDJEAN 2003, 250-251.

⁸⁴ IG V 1, 1373-1378.

l'area di Volimos provengono un'altra iscrizione⁸⁵, affiancabile a quelle appena ricordate, e uno specchio di bronzo recante una dedica alla *Limnatis* in alfabeto e dialetto laconico, datato al secondo quarto del V sec. a.C.⁸⁶

Nel 1904 W. Kolbe⁸⁷ pubblicò l'iscrizione, sopra ricordata, databile al 78 d.C., relativa alla definizione dei confini tra Sparta e Messene, nella quale è menzionato il santuario di Artemide *Limnatis* e si dice che esso si trova sul torrente (ὑπὲρ τὸν χειμάρρουν) chiamato Χοίρειος, che delimita il territorio di Sparta e di Messene verso gli Eleuterolaconi⁸⁸. Sulla base di questa indicazione, il Kolbe arrivò alla conclusione che dovevano esserci due santuari di Artemide *Limnatis* e ritenne che quello ricordato dalla tradizione letteraria – teatro dei fatti di sangue che determinarono lo scoppio della prima guerra messenica e destinato a diventare poi oggetto di una contesa secolare tra Sparta e Messene – fosse proprio quello menzionato in *IG V 1*, 1431 (ll. 37-39) collocato sul fiume Choireios, l'odierno Sandava – un po' più a S rispetto a Volimos – e non quello identificato da Ross a Volimos⁸⁹. Ad ogni modo, la tesi di Ross è stata quella che ha riscosso maggiori consensi ed ha avuto l'appoggio di uno degli ultimi studiosi che si sono occupati estesamente della contesa tra Sparta e Messene⁹⁰. Se si accetta questa tesi, le linee 37-39 di *IG V 1*, 1431 devono riferirsi ad un altro santuario dedicato alla stessa divinità⁹¹.

⁸⁵ E. Papakostantinou, *ADelt* 1982 B1, 136 (cf. *SEG* 39, 1989, 388 bis): si tratta di una dedica di tipo agonistico ad Artemide, associabile alle altre dediche ad Artemide rinvenute nella Panaghia (*IG V 1*, 1373-1378).

⁸⁶ L. Parlama, *ADelt* 1973-1974 B2, 315. Cf. LURAGHI 2002, 53-54.

⁸⁷ KOLBE 1904.

⁸⁸ *IG V 1*, 1431, ll. 37-39.

⁸⁹ Cf. *IG V 1*, 260. L'opinione di Kolbe è stata poi seguita da VALMIN 1930, 182-195.

⁹⁰ STEINHAEUER 1988 (part. 223, 226); cf. anche ROEBUCK 1941, 118-121; *BE* 1946-1947, p. 114; PAPAkatZIS 1979, 48, n. 2.

⁹¹ Per altri santuari della Messenia dedicati ad Artemide *Limnatis* cf. LURAGHI 2002, 54, n. 50. Sulla topografia della regione cf. PIKOULAS 1991 (*SEG* 41, 1991, 329).

4. CONTROVERSIA TRA AMBRACIA E IL KOINON DEGLI ATAMANI

Corcira - poco prima del 140 a.C. -

Due frammenti di una stele di pietra calcarea rotta in basso e a destra, in origine fornita di cornice. Alt.: 0,44 m – Largh.: 0,29 – Spess.: 0,16 m. Fr. *a*: rinvenuto a Paleopoli nel 1912 nel muro medievale davanti all'angolo SE della basilica, ora conservato nel museo di Corcira (Inv. n° 315); fr. *b*: rinvenuto nel 1812 tra le rovine dell'antica città di Corcira e trasferito nella collezione del cavaliere *Gangadus*, ora perduto; doveva essere collocato al di sotto del fr. *a* (ma la sua esatta posizione non è ricostruibile con certezza; cf. *IG IX*² 1, 796, p. 22). Il fr. *a* è iscritto sia sul lato sinistro (A), sia sulla faccia anteriore (B). Alt. lett.: 0,01-0,012 m.

Edd.: fr. *a* (A): HOLLEAUX 1924, sulla base di copie e calchi effettuati da G. Fougères e A. Plassart (*SEG* 3, 1927, 451; SHERK, *RDGE*, n° 4; MORETTI, *ISE* II, n° 91; AGER, *Arbitrations*, n° 131). Fr. *b*: MUSTOXYDES 1848, 207, n° XII (BLASS, *SGDI* 3204; DITTENBERGER, *IG IX* 1, 690). Frr. *a* (A e B) + *b*: HADZIS 1997 (*SEG* 47, 1997, 604; *BE* 1998, 201); HALLOF, *IG IX*² 1, 796*. **Cf.** RAEDER 1912, n° 53; TOD 1913, n° 81; DAVERIO ROCCHI 1988, 113-114 (semplice menzione); CABANES – ANDRÉOU 1985, 539-541 (datazione; v. *infra*); ANDRÉOU 1996-1997, 149-154 (considerazioni topografiche sul confine tra Ambracioti e Atamani).

Fr. *a*:

A) lato sinistro

- Πόπλιος Κορυήλιος Π[ο]-
πλίου υἱὸς Βλασίων
στρατηγὸς χαίρειν
λέγει ἄρχουσι δήμωι
5 τε Κορυραίων πρεσβευ-
ταὶ Ἀμβρακιῶται καὶ
Ἀθαμᾶνες ἔμοι προσ-
ήλθοσαν, ἵν' αὐτοῖς σύγ-
κλητον δῶ· ἐγὼ αὐτοῖς
10 σύγκλητον ἔδωκα.
Συγκλήτου δόγμα τό-
δε ἐστίν· πρὸ ἡμερῶν
τριῶν νωνῶν Κοιγκτι-
λίῳ ἐγ κομετίῳ· γρα-

- 15 φομένου παρήσαν
Γναῖος Ἐγνά{σ}τιος Γαῖ-
ου υἱὸς Σ<τ>ηλατίνας, Τί-
τος Ὠφίδιος Μάρκου υἱ-
ὸς Ποπ<λ>ιλίας, Γάιος Σεμ-
20 βρώνιος Λευκίου υἱ[ὸς]

17: ΣΗΛΑΤΙΝΑΣ sulla pietra. 19: ΠΟΠΙΛΙΑΣ sulla pietra.

“Il pretore Publio Cornelio Blasione, figlio di Publio, saluta i magistrati e il popolo dei Corciresi; ambasciatori ambracioti e atamani sono venuti presso di me affinché io li introducessi in Senato: io li ho introdotti in Senato. Questo è il senatoconsulto: tre giorni prima delle none di luglio, nel comizio; alla redazione erano presenti Gneo Egnatio, figlio di Gaio, della tribù Stellatina, Tito Aufidio, figlio di Marco, della tribù Poblilia, Gaio Sempronio, figlio di Lucio, ...”

B) faccia anteriore

- [K]ρίμα τὸ γε[νόμενον περὶ χώρας Ἀθαμᾶσι καὶ Ἀμβρακιώταις].
Κορκυραίων οἱ ἄρχοντες --- Ἀμβρακιωτᾶν τοῖς ἄρχουσι --- χαί-
ρειν· Σάτυρος Ἄνδρ[ο]μά[χου, ---, ---, --- ἀποσταλέντες]
παρ' ὑμῶν ἀπέδωκαν ἡμῖν καὶ τ[ὸ παρ' ὑμῶν ψάφισμα καὶ
τὸ τᾷ συγκλήτῳ δεδογ]-
5 μένον τὸ γενόμενον ὑμῖν τε καὶ τοῖς Ἀθαμᾶσι ----- καὶ]
διελέγησ<a>ν ἀκολούθως τοῖς ὑφ' ὑμ[ῶν ----- γι]-
νώσκετε οὖν ἡμὲ τοὺς τε πρεσβευ[τάς ----- ἐκ τῶν ἀρχόν]-
των ἄνδρας πέντε τοὺς ἐπιτο[ρευθησομένους -----]
καὶ διακουσσομένους ἐπὶ τοῦ τ[όπου -----]
10 δὲ οἱ αἰρημένοι τᾷ ἔκται καθῶ[ς ἄγομες ----- ὑμεῖς]
οὖν ἐπαγαγόντες αὐτοὺς ἐπὶ τὰν [χώραν ----- τῶν
ὑφ' ἡμῶν ἀποστα]-
λέντων ἀρχόντων ποθ' ὑμεῖς ἐχόντ[ων τὰς ἐντολάς -----]
ἃ κρίσις ὑμῖν τελεσθῇσεται ἐν Κ[ορκύραι ----- ἀπο]-
σταλέντες καὶ ὑμεῖς· ὁπότεροι δὲ [------ τοὺς]
15 παρ' ἡμῶν ἄρχοντας ἢ μὴ παρ[----- γι]-
νώσκετε ὅτι κατὰ τοὺς ΠΑΡΑ[----- ἔρρωσθε·]
Ἀμβρακιωτᾶν περιάγησις [------ τέρμω]-
να καθ' ὅμ φαντι συνόριον εἶ[μεν -----]

- Μολοσσίας ὁμ φαντι αὐτ[-----]
 20 ἀπ' Εὐρύνας καθ' ἄκρον ἐ[πι] -----]
 δεικνύμενον εἰ τὸ σταλ[έν] -----]
 ἀντιλέγεται ν ἀπὸ τοῦ[του] -----]
 κμιος καθ' ἄκραν π[-----]
 [.] ἔφασαν ΦΩΤΑ[-----]
 -----]

Fr. b:

- 25 [----- Ἀ]θαμάνων περι[άγησις] -----]
 [-----] καταβάντων τῇ πε[ρι] -----]
 [-----] εἰς ὁμόλογον καὶ ἀπὸ τᾶς [-----]
 [-----] ἔφαν ὀρίζειν τὰς κώμας [-----]
 [-----] περι]βολὰ λίθων καὶ ἱερὸν Ποσειδᾶ[νος] -----]
 30 [----- ν]το ὅτι Ποσειδᾶνός ἐστι ΠΡΙΖ[-----]
 [-----] ἀν]ὰ τὸν βουνὸν ἄνω καθὼς [-----]
 [-----] καθ' ἄκρον ἐπὶ τὸν με[-----]
 [-----] τέρμονα εἶμεν [-----]

1: Holleaux. 2: οἱ ἄρχοντες --- Ἀμβρακιωτῶν τοῖς ἄρχουσι] Hadzis. 3: [ἀποσταλέντες] Hadzis. 4: [τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα τὸ ὑπογεγραμ]μένον Chaniotis (SEG 47, 1997, 604). 7: πρεσβευ[τάς ἀποδεδειγμένους φιλανθρωπῶς καὶ αἰρημένους ἐκ Κορκυραίων ἀπάν]ιτων vel [ἐκ τῶν ἀρχόν]ιτων Klaffenbach. 10: καθὼς ἄγομες --^{mensis}-- ἐπὶ τοῦ δείνου] Klaffenbach (pensando che fosse indicato il giorno); [ὑμέ]ς Hallof. 11: ἐπὶ τὰν [χώραν τὰν ἀμφισβатуμένην] Hiller von Gaertringen; [τῶν ὑφ' ἁμῶν ἀποστα]- Klaffenbach; [τῶν ἀποστα]- Hadzis. 13: Κ[ορκύραι] Holleaux. 16: Hadzis 1997, riprendendo una suggestione di Hiller von Gaertringen, inserisce qui, a destra, il fr. b; la l. 25 del fr. b sarebbe la continuazione della l. 16 del fr. a (B): παρα[γενομένους] Ἀθαμάνων περὶ [---] Hadzis; ma l'attacco è tutt'altro che sicuro e la posizione del fr. b rimane incerta. 17: περὶ Ἀγησί[οισ]τρατον] Hadzis (sulla base di Hiller von Gaertringen). 21: σταλ[έν] Hiller von Gaertringen, Klaffenbach. 24: ἔφασαν ΦΩΤΑΙ[---] Hadzis. 29: [περι]βολὰ Dittenberger. 33: τέρμονα εἶμεν [Ἀθαμᾶσι καὶ Ἀμβρακιώταις τὰς χώρας] Strauch.

“Giudizio sulla terra contesa tra Atamani e Ambraciotti. I magistrati dei Corciresi ... salutano i magistrati degli Ambraciotti; Satiro figlio di Andromaco ... inviati da voi, ci consegnarono sia il vostro decreto sia il senatoconsulto emanato per voi e per gli Atamani ... e parlarono in conformità alle cose da voi ... sapete che noi e gli ambasciatori ... fra i magistrati cinque uomini che percorrano ... e ascoltino sul luogo ... quelli scelti nel sesto (giorno)? ... voi, dunque, avendoli condotti nella terra ... i magistrati da noi inviati a voi con le istruzioni ... il giudizio verrà portato a termine per voi a Corcira ... inviati anche voi; quale delle due parti ... i nostri magistra-

ti o non ... sapete che secondo ... state bene; *periagesis* degli Ambracioti ... il limite lungo il quale si dice che passi il confine ... della Molossia che si dice ... dall'Euruna lungo la cima fino ... mostrato se quello inviato ... si contrappone, da questo ... lungo l'estrema ... dissero ...

... *periagesis* degli Atamani ... scendendo ... in accordo e dalla ... delimitare i villaggi ... circuito di pietre e santuario di Poseidone ... che è di Poseidone ... sul monte in alto come ... lungo la cima fino al ... il limite sia ... ”

Il dossier epigrafico relativo alla controversia territoriale tra la *polis* di Ambracia e il *koinon* degli Atamani è rimasto per lungo tempo incompleto. Già nel 1924 M. Holleaux aveva pubblicato la lettera del pretore P. Cornelio Blasione (A), contenente il senatoconsulto sulla questione, ma si è dovuto aspettare il 1997 per la pubblicazione del secondo documento del dossier, il verdetto arbitrale in forma di lettera indirizzata dai Corciresi agli Ambracioti (B)⁹². Entrambi i documenti sono mutili; è comunque possibile, sulla base delle informazioni ricavabili da essi, ricostruire a grandi linee la vicenda.

La *polis* di Ambracia aveva una disputa territoriale con gli Atamani, con cui confinava verso NE. Ambracia si trova nella parte inferiore della Tesprozia, nell'Epiro meridionale, sulle rive del fiume Arachtos. È situata sulle pendici settentrionali di una collina, protetta dal fiume a N e a W⁹³. Pirro la scelse come capitale del suo regno. A seguito dell'invasione degli Etoli in Acarnania, Ambracia entrò a far parte della Confederazione etolica (229 a.C.), mentre, nello stesso periodo, gli Atamani si costituivano in regno indipendente sotto il re Aminandro⁹⁴.

Ad un certo punto, quando la contesa si trascinava probabilmente da tempo, delegazioni di Ambracioti e di Atamani si recarono a Roma per chiedere al Senato di occuparsi del loro caso e di deliberare sulla controversia. La procedura seguita dai due contendenti è quella consueta; i loro rappresentanti chiesero al pretore P. Cornelio Blasione⁹⁵ di essere ricevuti in Senato a parlare (A, ll. 5-10). Introdotti a parlare, gli ambasciatori atamani e ambracioti esposero ai senatori la situazione. Il Senato decise di rimettere la questione ad una terza città, la quale facesse da arbitro tra le

⁹² HADZIS 1997.

⁹³ LIV. 38, 4, 1-4.

⁹⁴ RE I, 2, s.v. *Amyinandros* (2), 2004-2005; cf. ANDRÉOU 1996-1997, 150, fig. 4.

⁹⁵ V. *infra*.

due parti contendenti. L'incarico di arbitro fu affidato a Corcira. P. Cornelio Blasio ne inviò poi una lettera ai Corciresi per informarli della decisione del Senato, affinché essi provvedessero a dirimere la contesa tra Ambracioti e Atamani secondo i dettami contenuti nel senatoconsulto allegato alla lettera e del quale si conserva solo parte del prescritto (A, ll. 12-20). I Corciresi accettarono l'incarico e, a loro volta, inviarono agli Ambracioti una lettera (B, ll. 2-16), con la quale li informavano che avrebbero mandato sul posto dei giudici, addetti alla ricognizione (*periagesis*)⁹⁶ dei rispettivi territori; una volta eseguita la ricognizione, i giudici avrebbero fissato la linea di confine tra le due comunità in lotta. Il verdetto arbitrale fu inciso a Corcira sulla faccia anteriore della stele⁹⁷ contenente anche la lettera del pretore (sul lato sinistro): di seguito alla lettera indirizzata da Corcira agli Ambracioti (B, ll. 2-16) si trovano la *periagesis* del territorio degli Ambracioti (B, ll. 17-24) e di quello degli Atamani (B, ll. 25-33). L'iscrizione doveva concludersi con la sentenza arbitrale dei giudici corciresi, andata completamente perduta; possiamo supporre che quest'ultima specificasse la linea di demarcazione tra i territori di Ambracia e degli Atamani, ponendo fine, almeno teoricamente, alla controversia.

La datazione dell'arbitrato è materia di discussione. Per la lettera di Cornelio Blasio può essere fissato come *terminus post quem* il 187 a.C. In quell'anno, infatti, Ambracia, che nella lettera del pretore non dipende più dalla confederazione etolica, ricevette dal Senato la libertà e l'autonomia⁹⁸ – solo due anni prima era stata presa da M. Fulvio Nobiliore e saccheggiata dalle truppe romane⁹⁹. Inoltre, gli Atamani non sono più soggetti al re Aminandro, il cui regno cessò tra il 189 e il 186 a.C.¹⁰⁰ Si conoscono dal racconto di Livio i nomi di tutti i pretori urbani e peregrini in carica tra il 187 e il 166 a.C., con l'eccezione degli anni 175 e 174. Se ne deduce che P. Cornelio Blasio può essere stato pretore o in uno dei due anni 175-174 oppure dopo il 166 a.C. Holleaux, sulla base di considerazioni prosopografiche e paleografiche, pensava che non si dovesse scendere molto dopo il 166 a.C. per la pretura di Blasio, e arrivava a fissare come

⁹⁶ Con questo termine viene indicata una ispezione dei confini, più che una descrizione degli stessi; cf. AGER, *Arbitrations*, n° 44, l. 5; n° 63, l. 11.

⁹⁷ Cf. il titolo apposto all'iscrizione, scritto in lettere più grandi (B, l. 1): [κ]ρίμα τὸ γεινόμενον περὶ χώρας Ἀθαμῶσι καὶ Ἀμβρακιώταις].

⁹⁸ Senatoconsulto emanato su proposta di M. Emilio Lepido (console nel 187 a.C.) riportato da Liv. 38, 44, 4.

⁹⁹ PLB. 21, 29, 14; 21, 30, 13.

¹⁰⁰ PLB. 21, 29, 14 (189 a.C.); ultima menzione di Aminandro; dal 186 a.C. si parla sempre di Atamani e non del loro re (Liv. 39, 24, 8).

terminus ad quem per la lettera del pretore il 160 a.C.¹⁰¹ Negli anni '60 del II sec. a.C. la *polis* di Ambracia fu coinvolta in altre dispute territoriali. Nel 166 a.C. cinque arbitri furono nominati dagli Ateniesi per dirimere una controversia tra Ambraciotti e Acarnani¹⁰²; negli stessi anni Ambracia stipulò un accordo con la città di Charadra (situata a W di essa) per stabilire i limiti dei rispettivi territori¹⁰³. L'arbitrato tra Ambracia e gli Atamani è stato messo in relazione con questi due documenti; dopo la sconfitta della Macedonia (168 a.C.), Ambracia avrebbe provveduto a ridefinire i confini con le comunità vicine, a W con Charadra, a NE con gli Atamani, a S con gli Acarnani¹⁰⁴.

Ci sono, tuttavia, fondati motivi (di carattere prosopografico) per datare l'arbitrato a poco prima del 140 ca. a.C. P. Cornelio Blasiione, infatti, va identificato col magistrato monetale P. Blas. (169-158 a.C.), il quale avreb-

¹⁰¹ HOLLEAUX 1924, 445. Holleaux (pp. 441-442) identifica il nostro Blasiione con il legato P. Cornelio Blasiione inviato nel 170 a.C. presso i Carnii, gli Istrii e gli Iapidii (Liv. 43, 5, 1); lo stesso personaggio fece parte, due anni dopo, di una commissione di *quinqueviri* incaricati di porre fine ad una controversia territoriale tra i *Pisani* e i *Lunenses* (Liv. 45, 13, 10). Dai passi di Livio non si può sapere se Blasiione, al momento delle due missioni, avesse già ricoperto la pretura, ma in ogni caso l'identità di questo personaggio col pretore della lettera ai Corcirei deporrebbe a favore di una datazione di quest'ultima non molto dopo il 166 a.C., datazione che sarebbe supportata dalla paleografia dell'iscrizione, che Holleaux (pp. 440-441) confronta con IG IX 1, 689 (= IG IX² 1, 795), databile a sua volta poco dopo il 179 a.C.

¹⁰² IG II-III² 951 (= AGER, *Arbitrations*, n° 132): si tratta del giuramento dei giudici ateniesi inviati a dirimere la controversia; l'iscrizione è datata dalla menzione dell'arconte Nicostene (167/6 a.C.; cf. DINSMOOR 1939, 189; HABICHT 1986, 190-191).

¹⁰³ CABANES – ANDRÉOU 1985 (SEG 35, 1985, 665); cf. ANDRÉOU 1996-1997 (ulteriore bibliografia a p. 141, n. 2); v. anche MUSTI 1994. Il riferimento a delle autorità romane (SEG 35, 1985, 665 A, l. 38: ἄρχαὶς Ῥωμαϊκῆς) – che induce a datare l'iscrizione negli anni successivi alla terza guerra macedonica – va inteso come una forma di garanzia supplementare del rispetto del trattato da parte dei contraenti (Ambracia e Charadra); non ritengo tuttavia lecito – anche considerato che il testo in quel punto è molto frammentario – vedervi un indizio di un ruolo attivo di Roma nella conclusione dell'accordo tra le due *poleis*. Ad ogni modo, nell'iscrizione non c'è alcun elemento che faccia pensare che il trattato – che si configura come un accordo volontario tra le due città – sia scaturito dalla mediazione o dall'arbitrato di un terzo stato (benché una tale possibilità non possa essere esclusa *a priori* – v. e.g. **Addenda g**).

¹⁰⁴ Si noti comunque che dall'iscrizione ateniese non è possibile ricavare quale sia l'oggetto della controversia; l'integrazione proposta da Wilhelm (IG II-III² *add.*, p. 669) alla linea 7 ([ἐπὶ δίκας]) escluderebbe una controversia di natura territoriale. Favorevoli alla datazione proposta da Holleaux – e quindi a collocare più o meno nello stesso periodo degli altri due documenti anche la lettera del pretore Blasiione – sono TAYLOR 1960, 168 e 211; SHERK, *RDGE*, n° 4; GRUEN 1984, 108, n. 54; CABANES – ANDRÉOU 1985, 539-541; AGER, *Arbitrations*, n° 131; HADZIS 1997, 195-196; ANDRÉOU 1996-1997, 141-142. MORETTI, *ISE* II, p. 54, sottolinea come la lettera di Blasiione potrebbe essere posteriore di non pochi anni al 166 a.C.

be ricoperto la carica di pretore solo alla fine degli anni '40 del II sec. a.C.¹⁰⁵ Inoltre, il personaggio menzionato in A, ll. 16-17, è probabilmente il proconsole di Macedonia Cn. Egnatius C. f., colui che fece costruire e che diede il nome alla *via Egnatia*, la cui realizzazione va datata nel periodo compreso tra la formazione della provincia di Macedonia e la morte di Polibio (ca. 118 a.C.?), dal momento che viene menzionata da Strabone in un passo attinto dallo storico acheo¹⁰⁶; la strada, comunque, fu completata verosimilmente già negli anni immediatamente successivi alla costituzione della provincia di Macedonia, come suggerisce il parallelo con la provincia d'Asia, dove fu lo stesso magistrato romano (M'. Aquilio) che si occupò dell'organizzazione della nuova provincia a farsi carico anche dell'organizzazione del suo sistema viario¹⁰⁷. Un ulteriore elemento a favore della datazione bassa dell'arbitrato è fornito dalla menzione della *tribus* nel nome dei testimoni che compaiono nel prescritto del senatoconsulto (A, ll. 16-20); tre testimoni sono elencati con le loro tribù (quella del terzo non si è conservata sulla pietra), esattamente come nei senatoconsulti sulla contesa tra Melitea e Nartacio e tra Samo e Priene, databili rispettivamente al 140 ca. a.C. e al 135 a.C. (**Nn° 5 e 8**)¹⁰⁸.

¹⁰⁵ MATTINGLY 1969, 103-104; CRAWFORD 1974, I, 239-240, n° 189; BROUGHTON, *MRR* III, 64; BADIAN 1996, 205 (e n. 28). Cf. anche HABICHT 1976, 178, n. 36.

¹⁰⁶ STR. 7, 7, 4 = PLB. 34, 12, 2a-8; cf. ROMIOPOULOU 1974 (in part. 814).

¹⁰⁷ Cf. *ILLRP* 455-456. Sul proconsole di Macedonia Cn. Egnatio cf. WALBANK 1983, 141; WIKANDER 1990, 208, n° 14-15. BROUGHTON, *MRR* III, 84-85, colloca dubitativamente il suo proconsolato verso il 143 a.C.; KALLET-MARX 1995a, 347-349, data la costruzione della strada, e quindi il proconsolato di Cn. Egnatio, negli anni '30 del II sec. a.C. (e indica per la lettera del pretore Blasione una data intorno alla metà del II sec. a.C. – p. 348).

¹⁰⁸ La menzione della tribù nel prescritto dei senatoconsulti diventa consueta a partire dal 160 ca. a.C., ma ce ne sono esempi anche prima: *SC de Bacchanalibus* (186 a.C.); *SC de Thisbensibus* (170 a.C.); *SC de Tiburtibus* (159 a.C. ?). L'indicazione della tribù, regolare nei documenti più recenti, è saltuaria in quelli più antichi, nei quali viene aggiunta solo dove si rende necessaria per distinguere tra senatori omonimi (*praenomen*, *nomen* e filiazione identici); cf. TAYLOR 1960, 168; MATTINGLY 1969, 103.

5) CONTROVERSIA TRA MELITEA E NARTACIO

Nartacio - ca. 140 a.C. -

Tavola opistografa di calcare rinvenuta vicino al villaggio tessalico di Limogardi, dove era situata l'antica Nartacio. La faccia anteriore (A) è sormontata da una cornice, quella posteriore (B) è decorata da un semicerchio a rilievo aggiunto in età bizantina. A: Alt.: 0,67 m – Largh.: 0,34 m. B: Alt.: 0,68 m – Largh.: 0,42 m. Alt. lett.: ca. 0,01 m.

Edd.: LATICHEFF 1882, copia autoptica ricontrollata su calchi di Laticheff stesso e di J. Mighias (VIERECK 1888, n° 12; DE RUGGIERO 1893, n° 8; BERARD 1894, n° 26); nuova edizione di KERN, *IG IX* 2, 89, sulla base di calchi (HILLER VON GAERTRINGEN, *Syll*³ 674; ABBOTT – JOHNSON 1926, 258-261, n° 8; SHERK, *RDGE*, n° 9*; AGER, *Arbitrations*, n° 156). **Cf.** RAEDER 1912, n° 19; TOD 1913, n° 34; STÄHLIN 1924, 188-189 (semplice menzione); DAUX 1933, 96-97 (datazione); ACCAME 1946, 69-70 e 221-223 (condizione giuridica di Melitea e Nartacio e considerazioni sulla Lega tessalica dopo il 146 a.C.); LARSEN 1968, 288; DAVERIO ROCCHI 1988, 149-151 (considerazioni topografiche); AGER 1989, 108-113 (precedenti della contesa e contesto storico); KAŠČEEV 1997, 427-428 (procedura arbitrale); BAKER 2000 (causa del conflitto); HELLY 2001, 272 (datazione).

- A [Στρατ]αγέοντος τῶν Θεσσαλῶν Λέοντο[ς]
[τοῦ Ἀγ]ησίππου Λαρισαίου, ἐν δὲ Ναρθακίῳ[ι]
[ταγευόν]των Κρίτωνος τοῦ Ἀμεινία, Πολυκλέος
[τοῦ Φει]δίππου, Γλανκέτα τοῦ Ἀγελάου, ἀν[ε]-
5 [γράφη τὸ] δόγμα τὸ γενόμενον ὑπὸ συγκλή[η]-
[του ἐπὶ σ]τρατηγοῦ τῶν Θεσσαλῶν Θεσσα-
[λοῦ τοῦ] Θρασυμήδεος Φεραίου. *vv*
[Γάιος Ὅσ]τίλιος Αὔλου υἱὸς Μαγκίνος στρα-
[τηγὸς τ]ῇ συγκλήτῳ συνεβουλεύσατο πρὸ
10 [--- νω]νῶν Κοῖντιλίων ἐγ κομετίῳ· γραφο-
[μένῳ π]αρήσαν Κόιντος <Σ>τατιληνὸς Κοῖντου
[υἱὸς Κορ]νηλία, Γναῖος Λοτάτιος Γναίου υἱὸς[ς]
[Ἀ . . ἦν]ση, Αὔλος Σεμπρόνιος Αὔλου υἱὸς Φα-
[λέρνα]. *vv* Περὶ ὧν Θεσσαλοὶ Μελιταιεῖς Ἀρμό-
15 [ξενος Λυ]σάνδρου, Λαμπρόμαχος Πολίτα
[πρεσβευ]ταὶ λόγους ἐποίησαντο, ἄνδρες κα-
[λοὶ καὶ] ἀγαθοὶ καὶ φίλοι παρὰ δήμου καλοῦ
[καὶ] ἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμάχου <τε>, χάριτα
[φιλίαν σ]υμμαχίαν τε ἀνενεώσαντο, πε-

- 20 [ρι χώρας] δημοσίας καὶ περὶ χωρίου ἐρήμου
[--ca. 5-- ο]υ, μεθ' ἧς χώρας εἰς τὴν φιλίαν τοῦ
[δήμου τ]οῦ Ῥωμαίων *υ* παρεγένοντο, ἦν χώ-
[ραν Ναρθα]κιεῖς μετὰ ταῦτα ἑαυτῶν ἀδίκως
[ἐποίησαν]το, περὶ τούτου τοῦ πράγματος ὅπως
25 [τὴν διάνοι]αν πρόσ<σ>χωσιν, ὅπως τοῦτο τὸ πρᾶ-
[γμα ἀκέραι]ον αὐτοῖς ἀποκατασταθῇ οὕτω
[καθὼς πρότερο]ν ἐπὶ Μηδείῳ καὶ ἐπὶ Θεσσαλῶν
[.]ων καὶ ἐπὶ τῶν περὶ Πύλλον Μακε-
[δόνων κεκρ]ιμένον αὐτοῖς ἦν, ταῦτα τε τὰ κ[ρί]-
30 [ματα κύρια ὅπως] ἦ περὶ τούτου τοῦ πράγμα-
[τος συνευδόκ]ησεν ἡμῖν καὶ Ναρθακιεῦσιν
[ὅπως τὸν ἀγών]α τὸν παρόντα κρίνῃ ἐμ Μ[ε]λι-
[τεῖαι ?] ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ[ι -----]
[. . ἀμφοτέρων] τῶν δήμων ἐ[πιτρεπόντων]
35 [-----] ἐστιν ὧι ρα[-----]
B [-----]ιη[. .]νη[--- καὶ περὶ ὧν Θεσσαλοὶ]
[Ναρθακιεῖς Ν]ικάτας Τα[-----]
[.]πρεσβε]υταὶ λόγο[υς] ἐπ[οιήσαντο κατὰ]
[πρόσωπον ἐν τῇ] συγκλήτ[ωι ἄνδρες καλοὶ]
40 [κἀγα]θοὶ καὶ φίλοι παρὰ δήμου κα[λοῦ κα]-
[γαθοῦ κα]ὶ φίλ[ου συμμάχου τε ἡμετέρου χά]-
[ριτα φι]λίαν συ[μ]μα[χίαν τε ἀνενεώσαντο καὶ]
[περὶ τῶν πραγ]μάτων τῶν καθ' αὐτοὺς διελέ]-
[γ]ησαν περὶ χώρας [καὶ] ἱ[ε]ρῶν περὶ τῆς τε
45 ἀφ[η]ρη[μένης] τ[ῆς κατὰ Μελι]τα[ι]έας ἀρχῆς Ναρ-
θακιέ[ων] τ[ῶν] ἐν τ[ῇ] Ἀχα[ΐα] καὶ γὰρ μετὰ τα[ύτης]
τ[ῆς] χώρας εἰς τὴν [φι]λία[ν] τ[οῦ] δήμου [τοῦ Ῥω]-
[μ]αίω[ν] Ναρθακιεῖς παραγ[εγονέν]αι, [καὶ] περὶ
τῆς χώρας καὶ τῶν ἱερῶν κριτηρίοις [νεν]ικηκ[έ]-
50 ναι κατὰ νόμους τοὺς Θεσσαλῶν, οἷς [νό]-
μοις ἕως τα[ν]ῶν χρῶ[ν]ται, οὓς νόμους Τίτος
Κοῖγκτιος ὑπατος ἀπὸ τῆς τῶν δέκα πρεσ-
βευτῶν γνώμης ἔδωκεν καὶ κατὰ δόγμα
συγκλήτου, περὶ τε τούτων τῶν πραγμά-
55 [τω]ν ἔτει ἀνώτερον τρίτῳ ἐπὶ τριῶν δικασ-
[τη]ρίων νενικηκέναι, ἐπὶ Σαμίῳ, Κολο[φ]ων[ί]-
[ων], Μαγνήτων, κεκ[ρι]μένα εἶναι κατὰ νόμου[ς],
ὅπως ταῦτα κύρια ἢ οὕτως, καθὼς καὶ ἄλλοις
γεγονὸς ἐστιν· περὶ τούτου τοῦ πράγματος

- 60 οὕτως ἔδοξεν· χάριτα φιλίαν συμμαχίαν
[ἀ]νανεώσασθαι τούτοις τε φιλανθρωπῶς ἀ-
ποκριθῆναι, ἄνδρας καλοὺς κἀγαθοὺς προσ-
αγορεύσαι, ὅσα κεκριμένα ἐστὶν κατὰ νόμους
οὗς Τίτος Κοῦγκτιος ὑπατος ἔδωκεν, ταῦτα, κα-
65 θὼς κεκριμένα ἐστὶν, οὕτω δοκεῖ κύρια εἶναι δεῖν·
τοῦτ' οὖν τε μὴ εὐχερὲς εἶναι, ὅσα κατὰ νόμους κε-
κριμένα ἐστὶν ἄκυρα ποιεῖν. Ξένιὰ τε ἑκατέροις Γάι-
ος Ὀστίλιος στρατηγὸς τὸν ταμίαν δοῦναι κε-
[λ]εῖν ἀπὸ σηστερτίων νόμων ἑκατὸν εἴκοσι
70 [πέ]ντε εἰς ἑκάστην πρεσβείαν, οὕτω καθὼς ἂν
[αὐτῷ ἐκ] τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστε-
[ως τε τῆς] ἰδίας φαίνεται· ἔδοξεν.

3: [ταγευόν]των Stählin, Accame, Kramolisch (KRAMOLISH 1978, 69, n. 5); [ἀρχόντ]ων Laticheff, Viereck, De Ruggiero, Berard, Hiller von Gaertringen; [ἀρχόν]των Kern. 4: [Φει]δίππου Lolling [*AM* 10 (1885), 284-285]; [Κυ]δίππου Laticheff. 11: ΤΑΤΙΑΙΗΝΟΣ sulla pietra. 13: [Ἀρνήν]ση ο [Ἀνιήν]ση (v. LATICHEFF 1882, 375). 21: ἐρήμιον | [. . . . ο] Kern; [διελέγησαν] Laticheff, Berard; [εἴπασαν] Wilamowitz (v. VIERECK 1888, n 12); [εἴπασαν ?] Sherk. 27-28: Θεσσαλῶν | [αὐτονομουμένων] Laticheff (v. *infra*, n. 118). 30: [κύρια ὅπως] ἢ Kern; [κύρια αὐτοῖς] ἢ Laticheff, Viereck, de Ruggiero, Berard, Hiller von Gaertringen. 32-33: ἐμ Μ[ελεταίαι ?] Kern. 34: ἐ[πιτρεπόντων] Hiller von Gaertringen. 43-46: Hiller von Gaertringen.

Note: ll. 1-7: intestazione aggiunta dai Nartacii alla traduzione greca del SC (traduzione molto probabilmente fatta a Roma e inviata a Nartacio), indicante l'anno di emissione del SC e quello della sua pubblicazione a Nartacio.

A) “Essendo stratego dei Tessali Leone di Larisa, figlio di Agesippo, essendo tagi a Nartacio Critone figlio di Ameinia, Policleteo figlio di Fidippo, Glauceta figlio di Agelao, fu registrato il senatoconsulto votato al tempo dello stratego dei Tessali Tessalo di Fere, figlio di Trasimede.

Il pretore Gaio Ostilio Mancino figlio di Aulo si consultò con il Senato nel comizio ... prima delle none di luglio; alla stesura (del senatoconsulto) erano presenti Quinto Statilieno figlio di Quinto, della tribù Cornelia, Gneo Lutazio figlio di Gneo, della tribù ...¹⁰⁹, Aulo Sempronio figlio di Aulo, della tribù Falerna. Riguardo alle cose su cui pronunciarono discorsi gli ambasciatori tessali di Melitea Armosseno figlio di Lisandro, Lampromaco figlio di Polita, uomini virtuosi e amici provenienti da un popolo virtuoso, amico

¹⁰⁹ Arn(i)ense o Aniense (v. apparato critico)

e alleato; rinnovarono la gratitudine, l'amicizia e l'alleanza, (parlarono?)¹¹⁰ di un terreno abbandonato e di una terra pubblica, terra in possesso della quale erano entrati nell'amicizia del popolo dei Romani, e che i Nartacii, successivamente, fecero propria ingiustamente; (essi parlarono) affinché (i senatori) in merito a questa faccenda facessero in modo che venisse ristabilita integralmente la situazione così come in precedenza, nei (giudizi) di Medeio, dei Tessali ... e dei Macedoni di Pillo, era stata giudicata in loro favore, e che queste decisioni fossero valide; riguardo a questo fatto ha convenuto con noi e con i Nartacii che ... giudicasse a Melitea la presente lite ... in questa terra ... concedendo entrambi i popoli ...”

B) “... riguardo a ciò su cui pronunciarono discorsi di persona, in Senato, gli ambasciatori tessali di Nartacio, Nicata figlio di Ta[—], ..., uomini virtuosi e amici provenienti da un popolo virtuoso, amico e nostro alleato; rinnovarono la gratitudine, l'amicizia e l'alleanza e parlarono delle proprie questioni riguardo alla terra e ai santuari e riguardo alla (terra) sottratta al controllo dei Melitei dai Nartacii dell'Acaia¹¹¹; e (dissero) che i Nartacii erano entrati nell'amicizia del popolo dei Romani in possesso di questa terra, e che avevano riportato la vittoria in arbitrati sulla terra e sui santuari conformemente alle leggi dei Tessali – leggi che essi usano ancora e che il console Tito Quinzio assegnò in accordo col parere dei dieci legati e secondo un senatoconsulto – e (dissero) che avevano riportato la vittoria, riguardo a questi fatti, due anni prima davanti ad un triplice tribunale di Samii, Colofonii e Magnetii, e che il verdetto era in conformità con le leggi; (chiesero) che questo giudizio avesse la stessa validità dei precedenti. Riguardo alla questione così (il Senato) ha decretato: rinnovare la gratitudine, l'amicizia e l'alleanza, e rispondere a questi (ambasciatori) amichevolmente; proclamarli uomini virtuosi; quanto è stato giudicato secondo le leggi date dal console Tito Quinzio, come è stato giudicato, così sembra giusto che debba essere valido; (infatti) non è facile invalidare quanto è stato giudicato secondo le leggi. Il pretore Gaio Ostilio dia ordine al questore di dare agli ambasciatori di entrambe le parti dei doni per un valore di centoventicinque sesterzi per ciascuna ambasceria, così come gli sembri bene nell'interesse dello stato e secondo la propria coscienza; (il Senato) ha decretato.”

Il senatoconsulto sui Nartacii e i Melitei, votato in Roma al tempo dello stratego della Tessaglia Tessalo figlio di Trasimede (ca. 140 a.C.), rappresenta l'ultimo atto di una lunga controversia di natura territoriale tra le

¹¹⁰ V. apparato critico.

¹¹¹ V. *infra*.

città tessaliche di Melitea (in Acaia Ftiotide) e Nartacio (nella Malide), divise dalla catena montuosa dell'Otri. La contesa, relativa ad una *chora* pubblica (χώρα δημοσία) e ad un χωρίον ἔρημον, e riguardante anche alcuni santuari (Il. 44, 49), risaliva almeno al IV sec. a.C.

A. LE FASI PRECEDENTI DELLA CONTESA

La prima sentenza arbitrale cui fanno riferimento gli ambasciatori di Melitea nel loro discorso davanti ai senatori fu emessa da un certo Medeio. Sono due i personaggi noti recanti questo nome, entrambi vissuti nel IV sec. a.C. Uno è Medeio (o Medio), dinasta di Larisa, che nel 395 a.C., stando a Diodoro, avrebbe combattuto contro il tiranno di Fere Licofrone¹¹², e che avrebbe avuto un'influenza decisiva su tutta la Tessaglia. L'altro è Medio figlio di Oxythemis di Larisa¹¹³, menzionato nella grande iscrizione delfica della fine del IV sec. a.C. e in un decreto ateniese in suo onore¹¹⁴, che fu prima collaboratore di Alessandro Magno¹¹⁵, e poi di Antigono¹¹⁶; Medio il Giovane fu anche a capo delle navi fenicie ed ateniesi della flotta di Demetrio Poliorcete nella battaglia navale di Salamina di Cipro del 306 a.C.¹¹⁷

Non sappiamo quale dei due personaggi appena menzionati sia stato responsabile dell'arbitrato tra Melitea e Nartacio. La chiave per l'identificazione dell'autore di questo primo verdetto arbitrale potrebbe trovarsi nel secondo giudizio arbitrale ricordato dai delegati di Melitea (e a questa favorevole), avvenuto ἐπὶ Θεσσαλῶν [---]ων (Il. 27-28). Infatti, se viene accettata l'integrazione [αὐτονομουμέν]ων proposta da Laticheff¹¹⁸, quest'arbitrato dovrà riferirsi ad un periodo compreso tra il 364 a.C., data della battaglia di Cinoscefale – dopo la quale le città della Tessaglia acquistarono la libertà e si riunirono, nel 361/360, in un *koinon*¹¹⁹ – e il 352 a.C., momento a partire dal quale la Tessaglia è controllata da Filippo II di Macedonia; ciò escluderebbe, per motivi di anagrafe, che ad emettere la

¹¹² DIOD. 14, 82, 5. Su Medio I (o il Vecchio) cf. *RE* XV, 1, s.v. *Medios*, 103, n° 1; WESTLAKE 1935, 59-64 e 76; SORDI 1958, 155, n. 1.

¹¹³ *RE* XV, 1, s.v. *Medios*, 103, n° 2.

¹¹⁴ *Syll*³ 241, fr. c, l. 138 (Delfi); *Syll*³ 342 (Atene).

¹¹⁵ *ARR. an.*, 7, 24, 4; DIOD. 17, 117, 1; *PS.-CALLISTH.*, fr. 134 (Kroll).

¹¹⁶ *PLU. Demetr.* 19, 2.

¹¹⁷ DIOD. 20, 50, 3.

¹¹⁸ LATICHEFF 1882, 367.

¹¹⁹ Sul *koinon* dei Tessali in questa fase cf. *IG* II-III² 116 e 175.

sentenza nel precedente arbitrato sia stato Medio il Giovane. Riconoscendo in Medio il Vecchio l'autore del verdetto arbitrale, quest'ultimo andrà collocato poco dopo il 395 a.C.¹²⁰ Tuttavia, l'integrazione proposta da Laticheff è tutt'altro che sicura, e al posto dell'aggettivo "autonomi" si potrebbe integrare l'etnico al genitivo plurale di una città tessalica¹²¹. Nel qual caso, dalle considerazioni relative all'autonomia della Tessaglia non sarebbe lecito ricavare alcuna indicazione cronologica ai fini della datazione del secondo arbitrato menzionato dagli ambasciatori di Melitea¹²².

Altro giudizio sulla terra oggetto della contesa, ancora favorevole a Melitea, fu quello pronunciato dai Macedoni di Pillo. L'espressione ἐπὶ τῶν περὶ Πύλλον Μακε[δόνων] (Il. 28-29) sembra stare ad indicare che la decisione fu presa da una commissione di giudici macedoni sotto la guida di un personaggio di nome Pillo. Un macedone recante questo nome non è attestato altrove. Berard propose di correggere Πύλλον in Πύρρον e di riconoscere il re dell'Epiro, mentre Niese correggeva la lettura in Κύλλον, che egli interpretava come toponimo¹²³. In realtà, non c'è motivo, come sottolinea S.L. Ager¹²⁴, di correggere il testo pervenutoci. Pillo non deve essere per forza un personaggio storico rilevante, potendosi trattare tranquillamente di un individuo, magari di un certo prestigio, il quale, in virtù della sua influenza – e forse anche per le sue capacità in materia di arbitrati – fu scelto dalle città di Melitea e di Nartacio per fare da arbitro, insieme ad altri Macedoni, nella loro contesa. Non abbiamo dati per collocare cronologicamente l'arbitrato di Pillo; si possono fare, tuttavia, alcune ipotesi. Il giudizio potrebbe essere avvenuto nel periodo 270-260 a.C., durante il quale si colloca forse un altro arbitrato favorevole a Melitea¹²⁵, oppure qualche tempo dopo il 210 a.C., quando Filippo tolse l'Acaia Ftotide agli Etoli¹²⁶.

¹²⁰ Cf. PICCIRILLI 1973, n° 35.

¹²¹ Favorevoli a riconoscere in Medio il Vecchio l'arbitro ricordato nel senatoconsulto sono LATICHEFF 1882, 386; VIERECK 1888, 18, n. 27 (il quale però pensa che nella lacuna alla l. 28 sia da integrare l'etnico al genitivo plurale di una città della Tessaglia); BERARD 1894, 34; RAEDER 1912, 47-48; PICCIRILLI 1973, 153. *Contra* Hiller von Gaertringen, *Syll³* 674, nn. 15 e 16, seguito da F. Stählin, *RE* XVI, 2, s.v. *Narthakion*, 1763; AGER 1989, 108 (e n. 5).

¹²² PICCIRILLI 1973, p. 196 (e n. 4) data questo arbitrato al 361/360 a.C.

¹²³ BERARD 1894, 34-35, data l'arbitrato agli anni attorno al 288/7 a.C.; NIESE 1893-1903, III, 318, preferisce il periodo dopo Pidna, 167-150 a.C.

¹²⁴ AGER, *Arbitrations*, p. 104.

¹²⁵ AGER, *Arbitrations*, n° 30 (la datazione, comunque, non è sicura).

¹²⁶ Pillo potrebbe agire in qualità di *epistates* di Filippo V, incaricato degli affari della Tessaglia; cf. l'arbitrato, più recente, tra Eracleo e Gonnoi (AGER, *Arbitrations*, n° 54), dove arbitro è l'*epistates* macedone di Filippo V.

Le linee 49-54 del senatoconsulto si riferiscono ad un altro verdetto arbitrale, questa volta favorevole a Nartacio. Gli ambasciatori di questa città affermano davanti al Senato di essere risultati vincitori, nella contesa relativa alla *chora* e ai santuari, in virtù delle “leggi dei Tessali”, assegnate dal console Tito Quinzio in accordo con il parere dei *decem legati* e poi confermate da un senatoconsulto. Il riferimento è all’attività amministrativa e legislativa svolta in Grecia dal generale romano T. Quinzio Flaminio negli anni 196-194 a.C., con la collaborazione di una commissione di dieci legati inviati dal Senato, e in particolare allo statuto dato ai Tessali nel 194 a.C. I *decem legati* arrivarono nella penisola ellenica nella primavera del 196 col compito di occuparsi delle questioni sollevate dal conflitto; essi portarono con sé il senatoconsulto che doveva regolare la riorganizzazione della penisola secondo il principio della libertà dei Greci¹²⁷. Raggiunsero Flaminio ad Elatea e si spostarono con lui a Corinto, dove si riunirono per decidere della sistemazione della Grecia¹²⁸. Dopo la proclamazione della libertà dei Greci all’Istmo (196 a.C.)¹²⁹, i risultati della consultazione furono esposti agli ambasciatori delle varie *poleis*. Alla Tessaglia, cui venne concessa la libertà, fu assegnata l’Acaia Ftiotide, eccetto Tebe e Farsalo¹³⁰; inoltre, alle città tessaliche furono date costituzioni censitarie, che nelle intenzioni dei Romani dovevano favorire la conservazione dell’ordine¹³¹. Nel 194 a.C. le truppe romane abbandonarono la Grecia: le parti della penisola occupate dai Romani vennero liberate. Va notato che nell’iscrizione Flaminio non compare come autore del verdetto arbitrale, il quale fu verosimilmente emesso dalla Lega tessalica in conformità con le disposizioni legislative fissate dal generale (e proconsole) romano coadiuvato dai *decem legati*. Lo statuto dato alla Tessaglia da Flaminio doveva prevedere la risoluzione, tramite il ricorso all’arbitrato, di conflitti pendenti tra città della Lega tessalica, i cui dettagli saranno stati lasciati alle autorità competenti della Lega stessa¹³². Sappiamo da Livio (34, 57, 1) che le disposizioni di Flaminio vennero poi ratificate da un senatoconsulto; ad esso si

¹²⁷ PLB. 18, 42, 5; LIV. 33, 24, 7. Sull’istituto dei *decem legati* cf. SCHLEUSSNER 1978.

¹²⁸ Cf. PLB. 18, 45, 7-12; LIV. 33, 31, 7-11.

¹²⁹ PLB. 18, 46, 5; LIV. 33, 32, 5; in essa sono menzionati i Corinzi, i Focesi, i Locresi, gli Eubei, gli Achei ftiotici, i Magnetici, i Tessali e i Perrebi (con poche eccezioni, i popoli le cui città erano state occupate dai Romani, subentrati alle guarnigioni macedoni).

¹³⁰ PLB. 18, 47, 7; LIV. 33, 34, 7. L’Acaia Ftiotide compariva nella lista dei popoli proclamati liberi all’Istmo nel 196 a.C. Nel 189 anche la Malide, dove si trovava Nartacio, entrò a far parte della Confederazione tessalica.

¹³¹ LIV. 34, 51, 4-6; cf. FERRARY 1987-1989, 206-207. Sulla “nuova” Confederazione tessalica dopo la seconda guerra macedonica cf. LARSEN 1968, 281-294.

¹³² ACCAME 1946, 222; cf. KALLET-MARX 1995a, 170, n. 44.

riferisce l'espressione κατὰ δόγμα συγκλήτου della nostra iscrizione (ll. 53-54).

Due anni prima del giudizio definitivo emesso dal Senato di Roma, il caso fu portato davanti ad una corte composita, formata da sei giudici, provenienti, a due a due, da tre città dell'Asia Minore, Colofone, Samo e Magnesia sul Meandro¹³³. In questa occasione il verdetto fu favorevole a Nartacio, come apprendiamo dal senatoconsulto (ll. 54-57). Anche se l'iscrizione parla di τρία δικαστήρια (ll. 55-56) è molto più verosimile che il verdetto sia stato emesso da un'unica corte arbitrale, composta da giudici provenienti da tre città diverse dell'Asia Minore¹³⁴. Di questo arbitrato ci informa un'iscrizione rinvenuta a Philia (Tessaglia)¹³⁵. L'epigrafe si compone di due parti. La prima parte, costituita a sua volta da due documenti distinti, consiste in un decreto della città di Nartacio che riporta il verdetto di un tribunale formato da sei giudici, inviati al *koinon* dei Tessali dalle città di Colofone, Samo e Magnesia in numero di due per ciascuna¹³⁶. Alla l. 9 inizia un nuovo documento – inserito nel decreto di Nartacio, ma in dialetto – in cui è menzionata la città di Melitea¹³⁷, contenente una descrizione di confini territoriali. A questo documento seguiva la seconda parte dell'iscrizione, consistente anch'essa in una delimitazione di confini, che ne era probabilmente la prosecuzione. La presenza di sei giudici provenienti dalle stesse città d'Asia Minore menzionate nel senatoconsulto su Melitea e Nartacio, il riferimento alla città di Melitea, e il fatto che Nartacio compaia nell'intestazione¹³⁸ permettono di riconoscere nell'iscrizione di Philia, con un alto grado di probabilità, l'arbitrato al quale si riferiscono gli amba-

¹³³ È da scartare l'ipotesi che si tratti di Magnesia in Tessaglia, dal momento che le altre due città sono micrasiatiche.

¹³⁴ Tod 1913, 130. Tribunali multipli, composti da membri provenienti da diversi stati, sono attestati altrove (cf. AGER, *Arbitrations*, nn° 63 e 109).

¹³⁵ HIANNOPOULOS 1927-1928 (con apografo, p. 122); AGER, *Arbitrations*, n° 154, II. Cf. DE RUGGIERO 1893, 152-153; KLAFFENBACH 1927-1928, 205-206; ACCAME 1946, 221; MCDEVITT 1970, n° 670. Per la datazione v. *infra*.

¹³⁶ Questi giudici vengono inviati per giudicare περί τῶν παραγραφῶν τῶν ὑπογεγραμμένων (AGER, *Arbitrations*, n° 154, II, ll. 8-9).

¹³⁷ AGER, *Arbitrations*, n° 154, II, l. 10. Le prime nove linee dell'iscrizione – decreto di Nartacio – sono scritte in *koinè*.

¹³⁸ L'integrazione del nome *Narthakion* (l. 2) si deve a KLAFFENBACH 1927-1928, 205-206, secondo il quale in questa città fu pubblicata l'iscrizione di Philia. Kramolisch, invece, pensa che questa iscrizione sia un esemplare pubblicato nel santuario federale di Atena *Itonia*, localizzato nelle vicinanze dell'odierna Philia. Klaffenbach, a cui sia Kramolisch che la Ager attribuiscono, erroneamente, di aver istituito per primo il collegamento tra IG IX 2, 89 (senatoconsulto) e l'iscrizione di Philia, riporta invece, in *AEph* 1927-1928, 205, l'opinione del primo editore dell'epigrafe di Philia (N. Hiannopoulos), secondo il quale questo testo si riferirebbe ad una contesa tra Lamia e Melitea.

sciatori di Nartacio nel loro discorso davanti al Senato (ll. 54-57). La menzione di Lamia, che ricorre ad un certo punto nell'epigrafe di Philia¹³⁹, non deve far pensare ad una contesa tra quella città e Melitea, dal momento che Lamia appare qui come semplice punto di riferimento nella definizione dei confini tra le *poleis* contendenti (Nartacio e Melitea). Purtroppo, questa parte dell'iscrizione è talmente rovinata da impedire di comprenderne gli aspetti particolari, relativi appunto alla definizione dei confini tra le due città, stabiliti dal verdetto arbitrale. I giudici delle tre città asiatiche, a cui il *koinon* tessalico aveva delegato il compito di dirimere la contesa tra due suoi membri, diedero ragione a Nartacio.

B. L'INTERVENTO DEL SENATO

La controversia sui confini tra le *poleis* tessaliche di Melitea e Nartacio approdò alla fine in Senato. L'iniziativa di rivolgersi a Roma partì probabilmente da Melitea, visto che solo due anni prima quest'ultima era uscita sconfitta da un precedente arbitrato. Anche se in altre occasioni il Senato preferì delegare il giudizio arbitrale ad una terza città, in questa si occupò direttamente della questione. Come di consueto, rappresentanti delle due parti si recarono a Roma per esporre le proprie argomentazioni. I primi a parlare sono i due ambasciatori di Melitea. Essi, dopo aver chiesto di rinnovare i legami di *amicitia* e di *societas*, secondo una formula di "cortesia diplomatica"¹⁴⁰, affermano di essere stati in possesso della *chora* contesa quando erano entrati in rapporti di amicizia con Roma (ll. 21-22), ma che poi quella terra era stata sottratta loro ingiustamente dai Nartacii; chiedono quindi al Senato di giudicare la questione e di restituire loro la terra, così come era stata riconosciuta loro in tre precedenti giudizi arbitrali¹⁴¹.

È poi la volta degli ambasciatori di Nartacio, che rinnovano allo stesso modo la *φιλία* e la *συνμαχία* (l. 42). Alle argomentazioni dei Melitei essi ribattono sostenendo, esattamente come quelli, che possedevano la terra oggetto del contendere quando entrarono nell'amicizia dei Romani, aggiungendo, inoltre, di aver ottenuto verdetti favorevoli in due arbitrati precedenti, il primo conforme alle "leggi dei Tessali" – assegnate da Flaminio – il secondo ad opera di un tribunale multiplo dell'Asia Minore¹⁴².

¹³⁹ AGER, *Arbitrations*, n° 154, II, l. 13.

¹⁴⁰ Cf. ROBERT 1940, 96-97, n. 5; v. anche SEG 52, 2002, 1059, l. 27.

¹⁴¹ V. *supra*.

¹⁴² V. *supra*.

L'insistenza dei delegati di entrambe le parti sul fatto che le loro città si trovavano in possesso della terra contesa quando erano entrate in rapporti di *amicitia* con Roma è giustificata dall'osservanza da parte di Roma del principio in base al quale gli amici e alleati di Roma erano protetti da quest'ultima in fatto di integrità territoriale. In altre parole, con le loro affermazioni, gli ambasciatori cercano di mostrare che le rispettive città hanno il pieno e legittimo diritto sulla terra contesa in quanto ne erano in possesso nel momento in cui avevano istituito per la prima volta relazioni di amicizia con Roma¹⁴³.

Non è facile ricostruire con sicurezza, a partire dal resoconto dei discorsi pronunciati in Senato dagli ambasciatori delle due città, la storia della *chora* contesa. I rappresentanti di Melitea parlano di una ingiusta occupazione della terra da parte dei Nartacii, ma questa accusa potrebbe riferirsi tanto ad una effettiva sottrazione della terra da parte di questi ultimi, quanto ad un precedente giudizio arbitrale sfavorevole a Melitea¹⁴⁴. Inoltre, una frase del discorso degli ambasciatori di Nartacio è poco chiara e ha generato una serie di differenti traduzioni e interpretazioni: ll. 44-46: *περὶ χώρας [καὶ] ἰ[ε]ρ[ῶν] περὶ τῆς τε ἁφ[η]ρη[μένης] τῆς κατὰ Μελιτ[α]ί[ας] ἀρχῆς Ναρθακιδέων [τῶν] ἐν τῇ Ἀχαΐ[α]*. I modi di intendere questa espressione sono sostanzialmente due. Si può riferire il participio *ἁφ[η]ρη[μένης]* al sostantivo *ἀρχή* e tradurre: “riguardo alla *chora* e ai santuari e riguardo al controllo dei Melitei (sulla terra) sottratto ai Nartacii dell'Acaia¹⁴⁵”. In questo caso, gli ambasciatori di Nartacio non farebbero altro che ribattere all'accusa dei Melitei – formulata poco prima, alle ll. 22-24 – rovesciandola, attribuendo l'ingiustizia alla città rivale. Questa spiegazione è plausibile, considerato che le argomentazioni dei delegati di Melitea e Nartacio sono tra loro speculari; sia gli uni che gli altri, infatti, affermano che la terra contesa era loro quando erano entrati nell'amicizia del popolo romano, facendo riferimento a precedenti casi di arbitrato a loro favorevoli. Tuttavia, è forse più logico intendere in altro modo quell'espressione. Se sottintendiamo il sostantivo *χώρα*, possiamo tradurre: “riguardo alla terra e ai santuari e riguardo alla (terra) sottratta al controllo dei Melitei, (terra) dei Nartacii dell'Acaia”, vale a dire: “...(terra) sottratta al controllo dei Melitei dai Nartacii dell'Acaia”. L'espressione farebbe riferimento all'accusa formulata dai rappresentanti di Melitea alle ll. 22-24

¹⁴³ V. *infra*, 201 (e n. 531).

¹⁴⁴ Nel qual caso non potrebbe trattarsi proprio dell'arbitrato avvenuto due anni prima?

¹⁴⁵ Si tratta, naturalmente, dell'Acaia Ftotide in Tessaglia.

del senatoconsulto¹⁴⁶. Abbiamo detto che entrambe le città sostengono di essere diventate *amicae* di Roma μετὰ τῆς χάρας (ll. 21-22; 46-48); se non lo sono diventate esattamente nello stesso momento, allora possono essere tutt'e due nel vero quando fanno questa affermazione. In realtà, le due città diventarono *amicae* di Roma nello stesso frangente, e precisamente in occasione della proclamazione della libertà dei Greci ai giochi istmici del 196 a.C.¹⁴⁷, e conservarono quella condizione dopo la guerra acaica, alla quale la Tessaglia non partecipò. Allora, dando credito a quanto sostengono gli ambasciatori di Melitea, è possibile che quest'ultima possedesse effettivamente la *chora* contesa al momento del suo ingresso nella *amicitia* del popolo romano, ma che poi, a seguito dei cambiamenti avvenuti in Tessaglia nella fase di riorganizzazione della Grecia dopo Cinoscefale (196-194 a.C.), Nartacio sia riuscita ad entrare in possesso di quella regione.

La decisione del Senato fu favorevole a Nartacio: venne confermato, in sostanza, il giudizio formulato, circa mezzo secolo prima, secondo le leggi fissate da Flaminio (ll. 63-65). In questo caso, come si vede, pesò sull'esito dell'arbitrato l'esistenza di un precedente verdetto, pronunciato in conformità con le "leggi dei Tessali" assegnate dal generale romano coadiuvato dalla commissione dei *decem legati*, nell'ambito dell'attività di riorganizzazione amministrativa e legislativa della Grecia dopo la seconda guerra macedonica. Molto istruttiva a questo proposito è la motivazione addotta dal Senato nel confermare il verdetto di cinquant'anni prima: non è buona cosa invalidare le decisioni che sono state prese in accordo con le leggi (ll. 66-67); in questa affermazione si può cogliere un sottile rimprovero alla città di Melitea, quantomeno un ammonimento ad astenersi in futuro dall'appellarsi contro questa decisione. In questo particolare caso, comunque, la decisione dei Romani potrebbe essere stata dettata anche da considerazioni di carattere politico-strategico: in virtù della sua posizione geografica, Nartacio poteva garantire ai Romani un facile controllo dell'area che si affaccia sul golfo maliaco, nonchè l'accesso diretto alla fertile piana di Melitea e a tutte le direttrici che vanno verso N¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Sulle differenti traduzioni e interpretazioni dell'espressione cf. AGER, *Arbitrations*, p. 428, n. 5.

¹⁴⁷ Cf. ACCAME 1946, 69-71.

¹⁴⁸ Cf. CANTARELLI 1999, 130-131.

C. DATAZIONE DELL'ARBITRATO

Il senatoconsulto sulla contesa tra Nartacio e Melitea va datato intorno al 140 a.C. Nell'iscrizione, pubblicata a Nartacio, compaiono i tagi (l. 3)¹⁴⁹, il che permette di datare l'epigrafe dopo il 146/5, momento in cui va collocato il passaggio, a Nartacio, dai vecchi magistrati (gli arconti) ai nuovi (i tagi)¹⁵⁰. Il *terminus ante quem* è dato dal riferimento alla pretura di C. Ostilio Mancino, il quale fu console nel 137 a.C. e avrà quindi rivestito la pretura al più tardi nel 140 a.C. Il *terminus post quem* (146/5 a.C.) può essere abbassato sulla base dell'iscrizione di Philia. Quest'ultima, infatti, riporta il verdetto dell'arbitrato del tribunale dell'Asia Minore, avvenuto ἔτει ἀνωτέρον τρίτῳι (l. 55), cioè due anni prima; il nuovo *terminus post quem* diventa quindi il 144/3, dal momento che anche l'iscrizione di Philia, nella quale compaiono i tagi di Nartacio¹⁵¹, non può essere anteriore al 146/5: il senatoconsulto va datato, quindi, almeno due anni dopo il 146. Nell'iscrizione di Philia sono menzionati due strateghi dei Tessali, uno nel decreto di Nartacio, l'altro nel documento della città di Melitea¹⁵²; altri due strateghi compaiono nel presente senatoconsulto, che fu votato al tempo dello stratego Tessalo figlio di Trasimede (ll. 6-7), ma venne pubblicato a Nartacio l'anno successivo, quando stratego era Leone figlio di Agesippo (ll. 1-2). Questi quattro strateghi appartengono ad un breve lasso di tempo (intorno al 140 a.C.), e la loro successione ruota attorno alla strategia di Tessalo, ricoperta nello stesso anno della pretura di C. Ostilio Mancino; considerata la cronologia degli strateghi tessali fornita da Kramolisch¹⁵³, questo anno deve essere il 140/139 a.C. Ippoloco e Crateraio devono essere stati i due immediati predecessori di Tessalo, rispettivamente nel 142/1 e nel 141/0 a.C. Ne risulta, quindi, che le date più probabili per l'iscrizione di Philia e per il senatoconsulto sui Nartacii e i Melitei sono rispettivamente il 142 e il 140 a.C.¹⁵⁴

Dalla cronologia di questi due testi si possono ricavare indicazioni inte-

¹⁴⁹ Il termine "tagi" può essere integrato sulla base dell'iscrizione di Philia (l. 2; cf. KLAFFENBACH 1927-1928, 205).

¹⁵⁰ Oppure, in alternativa, da cinque a tre tagi; cf. ACCAME 1946, 218-220.

¹⁵¹ AGER, *Arbitrations*, n° 154, II, A, l. 2 (con l'integrazione di KLAFFENBACH 1927-1928, 205).

¹⁵² AGER, *Arbitrations*, n° 154, II, A, ll. 1 (Ippoloco) e 9 (Crateraio).

¹⁵³ KRAMOLISCH 1978, 66-69.

¹⁵⁴ *Contra* HELLY 2001, 272 (e n. 110), che ha rimesso in discussione questa datazione, senza peraltro addurre motivazioni sostanziali. Da ultimo, C. Bennet, a seguito di ricerche fondate sui sincronismi tra i calendari greco e romano, ha sostenuto che il presente SC fu votato esattamente nell'anno 140 a.C. (cf. FAMERIE 2007, 98-99, n. 48).

ressanti. La Lega tessalica continua ad esistere dopo il 146 a.C. (al *koinon* tessalico vengono inviati i giudici di Samo, Colofone e Magnesia sul Meandro). Lo statuto dato ai Tessali da Flaminio è ancora in vigore; esso sopravvisse alle riforme del 145 e doveva trattare anche le contese fra città della Lega e la possibilità di risolverle tramite arbitrati. Inoltre, risulta chiara la relativa indipendenza delle città della confederazione, le quali, pur potendo rivolgersi al *koinon* in caso di controversie, potevano anche appellarsi direttamente a Roma senza l'intervento della Lega; ed è quello che fece, senza fortuna, la *polis* di Melitea.

D. CAUSA DEL CONFLITTO

Dai numerosi studiosi che si sono occupati del senatoconsulto *IG IX 2, 89* scarsa attenzione è stata posta a questo aspetto del caso. L'iscrizione menziona esplicitamente l'oggetto della contesa: trattasi di una *χώρα δημοσία* e di un *χωρίον ἔρημον* (l. 20); vengono menzionati, inoltre, anche degli *ιερά* (ll. 44 e 49). Il conflitto doveva riguardare una porzione della *chora* delle due *poleis*, ma anche un territorio definito *eremos*, oltre che alcuni santuari.

Le *χώρα ἔρημοι* sono zone di frontiera, collocate ai bordi della *chora* di una *polis* – o al di là di essa – consistenti in “terre di nessuno” che hanno spesso costituito, prima della definizione di un confine stabile e lineare, “la forma spontanea e consuetudinaria di separazione”¹⁵⁵; il termine *ἔρημος*, usato talvolta per indicare terre deserte, disabitate, selvagge, collocate quasi ai margini del mondo abitato, può riferirsi anche alla frontiera tra le *chorai* di due *poleis*. Queste terre sono spesso aree paludose, pendici di monti, zone boschive o aride e brulle, disabitate o, comunque, non occupate stabilmente. Le *chorai eremoi*, che rivestivano talvolta un significato religioso importante, erano sfruttate per lo più come zone di pascolo. Nelle dinamiche di sviluppo politico e socioeconomico delle *poleis* greche si assiste ad una progressiva pressione verso le frontiere e ad una incorporazione di queste “terre di nessuno”, solitamente preceduta da forme di sfruttamento consuetudinario (soprattutto per l'allevamento)¹⁵⁶.

Tornando alla nostra iscrizione, la maggior parte degli studiosi ha interpretato l'espressione *χωρίον ἔρημον* come una zona deserta, disabitata, collocata nella regione montuosa che costituiva il confine naturale tra le due *poleis* di Nartacio e Melitea, e adibita molto probabilmente ad area di

¹⁵⁵ DAVERIO ROCCHI 1988, 31.

¹⁵⁶ DAVERIO ROCCHI 1988, 31-37.

pascolo; la presenza di santuari al suo interno giustificerebbe l'importanza attribuita dai due contendenti al controllo di questa regione. Del resto, dai più viene messa in evidenza la portata puramente locale del conflitto, che non ha importanza se non per le due comunità coinvolte¹⁵⁷.

Recentemente è stata proposta una differente interpretazione della causa del conflitto tra Nartacio e Melitea. P. Baker ha posto l'attenzione sul termine *χωρίον*, il quale, come ha dimostrato L. Robert, è impiegato nelle iscrizioni ellenistiche col significato di fortino, quindi come un sinonimo degli altri termini (*περιπόλιον*, *χάραξ*, *φρούριον*) che designano quelle fortificazioni disseminate sul territorio delle *poleis*, dove sono di stanza le guarnigioni poste a difesa della *chora*. Partendo dall'ipotesi che il termine *χωρίον* della nostra iscrizione significhi fortino, Baker ha analizzato l'impiego dell'aggettivo *ἔρημος* nelle fonti letterarie, in associazione con *χωρίον* (o, in alcuni casi, da solo), e ha rilevato l'esistenza di tre accezioni fondamentali. L'aggettivo può essere utilizzato, con una connotazione non militare, ad indicare o una regione deserta (quasi priva delle condizioni atte alla occupazione umana) o una zona normalmente abitata, ma che, per ragioni differenti, è stata abbandonata e risulta quindi disabitata¹⁵⁸. L'aggettivo ricorre anche con una connotazione militare ad indicare un luogo (anche una installazione militare) sguarnito, privo di soldati posti a sua difesa; in questo caso, l'accezione che prevale non è tanto quella di luogo deserto, quanto di luogo sguarnito, privo di difese, e infatti, in questo senso, l'aggettivo può riferirsi anche alle truppe di un esercito¹⁵⁹. Il possesso di un fortino situato in una zona di confine poteva essere motivo di discordia tra due *poleis*, come dimostra il caso della controversia tra Priene e Samo, nella quale il territorio al centro della contesa è costituito da una piana, la Driussa, e da un fortino, il Karion; poco dopo il 188 a.C., Rodi, chiamata a fare da arbitro, assegnò a Priene il *phrourion* e il suo territorio (*ἡ περὶ αὐτὸ χώρα*)¹⁶⁰. Per Baker, quindi, il reale motivo della controversia tra Nartacio e Melitea dovette consistere nel possesso di una porzione di territorio montagnoso e poco accessibile dove si trovava un fortino, il quale, rimasto inoccupato da lungo tempo, risultava *ἔρημος*. Va infine sottolineato che, per quanto suggestiva, questa ipotesi non è sostanziata dal rinvenimento nell'area in questione di strutture archeologiche riferibili a qualche installazione militare.

¹⁵⁷ BAKER 2000, 34-37.

¹⁵⁸ BAKER 2000, 38-40.

¹⁵⁹ PLB. 2, 67, 2. Cf. BAKER, 40-43.

¹⁶⁰ I.Priene 37, l. 157 (cf. AGER, *Arbitrations*, n° 74). V. *infra*, 93-94.

6. CONTROVERSIA TRA DELFI E PHLYGONION-AMBRYSSOS

Tre iscrizioni provenienti da Delfi:

I) Delimitazione di confine - ca. 140 a.C. -

L'iscrizione, divisa in due colonne, è incisa su quattro blocchi di marmo della facciata S del tesoro degli Ateniesi. La colonna di destra (ll. 18-33) è incisa su uno degli ortostati dell'assisa III (Inv. 232 + 137 + 1283: Alt.: 0,605 m – Largh.: 0,972 m) di cui occupa solo la metà superiore. L'inizio dell'iscrizione si trovava sull'ortostato collocato a sinistra del precedente; ad esso vanno attribuiti i frammenti Inv. 609 (Alt.: 0,14 m – Largh.: 0,13 m – Spess.: 0,05 m) e 5454, ancora inedito (Alt.: 0,1 m – Largh.: 0,079 m – Spess.: 0,04 m); i due frammenti restituiscono qualche lettera delle ll. 2-8; alla colonna di sinistra dell'iscrizione va unita una linea incisa sull'assisa superiore, sui frammenti Inv. 1459 e 690.

Edd.: COLIN, *FD* III 2, 136 (cf. tav. IV, 2) (POMTOW 1923, 274, n° 25 - frammenti della colonna di sinistra; AGER, *Arbitrations*, n° 126, I e IV); ROUSSET 2002, 76, n° 3*. **Cf.** ROBERT 1937, 109-110; DAVERIO ROCCHI 1988, 134 (riproduzione e traduzione in italiano delle ll. 18-33); ROUSSET 1994, 113-114 e 120-121 (considerazioni topografiche); ROUSSET 2002, 126-128 (procedura arbitrale) e 155-160 (considerazioni topografiche).

Θεός. Τύχαν ἀγαθάν.

[-----] ΑΤ [-----]

[-----] ΕΓΕΝ [-----] ΣΕ

[-----] ΥΠΟΤ [-----] ΣΤΩΝ

5 [-----] ὑμῖν Τ [-----] ΠΟΝ

[-----] ἄρχον[τος ? --- ? ἐ]ν δ[ὲ] ---]

[--- ἐν ? Δε]λφοῖς

[-----] ἄρχο[ντος ?]

mancano le ll. 9-17

τὸ [κα]λούμε[ν]ον ΔΕ[. . .]ΣΣ[.]ΕΩΝ τὰ δ[ὲ]

ἐ[ν]ὺν[υ]μα ὡς ὕδωρ ῥεῖ εἶναι Δ[ελφῶν] ἔω[ς Α]ἰγωναίας.

20 [Ἀπὸ] δὲ Αἰγωναίας ὡς ὕδωρ ρεῖ δι[ὰ τ]ῆς [χαρ]άδρας <ἐπὶ> τὸν

[λ]όφον τὸν καλούμενον Κέρδωνα ἔ[ως τῆς] ὁδοῦ

[τ]ῆς ἐπὶ τὸν πρῖνον φερούσης· τὰ δέξ[ια εἶν]αι Φλυγο-

[ν]έων καὶ Ἀμβρουσέων, τὰ δὲ εὐώνυμα [εἶναι] Δελφῶν.

[Α]πὸ δὲ τῆς ὁδοῦ ἐπὶ τὸμ πρῖνον τὸν ἐπ[ὶ τοῦ] Κατο-

25 πτηρίου· ἀπὸ δὲ τοῦ Κατοπτηρίου εἰς ὁ[ρ]θὸν κ[ατὰ]

ῥάχιν ἐπὶ τὸν ὁξὺν λίθον· ἀπὸ δὲ τ[οῦ λίθ]ου [εἰ]-

- ς ὀρθὸν ἐπὶ τὸν Πέτραχον· ἀπὸ δὲ τοῦ [Πετράχου]
 εἰς ὀρθὸν ἐπὶ τὸν Παρνασσόν· τούτωγ [τὰ μὲν]
 πρὸς ἡλίου ἀνατολὴν εἶναι Φλυγωνέω[ν καὶ Ἄμ]-
 30 βρυσσέων, τὰ δὲ πρὸς ἡλίου δύσιν εἶναι Δε[λφῶν].
 Τὸ δὲ ὕδωρ τὸ παρὰ τὴν Αἰγώνειαν ῥέον εἶνα[ι]
 κοινὸν πάντων. Εἰ δὲ τινὰ ἐστὶν ἱερὰ ἐν τού-
 τοις τοῖς τόποις, ὑπάρχειν αὐτὰ κατὰ τὰ ἐξ ἀρχῇ[ς].

*Per l'apparato critico v. ROUSSET 2002.

“Dio. Alla buona fortuna. chiamato ... ciò che è a sinistra, seguendo il corso d'acqua, appartiene a Delfi, fino ad Aigoneia. Da Aigoneia, seguendo il corso d'acqua, attraverso la gola verso l'altura chiamata Kerdon fino alla strada che conduce alla quercia; ciò che sta a destra appartiene ai Phlygonei e agli Ambryssei, ciò che sta a sinistra appartiene ai Delfi. Dalla strada fino alla quercia che sta sul Katopterios; dal Katopterios in linea retta lungo la gola fino alla pietra appuntita; dalla pietra in linea retta fino al Petrachos; dal Petrachos in linea retta fino al Parnaso; di questi (territori), quelli verso Oriente appartengono ai Phlygonei e agli Ambryssei, quelli verso Occidente ai Delfi. L'acqua che scorre presso Aigoneia sia comune a tutti. Se ci sono santuari in questi luoghi, essi rimangano nella condizione originaria.”

II) Iscrizione relativa all'arbitrato del 140 ca. a.C.

Due frammenti di marmo della facciata S del tesoro degli Ateniesi (vi sono incise le ultime sette linee dell'iscrizione, l'inizio della quale doveva trovarsi su di un blocco collocato al di sopra, che è andato perduto). Inv. 6733: Alt.: 0,2 m – Largh.: 0,11 m – Spess.: 0,16 m. Inv. 958: Alt.: 0,38 m – Largh.: 1,01 m.

Edd.: Inv. 958: COLIN, *FD* III 2, 142; POMTOW 1923, 272, n° 21. Inv. 958 + 6733: BOUSQUET 1942-1943, 124-127 (tav. V) (AGER, *Arbitrations*, n° 126, II); ROUSSET 2002, 78, n° 4*. **Cf.** ROUSSET 2002, 127.

- [-----]
 [-----] . ΜΕΝΗΣ
 [-----] ΗΣ χώρας ὑπὸ
 [-----] ἄρχ]οντος ἐν Ἀθή-
 5 [ναις ----- ἐν] Ἀμβρύσσῳ ΙΣ
 [----- τοῦ δήμο]υ τοῦ Ἀθηναίων
 κα[ι -----] ἀνθυπάτου καὶ τὴν

Λευκίο[υ ----- ἀναγράψαι ? παρ]ὰ τὸ ψήφισμα τοῦ δήμου.

vacat

3: [τῆς ἀμφισβητουμένης *vel* κεκοιμένης] Bousquet. 6: [τὸ ψήφισμα ? τοῦ δήμου]υ Bousquet.
7: κα[ὶ τὴν ἐπιστολὴν τὴν γραφείσαν ὑπὸ ---] Bousquet.

“... della terra ... essendo arconte ad Atene ... ad Ambryssos ... del popolo degli Ateniesi e ... del proconsole e la ... di Lucio ... registrare (?) a fianco del decreto dell’assemblea.”

III) Decreto relativo ad un tribunale straniero

Due blocchi di calcare inseriti nella prima assisa della facciata S del pilastro etolico di Eumene II. Inv. 17312: 0,65 x 0,81 x 0,25 m. Inv. 3277: 0,65 x 0,49 x 0,95 m.

Edd.: Inv. 17312: HAUSSOULLIER 1881, 387, n° 5; POMTOW 1923, 273, n° 23 (*SEG* 2, 1924, 266). Inv. 17312 + 3277: DAUX 1932, 291-292 (*FD* III 3, 243; AGER, *Arbitrations*, n° 126, III); ROUSSET 2002, 78, n° 5*. **Cf.** ROUSSET 2002, 127.

Ἦδοξε τᾷ πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾷ τελ[είω]ι σὺμ ψάφοις
ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ [οἱ]
ἀποσταλέντες πρεσβευταὶ ποτὶ Ἀθηναίους [αἱ]τ<ή>σασθαι
δικαστήριον ἐπὶ τὰν κρίσιν π[οτὶ]
[τοὺς Φλυγον]εῖς ? [καὶ Ἀμβρυσσεῖς ?] Ἐ[μ]ε[νίδας Κα]λλία,
Εὐδοκος Πραξία, Ἀντιγένη[ς] Δι[οδώ]-
4 [ρου -----]ΛΕ[-----]ΛΕΟΔ[. .]
ΙΟΣΘΑΙ[.]Ι[.]ΣΘΕ[.]ΦΙ[--5-6--]

3: [τοὺς Φλυγον]εῖς [καὶ Ἀμβρυσσεῖς] Daux.

“È sembrato bene alla città dei Delfi, in assemblea plenaria, con il numero legale dei voti: poiché gli ambasciatori Emmenida figlio di Callia, Eudoco figlio di Prassia, Antigene figlio di Diodoro ... inviati presso gli Ateniesi a chiedere un tribunale per il processo con i Phlygonei (?) e gli Ambryssei (?) ...”

Nel corso del II sec. a.C. la città di Delfi ricorse più volte all’arbitrato per definire i confini del proprio territorio civico – ben distinto dalla *chora* di Apollo, di proprietà del santuario – nei confronti delle comunità confinan-

ti¹⁶¹. I documenti epigrafici qui presentati riguardano una controversia con le comunità di Phlygonion e Ambryssos, situate ad E di Delfi. Il dossier si compone di tre iscrizioni, le prime due incise sulla facciata S del tesoro degli Ateniesi, la terza sul pilastro etolico di Eumene II.

Il primo documento è una delimitazione del confine tra Delfi e le due comunità sopra menzionate, con l'indicazione delle rispettive aree di pertinenza¹⁶². Il fatto che Phlygonion e Ambryssos siano nominate insieme come fossero un'unica entità territoriale (ll. 22-23; 29-30) porta a ritenere che esse avessero concluso tra loro una *sympoliteia*¹⁶³. La descrizione del confine procede da S verso N, visto che l'ultimo elemento topografico indicato è il monte Parnaso. Il confine doveva avere un andamento longitudinale (N-S), come si ricava dal fatto che i territori appartenenti alle due comunità sono situati ad Oriente (quello di Phlygonion-Ambryssos) e ad Occidente (quello di Delfi) della linea ideale di frontiera. Dalle indicazioni topografiche contenute nella delimitazione si ricava che la linea di frontiera tagliava la valle di Pleistos salendo poi verso il monte Parnaso; non è tuttavia possibile stabilire con esattezza a quale distanza corresse da Delfi (e da Phlygonion)¹⁶⁴. Degne di nota sono le due clausole contenute nella parte finale dell'iscrizione (ll. 31-33), relative a due aspetti del diritto di frontiera nel mondo greco. Nella prima viene specificato che il fiume che scorre presso la località chiamata Aigoneia (l. 31) deve rimanere di proprietà

¹⁶¹ Oltre a quello in questione, cf. l'arbitrato con Anfissa intorno al 179 a.C. (ROUSSET 2002, 72-76, nn° 1-2). Anche i confini della *hiera chora* furono in più occasioni oggetto di dispute e di delimitazioni territoriali, come attestano alcuni documenti epigrafici (cf. in particolare ROUSSET 2002, 85-91, n° 6, e 128-143); tali dispute, che coinvolgevano le comunità della zona (in primo luogo Delfi e Anfissa), evidenziano la problematica compresenza di autorità civiche e "internazionali" e le instabili relazioni tra la *polis* di Delfi e l'Anfizionia; cf. DAVIES 1998; LEFÈVRE 1998, 42-51; MARI 2002, 145 (e n. 4). Va rilevato che al tempo di Traiano, ma probabilmente già a partire dal I sec. d.C., la *hiera chora* era ormai tutt'uno col territorio della *polis* di Delfi: la distinzione tra la proprietà del dio e quella della città non esisteva più, come si ricava dal dossier relativo alla missione del legato imperiale C. Avidio Nigrino (età di Traiano), per il quale v. ora ROUSSET 2002, 91-108, nn° 7-15, e 143-154 (in part. 151-154).

¹⁶² Cf. ll. 18-19; 22-23; 28-30, dove per tre volte viene dichiarato ciò che appartiene a ciascuna delle due parti contendenti.

¹⁶³ Verso il 190 a.C. il territorio di Phlygonion fu unito a quello di Delfi. Cinquant'anni dopo, come apprendiamo dalla nostra iscrizione (I), lo stesso territorio era unito a quello di Ambryssos; nel corso di quel cinquantennio deve essere avvenuta la *sympoliteia* tra le due comunità, la quale determinò il passaggio di Phlygonion da Delfi ad Ambryssos – *ritengo, con ROUSSET 2002, 27, che le forme Phlygonion e Phlygonion siano due varianti linguistiche del nome di un'unica e medesima città della Focide, confinante con Delfi; su tutta la questione cf. ROUSSET 2002, 20-27.

¹⁶⁴ Sugli aspetti topografici della delimitazione cf. ROUSSET 2002, 155-160.

comune¹⁶⁵; esistevano spazi situati in prossimità delle zone di confine che erano comuni ai due stati limitrofi ed erano definiti *koinai chorai*¹⁶⁶. La seconda clausola riguarda, invece, i santuari situati nell'area interessata dalla delimitazione: la loro condizione deve rimanere quella originaria (ll. 32-33). Questa affermazione si presta a diverse interpretazioni. Potrebbe riferirsi alla clausola precedente, a sottolineare che i santuari, a differenza del corso d'acqua, non sono comuni (ma mi sembra un'interpretazione poco probabile). Oppure potrebbe indicare che nella definizione delle rispettive aree di pertinenza tra Delfi e Phlygonion-Ambryssos i santuari costituivano un'eccezione, rimanendo legati alla comunità alla quale appartenevano in origine; alcuni santuari costituirebbero, cioè, delle "enclaves" in territorio straniero. Un'ulteriore possibilità – forse quella preferibile – è che la formula indichi semplicemente che i santuari collocati in prossimità del confine possano essere liberamente frequentati dai cittadini di entrambi gli stati confinanti¹⁶⁷. Ad ogni modo, l'esistenza di una clausola specifica per i santuari – che non rientrano nella ripartizione del territorio esposta alle linee precedenti dell'iscrizione – è dovuta al loro carattere sacro, e quindi del tutto particolare.

Non è casuale che il testo sia stato inciso sul tesoro degli Ateniesi, e che sia stato redatto, ad eccezione della formula augurale iniziale (l.1: Τύχῃ ἀγαθῇ), in *koine* attica; questi elementi (soprattutto il primo) fanno pensare che la delimitazione della frontiera tra Delfi e Phlygonion-Ambryssos sia il risultato dell'intervento di Atene. Nella prima parte dell'iscrizione, molto lacunosa (le linee 2-17 sono quasi completamente perdute), si riconoscono le tracce di quella che doveva essere una duplice o triplice datazione: al fianco di Delfi dovevano comparire Atene e l'altra parte interessata (Phlygonion-Ambryssos). I nomi degli arconti menzionati non si sono conservati e non possono quindi fornire indicazioni sulla cronologia dell'iscrizione, per stabilire la quale ci si può basare unicamente sul carattere della scrittura; il confronto con altri documenti incisi sul tesoro degli Ateniesi suggerisce una data approssimativa intorno al 140 a.C.¹⁶⁸

Alla delimitazione della frontiera tra Delfi e Phlygonion-Ambryssos può essere accostata un'altra iscrizione. Incisa anch'essa sulla facciata S del

¹⁶⁵ Cf. IG V 1, 1430, l. 5, dove è menzionato un ὕδωρ κοινόν tra Messene e Figalia.

¹⁶⁶ Cf. ROBERT 1973, 769. Poteva trattarsi anche di luoghi di culto comuni (cf. PAUS. 4, 4, 2; 8, 13, 1).

¹⁶⁷ Una cosa simile è attestata per un santuario di Hermes collocato alla frontiera tra Ierapitna e Lato, a Creta (CHANOTIS 1996, n° 59, ll. 81-82, sulla cui interpretazione cf. ROUSSET 2002, 159, n. 586). Cf. anche DAVERIO ROCCHI 1988, 136.

¹⁶⁸ Come già aveva notato G. Colin, il nostro documento è accostabile, per le caratteristiche paleografiche, ai testi della Pitaide di Timarco, databile al 138/7 a.C. (FD III 2, 7; 11; 29).

tesoro degli Ateniesi, redatta in *koine* attica e datata dall'arconte di Atene (II, l. 4), essa menziona una *chora* (II, l. 3); inoltre vi è menzionata la comunità di Ambryssos (II, l. 5). Dell'iscrizione si conservano (molto frammentariamente) le ultime sette linee, dalle quali si capisce che essa doveva contenere la trascrizione di almeno tre documenti distinti, emanati da tre entità differenti: il popolo ateniese, un personaggio romano dal *praenomen* Lucio, un proconsole. La menzione del proconsole fornisce un *terminus post quem* all'iscrizione, poiché quel proconsole non può essere altri che il governatore della provincia di Macedonia, costituita nel 148-146 a.C.¹⁶⁹ Questo governatore poteva intervenire a Delfi, come attestano altri documenti epigrafici¹⁷⁰.

Il dossier è completato da un terzo documento, inciso sul pilastro di Eumene II. Si tratta di un decreto di Delfi col quale viene richiesto ad Atene l'invio di un tribunale. La natura della richiesta fatta da Delfi ad Atene e la datazione dell'iscrizione – nella quale sono menzionati tre cittadini di Delfi ben attestati verso la metà del II sec. a.C. – rendono probabile l'accostamento di essa alle altre due iscrizioni del dossier, anche se rimane ipotetica l'integrazione proposta da G. Daux¹⁷¹ alla l. 3 (π[οτὶ τοὺς Φλυγών]εῖς [καὶ Ἀμβρυσσέϊς]).

È possibile a questo punto ricostruire la vicenda nel modo seguente. Una contesa relativa ai confini deve essere sorta tra le comunità di Delfi da una parte e di Phlygonion-Ambryssos dall'altra. I contendenti decisero di rivolgersi alle autorità romane¹⁷², che a loro volta, secondo una pratica consueta, incaricarono una terza città, nella fattispecie Atene, di fare da arbitro; i Delfi richiesero a quest'ultima di inviare una commissione di arbitri che giudicassero il caso. Si spiega così come mai la sentenza, pronunciata da un tribunale ateniese, sia stata incisa sul tesoro degli Ateniesi a Delfi.

¹⁶⁹ Il termine ἀνθύπατος (l. 7) non è attestato nelle iscrizioni prima del 148-146 a.C. Cf. ROUSSET 2002, 127.

¹⁷⁰ SHERK, *RDGE*, nn° 15 e 42; cf. ROUSSET 2002, 127, n. 407.

¹⁷¹ DAUX 1932, 291-292.

¹⁷² Può darsi, anche se non è possibile affermarlo con certezza a partire dalla semplice menzione del proconsole nel secondo dei nostri testi, che i contendenti si siano rivolti proprio a lui.

- 10 μέρας καὶ πλείονας διήκουσαν παραχρῆμά τε ἐπὶ τῶν τόπων [καὶ
μετὰ ταῦτα ἐν]
τῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ ἐμ Μυοῦντι· τῶν δὲ θεῶν μετὰ τῆς
τοῦ σ[τρατηγοῦ δικαί]-
οσύνης ἐπιτεθεικότων τέλος τῇ κρίσει καὶ νενικηκότος πάλιν τοῦ
δή[μου ἡμῶν τὸν δῆμον τῶν]
Πριηνέων, καθῆκόν ἐστιν τοῖς τε ἐπιγινομένοις τὰ περὶ τούτων
ὑπο[δ]ε[δηλωμένα φανερά]
ὑπάρχειν καὶ τὸ πλῆθος εὐχάριστον φαίνεσθαι πρὸς τοὺς καλοὺς
καὶ [ἀ]γαθ[οὺς τῶν ἀνδρῶν],
15 δεδόχθαι τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ· ἐπηνῆσθαι τοὺς τε ἐγδίκους
καὶ τοὺς [.]ε[---]
ἐπὶ τῷ προθύμῳ προσσῆναι ὑπὲρ τῶν τῆς πατρίδος δικαίων,
[χειροτονηθῆναι δὲ]
ἄνδρα, ὃς μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος Κρατίνου ἐγδώσει
κα[τ]ασκευάσθαι [ι στήλην λευ]-
κοῦ λίθου, ἣν καὶ στησάτω πλησίον τῆς προὔπαρχούσης[ς] π[ε]ρὶ
τούτ[ο]υ τοῦ πράγματος]
καὶ ἀναγραψάτω τό τε ψήφισμα τόδε καὶ τὸ δόγμα τῆς συγκλήτου
καὶ τὴν [ἐ]π[ιστ]ο[λ]ήν]
20 [τ]ὴν γραφεῖσαν ὑπὸ Μαάρχου πρὸς Μυλασεῖς καὶ τὸ ψήφισμα
καθ' ὃ [ἡιρέθη] Μ[υ]-
λασέων τὸ δικαστήριον καὶ τὴν Μυλασέων ἀπόκρισιν καὶ τὴν
ἀπό[φασιν τῶν δικασ]-
τῶν καὶ τὰ ὀνόματα πατρόθεν τῶν τε δικαιολο[γ]ηθέντων [π]ε[ρὶ
τῆς χώρας δι]κα[σ]τῶν
καὶ τῶν ἐγδίκων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν δικαστοφυλακησάντων
ἀνδρῶν ἐπειδὴ πάντες τὴν
[καθ'] αὐτοὺς χρεῖαν παρέσχοντο μετὰ πάσης σπουδῆς καὶ
προθυμίας [τῇ πόλει καὶ φιά]-
25 λην κατασκευα[σάτω] χαλκῇν, ἣν καὶ στησάτω ἐπὶ τῆς παραστάδος
τῆς νοτίας μετ' ἐπιγραφ[ῆς]
τῆσδε· ὁ δῆμος νικήσας τὸ δεύτερον Πριηνεῖς τῇ ὑπὲρ τῆς χώρας
κρί[σει ἐπὶ Μυλα]-
[σέ]ων δικαστηρίου, ἐγδικησάντων τῶν ὑπογεγραμμένων [ἐγδίκ]ων
καὶ ε[---- τῇ] π[ατρί]-
δι καὶ Ἀρτέμιδι Λευκοφρυηνῇ. Καταχρησάσθω [δὲ ὁ] χειροτονη-
θυσόμεν[ος ἀνὴρ χρυσοῖς ἦ]-
λοις εἰς τὴν παραστάδα, ὅθεν ἂν ὁ ἀρχιτέκ[τω]ν πα[ρα]δη[λώσῃ·
τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ εἰς]

30 ταῦτα προχορηγησάτω Πανσανίας ὁ νεωκόρος τῆς Ἀ[ρ]τέμιδος τῆς
 Λευκο[φρυηνῆς παρ' ἑαυτοῦ, κομι]-
 σάσθῃ δὲ ἐκ τῶν ἐσομένων προσόδων ἐ[κ] τῆς ἱερᾶς χώρ[ας]
 πάσης τῆς [Ἀρτέμιδος ἕως]
 [τ]οῦ ἀποκατασταθῆναι αὐτῷ πάντα τὰ π[ροχορηγηθ]ησόμενα [---]
 [-----]ξο[-----]ροσ[.]ετοι[-----]

4-5: [ἵνα κατασταθῇ τὸ δικασ]τήριον Holleaux. 18: π[ερὶ τοῦ]το[υ] τοῦ πράγματος] Dittenberger; τῆς προῦπαρχούσης[ς] π[ρὸς νότ]ο[ν Παρθενῶνος], *vel simile* Holleaux. 20: καθ' ὃ [ἡ]τέθη Holleaux. 31-32: τῆς [Ἀρτέμιδος ἕως | τ]οῦ ἀποκατασταθῆναι Wihlelm; τῆς [θεᾶς, ὥστε ἐντὸς τοῦ ἐνιαυτ]οῦ Holleaux; Hiller von Gaertringen.

II)

[---- δόγμα τὸ κομισθὲν παρ]ὰ τῆς συγκλήτου{υ} Ῥω[μαίων ὑπὸ
 τῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν]
 [ὑπὲρ τῶν πρὸς Πριηνεῖς]. Μάαρκος Αἰμύλιος Μάαρκου [υἱὸς
 στρατηγὸς Μυλασέων]
 [βουλῇ καὶ δήμῳ χαί]ρειν. Πρεσβευταὶ Μάγνητες κα[ὶ Πριηνεῖς
 ἔμοι προσήλθοσαν]
 [ὅπως αὐτοῖς σύγκλ]ητον δῶν· τούτοις ἐγὼ σύγκλητον ἔδ[ωκα.
 Συγκλήτου δόγμα· πρὸ ἡμε]-
 5 [ρῶν -----]βρίων ἐγ κομετίῳ· γραφομένου παρῆσ[αν -----]
 [---- Φο?]ντήιος Κοῦγκτου Παπειρία, Τίτος Μάλλιος Φα[-----]
 [-----] περὶ ὧν Μάγνη[τε]ς πρεσβευταὶ Πυθόδωρος,
 Ἡράκλ[ειτος --- ἄν]-
 [δρες καλοὶ ἀγαθο]οὶ παρὰ δήμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ καὶ φίλου
 συμμ[άχου τε ἡμετέ]-
 [ρου κατὰ πρόσω]πον λόγους ἐποιήσαντο καὶ περὶ ὧν Πριηνεῖς
 πρε[σβευταὶ ----]
 10 [---]νης ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ φίλοι παρὰ δήμου καλοῦ κα[ὶ
 ἀγαθοῦ καὶ φί]-
 [λ]ου σ[υ]μμάχου τε ἡμετέρου κατὰ πρόσωπον λόγους ἐποιήσαντο
 περὶ ἧς
 χώρας ἐξεχώρησαν Μάγνητες καὶ τὴν κατοχὴν ταύτης τῆς χώρας
 ἐξεχώ[ρησαν]
 δήμῳ Πριηνέων κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα ὅπως κριτήριον
 δοθῇ· περὶ το[ύτου τοῦ]
 πράγματος οὕτως ἔδοξεν· ὅπως Μάαρκος Αἰμύλιος Μάαρκου υἱὸς
 στρατηγὸς δ[ῆμον ἐ]-

- 15 λε[ύ]θερον κριτήν δῶι, ὃς ἂν ἐν αὐτοῖς ὁμόλογος γεννηθῇ· ἐὰν δὲ
 ἐν αὐτοῖς ὁμόλογος [μὴ γίνη]-
 ται, ὅπως Μάαρκος Αἰ[ὺ]λύλιος Μαάρκου υἱὸς στρατηγὸς δῆμον
 ἐλεύθερον κριτὴ[ν δῶι]
 εἰς τούτους τοὺς λόγους οὕτως, καθὼς ἂν αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσίων
 πραγμάτω[ν πίστε]-
 ῶς τε τῆς ἰδίας φαίνεται· ἔδοξεν· ὃς κρινεῖ Μάγνησιν
 καὶ Πριηνεῦσιν περὶ ταύ[της τῆς]
 χώρας τῆς παρὰ Πριηνέων ἀποκεκριμένης οὕσης, ἐξ ἧς
 χώρας Μάγνητ[ες ἔαν]-
- 20 τοὺς ἔφασαν ἐκκεχωρηκέναι, ὁπότερον ἂν τούτων δῆμων
 εὐρίσκηται ταύτην
 χώραν εἰσχηκέναι, ὅτε εἰς τὴν φιλίαν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων
 παρεγένετο, ταύτη[ν]
 τὴν χώραν ὅπως αὐτῶι προσκρίνη ὅριά τε στήσῃ· ἔδοξεν·
 ὡσαύτως περὶ ὧν οἱ αὐτοὶ Πρι-
 ηνεῖς πρεσβευταὶ κατὰ πρόσωπον πρὸς Μάγνητας πρεσβευτὰς
 λόγους ἐποιήσαν-
 το περὶ ἀδικημάτων ἃ αὐτοῖς Μάγνητες πεποιήκεισαν,
 περὶ τούτου πράγματος οὐ-
- 25 τως ἔδοξεν, ὅπως Μάαρκος Αἰμύλιος Μαάρκου υἱὸς στρατηγὸς
 τὸν αὐτὸν δῆμον
 [κρίν]αι κελεύσ[η], ὃς ἂν περὶ χώρας κριτῆς δεδομένος ᾖ, ὃς
 κρινεῖ ταῦτα ἀδικήματα· εἰ γεγο-
 [νότ]α εἰσὶν ὑπὸ Μαγνήτων, ὅσον ἂν καλὸν καὶ δίκαιον φαίνεται,
 διατιμησάσθω, καὶ ὅπως
 [εἰς] τὸν αὐτὸν δῆμον κριτὴν Μάαρκος Αἰμύλιος Μαάρκου υἱὸς
 στρατηγὸς περὶ τούτων τῶν
 [πραγ]μάτων γράμματα δῶι, πρὸς ἣν ἂν ἡμέραν ἐκάτεροι
 παραγίνονται πρὸς ἐκάτερα τὰ κρί-
- 30 [ματ]α [καὶ καθ’] ἥ[ν ἃ]ν ἡμέραν κρίνωσι [---- ὅ]πως καὶ [----]
-

3: [ἐμοὶ προσήλθοσαν] *vel* [προσήλθον] Holleaux; [λόγους ἐποιήσαντο] Hiller von Gaertringen. 6: Φα[λέρνα] *vel* Φα[βία] Kern, Holleaux.

III)

 [----- τ]ε καὶ γραφῇ[-----]
 [----- χ]ρηματισμῶν ὁμορος [-----]
 [-----] ἡμῖν τοῦτο ἠδυνήθησα[ν -----]

- [-----] ποιοῦμενοι μηδὲ οἷς [.] ε[-----]
- 5 [-----ἐ]κθέσθαι διὰ τῶν ἀποφάσεων [. .]
[-----]α τῶν ἐπιδεικνυμένων τόπων ἐν
[---- π]ρησθέντων στεγνῶν ἐν τῇ καταδρομῇ[ι]
[-----]ον καὶ Διονύσιον οὐ μόνον διὰ τῶν προγεγραμ-
[μένων ἐπιτε]τευχένα[ι -----] ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἐχομένων πολλῶι
μᾶλλον
- 10 [ἀδύνατον ἦν] κατανοεῖν [τὰ ἐμπ]ρη[σθέν]τα ἐν τῇ Πριηνίδι, διὰ
τίνα αἰτίαν οὔτε ἐφυ-
[λάττετο οὔ]τε διακατείχετο ὑπ' οὐ[δ]ενὸς Πριηνέως. Εἴτε καί,
ὥς ἐλέγοςαν οἱ Πριη-
[νέων ἔγδι]κοι, Λύσανδρον τινα Πριηνῇ πεπιστευθῆναι ταῦτα
πρότερον ὑπὸ τῶν
[περὶ τὸν Ζ]ηνόδοτον καὶ γενέσθαι κατάδικον Λύσανδρον ὑπὲρ
παρορίας, ὁ περ[ι]
[τῆς κατα]δίκης λόγος ἦν πολὺς καὶ ἰκνούμενος τοῖς Μάγνησιν,
τὰ γὰρ ὀφειλόμ[ε]-
- 15 [να κατὰ τ]ὴν καταδίκην τῆς καθηκούσης τετευχέναι ἐξαγωγῆς
ἦτοι εἰσ[πρα]-
[χθείσης τ]ῆς καταδίκης ἢ ἀφέσεως γενομένης ἢ κατ' ἄλλον
τινὰ τρόπον λοι-
[πογραφία]ς ἦν οὐδαμῶς οἱ τῶν Πριηνέων ἔγδικοι ἀπέδειξαν,
ἐπίμονα δὲ εὐρέ-
[θη ἔτι κ]αὶ μέχρι τοῦ νῦν χρόνου ὄντα· ἐν οἷς τε χρόνοις ἐλέγετο
ἢ καταδίκη γ[ε]-
[γον]έναι ὁ Διονύσιος, ὃν ἔφασαν πεπιστευκέναι τῷ Λυσάνδρῳ,
ἐπεδείκνυτο
- 20 ἐκ χρηματισμῶν οὐχ ὑπάρχων ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ἀλλ' ὅτε μὲν
προσβεύων εἰς Ῥώ-
μην ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὅτε δὲ φυγαδεύων ὧν εἴτερ ἡβουλόμεθα
μηδὲ μνημονεύειν,
ἱκανὸς ἦν λόγος ὁ κατὰ τὸν ἐμπρησμὸν καὶ ἡ τῶν κτηνῶν ἀρπαγὴ
γεγενημένη ἐκ τῶν τό-
πων τούτων καὶ ὑπὸ Πριηνέων ἀναμφ[ίλεκ]τος γεγενημένη
συστῆσαι, ὅτι Μάγνητες
καὶ ταῦτα διακατείχουσάν τε καὶ ἐνέμοντο· τό γε μὴν λεγόμενον
ὑπὸ Πριηνέων πρ[ό]-
- 25 τερον, εἰ ἦν Σκυλλίων πεπιστευμένος κτήσεις ἐν τοῖς τόποις
ὑπὸ τε Αἰτωλοῦ

καὶ Θεοδότου Μάγνητος καὶ ἡ παραγιγνωσκομένη ἐ[πι]στολὴ
οὐθαμῶς
ἡμῖν συνίσ[τη ἃ ἐπ]οίησαν οἱ Πρ[ι]ηνεῖς [-----]ην[-----]

13-14: ὅπερ | [πρὸ τῆς ἐγ]δίκης Kern. 16-17: λου[πογραφία]ς Wilhelm; λου[πὸν λύσεω]ς Hiller von Gaertringen.

IV)

-
- [. . . . τῇ πατρί]δι καὶ Ἀρτέμιδ[ι]
[Λευκοφρυην]ῆι.
ἡρέθησαν ἔγδικοι·
Διονύσιος Διονυσίου
5 τοῦ Σωσικράτου
Πυθόδωρος Δημοκράτου
Παυσανίας Εὐφήμου
Πρωτίων Ἀνδροτίμου
Πυρωνίδης Πρυτάνιδος
10 Ἐπίκουρος Ἀλκίνου
Ἀρτεμίδωρος Αἰσχρωνος
Ἀλέξανδρος Ἀριστοκράτου
Ἀπολλόδωρος Λεοντέως
Ἀριστοκράτης Ἀνδρωνος
15 Διονύσιος Ἐπικράτου
Βα[κ]χύλος Θεοφί[λου]
-

1 sgg.: [ὁ δῆμος νικήσας τὸ δεύτερον Πριηνεῖς τῇ ὑπὲρ τῆς χώρας κρίσει ἐπὶ Μυλασέων δικαστηρίου, ἐγδίκησάντων τῶν ὑπογεγραμμένων ἐγδίκων καὶ ε. . . .]. . . . τῇ πατρί]δι καὶ Ἀρτέμιδ[ι] Hiller von Gaertringen; [----]δικαι Ἀρτέμιδ[ι] Kern.

I) “... il popolo ... avendo occupato la terra, affinché i giudici giudicassero secondo le leggi di Milasa e stabilissero i confini, dopo che il pretore dei Romani Marco Emilio ebbe scritto alla nostra città, affinché venissimo giudicati, e alla città dei Milasei, affinché essi inviassero un tribunale, e dopo che il (nostro) popolo ebbe inviato uomini virtuosi ai Milasei per la richiesta di un tribunale, i Milasei, agendo conformemente all’onestà rettitudine che li contraddistingue, e volendo ubbidire alle disposizioni del Senato e alla lettera inviata ad essi da Marco, elessero per alzata di mano giudici virtuosi, i quali, dopo essere giunti nella regione, per più giorni ascoltarono (le testimonianze), subito nei luoghi (oggetto della contesa), e

in seguito nel santuario di Apollo nel territorio di Miunte; avendo gli dei, insieme con il senso di giustizia del pretore, posto fine al giudizio, e avendo il nostro popolo nuovamente prevalso su quello dei Prienesi, e (poiché) è giusto che ai posteri risultino chiare le vicende sotto esposte, e che il popolo si mostri riconoscente verso gli uomini virtuosi, possa sembrare bene al consiglio e all'assemblea lodare gli *ekdikoi* e gli ... poiché si sono esposti alacremente a favore dei diritti della (loro) patria; venga eletto per alzata di mano un uomo, il quale, insieme all'architetto Cratino, faccia apprestare una stele di pietra bianca, la faccia porre vicino alla precedente (stele) riguardante questa vicenda e vi faccia incidere: il presente decreto; il senatoconsulto e la lettera scritta da Marco ai Milasei; il decreto col quale fu scelto il tribunale dei Milasei e la risposta dei Milasei; il verdetto dei giudici; i nomi, forniti di patronimico, dei giudici che hanno parlato in tribunale riguardo alla terra e degli *ekdikoi*, nonché di coloro che si sono presi cura dei giudici (stranieri), poiché tutti recavano vantaggio alla città con ogni zelo e premura. (Il medesimo), inoltre, faccia preparare una *phiale* di bronzo e la faccia porre sull'anta meridionale, con la seguente epigrafe: «il popolo, avendo prevalso per la seconda volta sui Prienesi nel giudizio relativo alla terra davanti ad un tribunale di Milasei, essendo stati difensori gli *ekdikoi* riportati sotto e ... per la patria e Artemide *Leukophryene*». Colui che sarà eletto per alzata di mano utilizzi chiodi d'oro per l'anta, là dove indichi l'architetto; la spesa per questi (lavori) la anticipi di tasca propria Pausania, il *neokoros* di Artemide *Leukophryene*, e poi recuperi (il denaro) dalle future entrate provenienti dall'intera terra sacra di Artemide, fino a che non gli venga restituita l'intera somma anticipata ...»

II) "... decreto del Senato dei Romani, ottenuto dagli ambasciatori inviati, riguardo alle questioni relative ai Prienesi ... il pretore Marco Emilio, figlio di Marco, saluta il consiglio e l'assemblea di Milasa. Ambasciatori magneti e prienesi giunsero da me affinché io dessi loro udienza in Senato; io ho dato loro udienza in Senato. Senatoconsulto: ... nel comizio ... giorni prima di ...; presero parte alla redazione ... Fonteio (?) figlio di Quinto, della tribù Papiria, Tito Manlio, della tribù Fa[—]¹⁷³, Riguardo alle cose su cui gli ambasciatori di Magnesia Pitodoro, Eraclito ... uomini virtuosi, provenienti da un popolo virtuoso, nostro amico e alleato, pronunciarono discorsi di persona, e riguardo alle cose su cui gli ambasciatori prienesi ... uomini virtuosi e amici, provenienti da un popolo virtuoso, nostro amico e alleato, pronunciarono discorsi di persona riguardo alla terra da cui si ritirarono i Magneti – e cedettero l'occupazione di que-

¹⁷³ Falerna o Fabia; v. apparato critico.

sta terra al popolo dei Prienesi – in accordo col senatoconsulto (che stabiliva) che venisse assegnato un tribunale arbitrale; su questa vicenda così ha decretato (il Senato): che il pretore Marco Emilio, figlio di Marco, assegni come arbitro un popolo libero, sul quale ci sia accordo fra quelli; qualora non ci sia accordo fra essi, il pretore Marco Emilio, figlio di Marco, assegni come arbitro per queste vicende un popolo libero, così come gli sembri bene nell'interesse dello stato e secondo la sua coscienza; (il Senato) ha decretato: colui che giudicherà tra Magneti e Prienesi su questa terra, esclusa quella dei Prienesi, dalla quale i Magneti dissero di essersi allontanati, assegni questa terra a quello dei due popoli che risulti averla occupata quando entrò nell'amicizia del popolo dei Romani, e ne stabilisca i confini; (il Senato) ha decretato. Parimenti, quanto ai discorsi che i medesimi ambasciatori prienesi pronunciarono di persona davanti agli ambasciatori magneti riguardo alle ingiustizie che i Magneti avevano compiuto nei loro confronti, su questa faccenda così ha decretato (il Senato): che il pretore Marco Emilio, figlio di Marco, ordini di giudicare queste ingiustizie allo stesso popolo che è stato assegnato come arbitro per la terra; se (ingiustizie) sono state commesse dai Magneti, (il popolo arbitro) valuti la pena che gli sembri giusta e opportuna; inoltre, il pretore Marco Emilio, figlio di Marco, invii al medesimo popolo arbitro una lettera su questi fatti per (informarlo) del giorno in cui entrambe le parti devono presentarsi a ciascuno dei due processi, ed entro quale giorno (i giudici) devono giudicare ...”

III) “... degli atti d'archivio ... confinante ... a noi questo poterono ... facendo ... esporre attraverso le decisioni ... dei luoghi mostrati nel ... essendo state bruciate stalle nella razzia ... e Dionisio non solo attraverso le cose suddette ... ma anche da ciò che segue era impossibile comprendere per quale ragione (i terreni) bruciati nella regione di Priene non erano custoditi né occupati da alcun Prienese. Anche se, come affermavano gli *ekdikoi* dei Prienesi, questi (terreni) erano stati affidati in precedenza ad un Prienese di nome Lisandro da quelli di Zenodoto, e Lisandro fu condannato per negligenza nella custodia dei confini, la questione della condanna era molto vantaggiosa per i Magneti; infatti, la somma dovuta in base alla multa avrebbe dovuto condurre alla corretta “liquidazione”, sia che la multa fosse stata riscossa, sia che fosse stata eliminata, sia che ci fosse stata in qualche altro modo una *loipographia*¹⁷⁴, (“liquidazione”) di cui gli *ekdikoi* dei Prienesi non hanno mostrato affatto (alcuna prova), e anzi è risultato che la multa è rimasta in vigore fino ad ora; risultava da atti

¹⁷⁴ Trasferimento della somma rimanente su un nuovo conto (cf. WILHELM 1951, 67).

d'archivio, inoltre, che al tempo in cui si diceva che ci fosse stata la condanna, Dionisio – che (i Prienesi) sostenevano aver affidato a Lisandro (quelle terre) – non si trovava in quei luoghi, bensì ora era in ambasceria a Roma per la sua patria, ora in esilio; quand'anche non volessimo ricordare queste cose, sarebbero sufficienti il discorso relativo all'incendio, e il furto di bestiame da questi luoghi, avvenuto per certo ad opera dei Prienesi, a dimostrare che i Magneti occupavano ed abitavano questi (terreni); ciò che è stato detto in precedenza dai Prienesi, che a Scillione erano stati affidati dei possedimenti in questi luoghi da un Etolo e da Teodoto di Magnesia, e la lettera letta pubblicamente (dai Prienesi) non ci hanno affatto mostrato ciò che fecero i Prienesi ...”

IV) “... per la patria e per Artemide *Leukophryene*. Furono scelti come *ekdikoi*: Dionisio figlio di Dionisio figlio di Sosicrate, Pitodoro figlio di Democrate, Pausania figlio di Eufemo, Protione figlio di Androtimo, Pironide figlio di Prytanis, Epicuro figlio di Alcino, Artemidoro figlio di Aiscrone, Alessandro figlio di Aristocrate, Apollodoro figlio di Leonteo, Aristocrate figlio di Androne, Dionisio figlio di Epicrate, Bacchilo figlio di Teofilo ...”

Poco dopo la metà del II sec. a.C. Magnesia sul Meandro e Priene si disputarono il possesso di un distretto territoriale situato nella basse valle del Meandro¹⁷⁵. Una lunga iscrizione rinvenuta a Magnesia fornisce una ricca testimonianza sulla natura e sulle fasi di questa controversia. Il dossier epigrafico relativo a questa contesa era costituito in origine da diversi documenti, come si apprende dalla disposizione, presente nel primo di essi¹⁷⁶, che prevede l'incisione su di una stele dei seguenti atti: un decreto di Magnesia in onore dei difensori (*ekdikoi*) di questa città (I); una lettera del pretore M. Emilio indirizzata a Milasa, contenente un senatoconsulto (II); un decreto di Milasa sull'istituzione del tribunale arbitrale e la risposta di Milasa al pretore romano¹⁷⁷; il verdetto dei giudici di Milasa (III); l'elenco dei giudici (stranieri) e dei difensori di Magnesia (IV). Il decreto di Milasa e la risposta al pretore sono andati completamente perduti; gli altri quattro documenti (I-IV) sono lacunosi all'inizio e alla fine, poiché mancano i blocchi che stavano al di sopra e al di sotto del blocco conservato¹⁷⁸.

¹⁷⁵ Cf. CHANDEZON 2003, 220.

¹⁷⁶ I, ll. 19-23.

¹⁷⁷ Per la diversa interpretazione data da M. Holleaux, che riteneva che i due documenti fossero rispettivamente un decreto di Magnesia sulla richiesta di giudici a Milasa e la risposta dei Milasei a Magnesia, v. *infra*, n. 200.

¹⁷⁸ Per la disposizione dei blocchi mancanti (e il loro contenuto) cf. *I.Priene*, pp. 214-216.

Oggetto della controversia era probabilmente il territorio un tempo appartenuto a Miunte, città della dodecapoli ionica situata nella bassa valle del Meandro, la quale fu assorbita da Mileto prima della fine del III sec. a.C.¹⁷⁹ *Terminus ante quem* è il 228/7 a.C., quando mercenari cretesi di Mileto si stanziarono come “coloni” nel territorio di Miunte, la quale doveva quindi avere già perso la sua indipendenza¹⁸⁰. Nel 201 a.C. Filippo V di Macedonia sottrasse Miunte a Mileto e la cedette a Magnesia in cambio di una fornitura di fichi per il suo esercito¹⁸¹. Tuttavia, nel 188 a.C., nell’ambito della riorganizzazione dell’Asia Minore dopo la pace di Apamea, Mileto rientrò in possesso del territorio di Miunte – o almeno di una sua parte – a seguito delle decisioni prese da Cn. Manlio Vulzone e dai suoi legati, i quali le restituirono la terra sacra che essa aveva perso a causa delle guerre¹⁸². Più tardi scoppiò un conflitto tra Mileto e Magnesia per il possesso del territorio di Miunte, conflitto a cui presero parte anche Eraclea e Priene, alleate rispettivamente di Mileto e di Magnesia. Allo scontro pose fine un trattato di pace stipulato poco prima del 180 a.C. grazie alla mediazione di Rodi e di altri tredici stati greci, in base al quale il territorio di Miunte – la gran parte, se non tutto¹⁸³ – fu spartito tra le due contendenti: a Magnesia andò la parte a N del fiume Hybandis, il quale fu assunto come confine, a

¹⁷⁹ Miunte e Mileto avevano avuto una controversia territoriale conclusa dall’arbitrato del satrapo persiano di Ionia Struthes verso il 390 a.C. (*Milet* I 2, n° 9 = *Syll*³ 134). Sulla storia di Miunte cf. *RE* XVI, 2, s.v. *Myus*, 1430-1437; MAGIE 1950, II, 883-884, n. 81; HERRMANN 1965, 90-103; WALBANK, *Commentary*, II, 532 sgg.

¹⁸⁰ *Milet* I 3, n° 33e, l. 12: agli abitanti di Miunte viene ordinato di accogliere i mercenari cretesi, i quali vennero stanziati forse nella regione del fiume Hybandis, menzionato in *Milet* I 3, n° 33d, l. 12.

¹⁸¹ PLB. 16, 24, 9 (= ATH. 3, 78 f). Forse non si è trattato di una presa con la forza, dal momento che Mileto si era sottomessa a Filippo V riconoscendone l’autorità, e quindi il sovrano macedone poteva ritenersi a tutti gli effetti in possesso di Miunte (assorbita da Mileto negli anni precedenti); i due eventi (la sottomissione di Mileto a Filippo V e la presa di possesso di Miunte da parte del re macedone) sono da considerarsi pressoché contemporanei; cf. HOLLEAUX 1952, 230-233. Il territorio ceduto a Magnesia, causa dello scontro tra questa e Mileto, era probabilmente lo stesso in cui si insediarono i mercenari cretesi; nell’accordo che pose fine al conflitto tra le due città, infatti, venne assunto come confine il fiume Hibandys (v. nota precedente).

¹⁸² PLB. 21, 46, 5. Un’iscrizione sembra confermare l’identificazione della terra sacra di cui parla Polibio col territorio di Miunte sottratto a Mileto da Filippo V. Si tratta di un trattato di pace tra Mileto ed Eraclea di pochi anni successivo alla pace di Apamea, nel quale si fa menzione di una parte di territorio (conteso dalle due *poleis*) che i Milesii dichiarano essere proprietà sacra di Apollo *Terbintheus*, nella regione di Miunte (*Milet* I 3, n° 150, ll. 78-79); con questo trattato i due contendenti si impegnano a sottoporsi al giudizio di una città neutrale (ll. 83-86). Cf. HELLER 2006, 34-35.

¹⁸³ Cf. DAVERIO ROCCHI 1988, 128.

Mileto la parte a S di esso, fino al mare¹⁸⁴. In seguito nacque una controversia tra Magnesia e Priene, pochi anni prima alleate contro Mileto, probabilmente proprio per il possesso di quella parte del territorio di Miunte (la parte settentrionale) che era stata assegnata a Magnesia¹⁸⁵. Può darsi che Priene si aspettasse di ricevere come ricompensa una parte del territorio assegnato dal trattato di pace e che, sentitasi in qualche modo tradita dalla sua alleata, abbia deciso di rivendicare i suoi diritti su quella terra¹⁸⁶.

Dall'iscrizione rinvenuta a Magnesia apprendiamo che si tratta del secondo caso di arbitrato tra questa città e Priene, con ogni probabilità riguardo alla stessa area; nel precedente arbitrato il giudizio era stato favorevole a Magnesia¹⁸⁷. Le due città, non riuscendo a risolvere la loro contesa, decisero ad un certo punto di rivolgersi a Roma; a sollecitare l'intervento romano furono verosimilmente gli ambasciatori di Priene, i quali lamentavano torti subiti ad opera degli abitanti di Magnesia (II, l. 24). Ottenuta dal pretore M. Emilio¹⁸⁸ la possibilità di recarsi in Senato (II, ll. 3-4), ambasciatori delle due parti chiesero l'assegnazione di un tribunale (II, l. 13). Il Senato incaricò il pretore di nominare come arbitro una città libera che andasse bene ad entrambe le parti (II, ll. 14-15). La scelta ricadde su Milasa, la quale avrebbe dovuto giudicare la controversia sulla base del principio fissato dal senatoconsulto contenuto nella lettera inviata dal pretore a Milasa – su indicazione del Senato – per informarla delle disposizioni da seguire (II, ll. 28-29): i giudici avrebbero dovuto stabilire quale delle due parti fosse in possesso del territorio oggetto della disputa nel momento in cui era entrata in relazioni di “amicizia” con Roma (II, ll. 20-22). Anche se non possiamo stabilire con sicurezza il momento esatto a partire dal quale Priene e Magnesia si trovarono in relazioni di “amicizia” con Roma, ciò avvenne con ogni probabilità alla conclusione della guerra romano-siriaca; subito dopo la pace di Apamea (188 a.C.) entrambe dovevano godere della condizione di città “libere e amiche” del popolo

¹⁸⁴ *Milet* I 3, n° 148 (ll. 28-32); cf. DAVERIO ROCCHI 1988, 126-128; *Milet* VI 1, pp. 183-189 (P. Herrmann). Per la datazione di questo trattato cf. ERRINGTON 1989b.

¹⁸⁵ Anche dopo la dissoluzione di Miunte, il suo territorio continuò a mantenerne il nome; infatti, l'uso di un etnico non implica necessariamente che la città esista come *polis* in quel momento, ma semplicemente che sia esistita anteriormente (ROBERT 1946, 88).

¹⁸⁶ HELLER 2006, 43-44.

¹⁸⁷ I, ll. 12-13, 26-27. La stele contenente i documenti del presente giudizio fu innalzata accanto a quella che conteneva il precedente giudizio (I, ll. 17-23). Già in passato le due città avevano avuto motivi di contrasto; cf. il conflitto risolto dal re Lisimaco circa un secolo prima (*I. Priene* 16; WELLES, RC, n° 8; AGER, *Arbitrations*, n° 25).

¹⁸⁸ V. *infra*.

romano¹⁸⁹. Magnesia, nonostante si fosse schierata con Antioco III e si fosse arresa a Roma soltanto dopo la definitiva sconfitta del re¹⁹⁰, ottenne come concessione il riconoscimento dell'inviolabilità del tempio di Artemide¹⁹¹; in questo caso, quindi, sembra non essere stato applicato il principio che regolò le decisioni prese ad Apamea, in base al quale le città che avevano sostenuto Antioco dovevano diventare sottoposte e tributarie del regno di Pergamo (salvo quelle dei territori concessi a Rodi)¹⁹².

La natura del principio fissato dal Senato in questo caso di arbitrato è stata assunta a pretesto per affermare che Roma – attraverso la pratica dell'indicazione di una formula – finiva per ridurre l'arbitrato ad una mera questione di maggiore o minore lealtà nei suoi confronti. In realtà, il caso stesso in questione mostra la debolezza di questa argomentazione. In effetti, né a Priene né a Magnesia erano mancati, negli anni precedenti l'arbitrato, segnali favorevoli da parte di Roma: come già detto, nonostante si fosse schierata con Antioco nella guerra romano-siriaca, Magnesia risultava tra le città "libere" dopo Apamea, mentre Priene si era assicurata l'appoggio del Senato nella sua recente disputa col re Ariarate di Cappadocia¹⁹³. I loro rapporti con Roma dovevano essere buoni, se le due contendenti decisero di rivolgersi al Senato; sarebbe difficile, quindi, fare di questo particolare caso un esempio di come il Senato – appunto mediante l'uso della formula – ricompensasse la parte leale e punisse l'altra. Inoltre, la formula prendeva in considerazione il momento in cui l'*amicitia*

¹⁸⁹ Le città che si videro confermata – o riconosciuta – dai Romani ad Apamea la libertà e l'indipendenza (BICKERMAN 1937, 235-239; BERNHARDT 1971, 52-71), nel periodo successivo si trovarono nei confronti di Roma in una condizione di "amicizia", formalmente istituita da un atto del Senato, mediante il quale il nome della città "amica" veniva iscritto in un registro ufficiale. La relazione di "amicizia" garantiva rapporti benevoli e, almeno nominalmente, su un piano di parità: le città "amiche" di Roma potevano inviare ambasciatori in Senato ed essere ascoltate, in caso di guerra dovevano rimanere assolutamente neutrali e potevano, ma solo se lo desideravano, inviare aiuti, non erano soggette, né in tempo di pace né di guerra, ad alcuna forma di tributo, conservavano la piena autonomia nell'amministrazione degli affari interni. In alcuni casi, soprattutto dopo Pidna, alcune città, anziché semplicemente "amiche", vengono definite "amiche e alleate" di Roma, con un'espressione ridondante ma analoga nel significato alla precedente; essa non implica l'esistenza di un trattato formale di alleanza con Roma; cf. ACCAME 1946, 54; MAGIE 1950, I, 111-115; II, 960, n. 76; GRUEN 1984, 76-95. Sulle "città libere" in relazione all'*imperium Romanum* v. *infra*, 192, n. 505.

¹⁹⁰ LIV. 37, 45, 1.

¹⁹¹ TAC. *ann.* 3, 62, 1.

¹⁹² LIV. 38, 39, 7-8. Sulla conferenza di Apamea, con la quale venne decisa l'organizzazione dell'Asia Minore dopo la guerra romano-siriaca (PLB. 21, 45, 2 sgg.; LIV. 38, 39, 7 sgg.), cf. MAGIE 1950, I, 108-109; II, 950 (n. 60), 958 (n. 75); FERRARY 1978, 747-749; SHERWIN-WHITE 1984, 20-27; MUSTI 1995, 808; MA 1999, 282-283; v. anche *infra*, 172, n. 457.

¹⁹³ SHERK, *RDGE*, pp. 41-42.

era stata stipulata, non il periodo durante il quale, a partire da quel momento, si sarebbe dispiegata la lealtà verso Roma. Fissando un principio, il Senato non faceva altro che indicare un *terminus* temporale; tutto ciò che era avvenuto dopo quel momento non aveva valore per l'esito della disputa. Nel caso in questione, tuttavia, c'è un aspetto in più da sottolineare. Scegliere come *terminus* l'ingresso nell'*amicitia* con Roma significava garantire che la città che possedeva legalmente la terra quando era diventata "amica" di Roma non perdesse questo diritto; si tratta di una manifestazione del principio secondo cui gli "amici e alleati" di Roma godono della sua protezione in fatto di integrità territoriale. Se questa formula venisse impiegata in un caso riguardante uno stato che non era "amico e alleato" di Roma, allora si potrebbe accusare il Senato di "partigianeria" e imparzialità; ma, di regola, coloro che si rivolgevano a Roma erano "amici e alleati" di Roma, e, nella fattispecie, sia Priene che Magnesia lo erano¹⁹⁴.

Quanto alla datazione dell'arbitrato, un indizio potrebbe venire dalla menzione, nel secondo documento, del pretore M. Emilio, di cui non conosciamo il *cognomen*; possibili candidati per il nostro pretore sono M. Emilio Lepido (console nel 158, pretore nel 161 a.C. al più tardi) e M. Emilio Lepido Porcina (console nel 137, pretore nel 140 a.C. al più tardi)¹⁹⁵. Holleaux, contrario all'identificazione del pretore dell'iscrizione di Magnesia col secondo dei due personaggi appena citati¹⁹⁶, sottolineava le somiglianze tra la lettera inviata da M. Emilio a Milasa e quella del pretore P. Cornelio Blazione contenente il senatoconsulto sugli Ambracioti e gli Atamani, che egli datava tra il 175 e il 160 a.C.¹⁹⁷, ritenendole praticamente contemporanee. Tuttavia, H.B. Mattingly ha dimostrato con validi argomenti che il M. Emilio della lettera inviata ai Milasei va identificato con M. Emilio Lepido Porcina; la lettera – e l'arbitrato – vanno quindi datati intorno al 140 a.C.¹⁹⁸

Il tribunale arbitrale avrebbe dovuto anche verificare la fondatezza di alcune accuse rivolte dai Prienesi contro i Magneti, e imporre a questi ultimi una multa nel caso che le accuse fossero state confermate (II, ll. 25-27).

¹⁹⁴ KALLET-MARX 1995a, 175-176.

¹⁹⁵ Cf. BROUGHTON, *MRR* I, 443 (e n. 2), 472; Broughton assegna la pretura di Porcina al 143 a.C.: questa data, normalmente accettata, non è tuttavia sicura, come riconosce lo stesso Broughton (473, n. 1).

¹⁹⁶ HOLLEAUX 1938, 446, n. 1.

¹⁹⁷ Nel presente studio viene accolta una datazione più bassa (v. N° 4).

¹⁹⁸ MATTINGLY 1969, 103; cf. anche BADIAN 1996, 205 (e n. 28) e COLIN 1905, 509, n. 2, che datava l'iscrizione al 143 a.C. sulla base dell'identificazione del pretore con M. Emilio Lepido Porcina. A favore della datazione 175-160 a.C. SHERK, *RDGE*, n° 7; GRUEN 1984, 108, n. 54; AGER, *Arbitrations*, n° 120 e, da ultimo, CHANDEZON 2003, 219. Per la menzione della *tribus* nel nome dei testimoni nel prescritto dei senatoconsulti v. *supra*, 50, n. 108.

Gli abitanti di Priene, in effetti, sostenevano che quelli di Magnesia avevano commesso ingiustizie contro di loro (II, l. 24); deve trattarsi delle razzie e degli incendi cui si fa riferimento nel verdetto arbitrale¹⁹⁹.

Milasa, ricevuta la missiva del pretore romano, si apprestò a nominare i giudici, sollecitata anche da legati di Magnesia che si erano recati in quella città per richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale (I, ll. 5-6)²⁰⁰. Si arrivò così al processo, ricostruibile sulla base del quarto documento del dossier, il verdetto dei giudici di Milasa (III); di esso si conserva solo la parte centrale²⁰¹. I Prienesi, come abbiamo detto, ritenevano i Magneti responsabili di razzie e di incendi nel territorio conteso. A difesa di questo territorio essi avrebbero posto un guardiano, un certo Lisandro (III, l. 12), il che costituirebbe una prova, a detta dei rappresentanti di Priene, del fatto che il territorio era legittimamente occupato da loro. Alla luce di ciò, tuttavia, risultava difficile spiegarsi come mai in occasione degli incendi e delle razzie nessun Prienese si trovasse là a custodire quei terreni (III, ll. 10-11). I difensori di Priene tentarono di giustificarsi davanti ai giudici sostenendo che il custode da loro incaricato della difesa di quel territorio aveva abbandonato il suo posto, e che per questa mancanza era stato condannato a pagare una multa (III, l. 13); ma per i giudici la questione della multa si ritorce contro i Prienesi e diventa un argomento a favore dei Magneti (III, l. 14). Infatti, i Prienesi avrebbero dovuto fornire qualche prova dell'avvenuto pagamento dell'ammenda, ovvero della eliminazione della stessa, cosa che non fecero; anzi, risultava che quella multa non era stata ancora pagata al momento del processo (III, ll. 14-18). In sostanza, la storia della condanna di Lisandro sembra un'invenzione creata *ad hoc* dai difensori di Priene per giustificare davanti ai giudici (e ai Magneti) l'assenza di qualsiasi vigilanza sui terreni contesi. Un ulteriore elemento toglieva credibilità alla vicenda della condanna di Lisandro. I Prienesi affermavano che un certo Dionisio aveva assegnato a Lisandro l'incarico di custode, ma risultava, da atti depositati nell'archivio pubblico (III, l. 20: ἐκ χρηματισμῶν), che ai tempi della supposta condanna (contro Lisandro)

¹⁹⁹ III, ll. 7, 10 ([τὰ ἐμπ]ρη[σθέν]τα).

²⁰⁰ Basandosi su questa informazione, HOLLEAUX 1938, 334, interpretava diversamente il terzo documento del dossier (cf. I, ll. 20-21), andato perduto, riconoscendo in esso un altro decreto di Magnesia, in virtù del quale i rappresentanti di questa città venivano inviati a Milasa per richiederle un tribunale, e la lettera di risposta di quest'ultima a Magnesia, nella quale doveva esserci il riferimento alla scelta della commissione arbitrale; HOLLEAUX 1938, 334, integra, in I, l. 20: τὸ ψήφισμα καθ' ὃ [ἡτήθη].

²⁰¹ Nella parte perduta dovevano trovarsi i discorsi dei rappresentanti delle due parti contendenti.

Dionisio non si trovava neppure a Priene (III, ll. 18-21). Infine, si poteva affermare per certo che razzie erano state compiute dagli stessi Prienesi nei terreni contesi, e questo provava che i Magneti erano in possesso di quei luoghi e li coltivavano (III, ll. 22-24).

Il verdetto emesso dai giudici di Milasa fu favorevole a Magnesia. Riguardo alle motivazioni che portarono i giudici a decidere in quel modo, sembra di capire, stando almeno alla parte conservata del verdetto, che essi, più che basarsi rigidamente sul principio enunciato dal Senato, abbiano dato maggiore importanza alla capacità mostrata dalle due parti nel custodire e amministrare il territorio conteso. Non è del tutto chiara, anche a causa dello stato frammentario dell'iscrizione – in particolare del verdetto arbitrale – la vicenda relativa alle razzie compiute a danno dei terreni contesi. L'accusa rivolta dai Prienesi a quelli di Magnesia doveva essere, nelle intenzioni dei primi, una prova importante a loro favore, tale da mostrare il legittimo possesso del territorio da parte loro; tuttavia, il coinvolgimento degli abitanti di Magnesia in queste azioni violente non emerge chiaramente dall'iscrizione, o quantomeno sembra esserci stata una responsabilità comune, se, come viene affermato nel verdetto dei giudici, si poteva sostenere con certezza che razzie ed incendi erano avvenuti anche ad opera dei Prienesi. In definitiva, i giudici diedero poco credito all'argomentazione dei difensori di Priene, considerandola un tentativo, non sostenuto dai fatti, di volgere la situazione a proprio favore.

Circa un secolo più tardi abbiamo notizia di nuovi contrasti tra le due *poleis* in questione. In un decreto di Priene databile all'inizio del I sec. a.C., un anonimo benefattore viene onorato, tra le altre cose, per essersi recato più volte a Colofone in relazione ad una controversia con Magnesia²⁰². Questo significa che Colofone fece da arbitro in una contesa tra Priene e Magnesia, anche se non è possibile stabilire di quale natura fosse tale contesa né, nel caso che si fosse trattato di un conflitto territoriale, se la terra al centro del contendere fosse la stessa che aveva determinato i dissidi tra le due *poleis* mezzo secolo prima²⁰³.

²⁰² *I. Priene* 121, l. 31. Lo stesso personaggio rappresentò la sua città in qualità di *ekdikos* in una contesa territoriale con Mileto (v. *infra*, 145).

²⁰³ Cf. HELLER 2006, 42.

8. CONTROVERSIA TRA PRIENE E SAMO

Priene - 135 a.C. -

Quattro blocchi di marmo provenienti dal muro N della cella del Tempio di Atena *Polias*, ora al British Museum (Inv. 405a-b): a1) Alt.: 0,27 m – Largh.: 1,43 m; a2) Alt.: 0,27 m – Largh.: 0,98 m; b1) Alt.: 0,51 m – Largh.: 0,86 m; b2) Alt.: 0,23 m – Largh.: 0,34 m [*il blocco recante la parte centrale del senatoconsulto (ll. 8-14) è andato perduto; fu copiato da Le Bas, poi Th. Wiegand ne fece un calco nel 1897 – cf. *I.Priene*, p. 308].

Edd.: HICKS, *GIBM* III, n° 405 (VIERECK 1888, n° 14); HILLER VON GAERTRINGEN, *I.Priene* 41 (*Id.*, *Syll*³ 688; SHERK, *RDGE*, n° 10 B; AGER, *Arbitrations*, n° 160, II); FAMERIE 2007, 99-100*.

- Δόγμα τὸ κομισθὲν παρὰ τῆς συγκλήτου ὑπὸ τῶν ἀποσταλέντων
 πρεσβευτῶν ὑπὲρ τῶν πρὸς Σαμίους·
 Σερούιος Φολούιος Κοῖντου υἱός, στ[ρατηγὸς ὕ]πατος, τῇ
 συγκλήτῳ συνεβουλεύσατο ἐγ κομετίῳι πρὸ ἡμε-
 ρῶν πέντε εἰδυῶν Φεβρουαρίων· γραφομ[ένῳι παρ]ῆσαν Λεύκιος
 Τρεμήλιος Γναίου Καμελλία, Γάιος Ἄννιος Γαῖου
 Καμελλία, υ Λεύκιος Ἄννιος Λευκίου Πο[---. Πε]ρι ὧν Σάμιοι
 πρεσβευταὶ Τηλέμαχος Μάτρωνος, Λέων Λέοντος,
 5 ἄνδρες κα[λοὶ κ]αὶ ἀγαθοὶ καὶ φίλοι παρὰ δῆμο[υ καλοῦ] καὶ
 ἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμάχου τε ἡμετέρου υ λόγους ἐποίησαντο
 κατὰ πρό[σ]ωπον πρὸς Πριην[ε]ῖς περὶ χ[ώ]ρας [καὶ ὀρίων, ὅπως
 ὧσιν] καθὼς Γναῖο{ι}ς Μάνλιος καὶ οἱ δέκα πρεσβευταὶ διέταξαν
 [μετὰ τὸν πρὸς Ἀντίοχον πόλεμον· καὶ περὶ ὧν Πριηνεῖς
 πρεσβευταὶ ---]ρου, Ἀνα[ξ]ι[-----],
 Ζηνόδοτος Ἀρ[τέ]μωνος, ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ φίλοι
 π[α]ρὰ δήμου κα[λοῦ] καὶ ἀγ[α]θοῦ συμμάχου τε [ἡμετέρου]
 λόγους ἐποίησα[ν]το κατ[ὰ] πρόσω[πον] πρ[ὸς] Σαμίου[ς] περὶ χ[ώ]ρας
 καὶ περὶ ὀρίων, ὅπως οὕτω[ς] ὧσιν καθὼς ὁ δῆμος ὁ Ῥοδίων
 10 ἐκατέρων θελόν[τ]ων ἔκρινεν· περὶ τούτου τοῦ πράγματο[ς] ἀπο-
 κρι[θῆ]ναι οὕτως ἔδοξεν· ἡμῖν οὐκ εὐχερὲς {εἶναι} ἐστὶν μετα-
 θεῖναι ὃ ὁ δῆμος ὁ Ῥοδίων ἐκατέρων θελόντων κέκρι[κε κ]αὶ
 ὄρ[ι]α ἃ] πεπο<ί>ηται, τοῦ μ[ὴ] τούτῳι τῷι κ[ρί]ματι
 καὶ τούτοις τοῖς ὀρίοις
 ἐμμένωσιν· το[ύ]τῳι τε τῷι κ[ρί]ματι καὶ τού[τοις] τοῖς ὀρίοις
 ἐμμένει]ν ἔδοξεν· τούτοις τε ξένιον εἰς ἐκάστην πρεσβείαν ἕως
 ἀπὸ σιστερτίων νόμων ἑκατὸν εἴκοσι [πέντε Σερούιος

Φ]ολ[ο]ύιος Κοῖντου ὑπατος τὸν ταμίαν ἀποστεῖλαι κε[λεύση],
καθὼς ἂν αὐτῶι ἐκ [τ]ῶν δημοσίων πραγμάτων πίστ[ερός] τε [τῆς
ιδίας φαίνεται]. Ἔδοξεν.

1: συ[γκλήτου Ῥωμαίων] tutti gli altri editori, ma la lacuna è troppo corta (Famerie). 4: Πο[λλία] Hicks, Hiller von Gaertringen; Πο[πλιλία] e Πο[υπινία] sono altresì possibili (Famerie). 8: Ἀρ[τέμωνος] Hiller von Gaertringen (*I.Priene*, Add., coll. 60, 10). 11: ΟΟΔΗΜΟΣ pietra; <δ> ὁ δῆμος Hiller von Gaertringen. ὄρ[ια ἄ] Famerie; ὄρ[ισμὸν] tutti gli altri editori. ΠΕΠΟΝΗΤΑΙ pietra; πεπο<ί>ηται Hiller von Gaertringen. τοῦ μ[ὴ] Hicks, Hiller von Gaertringen (*Syll^B*); {TOY} <ῖνα> μ[ὴ] Hiller von Gaertringen (*I.Priene*); forse il lapicida – o chi ha composto la “minuta” del testo – ha confuso due costruzioni: τοῦ μὴ ... ἐμμένειν e ἵνα μὴ ... ἐμμένωσιν (cf. SHERK, *RDGE*, p. 56; FAMERIE 2007, 97-98). 13: ἑκατὸν εἴκοσι [πέντε] Famerie; ἑκατὸν εἴκοσι tutti gli altri editori. κε[λεύση] Hicks; κε[λευσάτω καὶ παρατάτω] Hiller von Gaertringen.

“Decreto del Senato ottenuto dagli ambasciatori inviati riguardo alle questioni relative ai Samii; il console Servio Fulvio, figlio di Quinto, consultò il Senato nel comizio cinque giorni prima delle idi di febbraio; alla redazione erano presenti Lucio Tremelio, figlio di Gneo, della tribù Camilia, Gaio Annio, figlio di Gaio, della tribù Camilia, Lucio Annio, figlio di Lucio, della tribù Po[—]²⁰⁴. Riguardo alle cose su cui gli ambasciatori samii, Telemaco figlio di Matrone e Leone figlio di Leone, uomini virtuosi e amici, provenienti da un popolo virtuoso, amico e nostro alleato, pronunciarono discorsi di persona davanti ai Prienesi riguardo alla terra e ai confini, affinché (i confini) fossero così come stabilirono Gneo Manlio e i dieci legati dopo la guerra contro Antioco; e riguardo alle cose su cui gli ambasciatori prienesi ... figlio di ... Anassi[—], Zenodoto figlio di Artemone, uomini virtuosi e amici, provenienti da un popolo virtuoso e nostro alleato, pronunciarono discorsi di persona davanti ai Samii riguardo alla terra e ai confini, affinché (i confini) fossero così come giudicò, col consenso di entrambe (le parti), il popolo dei Rodii; riguardo a questa faccenda (il Senato) ha deciso di rispondere così: per noi non è facile modificare ciò che il popolo dei Rodii ha giudicato col consenso di entrambe le parti, e i limiti che ha stabilito, e (quindi far sì che le due parti) non rispettino questa decisione e questi confini; (il Senato) ha decretato di attenersi a questa decisione e a questi confini; il console Servio Fulvio, figlio di Quinto, dia ordine al questore di consegnare a quelli dei doni fino al valore di 125 sesterzi per ciascuna ambasceria, come gli sembri bene nell’interesse dello stato e secondo la propria coscienza. (Il Senato) ha decretato.”

²⁰⁴ Pollia, Poblilia o Pupinia; v. apparato critico.

Per lungo tempo Priene e Samo – che aveva possedimenti sulla terraferma (la perea) – si contesero il possesso di territori di confine. Uno di questi è la Batinetide, situata sulla costa egeoanatolica a N del monte Micale, di fronte all'isola di Samo; essa costituisce la parte meridionale dell'odierna piana costiera di Karaova, circondata dai monti Pactyes, Thorax e Micale, anticamente occupata per la maggior parte dalla *chora* di Anaia (quest'ultima samia). Oggetto delle controversie tra Samo e Priene furono anche la fortezza chiamata Karion, ai piedi del monte Micale²⁰⁵, e il territorio circostante, chiamato Driussa, collocati a SW della Batinetide. Come per altre note controversie territoriali tra comunità greche, anche in questo caso la contesa tra le due *poleis* aveva origini molto antiche e si protrasse per più secoli, scandita da una serie di episodi degni di nota.

A. LE FASI PRECEDENTI DELLA CONTESA

Intorno al 700 a.C. le *poleis* della dodecapoli ionica distrussero la città di Melia – probabile fondazione di Colofone, ma con una popolazione in gran parte caria – e si spartirono il suo territorio; tra le città che parteciparono alla spartizione ci furono anche Samo e Priene²⁰⁶. Non è certo quali parti fossero toccate alle due comunità. Dall'iscrizione contenente il verdetto che fu pronunciato da giudici rodii in relazione ad una contesa tra Samo e Priene all'inizio del II sec. a.C.²⁰⁷ apprendiamo che gli storici samii Uliade, Olimpico, Duride, Euagon²⁰⁸, quelli efesii Creofilo ed Evalce²⁰⁹, e Teopompo di Chio²¹⁰ sostenevano che i Samii ebbero Figela, mentre ai Prienesi toccarono Karion e Driussa. Solo lo storico Meandrio di Mileto²¹¹

²⁰⁵ Identificata con il sito di Melia; cf. KLEINER – HOMMEL – MÜLLER-WIENER 1967, 79.

²⁰⁶ Cf. VITR. 4, 1, 4. *Terminus ante quem* per la guerra meliaca è l'invasione della Ionia ad opera dei Cimmerii di Ligdami, che documenti assiri permettono di datare entro il 644 a.C. (SPALINGER 1978); d'altronde, la guerra non può essere avvenuta dopo l'inizio degli attacchi dei Lidi alle città della Ionia, quindi non può scendere oltre gli anni iniziali del regno di Gige (ca. 680-650 a.C.). Sul versante archeologico, le testimonianze materiali più recenti provenienti dalla necropoli di Melia si fermano all'età geometrica (e le tombe rinvenute sono principalmente di tipo cario). Sulla base di questi elementi è possibile dunque datare la distruzione di Melia verso il 700 a.C. Alla spartizione del territorio di Melia parteciparono, oltre a Samo e a Priene, anche Colofone (madrepatria di Melia), Mileto e probabilmente Efeso (STR. 14, 1, 20; cf. CARUSI 2003, 135). Cf. KLEINER – HOMMEL – MÜLLER-WIENER 1967, 9-10, 83-87, 91-93; SHIPLEY 1987, 29-31; CARUSI 2003, 127-136.

²⁰⁷ I.Priene 37 (v. *infra* per ulteriori dettagli su questo arbitrato).

²⁰⁸ FGrHist 538 F 1; 537 F 2; 76 F 25; 535 F 3.

²⁰⁹ FGrHist 417 F 2; 418 F 1.

²¹⁰ FGrHist 115 F 59, 305.

²¹¹ FGrHist 491 F 1.

afferitava che i Samii avevano avuto in sorte Karion e Driussa, ma le sue storie furono giudicate poco credibili dai giudici rodii²¹². Nella prima metà del VII sec. a.C., entro il 644 a.C., Ligdami, capo dei Cimmerici, invase la Ionia e costrinse coloro che erano stanziati nella regione oggetto della contesa ad abbandonarla; tra questi c'erano alcuni Prienesi, alcuni Samii, che ritornarono sulla loro isola, e generici *loipoi*²¹³, forse da identificare con una popolazione caria²¹⁴. Lo *status* della *chora* contesa, prima e dopo l'invasione cimmerica, è tutt'altro che chiaro; inoltre, riguardo alla situazione che venne a crearsi dopo la distruzione di Melia, se da una parte c'è una tradizione storica che testimonia una rigorosa spartizione del territorio della città vinta, dall'altra una lettera del re Lisimaco – al quale si rivolse come arbitro, intorno al 283 a.C., Samii e Prienesi – recante informazioni su alcune fasi di questa secolare contesa, rivela una situazione molto più complessa²¹⁵. Dopo aver occupato per qualche tempo la Batinetide²¹⁶, Ligdami si ritirò, e furono principalmente i Prienesi a ritornare in numero notevole nella pereia; ritornarono anche alcuni Samii, i quali si trovavano, nei confronti di Priene, nella condizione di semplici residenti, che oltretutto dovevano versare ai Prienesi il frutto della terra che coltivavano²¹⁷. Alla lunga, questa situazione generò contrasti tra i residenti samii e i Prienesi. All'inizio del VI sec. a.C. – intorno al 591 – scoppiò una guerra in cui mille Samii furono uccisi²¹⁸. Ci fu poi una tregua di sei anni, che dovette prevedere anche un accordo scritto²¹⁹. Verso il 585 a.C. ci fu un nuovo scontro nel quale i Samii, potendo contare questa volta sull'appoggio di Mileto, riportarono, nella località nota come “la quercia”, una schiacciante vittoria sui Prienesi²²⁰; a seguito di questa vittoria i Samii si impadronirono della Batinetide, e furono stipulati accordi che prevedevano la delimitazione dei

²¹² Cf. *I.Priene* 37, ll. 118-123. Esiste uno stretto legame tra le controversie territoriali e l'elaborazione di tradizioni locali sulle storie di questa o quella località.

²¹³ *I.Priene* 500, l. 15.

²¹⁴ Il fatto che all'epoca dell'invasione di Ligdami risiedessero nella regione contesa Samii e altri abitanti va a sfavore della rivendicazione del possesso originario di quel territorio fatta dai Prienesi davanti al re Lisimaco intorno al 283 a.C.; cf. *I.Priene* 500, ll. 11-13.

²¹⁵ *I.Priene* 500 (= WELLES, RC, n° 7; MAGNETTO 1997, n° 20, I); v. *infra*.

²¹⁶ Anche la Batinetide, come Karion e Driussa, doveva appartenere originariamente al territorio di Melia.

²¹⁷ *I.Priene* 500, ll. 19-20.

²¹⁸ Probabilmente i mille coloni cui fanno riferimento i Samii nella lettera di Lisimaco (*I.Priene* 500, l. 32). Cf. PLU. *Quaest. Graec.* 20 (= *Mor.* 296 A).

²¹⁹ *I.Priene* 500, l. 13: τῶν ἐξῆς τῶν σ[πον]δῶ[v].

²²⁰ Da PLU. *Quaest. Graec.* 20 apprendiamo che la “battaglia della quercia” avvenne nel settimo anno dopo il massacro dei mille Samii.

confini sulla base dei corsi d'acqua²²¹. Subito dopo si deve collocare l'intervento mediatore di Biante di Priene, il quale, stando al racconto fatto dai rappresentanti di quest'ultima davanti al re Lisimaco, avrebbe convinto i Samii a restituire ai Prienesi la regione contesa (Batinetide)²²². Risulta difficile, tuttavia, credere che i Samii, usciti vincitori dallo scontro con la rivale, abbiano ceduto a quest'ultima il territorio conteso; è più verosimile immaginare che all'inizio del III sec. a.C. i legati di Samo, davanti a Lisimaco, abbiano negato i termini del trattato così come erano stati presentati dai Prienesi, anche considerato che il re accolse la rivendicazione dei Samii di avere ereditato dagli antenati la Batinetide, rivendicazione difficilmente sostenibile se essi avessero riconosciuto tre secoli prima, in un trattato, la cessione di quel territorio. Probabilmente, i Prienesi avranno accettato il possesso samio della Batinetide in cambio della neutralità di Samo nei negoziati con Mileto²²³.

Proseguendo nel tempo, Alessandro Magno potrebbe essere stato coinvolto nei contrasti tra Priene e Samo al tempo della sua spedizione in Asia Minore²²⁴, e più precisamente nel 324/3 a.C., a seguito del "decreto" sul ritorno degli esuli politici greci²²⁵. Difficilmente può essersi trattato di un giudizio emesso in un vero e proprio arbitrato, dal momento che Samo era una cleruchia ateniese e i suoi abitanti erano ancora dispersi; più semplicemente, le disposizioni prese da Alessandro in merito alla situazione di Priene avranno riguardato anche i territori al centro della controversia²²⁶.

Nel 283/2 (o 282/1) a.C. i Prienesi si rivolsero al re Lisimaco per contestare il possesso della Batinetide da parte di Samo, sostenendo che l'occupazione samia di quel territorio era recente, e che quindi i Samii non

²²¹ Cf. *I.Priene* 37, ll. 105-107.

²²² *I.Priene* 500, ll. 20-24. Su tutta la vicenda e sulla successione delle sue fasi cf. LENSCHAU 1890, 125-130, 135-136, 201-203; TOD 1913, 135-137; WELLES, *RC*, pp. 48-49.

²²³ SHIPLEY 1987, 54.

²²⁴ Cf. *I.Priene* 37, ll. 146-147: Ἀλεξάνδρου διαβάντος εἰς τὴν Ἀσίαν.

²²⁵ Il cd. "diagramma di Nicanore", dal nome dell'inviato di Alessandro, il quale lesse davanti ai Greci riuniti ad Olimpia nell'estate del 324 a.C. la lettera con cui il sovrano macedone annunciava questo provvedimento. La decisione di Alessandro si applicava anche agli esuli samii espulsi dagli Ateniesi nel 365 a.C., quando fu istituita nell'isola una cleruchia, che sopravvisse fino al 322 a.C.

²²⁶ CARUSI 2003, 171.

potavano accampare diritti su di esso²²⁷. Se ne deduce che al momento della richiesta di arbitrato rivolta al re Lisimaco, Priene non era in possesso di quel territorio, sebbene i rappresentanti della *polis* micrasiatica affermassero che dalla mediazione di Biante in poi, fin quasi al momento dell'intervento di Lisimaco²²⁸, essi avevano mantenuto il controllo della Batinetide²²⁹. Lisimaco ascoltò la testimonianza di entrambe le parti prima di decidere in favore di Samo. I Prienesi cercarono di dimostrare, portando a sostegno della loro tesi narrazioni storiche e documenti di vario tipo²³⁰ – provenienti verosimilmente dall'archivio cittadino – di possedere *ab origine* la terra contesa; è questo un motivo che trova confronti in molti contesti epigrafici²³¹. I rappresentanti di Priene cercarono di provare la continuità del possesso di quella regione attraverso il tempo, dalla spartizione della *chora* di Melia, cui apparteneva la Batinetide – momento che costituisce l'*arche* invocata dai Prienesi – fino ad un periodo di poco anteriore all'intervento di Lisimaco, sottolineando il carattere del tutto ininfluenza delle fasi in cui ne avevano perso, ma solo momentaneamente, il controllo. Questi tentativi, tuttavia, non sembrano essere andati a buon fine, dal momento che i Samii riuscirono a convincere Lisimaco che la loro occupazione della *chora* contesa andava avanti ormai da lungo tempo. Non sappiamo quali furono gli argomenti addotti dagli ambasciatori samii per convincere il re – poiché manca l'ultima parte della lettera di Lisimaco, che doveva contenere le argomentazioni dei Samii e la decisione del sovrano – ma è probabile che riguardassero momenti piuttosto recenti della storia della regione. La politica di collaborazione nei confronti di Lisimaco, condotta dalla classe diri-

²²⁷ L'indicazione fornita da *I.Priene* 37, ll. 124-126, permette di datare l'arbitrato di Lisimaco sulla Batinetide quindici anni dopo la fine della tirannide di Ierone a Priene, che durò tre anni (301/0-298/7 o 300/299-297/6 a.C.); sulla cronologia di quest'ultima cf. CROWTHER 1996, 213 e 233. Il ricorso da parte di Priene a Lisimaco – che dopo la battaglia di Ipso aveva acquisito il controllo dell'Asia Minore fino al Tauro, e che a partire dal 194 a.C. aveva rafforzato ancor di più il suo potere sulla regione (PLU. *Demetr.* 35, 5) – potrebbe essere stato favorito dai buoni rapporti che esistevano in questa fase tra la *polis* micrasiatica e il sovrano, rapporti testimoniati da alcuni documenti epigrafici (*I.Priene* 14: decreto di Priene in onore di Lisimaco; *I.Priene* 15-16: lettere di Priene a Lisimaco); cf. MAGNETTO 1997, 129 (e nn. 7-14).

²²⁸ Cf. l'espressione usata dai legati di Priene di fronte a Lisimaco: μέχρι τοῦ ἑσχάτου χρόνου] (*I.Priene* 500, l. 25).

²²⁹ *I.Priene* 500, ll. 24-25.

²³⁰ *I.Priene* 500, ll. 12-13; per un caso analogo cf. N° 3.

²³¹ Cf. BE 1962, 290.

gente di Priene dopo la caduta del tiranno Ierone (ca. 300-297 a.C.) e volta ad ottenere vantaggi concreti, in questa occasione non diede i frutti sperati; è probabile che con la sua decisione il sovrano volesse impedire un eccessivo sviluppo e rafforzamento di Priene, e contemporaneamente assicurarsi la benevolenza di Samo. Il giudizio di Lisimaco fu accettato dai due contendenti. Esso riguardò esclusivamente la regione chiamata Batinetide, la quale fu assegnata a Samo, mentre a Priene fu riconosciuto il controllo sul forte Karion e sul territorio circostante (Driussa). A questo proposito, va sottolineato che in occasione della decisione formulata da Lisimaco, i Samii riconobbero la legittimità del possesso prienese sul Karion e sulla Driussa e non avanzarono pretese riguardo ad essi²³². Da ciò si deduce che la regione della Driussa e di Karion non può essere identificata *tout court* con la Batinetide, della quale costituiva solo una parte²³³; in pratica, a seguito del giudizio di Lisimaco, i Samii riconobbero (ed accettarono) l'esistenza di un'enclave prienese all'interno di una regione da loro posseduta (la Batinetide)²³⁴.

Durante il regno di Antioco II Theos (261-246 a.C.) i Samii, trovandosi in difficoltà, accusarono i Prienesi di avere sconfinato nel territorio di loro proprietà. Negli anni precedenti gli occupanti Prienesi di Karion si erano introdotti nei possedimenti dei Samii, suscitando da parte di questi ultimi denunce private, ma non un'accusa rivolta pubblicamente da Samo contro la *polis* di Priene, cosa che i Samii avrebbero potuto fare davanti a Lisimaco; solo verso il 250 a.C. i Samii decisero di rivolgere una accusa ufficiale contro Priene, ma anche in questa occasione sembra che essi non menzionassero affatto l'occupazione prienese di Karion²³⁵.

Il conflitto tra Samo e Priene continuò durante la guerra laodicea (246-241 a.C.), quando un commissario reale, un *epistates* chiamato Simon, fu probabilmente inviato a risolvere la controversia²³⁶. Anche Antigono Dosone – nel quale è da riconoscere l'Antigono menzionato nell'arbitrato rodio dell'inizio del II sec. a.C. (*I.Priene* 37, l. 141) – sembra essere intervenuto nella disputa, in occasione della sua spedizione in Caria nel 227

²³² *I.Priene* 37, ll. 128-131.

²³³ Cf. A. Boeckh, *CIG* 2905, pp. 575-576; W. Dittenberger, *OGIS* 13, n. 6: "*Carium et Dryussa, de quibus Rhodii decernebantur, partes erant Batinetidis*"; *TOD* 1913, 186; PICCIRILLI 1973, 19-20; FANTASIA 1986, 129, n. 52; CURTY 1988, 29, n. 17; FRANCO 1993, 81-82.

²³⁴ HELLER 2006, 39 (e n. 36).

²³⁵ *I.Priene* 37, ll. 125-134 (v. *infra*). Può darsi che i Samii abbiano richiesto l'intervento del re Antioco, ma ciò è puramente ipotetico, e si basa solo sulla menzione del nome del re seleucide (l. 132) e sull'analogia con i precedenti interventi di sovrani ellenistici (Alessandro Magno; Lisimaco).

²³⁶ *I.Priene* 37, ll. 134-135.

a.C.²³⁷ Nell'iscrizione contenente il verdetto dei giudici rodii ricorre anche il nome di un ufficiale tolemaico, un certo Antioco, il quale potrebbe avere agito in qualità di giudice nella contesa, per conto del re egizio²³⁸.

Il momento successivo, nella secolare controversia per il possesso dei territori situati al confine tra la pereia samia e la *chora* di Priene, è costituito dalla decisione del proconsole Cn. Manlio Vulzone a seguito della pace di Apamea (188 a.C.), nell'ambito dell'opera di riorganizzazione dell'Asia Minore occidentale dopo la guerra romano-siriaca²³⁹. Il magistrato romano, coadiuvato dai *decem legati*, si pronunciò nella contesa tra Samo e Priene a favore della prima, alla quale venne riconosciuto il possesso del forte Karion e della Driussa, come si apprende dal senatoconsulto qui in esame, dal quale, infatti, risulta che i Samii chiesero che venisse confermata la decisione del proconsole (ll. 4-7). Nello stesso senatoconsulto, i Prienesi, ribattendo ai rappresentanti di Samo, si appellano ad un altro verdetto, pronunciato da giudici rodii e a loro favorevole (ll. 7-10), che ci è noto grazie ad un'iscrizione proveniente da Priene²⁴⁰.

L'arbitrato di Rodi tra Priene e Samo, cui si riferisce il verdetto appena menzionato, veniva tradizionalmente datato nel periodo tra il 197 e il 190 a.C.²⁴¹, ma è ormai appurato che esso va collocato negli anni ottanta del II sec. a.C., poco dopo la pace di Apamea²⁴²; viene così ristabilita la corretta successione temporale delle due decisioni, quella di Manlio Vulzone e quella dei giudici rodii. In occasione del nuovo arbitrato rodio, relativo in particolare al possesso del Karion e della Driussa, e probabilmente sollecitato da Priene – la quale solo pochi anni prima era stata penalizzata dalla decisione del proconsole Vulzone – i Samii cercarono di dimostrare di avere avuto quei possedimenti in sorte dopo la guerra meliaca, e accusarono i Prienesi di avere sottratto loro con la forza, durante la tirannide di Ierone (300-297 a.C.), la fortezza e di averla occupata fino al presente. I Prienesi, del cui discorso davanti ai giudici rodii si è conservata solo una minima parte, sottolinearono come, riguardo alla situazione di Karion e della sua *chora*, ci fossero state da parte samia fino a quel momento solo lamentele e processi privati. I giudici rodii constatarono che tutti gli storici citati dai

²³⁷ Cf. MAGNETTO 1997, n° 44.

²³⁸ *I.Priene* 37, l. 153. Anche Antioco III potrebbe essere intervenuto, intorno al 197 a.C. nella disputa tra Samo e Priene per il possesso del Karion e della Driussa; il suo giudizio sembra essere stato favorevole a Priene; cf. MAGNETTO 1997, n° 75.

²³⁹ PLB. 21, 45; LIV. 38, 39, 5 sgg.

²⁴⁰ *I.Priene* 37 (= AGER, *Arbitrations*, n° 74).

²⁴¹ Cf. HABICHT 2005, 144, n. 24.

²⁴² BRESSON 2003, 186; HABICHT 2003; HABICHT 2005 (part. 143).

Prienesi²⁴³ sostenevano che dopo la guerra meliaca ai Samii era stata assegnata Figela, e che solo Meandrio di Mileto, citato dagli avvocati samii, affermava che Samo aveva avuto Karion e Driussa. Inoltre, un secolo prima (283/2 a.C.), in occasione del giudizio di Lisimaco, Karion e Driussa erano stati assegnati a Priene, decisione che aveva avuto per così dire l'avallo della stessa Samo, la quale si era vista riconoscere a sua volta il possesso della Batinetide – ma solo di essa, escluse quindi Karion e Driussa. Sulla base di ciò, i giudici di Rodi assegnarono a Priene il *phrourion* chiamato Karion e la regione attorno ad esso²⁴⁴.

B. L'INTERVENTO DEL SENATO

Circa cinquant'anni dopo l'arbitrato rodio, il caso fu nuovamente riaperto, verosimilmente su iniziativa di Samo – evidentemente insoddisfatta dell'esito del verdetto rodio, che pure aveva dovuto accettare, essendo stato raggiunto col consenso di entrambe le parti (ll. 10, 11) – e questa volta fu portato davanti al Senato di Roma; all'intervento romano si riferisce il senatoconsulto proveniente da Priene e databile con precisione al 135 a.C. per la menzione del console *Ser. Fulvius Q. f.*²⁴⁵, senatoconsulto che attesta

²⁴³ *I.Priene* 37, ll. 119-123.

²⁴⁴ *I.Priene* 37, ll. 25-27 e 157. Sull'arbitrato rodio cf. le considerazioni di HELLER 2006, 39-40.

²⁴⁵ L. 2; cf. BROUGHTON, *MRR* I, 488-489. Sulla parete N della cella del Tempio di Atena *Polias*, proprio al di sopra del presente senatoconsulto, fu inciso un altro senatoconsulto, databile negli anni immediatamente precedenti e relativo anch'esso ad una controversia territoriale che coinvolgeva Priene (*I.Priene* 40; l'ultima linea di questo senatoconsulto si trova in prossimità del bordo superiore dei blocchi a1-2 – v. *supra* (lemma) e *I.Priene*, tavola di fronte alla p. 312). Si tratta di un testo molto lacunoso, che fu praticamente fin da subito associato al SC del 135 a.C. – e quindi alla controversia tra Samo e Priene (cf. HICKS, *GIBM* III, pp. 5, 20) – e integrato di conseguenza da Hiller von Gaertringen (*I.Priene* 40), il quale tuttavia sottolineava che il rapporto tra i due senatoconsulti rimaneva dubbio (*I.Priene*, p. 47: "Wie sich dieses SC [*I.Priene* 40] zu dem nächsten [*I.Priene* 41] verhielt, ist fraglich"). Nonostante i dubbi prudentemente espressi da Hiller, nell'ultimo secolo il legame tra i due testi è stato considerato praticamente certo. Di recente, tuttavia, una nuova edizione dei due senatoconsulti ad opera di É. Famerie (FAMERIE 2007) – basata sulla revisione dei blocchi conservati al British Museum di Londra – ha mostrato come le integrazioni proposte da Hiller per il primo dei due senatoconsulti non siano conformi né alla lunghezza originaria delle linee dell'iscrizione né al formulario tipico dei senatoconsulti (FAMERIE 2007, 93-97). Dalla nuova edizione di Famerie risulta un testo "neutro" (FAMERIE 2007, 99), da cui si ricava solo che il Senato intervenne, verosimilmente a favore di Priene, in una controversia territoriale che opponeva quest'ultima ad un'altra *polis*, la cui identità rimane sconosciuta; benché possa trattarsi di Samo, nel testo non c'è nessun elemento che permetta di associarlo al dossier sulla controversia territoriale tra Samo e Priene. Ho quindi preferito, con Famerie, dissociare i due senatoconsulti e presentare qui solo quello del 135 a.C., considerando l'altro come una possibile attestazione di un'altra controversia territoriale tra Priene ed una *polis* di cui non si conosce l'identità; v. *infra*, **Addenda f.**

anche la precedente decisione del proconsole Vulsone. Ambasciatori di Priene e di Samo si recarono a Roma e parlarono davanti al Senato. I rappresentanti di Samo chiedevano che venisse ripristinata la decisione del proconsole successiva alla guerra contro Antioco III, decisione che toglieva Karion e Driussa ai Prienesi e li assegnava a Samo. I rappresentanti di Priene ribattevano invece chiedendo che venisse confermata la situazione scaturita dal giudizio del tribunale arbitrale rodio, a loro favorevole. Il verdetto del Senato fu favorevole a Priene. I senatori ritennero che fosse doveroso confermare il giudizio pronunciato dai giudici rodii col consenso di entrambe le parti (II, ll. 10-12); bisognava quindi attenersi al verdetto rodio e ai confini che in quell'occasione si era provveduto a fissare tramite una serie di *horoi*. Priene vedeva così legittimato dal Senato il controllo del forte Karion e della *chora* Driussa.

È stato ipotizzato che Vulsone avesse ricevuto denaro per favorire i Samii, anche sulla base del fatto che il generale romano non era nuovo a questi comportamenti²⁴⁶; il sospetto che la decisione del proconsole fosse stata per così dire “comprata” dai Samii avrebbe permesso al Senato di invalidarla con maggior facilità – confermando il verdetto rodio – quasi che esso si sentisse in dovere di ricompensare i Prienesi del torto subito. Vanno tenute presenti, tuttavia, anche le ragioni di opportunità politica che potrebbero aver influito sulla decisione del proconsole; Samo, infatti, si era dimostrata una valida alleata durante la guerra romano-siriaca²⁴⁷, e può darsi che la scelta di Vulsone – così come altre che si inseriscono nel quadro della riorganizzazione postbellica della regione micrasiatica – sia stata influenzata proprio da questa considerazione. Vulsone si sarebbe ispirato, in pratica, al principio abituale della diplomazia romana a quest'epoca, quello di ricompensare in maniera generosa i più fedeli alleati di Roma²⁴⁸. Del resto, dal momento che l'arbitrato rodio è posteriore alla decisione del proconsole, in realtà il Senato non fece altro che confermare l'ultima decisione che era stata presa riguardo alla contesa tra Priene e Samo, decisione che aveva avuto il consenso di entrambe le parti.

Al dossier epigrafico relativo alla controversia tra Samo e Priene va aggiunto un altro documento, consistente nel resoconto di una delimitazione di confini tra la *chora* prienese e la perea samia ad opera di una com-

²⁴⁶ PLB. 21, 35, 4; LIV. 38, 42, 11; cf. *Syll*³ 688, n. 5 (Hiller von Gaertringen).

²⁴⁷ Cf. SHIPLEY 1987, 197-198.

²⁴⁸ HELLER 2006, 41. Cf. il caso di Mileto, che in virtù del suo sostegno a Roma si vide riassegnare dallo stesso Vulsone la propria terra sacra a detrimento di Magnesia (PLB. 21, 46, 5; v. *supra*, 79-80, n. 182).

missione appositamente istituita²⁴⁹. Già i Rodii, all'inizio del II sec. a.C., avevano provveduto a realizzare una *orothesia* dopo aver emesso il verdetto arbitrale sulla contesa Priene-Samo, ma da allora molti degli *horoi* erano scomparsi o erano stati abbattuti e non erano più visibili; si rendeva quindi necessaria una nuova definizione dei confini²⁵⁰. Nell'iscrizione che riporta il resoconto della loro attività, i membri della commissione fanno più volte riferimento alla delimitazione compiuta dai giudici rodii, e agli *horoi* posti da quelli. È probabile che la nuova *orothesia* sia stata realizzata su richiesta del Senato di Roma, dopo che esso aveva confermato il verdetto rodio di cinquant'anni prima, quindi dopo il 135 a.C.; in effetti, sia il senatoconsulto di cui qui si presenta il testo sia il resoconto della delimitazione confinaria dipendono dal verdetto rodio dell'inizio del II sec. a.C., il che fa pensare che essi siano tra loro collegati. A favore di un legame tra i due documenti c'è anche la loro posizione reciproca sui blocchi del muro della cella del tempio di Atena *Polias* a Priene, da cui sembra potersi dedurre che l'iscrizione contenente la delimitazione dei confini sia di poco posteriore al senatoconsulto²⁵¹. Inoltre, nel resoconto della *orothesia* c'è un possibile riferimento ad un senatoconsulto²⁵², forse proprio quello del 135 a.C. Se è così, la commissione addetta alla delimitazione dei confini tra Priene e Samo avrebbe agito su richiesta di Roma – dopo che questa aveva confermato la decisione rodia – ripristinando gli *horoi* fissati a suo tempo dai giudici rodii.

Può darsi che la disputa tra Samo e Priene sia continuata anche in seguito. In un decreto di Priene per un anonimo benefattore databile all'inizio del I sec. a.C.²⁵³ si dice che costui si è recato a Samo in relazione ad una questione riguardante una *chora*. Che la terra in questione si trovasse nella regione della Driussa e di Karion è una possibilità. Si potrebbe in effetti immaginare che Samo non si fosse rassegnata alla decisione presa dal Senato e che avesse continuato anche in seguito a rivendicare il possesso di quella terra. Il fatto che l'anonimo benefattore prienese si sia recato a Samo farebbe pensare che il contrasto era ancora nella fase in cui si cercava di risolverlo attraverso negoziati bilaterali, senza dover ricorrere ad una terza città o all'autorità romana²⁵⁴.

²⁴⁹ *I.Priene* 42 (= AGER, *Arbitrations*, n° 160, III); cf. HELLER 2006, 41. Non si conosce il nome della città da cui proveniva la commissione.

²⁵⁰ Sul termine *orothesia* cf. CASEVITZ 1993, 20.

²⁵¹ La descrizione dell'operazione di *orothesia* è incisa immediatamente al di sotto del senatoconsulto (v. *I.Priene*, tavola di fronte alla p. 312).

²⁵² *I.Priene* 42, l. 6.

²⁵³ *I.Priene* 121, 25-26; cf. CARUSI 2003, 187-190 (part. 190).

²⁵⁴ HELLER 2006, 41-42.

9. CONTROVERSIE TRA COLOFONE E I SUOI VICINI

Claro - ultimo quarto del II sec. a.C. -

Grande base di marmo fornita di cornice in basso; l'iscrizione è incisa su tre colonne [*al di sopra della presente base doveva esserci un altro blocco].

Edd.: ROBERT – ROBERT 1989, 63-66* (*SEG* 39, 1989, 1244; AGER, *Arbitrations*, n° 162 – col. I, ll. 17-23, 31-37, 50-54; col. II, ll. 1-7; LEHMANN 1998, 170-173; CANALI DE ROSSI, *ISE* III, n° 178). **Cf.** ROBERT – ROBERT 1989, 70-91; FERRARY 1991, in part. 562-565 (prime tre ambascerie di Menippo); HELLER 2006, 57-65.

Col. I, ll. 17-23, 31-37

... μεγίστας

δὲ καὶ περὶ ἀναγκαιοτάτων πρεσβείας τετέλεκε
πρὸς αὐτὴν τὴν τῶν ἡγουμένων σύγκλητον,
20 δις μὲν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς πόλεως εἰς Ῥώμην πορευ-
θεῖς καὶ τηρήσας ἄθραυστα τὰ τοῦ δήμου φιλάνθρω-
πα, τρίτον περὶ τῆς Διοσιερίτιδος χώρας καὶ τῶν κα-
τὰ τὰ Στενὰ καὶ τὸ Πρεπέλαιον τόπων, ...

... ἔμ

πάσαις δὲ μετὰ τῶν συμπρεσβευτῶν κατωρθω-
κῶς καὶ κάλλιστα καὶ συμφορώτατα δόγματα παρὰ
τῶν κρατούντων ἐννηνοχῶς, τῆς μὲν παραλίου
35 χώρας τὴν πανκτησίαν βεβαιότεραν πεποίηκε τῷ
δήμῳ, τῆς δὲ κατὰ τὰ Στενὰ καὶ τὸ Πρεπέλαιον
τοὺς πατρῴους ὅρους τετήρηκεν, ...

Col. I, ll. 50-54-Col. II, ll. 1-7

50 ... Μετροπολι-
τῶν δὲ καταιτιασάμενων ὥς ἐκ τῆς ἐκείνων ἀνδρο-
λήπιον πεποιημένων τῶν ἡμετέρων ἀρχόντων
καὶ ψευδεῖς ἀνακρίσεις ἀναγραφόντων κατὰ τῶν
πρωτεύειν τότε δοκούντων παρ' αὐτοῖς ἐν τῇ

- τον ἐτήρησε Τ ΙΝΟΥΔΑΤΕΛΕΣ
 σε τὴν τῶν ἀντιπροσβευόντων ἐπιβουλὴν, ἀλ-
 λὰ καὶ προσγεγραμμένον ἤνεγκε τῇ ἀποκρίσει
 διότι τῆς ἐπαρχείας ἐκτὸς οὔτε κρίνειν οὔτε
 5 πολυπραγμονεῖν τῷ στρατηγῶι καθήκει, ἰδι-
 ώτατον τῇ δημοκρατίαι καὶ κάλλιστον ἐνέγκας ἁ-
 πόκριμα, ...

*Per l'apparato critico v. ROBERT – ROBERT 1989

“... riguardo ad affari della massima necessità (Menippo) ha compiuto importantissime ambascerie presso il Senato, essendosi recato a Roma due volte in favore della città stessa, riuscendo a conservare intatti i privilegi del popolo, la terza volta riguardo alla *chora* Dioshieritis e ai luoghi chiamati Gole e Prepelaion ... avendo condotto a buon esito, insieme ai suoi compagni di legazione, tutte le ambascerie, e avendo ottenuto dalle autorità (romane) decisioni assai buone e vantaggiose, ha reso più sicura per il popolo la piena proprietà del territorio costiero e ha conservato i confini aviti del territorio delle Gole e del Prepelaion [...] avendo i cittadini di Metropoli accusato i nostri magistrati di aver “sequestrato” degli uomini dal loro territorio, e intentando false azioni legali contro coloro che allora primeggiavano presso di essi nella ... il complotto dei membri della controambasceria ... ma (Menippo) riportò, aggiunta alla risposta, la clausola che al pretore non spetta né di giudicare né di “impicciarsi” al di fuori della provincia, ottenendo un responso bellissimo e che si addice perfettamente alla democrazia ...”

Tra le missioni diplomatiche compiute da Menippo di Colofone nel corso di una intensa attività politica svolta al servizio della propria patria dagli ultimi anni del governo attalide fino almeno al 120 ca. a.C.²⁵⁵ – attività documentata dal lungo e dettagliato decreto onorario rinvenuto a Claro e

²⁵⁵ Il governatore Q. Mucio menzionato nel testo, che Menippo ha ricevuto a più riprese (col. II, ll. 42-44), è con ogni probabilità Q. Mucio Scevola *Augur* (cos. 117 a.C.), governatore d'Asia nel 120 ca. a.C. (BROUGHTON, *MRR* I, 523; III, 145); cf. ROBERT – ROBERT 1989, 98-99; FERRARY 1991, 557; BURASELIS 2000, 185, n. 10; HELLER 2006, 57, n. 1. *Contra* CANALI DE ROSSI, *ISE* III, n° 178, data il presente decreto in età sillana, identificando Q. Mucio con Q. Mucio Scevola *Pontifex* (cos. 95 a.C.), governatore d'Asia nel 97 ca. a.C. (BROUGHTON, *MRR* II, 7, 11; III, 145). Cf. anche BOFFO 2003, 229, che non esclude una datazione all'inizio del I sec. a.C. – sia per questo decreto che per quello “gemello” in onore di Polemeo – rigettando però l'identificazione proposta da Canali De Rossi.

pubblicato nel 1989 da J. e L. Robert²⁵⁶ – ne troviamo una che attesta l'esistenza di contestazioni territoriali aventi per protagonista la *polis* di Colofone.

La porzione sopra riportata del decreto in onore di Menippo presenta il resoconto, prima cursorio e poi dettagliato, di cinque ambascerie che l'onorato compì a Roma, presso il Senato, per conto della sua patria. Quattro di esse (la prima, la seconda, la quarta e la quinta nell'elenco che viene fatto alle ll. 20-31 della col. I) hanno a che fare con la difesa dello statuto di città "libera"²⁵⁷, riconosciuto a Colofone da Roma al momento della costituzione della provincia d'Asia, probabilmente come ricompensa per aver cercato di resistere ad Aristonico, che fu costretto a prenderla con la forza²⁵⁸; in virtù di questa condizione privilegiata, la *polis* di Colofone si trovava formalmente e giuridicamente al di fuori della provincia²⁵⁹. La terza ambasceria riguarda invece questioni territoriali, aventi per oggetto una *chora* Dioshieritis e i luoghi chiamati Stenà (le "Gole") e Prepelaion (col. I, ll. 22-23). Altri dettagli sulla faccenda affrontata da Menippo nella terza ambasceria vengono forniti poche righe più avanti. Infatti, all'elenco delle cinque ambascerie e alla precisazione che tutte sono state coronate da successo (col. I, ll. 31-34) segue l'esposizione dettagliata delle singole missioni diplomatiche di Menippo, che si apre proprio con un nuovo riferimento alle questioni territoriali oggetto della terza ambasceria²⁶⁰. Apprendiamo quindi che Menippo ha reso più sicura la "piena proprietà" (*panktesia*) del territorio costiero (col. I, ll. 34-36); questo va identificato senza dubbio con la *chora* Dioshieritis, menzionata poco sopra nel testo (col. I, l. 22). A quest'epoca, poco dopo la costituzione della provincia d'Asia, la piccola città costiera di Dioshierion situata a SW di Colofone doveva essere stata assorbita da quest'ultima e non esisteva più come entità politica indipendente. Al momento dell'ambasceria, quindi, Colofone possedeva il territorio di Dioshierion, ma questa annessione, come lascia intendere l'iscrizione,

²⁵⁶ ROBERT – ROBERT 1989.

²⁵⁷ La quarta e la quinta ambasceria riguardano nello specifico questioni giudiziarie, sulla prima e la seconda v. *infra*.

²⁵⁸ FLOR. 1, 35, 4.

²⁵⁹ Col. II, l. 4; cf. FERRARY 1991 (in part. 564).

²⁶⁰ Le linee successive dell'iscrizione (col. I, ll. 37-50) fanno riferimento alle questioni affrontate nella quarta e quinta ambasceria. Segue poi (col. I, l. 50-col. II, l. 7) il resoconto di una contesa tra Colofone e la *polis* di Metropoli – avente anch'essa implicazioni territoriali (v. *infra*) – resoconto che va con ogni probabilità considerato come l'esposizione più in dettaglio delle prime due ambascerie di Menippo, menzionate alle ll. 20-22: in questo modo all'elenco delle cinque ambascerie di Menippo corrisponde in maniera simmetrica l'esplicazione dei loro contenuti (cf. FERRARY 1991, 562-563; HELLER 2006, 59 e n. 4).

aveva causato qualche problema; infatti, se Menippo aveva dovuto recarsi a Roma per conto della sua patria al fine di ottenere dal Senato la conferma del possesso del territorio di Dioshieron, evidentemente questo le era stato contestato, o dagli stessi Dioshieritai, che non volevano rassegnarsi alla perdita della propria autonomia e della propria *chora*, o da qualche altra *polis*, presumibilmente attratta da questo territorio fertile e provvisto di un porto²⁶¹. Una delle *poleis* indiziate potrebbe essere Lebedo, situata sulla costa a NW di Dioshieron, la quale tra il IV e il III sec. a.C. per due volte era stata costretta a sinecismi forzati, prima con Teo, poi con Efeso, ma che era riuscita in entrambi i casi a riacquistare la propria indipendenza²⁶². Quale che fosse la comunità contrapposta a Colofone nella contesa per il controllo del territorio di Dioshieron, il Senato si occupò direttamente del caso. Infatti questa disputa – così come le questioni oggetto delle altre ambascerie – fu risolta da un senatoconsulto, come si evince dalla menzione delle “bellissime ed utilissime (per Colofone) decisioni” emanate da Roma (col. I, ll. 33-34), che Menippo riportò in patria insieme ai suoi colleghi di legazione: questi *dogmata* altro non sono che i *senatusconsulta* relativi alle questioni affrontate nelle cinque ambascerie. Ambasciatori delle due parti si saranno quindi recati in Senato per esporre le proprie ragioni, secondo una procedura standard, e alla fine i senatori avranno giudicato la contesa a favore di Colofone.

Sempre nella terza ambasceria, Menippo preservò i confini ancestrali del territorio delle Gole e del Prepelaion. Anche in questo caso il formulario lascia intendere che il successo di Menippo sia stato l'esito di una controversia territoriale con un'altra città. Ancora una volta, purtroppo, non possiamo che fare ipotesi sull'identità della rivale di Colofone, non menzionata nell'iscrizione; si può supporre che fosse Lebedo, come già per la contesa che aveva per oggetto la Dioshieritis. Infatti, il territorio chiamato le Gole è stato identificato con uno stretto passaggio che corre da N a S tra due catene montuose e che finisce sulla costa a poca distanza da Lebedo. Può darsi allora che questa città, forse già implicata nelle rivendicazioni del territorio di Dioshieron, avesse con Colofone una frontiera comune che passava nella regione montuosa delle Gole e che questa frontiera comune si sia rivelata fonte di contestazioni²⁶³. Quanto al Prepelaion (santuario dedicato a Prepelao²⁶⁴), esso era probabilmente localizzato su di una piccola altura all'estremità settentrionale del passaggio delle Gole, in una regione situata in prossimità del territorio di Metropoli, *polis* confinante ad E

²⁶¹ ROBERT – ROBERT 1989, 71-75.

²⁶² Cf. AGER 1998; HELLER 2006, 60.

²⁶³ HELLER 2006, 60. Cf. ROBERT – ROBERT 1989, 75-77.

²⁶⁴ Generale di Cassandro passato al servizio di Lisimaco all'inizio del III sec. a.C.

con Colofone²⁶⁵.

Partendo da questa considerazione, e facendo leva sulle implicazioni territoriali presenti nella lite tra Colofone e Metropoli menzionata alla fine della porzione di testo sopra riprodotta²⁶⁶, A. Heller ha proposto di riconoscere proprio in Metropoli la rivale (o una delle rivali) di Colofone nella contesa sulle Gole e sul Prepelaion. Inoltre, la studiosa francese individua, più in generale, uno stretto legame tra la contesa con Metropoli, riguardante in primo luogo la difesa della libertà di Colofone, e le liti territoriali che furono oggetto della terza ambasceria di Menippo.

I cittadini di Metropoli avevano accusato Colofone davanti al governatore romano di aver sottratto loro degli uomini (col. I, ll. 50-52). Il termine utilizzato nell'iscrizione (ἀνδρολήψιον) fa probabilmente riferimento, come proposto da J. e L. Robert, al reclutamento di soldati²⁶⁷. Colofone, in sostanza, avrebbe reclutato dei cittadini di Metropoli che abitavano zone al confine tra le due città (ecco l'implicazione territoriale)²⁶⁸. Sembra che il governatore abbia accettato di intervenire, violando in questo modo l'autonomia giurisdizionale di Colofone, garantita dalla sua condizione di città "libera". Nonostante i reiterati sforzi di Metropoli, che inviò una controambasceria per cercare di ottenere soddisfazione dal Senato, quest'ultimo ribadì in maniera netta lo statuto privilegiato di Colofone – e quindi l'illegittimità di interventi del governatore, in materia giudiziaria o riguardo a qualsiasi altro aspetto²⁶⁹ – e c'è da credere, anche se il testo, lacunoso in questo punto, non permette di averne l'assoluta certezza, che le accuse dei cittadini di Metropoli finirono per cadere nel vuoto²⁷⁰.

²⁶⁵ Sul Prepelaion cf. ROBERT – ROBERT 1989, 77-85.

²⁶⁶ Col. I, l. 50-col. II, l. 7: su questa contesa v. *infra*.

²⁶⁷ ROBERT – ROBERT 1989, 90-91; BURASELIS 2000, 203, n. 74. Per una diversa interpretazione del termine, nel senso di "presa di ostaggi" in una città straniera come rappresaglia per torti commessi da quella città, cf. LEHMANN 2003 (con HELLER 2006, 61, n. 8).

²⁶⁸ ROBERT – ROBERT 1989, 90-91. Per la possibilità che il conflitto territoriale evocato da un'iscrizione di Metropoli databile al 140 ca. a.C. (*I.Metropolis* 63 B, ll. 14-18) si riferisca a contrasti con Colofone cf. HELLER 2006, 61-62 (ma v. anche SEG 53, 2003, 1312, p. 329, app. cr. ad loc.).

²⁶⁹ Cf. col. II, ll. 3-5.

²⁷⁰ È probabile che Metropoli, che si era schierata molto presto al fianco di Roma nella guerra contro Aristonico, abbia ottenuto da quella la condizione di città "libera", come Colofone (e quindi godesse di quella condizione al momento del conflitto con Colofone sulla "razzia di uomini"). Il diverso comportamento delle due città si spiegherebbe allora con due concezioni differenti della "libertà", condizionate dal passato delle due *poleis*: Colofone, che era una città libera sotto gli Attalidi, riteneva l'intervento del governatore richiesto da Metropoli un attentato alla sua autonomia giurisdizionale, garantita dalla sua condizione privilegiata di città "libera", mentre per Metropoli, abituata alla condizione di città soggetta sotto gli Attalidi, era evidentemente naturale rivolgersi all'autorità romana, rappresentata dal governatore della provincia (HELLER 2006, 62).

Se si ammette che le cinque ambascerie menzionate nell'iscrizione sono in ordine cronologico e che le prime due si riferiscono alla contesa tra Metropoli e Colofone sulla "razzia di uomini", la conseguenza è che la lite tra Colofone e Metropoli ha preceduto la controversia relativa ai territori di Dioshieron e a quelli delle Gole e del Prepelaion (cui si riferisce la terza ambasceria). È possibile allora che le controversie territoriali derivassero dalla prima faccenda, quella relativa alla "razzia di uomini". La Heller propone, a questo proposito, due scenari: a) la "razzia di uomini" avrebbe avuto luogo nella regione di Prepelaion; la decisione del Senato non avrebbe soddisfatto Metropoli, la quale avrebbe rilanciato la contestazione, forse anche su una porzione più ampia di territorio; b) il successo di Colofone nella questione della "razzia di uomini" l'avrebbe spinto a far valere i suoi diritti in altre contese frontaliere, riguardanti forse la stessa città di Metropoli, forse altre città vicine. La Heller, che sembra preferire la seconda soluzione, sottolinea il rapporto molto stretto che intercorre tra la difesa della libertà di una città e le sue rivendicazioni territoriali (e più in generale tra la definizione dello statuto di una città e la delimitazione dei confini all'interno dei quali quello statuto è valido). Le prime tre ambascerie di Menippo seguono in pratica un ordine logico: "une fois fixé et confirmé le statut privilégié de Colophon, la cité envoie ses représentants discuter de l'étendue de son territoire, afin de définir rigoureusement les limites géographiques à l'intérieur desquelles s'applique ce statut"²⁷¹.

Secondo la Heller, il presente caso si distinguerebbe dagli altri casi di controversie in cui Roma fu coinvolta nel secondo secolo, in quanto lo *status* di città "libera" di Colofone l'avrebbe condizionato fin dall'inizio; mentre negli altri casi la presenza di Roma appare marginale, e i rappresentanti di Roma, chiamati ad intervenire, svolgono il ruolo di arbitro in una maniera per così dire neutra, nell'esempio che ha come protagonista Colofone la condizione di città "libera", e quindi privilegiata da Roma, preesiste al regolamento del conflitto e in pratica ne determina l'esito. Questa impressione sarebbe avvalorata, secondo la Heller, dal fatto che l'iscrizione menziona solo le conseguenze favorevoli della risoluzione del conflitto per la città privilegiata, passando sotto silenzio le rivendicazioni di altre parti coinvolte. In questo senso, il presente caso prefigurerebbe in qualche modo quegli esempi, databili agli anni successivi alle guerre mitridatiche e civili, che mostrano un chiaro legame tra la concessione (o la conferma) della libertà e il riconoscimento di acquisizioni territoriali (dirette o indirette) da parte di Roma²⁷².

²⁷¹ HELLER 2006, 60-63 (cit. a p. 63).

²⁷² HELLER 2006, 57, 64-65.

La possibilità di interpretare in maniera corretta questo particolare caso di controversia territoriale e di valutare il ruolo di Roma e il peso che può avere avuto la condizione privilegiata di Colofone sono in larga misura condizionate, a mio parere, dall'assenza di elementi sicuri e più dettagliati relativi alle modalità secondo le quali si svolse la vicenda in questione. Anche in questo caso, come negli altri analizzati in questo studio, Roma sembra essere stata cercata dalle *poleis* stesse; ma quali furono le dinamiche e la "tempistica" del ricorso ad essa da parte di quelle? E inoltre, quali furono le argomentazioni esposte a Roma dai rappresentanti delle parti contendenti e le motivazioni secondo le quali il Senato decise in favore di Colofone?

Per quanto riguarda la contesa sul territorio di Dioshieron, poichè dal formulario dell'iscrizione risulta che Colofone già possedeva il territorio al centro del contendere e che Menippo ne rese più sicuro il possesso, si può ipotizzare che sia stata la sua rivale (Dioshieron, Lebedo?) a rivolgersi a Roma, costringendo Colofone ad inviare anch'essa suoi rappresentanti nell'Urbe per difendersi dalle rivendicazioni dell'altra parte. Anche nella contesa sulle Gole e sul Prepelaion la situazione potrebbe essere analoga: Colofone potrebbe essere stata indotta a preservare i confini di quei luoghi dalle rivendicazioni di una (o più) città vicine. Può anche darsi, tuttavia, che sia stata la stessa Colofone a prendere l'iniziativa, soprattutto se si accetta il secondo dei due scenari proposti dalla Heller: forte della sua condizione di città "libera", e dopo che questa le era stata pienamente ed ufficialmente riconosciuta da Roma a conclusione della lite con Metropoli, la patria di Menippo potrebbe aver deciso di approfittare della situazione per ridefinire, con l'avallo di Roma, i propri confini, regolando così punti di attrito in sospeso coi vicini. Ma altri scenari sono possibili: le rivendicazioni territoriali di qualche *polis* vicina riguardo alla *chora* di Dioshieron, ad esempio, potrebbero aver fornito a Colofone il pretesto e l'occasione per regolare altre questioni territoriali, relative alle Gole e al Prepelaion.

Una volta di fronte ai senatori, la condizione privilegiata di Colofone potrebbe in teoria aver influenzato l'esito del giudizio; tuttavia, pur ammettendo il legame esistente tra la definizione dello statuto di una città e la delimitazione dei confini all'interno dei quali quello statuto è valido, non è detto che in questo particolare caso essa abbia avuto un peso determinante nella decisione del Senato. L'arbitrato potrebbe essersi svolto in maniera affine agli altri casi di controversie territoriali giudicate dal Senato, nei quali quest'ultimo, quando assume su di sé la responsabilità del giudizio – senza affidarlo ad una terza città – sembra tenere una posizione sostanzialmente imparziale. Tra l'altro, se, come risulta almeno nel caso della lite intorno al territorio di Dioshieron, Colofone si trovava a dover difendersi dalle rivendicazioni di altri su territori che erano già di sua pertinenza, l'esito del giudizio, ad essa favorevole, fu in fondo quello più natu-

rale; il Senato, dopo aver ascoltato le parti alla maniera consueta, avrà riconosciuto la validità delle argomentazioni di Colofone. Quest'ultima era certo pienamente consapevole del privilegio di cui godeva, e, come detto, fu forse proprio il fatto che questa condizione le era stata riconfermata ad averla spinta a regolare contese territoriali coi propri vicini. Tuttavia, ritengo che l'assenza nell'iscrizione di un resoconto dettagliato su come si svolse il giudizio non permetta di affermare con certezza se in questo particolare caso di arbitrato il verdetto pronunciato dal Senato sia stato condizionato dallo statuto di città "libera" di uno dei contendenti in maniera determinante – e, potremmo aggiungere, tale da inficiare l'imparzialità dell'arbitro – o se, più semplicemente, Roma abbia valutato le argomentazioni di Colofone più convincenti, al di là di considerazioni riguardanti la condizione giuridica delle parti in causa. Del resto, di fronte a μικραὶ πόλεις – come la stessa Heller definisce Lebedo e Dioshieron (possibili candidate per le rivendicazioni sulla Dioshieritis) – Colofone non dovette avere difficoltà ad imporsi; quanto a Metropoli, probabilmente anch'essa godeva a quest'epoca della condizione di città "libera"²⁷³. È vero, come afferma la Heller, che la condizione di città privilegiata preesiste al regolamento del conflitto, e che dopo le guerre mitridatiche testimonianze letterarie ed epigrafiche documentano casi che mostrano il legame esistente tra lo statuto di città "libera" e le assegnazioni territoriali, dirette o indirette, fatte da Roma²⁷⁴; ma siamo certi che nel caso specifico la condizione di città "libera" di cui godeva Colofone abbia condizionato in maniera decisiva il verdetto del Senato?

Ben diversa sarebbe la situazione se si ipotizzasse che la decisione di Roma che permise a Colofone di mantenere il pieno possesso del territorio di Dioshieron e di preservare i confini delle Gole e del Prepelaion sia stata il frutto di un pronunciamento per così dire unilaterale da parte del Senato (dietro richiesta di Colofone), in merito al quale in pratica eventuali contendenti non avrebbero avuto parte alcuna in causa. Potremmo cioè immaginare che Colofone, uscita vittoriosa dalla lite sulla "razzia di uomini" con Metropoli – e dato che era naturale per una città che si era vista riconoscere lo statuto della libertà provvedere a definire i confini entro cui quello statuto valeva – ne abbia approfittato per ottenere da parte di Roma un riconoscimento ed una conferma ufficiali dei propri possedimenti territoriali – alcuni dei quali erano oggetto di attrito con alcuni dei vicini – senza che questi ultimi venissero, per così dire, nemmeno interpellati sulla questione. Se così fosse, non si dovrebbe nemmeno parlare di arbitrato, e que-

²⁷³ V. *supra*, n. 270.

²⁷⁴ Cf. HELLER 2006, 65-83.

sto caso sarebbe associabile a quei riconoscimenti territoriali, diretti o indiretti, con cui dopo le guerre mitridatiche Roma ricompensa alcune città “libere”.

Ritengo tuttavia più verosimile, anche alla luce del formulario dell'iscrizione usato nel resoconto della terza ambasceria di Menippo, che si sia trattato di un vero e proprio arbitrato²⁷⁵ – affine nella procedura a quelli attestati nel corso del II sec. a.C. – con un dibattito svoltosi in Senato tra i rappresentanti delle parti. Il fatto che si possa individuare un legame tra la lite che oppose Metropoli e Colofone – incentrata sul riconoscimento della condizione privilegiata della seconda – e le questioni territoriali oggetto della terza ambasceria non autorizza da solo, a mio parere, a considerare lo statuto di città “libera” di Colofone come l'elemento determinante nella decisione del Senato, quello che avrebbe condizionato in maniera decisiva l'esito dell'arbitrato; quantomeno, credo che il carattere dell'iscrizione non permetta di affermarlo con certezza. Che in questa non si trovino riferimenti alle rivendicazioni delle parti contendenti, ma solo menzioni dell'esito favorevole del giudizio, non può essere assunto come un elemento a sostegno dell'ipotesi che la condizione privilegiata di Colofone avrebbe per così dire “deciso” fin da subito la questione, togliendo qualsiasi possibilità di successo ai suoi rivali. Ciò trova in primo luogo una sua giustificazione nella tipologia del documento stesso: si tratta infatti di un decreto onorario, lungo e verboso quanto si vuole, ma pur sempre un documento votato dalla patria dell'onorato e volto a mostrarne al meglio i meriti e le qualità; non si tratta del senatoconsulto che dovette essere emanato sulla questione, il quale, invece, avrà fornito un resoconto più dettagliato del dibattito (coi discorsi dei rappresentanti delle parti in lotta) e delle motivazioni della decisione finale del Senato.

²⁷⁵ Che poi sia stata Colofone a sollevare la questione, o che sia stata chiamata in causa dalle rivendicazioni territoriali di qualche *polis* vicina, o che si siano verificate entrambe le situazioni, per es. che sia stata chiamata a difendersi riguardo alla Dioshieritis e che poi ne abbia approfittato per regolare questioni inerenti le Gole e il Prepelaion, questo non è dato saperlo.

10. CONTROVERSIA TRA ITANO E IERAPITNA

I) Lettera di L. Calpurnio Pisone ai Magnetì - 112 a.C. -

Itano

Grande stele di calcare, decorata da una cornice in alto e in basso, rinvenuta ad Erimoupolis nel 1919. Alt.: 1,25 m – Largh.: 0,48-0,50 m – Spess.: 0,13-0,15 m. Alt. lett.: 0,07-0,08 m. L'iscrizione è incisa sulle facce anteriore e destra della stele; la faccia posteriore è accuratamente levigata.

Edd.: XANTHOUDIDIS 1920, 82-86 (CRÖNERT, *SEG* 2, 1924, 511); GUARDUCCI, *IC* III, iv, 10* (SHERK, *RDGE*, n° 14; AGER, *Arbitrations*, n° 158, I).

- [. . .14. . .] καταστάσιος πρεσβευταὶ Κρητὲς Ἱεραπύτνιοι Φείδων
Ἑτεάνορος υἱός,
Κώμων [.]ρος [ὑ]ός, Μνάσιππος Δίωνος υἱός, Εὐβέτης
Βειδύλω υἱός, λόγον ἐποιή-
σαντο χάριτα φιλίαν συμμαχίαν τε ἀνενεώσαντο καὶ συνησθῆναι
τῇ συνκλήτῳ ἐπὶ τῷ
[----- εἴπ]ασαν καὶ καθ' ἰδίαν ἐπὶ τὸ βέλτερον προχωρεῖν περὶ τε
τῆς γεγενημ[έ]-
5 νης [----- φιλοτ]ιμίας εὐχαρίστησα[ν] καὶ περὶ τῶν ἀδικημάτων
τῶν ἡμῖν γεγενη-
μένων [-----] Ἱτάνιοι γὰρ ἀδικημάτων μὴ γινομένων ὑ[φ'] ἡμῶν
αὐτοῖς, ὑπὸ δὲ
[τῆς τῶν] Κνωσίων [πό]λεως ποτέ, πόλεμον ἀπαράγγελτον ἡμῖν
ἐποίησαν παρὰ τὰ τῆς συν-
κλήτου δόγματα καὶ ἀδικήματα [ἡμῖν] ἐξετελέσαντο, περὶ ὧν καὶ
πρότερον πρεσβείας ἀ-
πεστείλαμεν [ἐπὶ τὴν σύνκλητον] μ[α]ρτυροῦ[σ]ας τὰ γεγενημένα
ἀδικήματα εἰς ἡμᾶς. Ἡ δὲ
10 [σύνκλ]ητος κατα[-----]μεν ἐπὶ Μάρκου Αἰμυλίου καὶ
ἐπὶ Μανί-
ου Ἀκιλίου ὑπάτων καὶ [ο]ὔτε συμμάχους αὐτοὺς προσηγόρευσε
οὔτε Κνωσίους οὔτε τοὺς
[.] Δραγμίους οὔτε [----] ὅπως ἀνεκρίθη καὶ ἐδογματίσε
πόλεμον καὶ ἀδικήματα ἡ-
μῖν αν[-----] παραγενόμενοι ὑπὲρ τε τοῦ πολέμου
καὶ [-----]της ἡμέρας [. . . .]ν ἣν ἀπεδείξαμεν ἡμετέραν οὐ-

- 15 σαν [-----] διὰ γένους καὶ ἀναβατ[ὸ]ν ὑπὸ μηθενό[ς]
γεωργηθεῖσαν, τὴν
δὲ νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκην ἡμετέραν οὔσαν ἐκ προγόνων.
Ἰτάνιοι δὲ μὴ δυνάμενοι περὶ τῶν
[-----]των εἰς ἡμᾶς ἀδικημάτων ἀπολογήσασθαι μήτε
πρότερον
μήτε νῦν [-----]των πρεσβευτῶν ἀντεκαλοῦσιν ἡμῖν
[-----] τὴν χώραν περισσάν οὔσαν ἔτεσι εἴκοσι ὀκτώ, λόγους ἐ-
20 ποιησα[-----] πρὸς τῇ συνκλήτῳ, ἥ δὲ σύνκλητος ἐδογμάτισε
[ὅπως τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσον πολ]έ[μου ἀρ]χὴν ἐλομένον
διακατέσχομεν, ἵνα οὕτως κα-
τέ[χω]μεν· προᾶξιν στρατηγοῦ εἶναι, καὶ ὅπως Λαίλιος δῆμον δῶ
τὸν ἐν ἡμῖν κρινούντα. Δοθέν-
τος δὲ ἡμῖν τοῦ Μαγνήτων δήμου καὶ Γαῖου Λαιλίου ὑπάτου
γράψαντος [πρ]ὸς τὸν δῆμον τὸν Μα-
γνήτων [-----] καὶ τὴν ἐπιστολὴν τὴν ὑπ' αὐ[τ]οῦ
[γ]ραφεῖσαν ἐμ μη-
- 25 [-----] δὲ ὥς ὑφ' ἡμῶν τε κἀκείνων ὁμόλογον ἐγενήθη. *vacat*
[-----] ἴσαντι τὴν νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκην καὶ τὴν χώ-
ραν [-----]ος ὁ δῆμος ὁ Μαγνήτων ἔκρινε κατὰ τὸ δό-
[γμα τῆς συνκλήτου ὑπ'] Ἰτανίων [προγο]νικᾶς οὔσας καρπίζεσθαι
κυρίως. Οὐ συναντη-
σαμεν[-----] ἡμῶν αἰτίαν ἐπιφέρουσι
30 [.]ε[.]σον[-----] τε]λευτα[ί]ας ὑπ' αὐτῶν ἀνει-
[-----]αντες ἐπὶ τὴν σύνκλητον ἐν
[-----]ν εἰς Κρήτην τε παραγεγονότων
καὶ τὰς [-----] πρ]εσ[β]είας οὐδέποτε περὶ τούτων φω-
νὴν προῆκαν [-----] πρεσβεύοντες περὶ τῶν ἐν[ε]-
- 35 [-----]ν μνήμην ἐποιήσαντο
[-----] ἐν τῷ] μεταξὺ χρόνῳ συνβόλων γεγε-
νημένων ὑπε[-----]χότων ὑπὲρ τε ἀνδρῶν ἔ
[-----]ν ἀντιποιοῦ[ν]ται καὶ νενικηκό-
των [-----]νημα κα[θ]ὼς συνεθέμε-
- 40 θα [-----]αυ[. .]ν καὶ δεδοκότων καὶ εἰ-
ληφότων [-----] οὔ]τε λόγον ἐποιήσαντο οὔ-
τε σα[-----]τουμ[έ]νους ὑπ' αὐτῶν
[-----]του καθὼς ἡμεῖς ο-
[-----] ἐν Μ[α]γνησίᾳ γενομε-
- 45 ν[-----]σης διὰ τοῦ πρὸς αὐ-
τ[-----]ιω[.] δ' ἐνκαλέσαι καὶ

- [----- πε]ρι τῶν ἀνδρῶν καὶ περὶ τῶν οἰ-
 κετῶν οὓς ἐπι[----- ἀδ]ικήματά τε κ[α]ὶ πρότερον καὶ νῦν
 [.]ιοι οὓσιν [-----] τῶν πα[ρα]γεγονότων εἰς
 50 Ῥώμην πρεσβευτῶν ὑμῶν, ἐπέμψαμεν δὲ ἐπὶ τὴν σύνκλητον,
 ἀξιοῦμεν οὖν τὴν
 σύνκλητον [-----] ἐμ παντὶ καιρῷ τὴν εὐνοίαν πρὸς
 ἡμᾶς [----- τοῖς] ὑμετέροις δόγματι βοηθῆσαι ἡ-
 μῖν ὅπως ἴσονται [-----] ψηφίσματος δι' ὑμῶν ἀναγκασθῶσιν ἡμῖν
 τὸ δίκαι-
 ον [-----]τες πρὸς τὴν ὑμέτεραν φιλίαν καὶ συμμαχίαν πρὸς ἡ-
 55 [μᾶς -----] πρεσβ[ευ]ταῖς. Περὶ τούτου τοῦ πράγματος
 [οὕτως ἔδοξεν]· ὃν τρόπον ἑκάτεροι [τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσον
 νενωμημένοι εἶησαν τῇ πρὸ
 τοῦ ἡμέρα[ι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἥρξατο οὗ] πολέμου ἔνεκεν
 Σερούιος Σο<λ>πίκιος κἀκεῖνη ἡ
 πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν ὅπως οὕτως [νωμ]ῶνται
 ἔχωσιν καρπίζωνται τε
 τοῦτο το[-----]σθαι πρὸς Λεύκιον Καλοπόρνιον
 60 στρατηγὸν ὑπατον [-----]τινες τούτου τοῦ κριτη-
 [ρίου ----- οὗ]τ[ε] ἐπὶ τὸ κριτήρι[ον] παρετύχosan οὔτε
 [----- Λεύκιος Καλοπ]όρ[νιος σ]τρατηγὸς ὑπα-
 τος [-----]ην [ὅ]πως ἑαυτοῖς κρι-
 νηὶ ὃν τρόπον ἑκάτεροι ταύτην [τὴν χώραν καὶ] τὴν νῆσον περὶ
 οὗ ἡ πρᾶξις [ἐνέ]στηκε νενωμη-
 65 μένοι εἶησαν τῇ πρὸ τοῦ ἡμέραι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἥρξατο
 οὗ πολέμ[ου] ἔνεκεν Σερούιος
 Σολπίκιος κἀκεῖνη ἡ πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν ὅπως
 ο[ὗ]τ[ω] κρίνωσιν αὐτοῦ[ς]
 [ἔχειν] κατέχειν καρπίζεσθαι τε ἐξεῖναι καὶ θύματα τελεῖν ἡμέραν τε
 ὁρίσῃ πρὸ ἧς ἡμέ-
 ρας κρίνωσιν ε[-----]τας Κόιντος Φάβιος κα
 [-----]ν ὅπως Λεύκιος Καλο-
 70 πόρνιος στατηγὸς ὑπατος ὑπὸ τῆς αὐτοῦ πρεσβείας ἐπιγνῶ ἐὰν
 ἐν ταύτῃ τ[ῇ]
 χώρα ὠικοδομημένον ἔνεσ[τιν] ὅπως αὐτοὺς καθελεῖν κελεύ[σ]η.
 Περὶ δὲ τῶν λο[ι]-
 [π]ῶν πραγμάτων ὧν λόγους ἐποιήσασθε ὅταν ἡ ἐσχάτη Κρητῶν
 πρεσβεία εἰς
 τὴν σύνκλητον εἰσεπρέσ[βευ]σαν οὗτ[ω]ς ἀποκρίναι καθὼς ἂν
 αὐτῷ ἐκ τῶν δημοσί-

- ων πραγμάτων πίστεώς τε τῆς ἰδίας φαίνηται, ἔδοξε. *vacat*
- 75 [Τοῦ]το τὸ πρᾶγμα δέλτου ὀγδόης κηρώματι [τεσσαρεσ]καιδεκάτω
μετὰ συμ-
βουλίου ἐπέγνων πρὸ ἡμερῶν δέκα ἐπτὰ Καλ. Κοινκτειλίων
ἐν τῇ βασιλι-
κῇ τῇ Πορκία [----- ἡ]μέρας τυχοῦς[ης ἰε]ρᾶς κατὰ συνκλήτου
[δόγμα ----- ἀπὸ συμβουλίου γνώμης γνώμην
[ἀπεφηνάμην ----- ο]ὔτω[ς] καθὼς πρότερον
80 [-----]σι ἡμέραν ὀρ[ιῶ] πρὸ ἧς ἡμέρας κρίνωσι
εἰςεβῶς τε καὶ δικαίως τὴν διαφορὰν] καὶ εἴ τι ἐνω]κοδομήται
μετὰ τὸ
τοὺς πρεσβευτὰς [-----]σω ἐν αὐτοῖς τὸν δῆ-
μον τὸν ὑμέτερον κατὰ [τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα] φροντίσαι
ὅπως ἐκ τοῦ
πολιτεύματος [ὑμῶν ἀποστείλῃτε δικα]στὰς καλοὺς κἀγαθοὺς
τριακον-
85 τα ἓνα οἱ το[----] κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα κρίνωσι
Κοινκτειλίων
τῶν ἐ[πὶ Λευκίου Καλο]πορνίου καὶ Μάρκου Λειβίου ὑπάτων
ἐν ἡμέραις τριακο-
σiais ἐξήκοντα, ἐὰν δὲ πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας μὴ κρίνωσι,
τότε ὅπως
ἐν τῇ ἑξηκοστῇ καὶ τριακοσιοστῇ ἡμέρᾳ κρίνωσ[ι]. *vacat*
Λεύκιος Καλοπόρνιος Λευκίου υἱὸς Πείσων ὕπατος Ἰεραπυ-
90 τνίων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν· [ιό]ντες
Ἰτάνιοι πρεσβευταὶ καὶ ὑμέτεροι προσήλθοσάν μ[οι ὅ]πως
αὐτοῖς σύνκλητον δῶ. Ἐγὼ αὐτοῖς σύνκλητ[ο]ν ἔδωκα.
Συνκλήτου δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστι· ὑμᾶς θέλ[ω] φροντί-
σαι εἴ τι ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ τῇ ἐν ἀνφιλ[ογ]εῖᾳ οὔσῃ ἐνω-
95 κοδομημένον ἐστί, ὅπως ἐκ ταύτης τ[ῆς χώ]ρας καθέ-
λῃτε οὕτως καθὼς ἡ σύνκλητος ἐδογματίσε καὶ κα
[. . . .]ωσε. Ἀπὸ συμβουλίου γνώμης γνώ[μην ἀ]πεφηνάμην.

4: [κοινῇ τε εὐσταθεῖν] Crönert. 28-29: οὐ συνατη|σαμέν[ων δὲ ἡμῶν] Guarducci (in apparato). 33: [πρ]εσ[β]είας ο [πρ]εσ[β]είαν Guarducci (in apparato). 34-35: τῶν ἐν[ε]ιστηκόντων Crönert. 40: αὐτ[ὸν] ο αὐτ[ῶ]ν ? Guarducci (in apparato). 59: [προσέ]ρχε[σθαι] ? Guarducci (in apparato). 60: [οἱ]τινες ? Guarducci (in apparato). 68: [πρ]εσβευ[τάς] ? Guarducci (in apparato). 75: [τεσσαρεσ]καιδεκάτω Schehl; [---]καιδεκάτω Guarducci. 77: ταῖς ἱ[λαραῖς ὥραις ἡ]μέρας Guarducci (in apparato); τᾶ[ς] <κ>[αθα]ρᾶ[ς] [δὲ τῆς ἡ]μέρας τυχοῦς[ης ἰε]ρᾶς κατὰ συνκλήτου | δόγμα [ῶραις ---] Schehl. 80: [τοῖς περὶ δὲ τῶν ὄρων αὐτῶν δικάσα]σι Schehl. 81: εἰςεβῶς τε καὶ δικαίως τὴν διαφορὰν] Schehl; ε[---] καὶ Guarducci. 82: στήσω

? Guarducci (in apparato); [παραφενέσθαι πρότερον αἰτή]σω Schehl. 83: κατὰ [τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα] Schehl. 84: [ὑμῶν ἀποστείλητε δικα]στὰς Sherk; [ὑμῶν χειροτονῆτε δικα]στὰς Schehl; πολιτεύματος [---- δικα]στὰς Guarducci. 85: [ἀμφισβήτημα] Schehl.

“... ambasciatori cretesi di Ierapitna Fidone figlio di Eteanore, Comone figlio di ..., Mnasippo figlio di Dione, Eubete figlio di Beidulo, pronunciarono un discorso e rinnovarono la gratitudine, l’amicizia e l’alleanza, e dissero di rallegrarsi col Senato per ... e di procedere separatamente per il meglio, e riguardo allo zelo furono grati, e riguardo alle ingiustizie verso di noi ... infatti, pur non essendoci state ingiustizie da parte nostra verso di loro, (né) mai da parte della città degli Cnossii, ci fecero una guerra non dichiarata contro le decisioni del Senato e compirono ingiustizie verso di noi, riguardo alle quali anche in precedenza inviammo ambascerie al Senato a testimoniare le ingiustizie avvenute contro di noi. Il Senato ... durante il consolato di Marco Emilio e di Manio Acilio, e non chiamò alleati né quelli né gli Cnossii né gli ... ai Dragmii né ... come fu giudicato, e decretò che la guerra e le ingiustizie verso di noi ... giunti per la guerra e ... giorni ... mostrammo che (la terra) era nostra ... per discendenza e che, accessibile, non era stata coltivata da nessuno, mentre l’isola chiamata Leuke era nostra fin dagli antenati. Gli Itanii, dal canto loro, non potendo difendersi né prima né ora riguardo alle ingiustizie verso di noi ... ambasciatori, ci accusano a loro volta ... la terra incolta (già) da ventotto anni, pronunciarono discorsi ... davanti al Senato, e il Senato decretò: come possedemmo la terra e l’isola nel momento in cui iniziò la guerra, così (possiamo) possederla; è una faccenda di competenza del pretore, e Lelio assegni un popolo che ci faccia da giudice. Essendoci stato assegnato il popolo dei Magneti e avendo scritto il console Gaio Lelio al popolo dei Magneti ... e la lettera scritta da quello ... come fu concordato tra noi e quelli. ... sanno che l’isola chiamata Leuke e la terra ... il popolo dei Magneti giudicò secondo il senatoconsulto che (quelle terre), degli Itanii fin dagli antenati, venivano legittimamente sfruttate da essi. Incontrando noi²⁷⁶ ... non rimproverano la nostra colpa ... dell’ultima (?) da quelli ... al Senato nel ... giunti a Creta e le ambascerie ... non fecero mai parola di queste cose ... inviando ambascerie riguardo ai ... fecero menzione ... nel frattempo essendoci stati accordi ... per gli uomini ... contendono, e vinti ... come ci accordammo ... ed essendo stati dati ed essendo stati ricevuti ... né fecero parola né ... da quelli ... così come noi ... a Magnesia ... accusare e ... riguardo agli uomini e agli schiavi che ... ingiustizie sia prima che ora ... dei vostri legati giunti a Roma, noi inviammo (ambasciatori) in Senato, dunque chiediamo al Senato ... in ogni occasione la benevolenza verso di noi ... di aiutarci attra-

²⁷⁶ V. apparato critico.

verso i vostri decreti affinché sappiano ... siano costretti tramite voi a ... il giusto per noi ... verso la vostra amicizia e alleanza nei nostri confronti ...

Riguardo a questa faccenda (il Senato) così ha decretato: come entrambe (le parti) si fossero trovate ad occupare la terra e l'isola il giorno prima di quello in cui cominciò la guerra fra di loro – guerra a causa della quale furono inviati a Creta Servio Sulpicio e quella delegazione – che in questo modo essi le occupino, abbiano e sfruttino ... al console Lucio Calpurnio ... di questo tribunale ... né si presentarono al tribunale né ... il console Lucio Calpurnio ... affinché giudichi fra loro: come entrambe (le parti) si fossero trovate ad occupare questa terra e l'isola, riguardo a cui è sorta la questione, il giorno prima di quello in cui cominciò la guerra fra di loro – guerra a causa della quale furono inviati a Creta Servio Sulpicio e quella delegazione – ebbene (i giudici) giudichino che in questo modo essi possano averle, occuparle e sfruttarle; e faccia compiere i sacrifici e stabilisca entro quale giorno (i giudici) devono giudicare ... Quinto Fabio ... che il console Lucio Calpurnio sia informato dalla delegazione di quello se in questa terra ci sono costruzioni, affinché le faccia abbattere. Quanto alle altre questioni sulle quali pronunciaste discorsi quando l'ultima ambasceria di Cretesi giunse in Senato, (il console) decida così come gli sembri meglio nell'interesse dello stato e secondo la propria coscienza; (il Senato) ha decretato.

Diciassette giorni prima delle calende di luglio, nella basilica Porcia, ho esaminato insieme al (mio) consiglio questa questione (esposta nel senatoconsulto trascritto) sulla quattordicesima tavoletta dell'ottava tavola ... essendo sacro quel giorno secondo il senatoconsulto ... sulla base dell'opinione del (mio) consiglio ho emesso la (mia) decisione ... così come in precedenza ... fisserò il giorno entro il quale (i giudici) devono giudicare la controversia in maniera pia e giusta, e se è stato costruito qualche (edificio) dopo che i legati ... il vostro popolo, secondo il senatoconsulto, provveda ad inviare, (scelti) fra i vostri cittadini, trentuno giudici virtuosi i quali ... secondo il senatoconsulto emettano il verdetto entro trecentosessanta giorni a partire dal mese di luglio (dell'anno) in cui sono consoli Lucio Calpurnio e Marco Livio, e qualora non emettano il verdetto entro quel giorno, allora giudichino nel trecentosessantesimo giorno.

Il console Lucio Calpurnio Pisone, figlio di Lucio, saluta i magistrati, la *boule* e l'assemblea degli Ierapitnii. Ambasciatori itanii e vostri giunsero da me affinché io li introducessi in Senato; io li ho introdotti in Senato; questo è il senatoconsulto: voglio che voi verifichiate se in questa terra che è oggetto di contesa sia stata edificata qualche (costruzione), affinché la eliminate da questa terra così come il Senato decretò e ... Sulla base del parere del (mio) consiglio ho emesso la (mia) decisione.”

II) Sentenza arbitrale di Magnesia sul Meandro - 112-111 a.C. -

Di questa iscrizione esistono due esemplari, uno proveniente da Itano (A), l'altro da Magnesia sul Meandro (B). A: ll. 1-27; AB: ll. 28-87; B: ll. 88-140.

(A) **Itano.** Grande tavola di calcare, rovinata su tutti i lati, “murata all'esterno della chiesa del monastero di Toplu a sinistra della porta” (Halbherr). Alt.: 1,125 m – Largh.: 0,81 m. Alt. lett.: 0,08-0,01 m. Sulla faccia iscritta furono praticati, in età successiva, tre grandi fori, due di forma rettangolare, uno circolare. L'iscrizione doveva continuare su di un'altra stele.

(B) **Magnesia sul Meandro.** Tavola di calcare grigio conservata al Museo di Berlino. Alt.: 1,47 m – Largh.: 0,76 m – Spess.: 0,12 m.

Edd.: HALBHERR 1890, 570, n° 3 [A] (DE RUGGIERO 1893, n° 10 [A]); KERN, *I. Magnesia* 105 [A e B] (BLASS, *SGDI* 5060, riproduzione parziale di A e B: ll. 57-67, 116-121, 125-130; *IGRR* I 1021 [A e B]; HILLER VON GAERTRINGEN, *Syll*³ 685 [A e B]); GUARDUCCI, *IC* III, iv, 9 [A e B]* (AGER, *Arbitrations*, n° 158, I [A e B]).

Cf. (I e II): CONWAY 1901-1902, 137-138 (breve menzione della sentenza di Magnesia); TOD 1913, n° 56; CARY 1926 (procedura arbitrale e comportamento del Senato); PASSERINI 1937, 34-48 (criterio indicato dal Senato ai giudici di Magnesia); BOSANQUET 1939-1940, 73-75 (traduzione in inglese della sentenza arbitrale di Magnesia); SCHEHL 1951, 305-309 (proposte di integrazione di alcune parti della lettera del console); BRELICH 1961, 61-62; SPYRIDAKIS 1970, 55-64 (contesto storico)²⁷⁷; MEHL 1980-1981, 206-207 (II, ll. 133-134: titoli della legittima proprietà di un territorio); CHANIOTIS 1988a, 26-29 (natura della terra contesa); KREUTER 1995, 138-139; CHANIOTIS 1996, 183-185, 303-310, 333-337 (riproduzione di I, ll. 6-71; II, ll. 9-26, 37-67, con traduzione in tedesco e note di commento); GUIZZI 2001, 373-382 (analisi particolareggiata di tutta la vicenda, contesto storico, considerazioni topografiche); CHANDEZON 2003, n° 46 (riproduzione delle ll. 75-84, con traduzione in francese e considerazioni sullo sfruttamento della terra contesa); CAMPBELL 2005, 325 (breve menzione).

Θεὸς[ς] ἄ[γ]αθός[ς].

[Ἐ]πὶ Ὀλυμπικοῦ ν Σ[μσιῶν]ος ν ε' ν ἱσταμένου ν ἀπόφασις
Εὐφήμου τοῦ [Παυσανίου]

²⁷⁷ Spyridakis, come già Cary e Passerini, data il primo arbitrato di Magnesia al 115 a.C. (anziché al 140).

- γεωκόρου τῆς Ἀρτέμιδ[ο]ς τῆς Λευκοφρυηνῆς, υ Κίλλου τοῦ
 Δημητρίου, <Ἀ>ρισταγόρου τοῦ Δημο[---],
 Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀλέξωνος, Λυκομήδου τοῦ Εὐπολέμου, Δημητρίου
 τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἡροπύθου,
- 5 Δημητρίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἀναξαγόρου, Αἰδούχου τοῦ
 Ἀπολλοδώρου, Μιννίωνος τοῦ Διονυ-
 σίου τοῦ Μιννίωνος, Ἐπικούρου τοῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ Μοσχίωνος,
 Παυσικράτου τοῦ Ἡροπύθου, Ἀπολ-
 λωνί[ο]υ [τ]οῦ Ἀπολλωνίου, Εὐβούλου τοῦ Ἀλεξίωνος, Βοήθου τοῦ
 Ἀνδρομάχου, Ἀρτεμιδώρου τοῦ Δη-
 μητρίου, Ἀπολλωνίου τοῦ Διονυσοδώρου, Ἐπικράτου τοῦ
 Διοκλέους τοῦ Διονυσοκλέους, Εὐβούλου
 τοῦ Μάνδρωνος, κεχειροτονημένων καὶ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ δήμου
 δικάσαι Κρησὶν Ἰτ[ανίοις τε καὶ] Ἰ[ερ]απυ-
- 10 τνί[οις κατὰ τὸ γεγο]νὸς ὑπὸ τῆς συγκλήτου δόγμα καὶ κατ<ᾱ> τὴν
 ἀποσταλεῖσα[ν ἐπιστολὴν ὑπὸ] Λεγ-
 χ[ίου Καλοπορνίου Λε]υκίου υἱοῦ Πείσωνος στρατηγοῦ ὑπάτου·
 εὐκτὸν μὲν ἦν [----]
 ι[----] ἡμῶν εἰς μηδεμίαν φιλονικίαν καὶ πλεοναξο[-----]
 δ[-----]ιεσθαι μετ’ εἰρήνης δὲ καὶ τῆς πάσης ὁμονοίας [καὶ
 οἰκειότητος]
 τ[ὴν πρὸς ἀλλήλο]υς διαφυλάσσειν εὖνοιαν· ἐπειδὴ <δὲ> οἱ καιροὶ
 πολλ[άκις ---]ς
- 15 σ[-----] τοὺς συγγενεστάτους εἰς διάστασιν τὴν πρ<ὸ>ς
 ἄ[λλέλους ἐξάγουσι]ν
 α[----] πᾶσιν τοῖς οὓσιν ἐν φιλίας διαλύειν ὅσον ἐφ’ ἑαυτοῖς [τάς
 ἐκ παλαιῶν] χρό-
 νω[ν αὐτοῖς . . .]· ἐλη<λ>υθυίας ἔκθρας υ, ὅθεν καὶ τὰ νῦν εἰς τὴν
 μὲν [----]·ε
 λῖ[. . . Ἰτανί]ων καὶ Ἰεραπυτνίων· υ τῆς δὲ συγκλήτου
 στοιχομ[ένης τῇ παρ’ ἑαυ]τῇ
 πρ[ὸς πάντας ἀνθρώ]πους ὑπαρχούσῃ δικαιοσύνῃ δούσης κριτὴν
 αὐτ[οῖς τὸν ἡμέτε]ρον
- 20 δῆ[μον, γράψαντος] δὲ περὶ τούτων καὶ τοῦ στρατηγοῦ Λευκίου
 Καλοπορνίου Λευκίου υἱοῦ
 Πείσωνος, [καθ]ότι τὰ ἀποδοθέντα ἡμῖν ὑπ’ ἐκατέρων γράμματα
 περιέχει, ὁ δῆμος ἡμῶν
 τοῖς τε ὑπὸ Ῥωμαίων τῶν κοινῶν εὐεργετῶν διὰ παντὸς
 γραφομένοις πείθεσθαι προαιρούμε-

- νος, μεμνημένος τε τῶν διὰ προγόνων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς γεγεννημένων
 ὑφ' ἑαυτοῦ πρὸς πάντας Κρητα-
 εἰς καλῶν καὶ ἐνδόξων, ἃ καὶ θεοῦ χρησιμοῖς καὶ τῇ παρὰ πᾶσιν
 ἀνθρώποις εἰδήσει κα[τ]εῖληπται, καὶ νῦν
 25 μετὰ σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας ἐποιήσατο τὴν αἴρῃσιν τοῦ
 δικαστηρίου ἐν τῇ ὑφ' ἑκατέρων γενηθεί[σῃ]
 ὁμολόγῳ ἡμέραι. Ἀποδειχθέντες οὖν καὶ αὐτοὶ κριταὶ παραχρῆμα
 ἀναβάντες ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς Ἀρτέμι-
 δος τῆς Λευκοφρυηνῆς σφαγιασθέντος ἱερείου ὠμόσαμεν
 καθ' ἱερῶν, παρόντων τῶν τε διαδικα-
 ζομένων ἀφ' ἑκατέρας πόλεως καὶ τῶν συναρόντων αὐτοῖς, καὶ
 καθίσαντες ἐν τῷ ἱερῷ τῆς
 Ἀρτέμιδος τῆς Λευκοφρυηνῆς διηκούσαμεν τῶν διαφερομένων οὐ
 μόνον τὸν τῆς ἡμέ[ρ]ας αὐ-
 30 τοῖς δόντες χρόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ πλεῖον τῆς νυχτὸς, πᾶσαν
 ἀναδεχόμενοι κακοπαθίαν χά[ρ]ιν τοῦ
 μηθενὸς ὑστερεῖσθαι δικαίου μηθένα τῶν κρινομένων. ὦ Τέλος δέ
 λαβούσης τῆς δικαιολογίας
 ἐνγράφους θέμενοι τὰς γνώμας, τῷ μὲν ἀκριβεῖ τῆς ψήφου
 βραβευθῆναι τὴν κρίσιν οὐκ ἠβουλό-
 μεθα, συναγαγεῖν δὲ σπεύδοντες αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ καὶ πάλιν εἰς
 τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀποκαταστήσαι
 φιλίαν ὥς ἦν ἡμῖν πάτριον καὶ προσῆκον ἡγοῦμεθα ἑκατέρους, τὰ
 πράγματα ἐφ' ἱκανὸν προσκεί-
 35 μενοι εἰς τὸ συλλύσεως καὶ φιλίας αὐτοῖς παραίτιοι γεννηθῆναι. Τῆς
 δὲ προθέσεως ἡμῶν μὴ τελειουμέ-
 νης διὰ τὸ ὑπερβαλλόντως αὐτοὺς τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλονικίαν
 ἐνεστάσθαι, συνέβη τῇ ψήφῳ
 τὴν κρίσιν βραβευθῆναι περὶ ἧς καὶ τὴν καθήκουσαν ἔχθρην
 πεποιήμεθα. ὦ Ἰάνιοι πόλιν οἰκοῦν-
 τες ἐπιθαλάσσιον καὶ χώραν ἔχοντες προγονικὴν γειτονοῦσαν τῷ
 τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου ἱερῷ, ἔχον-
 τες δὲ καὶ νήσους καὶ νεμόμενοι, ἐν αἷς καὶ τὴν καλουμένην
 Λεύκην, θλιβόμενοι κατὰ τινὰς καιροὺς
 40 ὑπὸ τῶν παρορόντων Πραισίων ἐπεσπᾶσαντο χάριν βοηθείας καὶ
 φυλακῆς τῆς τε πόλεως καὶ τῆς χώρας,
 ἔτι δὲ καὶ τῶν νήσων, τὸν Αἰγύπτου βασιλεύσαντα Πτολεμαῖον,
 ὥς τὰ παρατεθέντα ἡμῖν περὶ τού-
 των γράμματα περιεῖχεν, καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ διακατεῖχον τοὺς
 προειρημένους τόπους. ὦ Τελευτή-

- σαντος δὲ τοῦ Φιλομήτορος βασιλέως Πτολεμαίου καὶ τῶν
 ἀποσταλέντων ὑπ’ αὐτοῦ χάριν τοῦ συντη-
 ρεῖν Ἰτανίοις τὴν τε χώραν καὶ τὰς νήσους ἀπαλλαγέντων, οὕτως
 Ἰτάνιοι καὶ τῇ ἀπὸ τῶν φίλων εὐνοί-
 45 αι συνχρῶμενοι διεφύλασσον τὰ καθ’ ἑαυτοῦς. Ἐνστάντος δὲ κατὰ
 τὴν Κρήτην πολέμου καὶ μείζονος,
 ἀνειρηνμένης δὲ ἤδη καὶ τῆς Πραισίων πόλεως τῆς κειμένης ἀνὰ
 μέσον Ἰτανίων τε καὶ Ἱεραπυ-
 τνίων, οὕτως Ἱεραπύτνιοι τῆς τε νήσου καὶ τῆς χώρας ἀμφισβητεῖν
 Ἰτανίοις ἐπεβάλαντο, φάμε-
 νοι τὴν μὲν χώραν εἶναι ἱερὰν τοῦ Ζηνὸς τοῦ Δικταίου, τὴν δὲ
 νῆσον προγονικὴν ἑαυτῶν ὑπάρ-
 χειν. Τῶν δὲ παρὰ Ῥωμαίων πρεσβευτῶν τῶν περὶ Σερούιον
 Σολπίκιον παραγενομένων εἰς Κρήτην
 50 καὶ τοῦ πολέμου λύσιν λαβόντος κατήντησαν καὶ Ἰτάνιοι ἐπὶ
 τὴν σύνκλητον. Δοθεῖσης δὲ τῆς ἡμετέ-
 ρας πόλεως πρότερόν τε καὶ νῦν καὶ τοῦ δόγματος περιέχοντος
 “ὄν τρόπον ἑκάτεροι ταύτην τὴν
 χώραν καὶ τὴν νῆσον, περὶ οὗ ἡ πρῶξις ἐνέστηκε, κατεσχηκότες
 εἴησαν τῇ πρὸ τοῦ ἡμέραι ἢ ὁ πόλε-
 μος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο, οὗ πολέμου ἕνεκεν Σερούιος Σολπίκιος
 κἀκείνη ἢ πρεσβεῖα εἰς Κρήτην ἀπεστά-
 λησαν, ὅπως οὕτως κρίνωσιν αὐτοὺς ἔχειν κατέχειν τε
 καρπίζεσθαί τε ἐξεῖναι”, ἔγνωμεν· ἐκ τῆς ὑφ’ ἑκα-
 55 τέρων γενηθεῖσης δικαιολογίας, τὴν χώραν [τὴν] ὑπὸ τὴν
 διαμφισβήτησιν ἡγμένην διακατεσχημένην
 τε ὑπὸ Ἰτανίων καθότι προεκτεθείμεθα ἔω[ς] τοῦ τὸν
 προδιασσεσασθῆναι πόλεμον γενηθῆναι, οὗσαν
 δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Ἰτανίων καθ[ό]τι καὶ [οἱ ἐπιδειχ]θέντες
 ἡμῖν ὑφ’ ἑκατέρων περιορισμοὶ τῆς χώ-
 ρας ἐμήνουν, ν ὃ τε πρὸς τοὺς πρότερον [παροροῦντας αὐτ]οῖς
 Δραγμίους γενηθεῖς[ης] περιέχων
 οὕτως· ν “ὧροι δὲ ὄντων αὐτοῖς τὰς χώρας τοί[δε]· ὥς ὁ Σέδαμνος]
 ἐς Καρύμας καὶ πέραν ἐς τὰν στεφά-
 60 ναν καὶ ἅ στεφάνα περιάμπαξ ἐς ὀρθὸν ἐς Δο[ρθάννας ἐπὶ τὸν]
 λάκκον καὶ ἐς τὰν ὁδὸν καὶ πέραν ἐς
 τὸν Μόλλον”, καὶ πάλιν ὁ γενηθεῖς Ἰτανίοις [καὶ Πραισίοις κα]θότι
 ὑπογέγραπται. ν “Ἐδοξε τοῖς Ἰτανί-
 οῖς καὶ τοῖς Πραισίοις θέσθαι εἰρήνην ἐς πάντ[α τὸν] χ[ρόνον ἐπὶ]
 ταῖς χώραι ἂν νῦν ἑκάτεροι ἔχοντι ἅς ὅρια τάδε·

- ὥς ὁ Σέδαμνος ἐς Καρύμας ἐς τὰν δηράδα καὶ πέ[ραν ἐς] τὰν
στεφάναν καὶ περιαιμπέτις ὥς ἅ στεφάνα καὶ εὐθυ-
ωρία ἐς Δορθάννας ἐπὶ τὸν λάκκον καὶ ὥς ἅ ὁ[δὸς] ποτὶ μεσαμβρίαν
τᾶς ὁδῶ τᾶς ἀγώσας δι' Ἀτρῶνα καὶ ἐς
- 65 Μόλλον καὶ ἀπὸ τῶ Μόλλω εὐθυωρίαὶ ἐπὶ θάλασσαν". Ὁ τε αὖ
τοῖς Ἱεραπυτνίοις καὶ Πραισίοις γενηθεὶς περι-
[ο]ρισμὸς γεγραμμένος οὕτως. υ "Οἱ δὲ ὄροι τᾶς χώρας ὥς ὁ
Σέδαμνος ἐς Καρύμας ἐς τὰν δηράδα καὶ πέραν
ἐς τὰν στεφάναν καὶ περιαιμπέτις ὥς ἅ στεφάνα καὶ εὐθυωρίαὶ ἐς
Δορθάννας ἐπὶ τὸν λάκκον". Τῶν δὲ προ-
ειρημένων ὁρίων σαφῶς διειργόντων τήν τε Ἰτανίων χώραν καὶ
τὴν πρότερον μὲν οὖσαν Δραγμίων καὶ τὴν
Πραισίων, κατεχομένην δὲ νῦν ὑπὸ Ἱεραπυτνίων, τοῦ δὲ ἱεροῦ τοῦ
Διὸς ἐκτὸς τῆς διαμφισβητουμένης
- 70 χώρας ὄντος καὶ περιοικοδομήμασιν καὶ ἑτέροις πλείοσι[ν ἅ]πο-
δεικτικοῖς καὶ σημείοις περιλα[μ]βανο-
μένου καθότι καὶ διὰ τῶν ἐπιδεικνυμένων ἡμῖν χωρογραφίων
εὐσύνοπτον ἦν, πρ[ὸ]ς τοῦτοις ἀπεδείκνυνον
Ἰτάνιοι καὶ δι' ἑτέρων πλειόνων γραμμάτων ὑπάρχουσιν τὴν
διαμφισβητουμένην χώραν ἐνεργὸν καὶ οὐ-
χ, ὥς ἔφασαν Ἱεραπύτνιοι, ἱερὰν καὶ ἀγεώργητον, φανερόν δὲ τοῦτο
ἐγένετο καὶ ἐκ τοῦ δόγματος καθ' ὃ ἐκρίνα-
μεν, τοῦ γραφέντος καὶ ὑπὸ τῶν ἐλληλυθότων εἰς Κρήτην
π[ρ]οσβευτῶν τῶν περὶ Κόιντον Φάβιον, οἵτινες ἔω-
- 75 ρακότες τό τε ἱερὸν καὶ τὸν περίβολον αὐτοῦ ἰδίους σημει[ί]οις
καὶ περιοικοδομήμασιν περιεχόμενον, ἑωρα-
κότες δὲ καὶ τὴν χώραν τὴν ὁμοῖον τῷ ἱερῶι, ὑπὲρ μὲν ἱερᾶς
χώρας οὐκ ἔγραψαν οὐθέν, καίτοιγε Ἱεραпу-
τνίων ῥητῶς ὑπὲρ ἱερᾶς χώρας ἡξιωκότων τὴν σύγκλητον, Ἰτανίων
δὲ περὶ χώρας τῆς καλουμέ-
νης Ἑλείας καὶ νήσου ἰδίας Λεύκης, γνόντες δὲ ὅτι ἡ παροροῦσα
χώρα τῷ ἱερῶι οὐκ ἦν ἱερὰ οὐδὲ ἀγεώργητος, ὑ-
π[ὲ]ρ χώρας μόνον ἐφαίνοντο μνεῖαν πεποιημένοι, φράψαντες
"ἵνα ἔχωσιν κατέχωσιν τε καρπίζωνται τε", τοῦ
- 80 [κ]αρπίζεσθαι γραφομένου κατὰ χώρας γεγεωργημένης τε καὶ
γεωργηθησομένης, ὅπερ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς χώρ-
ας οὐκ ἦν ἐνδεχόμενον· υ νόμοις γὰρ ἱεροῖς καὶ ἀραῖς καὶ ἐπιτίμοις
ἄνωθεν διεκεκώλυτο ἵνα μηθεὶς ἐν τῷ ἱ-
ερῶι τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου μήτε ἐννέμη μήτε ἐναυλοστατῇ μήτε
σπείρῃ μήτε ξυλεύῃ, καίτοιγε Ῥωμαίων,

- ὅταν περὶ ἱερᾶς τινος χώρας διαφέρωνται, γραφόντων ῥητῶς,
καθότι καὶ τὰ παρατεθέντα ἡμῖν ἐφ' ἑτέρων
δόγματα περιεῖχεν. Τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον
τεκμήριον τοῦ ἐγνωσμένων τῶν καθόλου προ-
- 85 γμάτων ὑπὸ Ῥωμαίων ἐφ' ὁμολογουμένοις ἡμᾶς καὶ κεκρυμένοις
τὴν ψῆφον ἐπενηνοχέει· Ἰτανίων γὰρ ἄξιωσάν-
των τὴν σύνκλητον ἵνα τὸ ἐνφοδομημένον ὑπὸ Ἱεραπυτνίων
χωρίον ἐν τῇ κρινομένῃ χώρῃ καθαιρεθῇ ἢ σύν-
κλητος ἐπέταξεν Λευκίῳ Καλοπ[ορνίῳ Λευκίου υἱῷ Πείσωνι
στρατηγῷ ὅπως]
- [καθαίρ]εθῇ εἴ τι ἐνφοδοδύμηται, φανερώς καὶ διὰ τοῦ τοιούτου [--]
[. . . .]ετων κρατοῦντων. Ἀκολουθῶς δὲ τούτοις οἱ μὲν αὐτοὺς [--]
90 [. . . .]ντες Ἰτανίοις παρήσαν. Οἱ δὲ κατὰ πό<λε>ις ἐνγράφους
[. . . .]σ[. . . .]π[---]
[. . . .] ἀποδεικνύντες ἄνωθεν τὰ διαμφισβητούμενα Ἰτα[νίων]
γεγονότ[α ----]
[. . . .]των μέχρι τοῦ δηλουμένου διὰ τοῦ δόγματος γεγονέν[αι ---]
[ποιη]τῶν καὶ ἱστοριαγράφων ἀποδείξεις, ἃς καὶ αὐτοὶ ἡμ[ῖ]ν
π[.]εσ[----]
[. . . .]τους δικαιολογίᾳ· τὰ γε μὴν περὶ τῆς νήσου τῆς
καλουμέ[νης Λεύκης ---]
- 95 [. . . . τῶ]ν Ἱεραπυτνίων ἐξωμολογημένας εἶχεν τὰς
ἀποδείξει[ς ----]
[.]τε τὴν νήσον οὖσαν καὶ διὰ τὰ γεγενημένα περὶ αὐτοῦ [--]
[τὴν Πτ]ολεμαϊκὴν οἰκίαν εἰς προστασίαν καὶ φυλακὴν ἑαυτοῖς
κ[...14...]κα[---]
[ἰσχυρ]ίζεσθαι τὰς ἀποδείξεις ἐπιστολαῖς βασιλικαῖς,
ἀντιγραφ[αῖς δὲ α]ὐτῶν [---]
[. . . τῇ]ν νήσον πολλάκις στρατιωτῶν γραμμάτων τε ἀποστολαῖς
[. . . .]το δοξ[---]
- 100 [. . . . τ]ὴν νήσον φρουρίου, πρὸς δὲ τούτοις λογείαις τε σιτικαῖς
ἃς ὁ λ[. . . .] καὶ ἐνε[---]
[ὑπ]ὲρ τῆς νήσου κατὰ τινων ὑπὸ Ἰτανίων γεγραμμέναις ὥς
ἀπεδείκν[υον] διὰ τε πλειόν[ων ἐτέρων χρηματισ]-
[μῶν κ]αὶ διὰ λευκωμάτων ἅτινα τὰς ἐνιαυσίους εἶχεν τῶν
τε[ταγμέν]ων διοι[κ]ήσεις. [Πρὸς δὲ τοῖς]
[προειρ]ημένοις καὶ δι' αὐτῶν ὧν αἱ τε λοιπαὶ πόλεις καὶ αὐτοὶ
δὲ Ἱε[ραπ]ύτνιοι γεγράφ[ασι περὶ τῆς]
[προδε]δηλωμένης νήσου εὐσύνοπτον ἡμεῖν ὑπῆρχεν τὸ καὶ τὴν
[προ]δεδηλωμένην νῆσ[ον προγονικὴν]

- 105 [εἶναι] Ἰτανίων καὶ διακατεισχῆσθαι ὑπ' αὐτῶν καὶ διὰ τῆς τῶν
 φίλῳ[ν αὐ]τῶν κα[λ]ῆς προν[οίας μέχρι τῆς ---]
 [. . . .]σίας καὶ μέχρι τοῦ συστάντος ἐν Κρήτῃ πολέμου ὧν
 ἀνα[.]ριν ἐπιμνησθ[----]
 [ἔγνω]μεν γὰρ τὴν τοῦ βασιλέως Πτολεμαίου προστασίαν καὶ
 [κεκυρωμέν]ην παρὰ τοῦ κοιν[οῦ τῶν Κρηταίων]
 [παρ' ὧ]ν ἔλαβον εὐδόκησιν καθότι τὸ παρατεθὲν ἡμῖν
 διάγραμ[μα περι]εῖχεν, Ἰταν[ί]οις Γορτύνιοι ἀπο]-
 [στεί]λαγτες <ἐ>πιστολὴν διεσάφησαν ὅτι ἐπὶ τὴν νῆσον αὐτῶν
 τῇ [καλου]μ[έ]νῃν Λεύκῃν Πραῖσιοι μέλλουσιν]
 110 [ἐπέρχεσθ]αι, φανερόν ποιοῦντ<ε>ς καὶ διὰ τοῦ τοιοῦτου τρόπου
 [.]εχρον ἄλλας τὰ[ς ----]
 [. . Γο]ρτυνίων δὲ συναρόντων ἐπὶ τῆς κρίσεως Ἱεραπυτ[ν]ίοις,
 [παρετίθεν]το ἡμῖν Ἰά[νιοι ἀποστα]-
 [λείσαν] πρὸς ἑαυ[τ]οὺς πρότερον ὑπὸ Γορτυνίων ἐπιστολὴν,
 δι' ἧ[ς] ἔ[κδ]ηλ[ο]ν ἅ[πασι]ν ἐγένετο ὅτι]
 [ἐπιμελῶς] προνοοῦμενοι Γορτύνιοι τοῦ κατὰ Ἰτανίου
 συμφέροντος ἐ[μὴν]υον αὐτο[ῖς] περὶ Πρα[ισ]ίων ὅτι]
 [περὶ τὴ]ν νῆσον αὐτῶν τὴν Λεύκην γίνονται ὡς κυριεύσοντες
 [.] τε ἡ ἐπιστολ[ὴ καὶ ἀνεγράφη, γε]-
 115 [νομένης] ὑπ' οὐδενὸς ἀντιλογίας, ἐκρίναμεν δὲ καὶ αὐτῆς
 ἀ[ντί]γραφον καταχωρίσαι [τὸ ὑπογεγραμμένον].
 “[Γ]ορτυνίων οἱ κόρμοι καὶ ἡ πόλις Ἰτανίων τοῖς κόρμοις καὶ
 [τ]ῇ πόλ[ι] χαίρεν· πεπεισ[μένοι] ὑπ' ἀνδρός τινος]
 [ὅς δεδ]ήλωκεν ὅτι οἱ Πραῖσιοι οἰκονομόνται περὶ τὰς Λεύκας ὡς
 [ἐπιστ]ρατίας γενομ[ένας, κρατῆσαι αὐ]-
 [τὰς, τὰδε] ἐκρίναμεν ὑμῖν ἐπιμελίως ἀποστεῖλαι· ὑμὲν ἄν καλῶς
 ποιῆ[σαίτε τ.]ς ἐν τῷ χωρίῳ [----]
 [. .]επ[. .]σιν θέμ<ε>νοι παρορῶντέ<ς τε> εἰ χρεῖαν ἔχετε ἐν τῷ
 χωρίῳ[ν] ἐπιταδεῖω[ν]· γεγράφ[αμεν οὖν] ὑμῖν, οὐκ ὄν]-
 120 των τούτων φίλων τῷ τε βασιλεῖ καὶ αὐτοῖς ὑμῖν, [δι]ὰ [πα]ντὸς
 ἐ[πιμε]λούμενοι κ[α]ὶ βω[λό]μενοι αἰεὶ ----]
 [.]ε[.]αι τῷ τε βασιλεῖ καὶ τοῖς τῷ βασιλέως φίλοις”. Ἱεραπύτνιοι
 δ[ὲ] ἔτι τῇς ἀμφισβη[τ]ῆς[εως ἀντε]-
 [χόμε]νοι καὶ φάσκοντες τὴν νῆσον ἑαυτῶν εἶναι προγονικὴν
 ἀκλῆ[.]ιτης τῶν [-----]
 [. .]ς τε ἀρχούσης καὶ τῆς τῶν Σηλιτῶν φήσαντες πλοῖον
 εὐ[.]υ τὸμ πολεμ[-----]
 [.]υκραι καταχθῆναι καὶ παρακαλοῦντες τὸς Ἰτανίους περὶ
 τούτων [. . . μν]είαν τιν[ὰ -----]

- 125 [. .] αὐτοὶ Ἰτανίοις τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολὴν· “Ἱεραρυτνίων
οἱ [κόσμοι καὶ] αἱ πόλεις Ἰταν[ίων τοῖς]
[κόσ]μοις καὶ ταῖς πόλεσι χαίρεν· βέλτιον ὑπελάβομεν γράψαι ὑμῖν
ὅπως εἰ διὰ [τὸ σ]υμβεβηκὸς [-----]
[. . .] καὶ Πραισίων κατὰ τὸ πλοῖον τὸ Κυδάνο<ρ>ος ἐκ τῆς
ὑμᾶς νάσω Λεύ[κας . . .]ν ἀδικοῦν [----]
[. . .]σαιτε ἐπιστροφάν τινα ποησάμενοι περὶ τούτων ὅπως μὴθὲν
[. . . .]ν ἀδικήσητε [----]
[. . .] ὁμοίως δὲ καὶ ἡμεῖς, εἴ τί κα συμβαίνειν τινὶ ὑμῶν τοιοῦτο ἐν
τῇ ἀμ[ῇ μ]ηθενὶ ἐπιτρέπομεν. [Ἐρ]-
130 [ρωσθ]ε”. Τίς οὖν ἂν εἴη προσδέξαιτο τὴν ὑπὸ Ἱεραρυτνίων κατὰ
Στηλιτῶν [.] καιρὸν [---]
[. . . τῶ]ν προγονικὴν τὴν νῆσον ἑαυτῶν λεγόντων· ὅτε δὲ Πραισίων
κατα[.] πο[.]υμεν[----]
[. . . π]ροειρημένων ἀποδείξεων ἰσχυροτέραν πίστιν τῆς τούτων
α[.]εχη [. .]εν δι[----]
[. . . ἄν]θρωποι τὰς κατὰ τῶν τόπων ἔχουσι κυριείας ἢ παρὰ
προγόνων π[αραλαβόν]τες αὐτοὶ [ἢ] πριάμενοι
[κατ’] ἀργυρίου δόσιν ἢ δόρατι κρατήσαντες ἢ παρὰ τινος τῶν
κρυσσόν[ων] σχόντες· ὧν] οὐθὲν [φανερὸν]
135 [ἐστὶ] συμβεβ[η]κὸς Ἱεραρυτνίοις· οὔτε γὰρ παρὰ προγόνων
παρειληφότες οὔ[τε] . . .12. . .]ητ[----]
[.] ἃς ο<ῦ>τε διὰ τοῦ ἀξιώματος ὑπογ[ρ]άψαντες οὔτε ὡς
αὐτοὶ ἐκ τῆς [νήσου]ονσανη[----]
[. . κατ’] οὐδὲνα τῶν τρόπων, οὐδὲ μὴν κατὰ πολεμικὴν περιστάσιν
εσ[.]τῶταμ[----]
[.]η μ<η>δὲ γὰρ πεπολεμηκέναι τ[οῖς] Ἰτανίοις ἔφασαν
οὔτε μὴν μ[.] ἡμεῖς [----]
[.] τούτων εὐρίσκοντο οὐδὲ ὑπ’ αὐ[τῶν] Ἰτανίων ἦν τι
αὐτοῖς δεδο[.]νου δι[----]
140 [.] ὑπὸ πάντα τὸν τόπον· εἰ δὲ τῶν ἐναντίωμ μῆτε
γέγο[νεν] μῆτε [----]

17: νο[ν] αὐτοῖς ἐπ[ε]λη<λ>υθυίας Hiller von Gaertringen; νο[ν] αὐτοῖς προσ[ε]λη<λ>υθυίας?
suggerito da Guarducci; ΕΛΗΑΥΘΥΙΑΣ sulla pietra. 74: Φάβιον Αἰτίλιον copia di Itano;
[Κό]ιντον Φάβιον οἰτίνες copia di Magnesia. 90: [συνπαρό]ντες Holleaux. 105-106: [μέχρι
τῆς περὶ]ετ[ε]ίας Holleaux. 127: ΚΥΔΑΝΟΤΟΣ sulla pietra. 127-128: [καλῶς οὖν ποιή]σαιτε
Holleaux; [ποή]σαιτε suggerisce Guarducci. 132-133: [ἅπαντες μὲν | γὰρ ἄν]θρωποι
Dittenberger.

“Buon dio. Al tempo di Olimpico, il cinque del mese Smision. Decisione di: Eufemo figlio di Pausania, *neokoros* di Artemide *Leukophryene*, Cillo figlio di Demetrio, Aristagora figlio di Demo[—], Apollonio figlio di Alexon, Licomede figlio di Eupolemo, Demetrio figlio di Demetrio figlio di Eropito, Demetrio figlio di Demetrio figlio di Anassagora, Aidouchos figlio di Apollodoro, Minnion figlio di Dionisio figlio di Minnion, Epicuro figlio di Artemidoro figlio di Moschione, Pausicrate figlio di Eropito, Apollonio figlio di Apollonio, Eubulo figlio di Alexion, Boethos figlio di Andromaco, Artemidoro figlio di Demetrio, Apollonio figlio di Dionisodoro, Epicrate figlio di Diocle figlio di Dionisocle, Eubulo figlio di Mandrone, scelti anch’essi per alzata di mano dal popolo per giudicare fra i cretesi Itanii e Ierapitnii secondo il senatoconsulto e secondo la lettera inviata dal console Lucio Calpurnio Pisone, figlio di Lucio. Era desiderabile ... ad alcuna rivalità e ... conservare la benevolenza reciproca in pace e con totale concordia e familiarità (?); ma poiché le circostanze spesso ... conducono alla discordia coloro che sono legati dai vincoli più stretti ... a tutti coloro che sono in amicizia, mettere fine, per quanto è in loro potere, agli odii che derivano da tempi antichi, onde anche adesso fino alla ... di Itanii e Ierapitnii. Avendo il Senato – che si conforma al (senso di) giustizia che ha nei confronti di tutti gli uomini – assegnato loro come giudice il nostro popolo, e avendoci scritto il console Lucio Calpurnio Pisone, figlio di Lucio, riguardo a queste cose, (una lettera) dello stesso tenore delle lettere consegnateci da entrambi, il nostro popolo, scegliendo di obbedire alle cose scritte dai Romani, comuni benefattori in ogni aspetto, e ricordandosi dei suoi buoni ed illustri (legami) esistenti fin dall’inizio con tutti i Cretesi – (legami) che sono rafforzati da oracoli divini e dal fatto di essere noti fra tutti gli uomini – anche ora procedette con impegno e zelo alla scelta del tribunale nel giorno concordato da entrambi. Noi stessi, dunque, indicati come giudici, saliti subito all’altare di Artemide *Leukophryene*, essendo stata sacrificata una vittima, giurammo sulle offerte sacre, alla presenza sia di quelli (inviati) da ciascuna città a sottoporsi al giudizio sia dei loro accompagnatori, e sedendo nel santuario di Artemide *Leukophryene* ascoltammo i contendenti, assegnando loro non solo l’intera giornata, ma anche la maggior parte della notte, sopportando ogni sforzo affinché non venisse a mancare alcun diritto a nessuno dei giudicati. Giunta a termine la difesa, messe per iscritto le testimonianze, non volevamo che il processo fosse giudicato attraverso l’esattezza del voto, ma, sforzandoci anche noi stessi di riconciliarli e di ricondurli di nuovo all’originaria amicizia, come era per noi tradizionale e giusto, li guidavamo entrambi, insistendo abbastanza sulla questione per farci responsabili della loro riconciliazione ed amicizia. Poiché il nostro tentativo non era andato ad effetto a causa della controversia che incombeva in maniera eccessiva su di loro, avvenne che il processo fosse giudicato attraverso il voto; e su di esso abbiamo fatto anche la dovuta rela-

zione. Gli Itanii, che abitano una città sul mare e possiedono una terra avita in prossimità del santuario di Zeus *Diktaios*, e che possiedono e occupano anche isole, fra le quali quella chiamata Leuke, ad un certo punto, oppressi dai vicini Praisii, chiamarono in aiuto e a guardia della città e della terra, e inoltre anche delle isole, il re d'Egitto Tolemeo, come testimoniavano i documenti relativi a questi fatti che ci sono stati consegnati, e in questo modo conservavano i luoghi suddetti. Morto il re Tolemeo Filometore e ritiratisi (gli uomini) inviati da quello per far sì che gli Itanii conservassero la terra e le isole, così gli Itanii, anche usufruendo della benevolenza degli amici, mantenevano i propri possedimenti. Cominciata a Creta una guerra di maggiori proporzioni, essendo stata distrutta ormai anche la città di Praisos, situata a metà strada tra Itanii e Ierapitnii, allora gli Ierapitnii si diedero a contendere agli Itanii l'isola e la terra, affermando che la terra era sacra a Zeus *Diktaios*, e che l'isola apparteneva loro fin dagli antenati. Giunti a Creta i legati romani guidati da Servio Sulpicio, e posta fine alla guerra, anche gli Itanii giunsero in Senato. Essendo stata assegnata la nostra città, come prima anche ora, e recitando il senatoconsulto: «come entrambe (le parti) si fossero trovate ad occupare questa terra e l'isola, riguardo a cui è sorta la questione, il giorno prima di quello in cui cominciò la guerra fra di loro – guerra a causa della quale furono inviati a Creta Servio Sulpicio e quella delegazione – ebbene (i giudici) giudichino che in questo modo essi possano averle, occuparle e sfruttarle», abbiamo deciso: dalla difesa presentata da entrambi (risulta) che la terra oggetto della contesa è stata tenuta ed occupata dagli Itanii, come abbiamo esposto prima, fino allo scoppio della guerra cui abbiamo accennato in precedenza, e che inoltre appartiene agli Itanii fin dalle origini, come indicavano anche i *periorismoi* della regione mostratici da entrambi; quello con i Dragmii, che prima confinavano con loro, recita così: «questi siano per loro i confini della terra: lungo il Sedamnos verso Karuma e oltre verso la “corona” (di monti), e (lungo) la “corona”, intorno, in linea retta verso Dorthanna sulla conca e verso la strada e oltre verso Mollos»; e di nuovo quello tra Itanii e Praisii, così come è trascritto di seguito: «sembrò bene agli Itanii e ai Praisii fare la pace in eterno sulla terra che ora entrambi possiedono e i cui confini sono i seguenti: lungo il Sedamnos verso Karuma fino alla dorsale e oltre verso la “corona” di monti, e attorno lungo la “corona” e in linea retta verso Dorthanna sulla gola, e lungo la strada che va a meridione della strada che conduce attraverso Atrona, e verso Mollos e da Mollos in linea retta fino al mare»; e poi il *periorismos* fra Ierapitnii e Praisii trascritto di seguito: «i confini della terra lungo il Sedamnos verso Karuma sulla dorsale, e oltre verso la “corona” (di monti), e attorno lungo la “corona” e in linea retta verso Dorthanna sulla gola». Dividendo chiaramente i suddetti confini la terra degli Itanii e quella che in precedenza era dei Dragmii e dei Praisii, e che ora è occupata dagli Ierapitnii, e trovandosi il santuario di

Zeus al di fuori della terra contesa ed essendo circondato da muri e da altri numerosi e probanti segni di confine, come era chiaro anche dalle *chorographiai* che ci sono state mostrate, oltre a ciò gli Itanii dimostravano, anche mediante ulteriori documenti, che la terra contesa era produttiva e non, come dicevano gli Ierapitnii, sacra e incolta; questo risultava chiaro anche dal senatoconsulto sulla base del quale giudicammo, (senatoconsulto) redatto dai legati recatisi a Creta insieme a Quinto Fabio, i quali, dopo aver visto il santuario e il suo peribolo circondato da propri segnacoli e da muri, e dopo aver visto anche la terra confinante col santuario, non scrissero nulla riguardo ad una terra sacra – sebbene gli Ierapitnii si fossero appellati al Senato espressamente riguardo ad una terra sacra, e gli Itanii riguardo alla propria terra chiamata Eleia e alla propria isola Leuke – bensì, sapendo che la terra confinante col santuario non era sacra né incolta, sembra che abbiano fatto menzione solamente di una terra, avendo scritto: «affinché abbiano, occupino e sfruttino», usandosi (l'espressione) “sfruttare” per una terra che è stata coltivata e che sarà coltivata, ciò che appunto non sarebbe possibile per la terra sacra. Infatti, da principio, tramite leggi sacre, maledizioni e pene era stato impedito che qualcuno, nel santuario di Zeus *Diktaios*, facesse pascolare o custodisse del bestiame, seminasse, facesse legna, eppure i Romani, quando c'è una contesa per una terra sacra, lo scrivono espressamente, come provano i senatoconsulti su altre questioni che ci sono stati consegnati. Ma questa è la prova, più grande e significativa di tutte, del fatto che noi, una volta che i Romani avevano preso conoscenza della situazione complessiva, abbiamo dato il voto sulla base di cose riconosciute e valutate: infatti, avendo fatto gli Itanii una richiesta al Senato affinché il *chorion* costruito dagli Ierapitnii sulla terra oggetto del giudizio fosse abbattuto, il Senato ordinò al console Lucio Calpurnio Pisone, figlio di Lucio, che fossero distrutte costruzioni eventualmente presenti, chiaramente anche attraverso una tale ... in conformità a queste cose gli uni ... agli Itanii ... erano presenti ... Gli altri ... iscritti per città ... mostrando che da principio i possedimenti contesi appartenevano agli Itanii ... fino a quello mostrato attraverso il decreto ... testimonianze di poeti e di storiografi, che anche essi stessi a noi ... con la difesa; quanto all'isola chiamata Leuke ... aveva le dichiarazioni degli Ierapitnii ... che l'isola era, anche a causa degli avvenimenti relativi a ciò ... la casa tolemaica per la protezione e la custodia ... le testimonianze erano rafforzate da epistole reali e da copie di quelle ... spesso l'isola con invii di soldati e di lettere ... del presidio l'isola, e oltre a ciò per mezzo di forniture di cereali ... per mezzo di (lettere?) scritte dagli Itanii contro alcuni riguardo all'isola, come mostravano mediante altri numerosi documenti e mediante tavolette che contenevano le spese annuali dei distaccamenti (militari). Oltre alle cose dette, anche attraverso quanto hanno scritto le altre città e gli stessi Ierapitnii riguardo alla suddetta isola risultava a noi chiaro che anche la

suddetta isola apparteneva agli Itanii fin dagli antenati ed era stata occupata da loro, anche grazie alla benevolenza degli stessi amici, fino a ... e fino all'inizio, a Creta, della guerra ... abbiamo appreso, infatti, che la protezione del re Tolemeo era stata ratificata anche dal *koinon* dei Cretesi, dai quali (gli Itanii) ricevettero l'approvazione, come testimoniava il rescritto che ci è stato consegnato; (e) i Gortinii, inviando agli Itanii una lettera, rivelarono loro che i Praisii avevano intenzione di assalire la loro isola, chiamata Leuke, rendendo chiaro in tal modo che ... nonostante i Gortinii sostengano, nel (presente) processo, gli Ierapitnii, gli Itanii ci consegnavano una lettera inviata loro in precedenza dai Gortinii, dalla quale risultava chiaro a tutti che i Gortinii, prendendosi cura dell'interesse degli Itanii, rivelavano loro, riguardo ai Praisii, che (questi) stavano per impadronirsi della loro isola Leuke. ... la lettera fu anche registrata ... e non essendoci stata contestazione da parte di alcuno, abbiamo ritenuto di trascrivere di seguito una copia di essa: «I cosmì e la città dei Gortinii salutano i cosmì e la città degli Itanii; persuasi da un tale che ci ha mostrato che i Praisii si comportano riguardo all'isola di Leuke come se avessero in mente una spedizione militare per impossessarsi di essa, abbiamo pensato di scrivervi con sollecitudine queste cose; voi fareste bene ... nel *chorion* ... se avete bisogno di vettovaglie nel *chorion*; dunque vi abbiamo scritto, poiché questi non sono amici né del re né di voi stessi, avendo noi cura e desiderando sempre, in ogni cosa ... al re e agli amici del re». Inoltre, gli Ierapitnii, che pure insistono nella controversia e sostengono che l'isola è loro fin dagli antenati ... anche quella degli Stelitali comandando (?) /cominciando (?) ... avendo detto che l'imbarcazione ... ed esortando gli Itanii riguardo a queste cose ... essi stessi agli Itanii la lettera seguente: «I cosmì e la città degli Ierapitnii salutano i cosmì e la città degli Itanii; abbiamo ritenuto meglio scrivervi affinché se a causa di ciò che è avvenuto ... e dei Praisii, è giunta a terra la nave di Kydanor dalla vostra isola Leuke ... fare ingiustizia ... facendo in modo riguardo a queste cose che ... non abbiate alcun torto ... e ugualmente anche noi, se mai capitasse qualcosa a qualcuno di voi, non permetteremo a nessuno, per quanto è in nostro potere, una tale cosa. State bene». Chi dunque ancora ammetterebbe che la ... dagli Ierapitnii contro gli Stelitali ... affermando essi stessi che l'isola fin dagli antenati ...; quando, avendo i Praisii ... prova più forte delle testimonianze suddette ... gli uomini detengono la piena proprietà dei luoghi o per averla ricevuta essi stessi dagli antenati, o per averla acquistata col denaro, o per avere prevalso con la lancia, oppure perchè l'hanno ottenuta da qualcuno più potente; è chiaro che nessuna di queste cose è successa agli Ierapitnii; infatti, né avendoli ricevuti dagli antenati né ... né avendo sottoscritto attraverso una richiesta (?) né essi stessi dall'isola ... in alcun modo, né in circostanze belliche ... non dissero, infatti, di avere guerreggiato con gli Itanii né ... noi ... non venivano trovati neppure (?) dagli Itanii stessi ... per tutto il luogo; se delle cose contrarie né c'è stato né ...»

Questi due lunghi testi costituiscono il dossier epigrafico relativo alla contesa territoriale scaturita tra le due città cretesi di Itano e Ierapitna e risolta, alla fine del II sec. a.C., tramite una sentenza arbitrale di Magnesia sul Meandro; al centro della controversia c'erano un terreno collocato in prossimità del santuario di Zeus *Diktaios* (presso l'odierna Palekastro)²⁷⁸, e l'isola di Leuke²⁷⁹. Oltre a far luce su di una disputa territoriale riguardante due comunità della Creta orientale, le due iscrizioni permettono di ricostruire uno scenario abbastanza accurato – anche se non privo di punti oscuri – della situazione storica cretese nella seconda metà del II sec. a.C.

Il dossier consta di due documenti: un'epistola del console L. Calpurnio Pisone (112 a.C.)²⁸⁰, indirizzata ai Magneti e contenente un senatoconsulto; la sentenza arbitrale dei giudici di Magnesia sul Meandro (112 o 111 a.C.).

La lettera del console doveva comprendere tutta la serie degli atti, precedenti l'arbitrato dei Magneti, che avevano portato all'intervento del Senato e del console²⁸¹. Di questi atti rimangono solo: il discorso dei rappresentanti di Ierapitna davanti al Senato (I, ll. 1-55); il senatoconsulto relativo alla contesa territoriale, che incarica il console L. Calpurnio Pisone di istituire un collegio arbitrale che ponga fine alla controversia, indicando il criterio su cui deve basarsi il giudizio (I, ll. 55-74); il decreto di L. Calpurnio Pisone che delega il giudizio a Magnesia sul Meandro e fissa i tempi del verdetto (I, ll. 75-88); la lettera di L. Calpurnio Pisone agli abitanti di Ierapitna, con l'ingiunzione di far abbattere gli edifici presenti nel territorio conteso (I, ll. 89-97). Su una stele (andata perduta) posta prima della nostra dovevano esserci: il prescritto della lettera del console ai Magneti; il prescritto del senatoconsulto; il discorso dei rappresentanti di Itano in Senato.

Il documento contenente la sentenza arbitrale del collegio giudicante si può dividere, a sua volta, in tre parti: la relazione dei giudici di Magnesia sulla causa (processuale) che è stata loro affidata (II, ll. 1-37); il resoconto, da parte dei giudici, dell'origine e delle successive tappe della controversia

²⁷⁸ La *chora* in questione, la cui localizzazione non è sicura, era chiamata anche Ἐλεῖα (II, l. 78); cf. GUIZZI 2001, 319-322. Sul santuario di Zeus *Diktaios* cf. BOSANQUET 1939-1940; IC III, ii, pp. 5-9; SPORN 2002, 45-49.

²⁷⁹ L'isola va identificata con ogni probabilità con l'odierna Kouphonisi (cf. GUARDUCCI 1940, 104-107, contro l'ipotesi di Kirsten [RE, XVIII, 1, s.v. *Onysia*, 534-535], il quale identificava Leuke con l'isola di Elasa, del gruppo delle Grantas antistanti le rovine del santuario di Palekastro). Sull'isola cf. LEONARD JR. 1972, 353-363; SANDERS 1982, 17; CHANIOTIS 1996, 309-310 e 386; VIVIERS 1999, 222-226; SPORN 2002, 50-51.

²⁸⁰ BROUGHTON, *MRR* I, 538; III, 46-47.

²⁸¹ È possibile, comunque, che le due iscrizioni siano state pubblicate ad Itano nello stesso momento.

(II, ll. 37-50); la sentenza degli arbitri con le argomentazioni e gli elementi su cui essa si basa (II, ll. 50-140).

Prima di pronunciare il verdetto, i giudici di Magnesia ripercorrono i momenti salienti della contesa; questa parte dell'iscrizione, unitamente ai dati forniti dall'altro documento (la lettera del console), offre lo spunto per ricostruire le vicende storiche della Creta orientale nella seconda metà del II sec. a.C.

In una fase precedente la contesa tra Ierapitna e Itano, quest'ultima aveva avuto dissidi con la piccola comunità di Dragmos, sulla quale era riuscita ad imporsi, come sembra provare la descrizione dei confini tra quest'ultima e Itano contenuta nel secondo testo (II, ll. 58-61). In seguito, era stata Praisos a contendere ad Itano il territorio in prossimità del santuario di Zeus *Diktaios* e l'isola di Leuke²⁸². Dai difficili rapporti con Praisos parte il resoconto degli arbitri magneti (II, ll. 39 sgg.). Verso la metà del II sec. a.C. gli abitanti di Itano, oppressi da Praisos, si rivolsero al re egizio Tolemeo VI Filometore per proteggere il proprio territorio e le proprie isole; il Filometore inviò una guarnigione ad Itano, che così riuscì a conservare i propri domini (II, ll. 39-42)²⁸³. Dopo la morte di Tolemeo VI (145 a.C.), i soldati del presidio egizio vennero richiamati in patria, ma gli abitanti di Itano riuscirono ugualmente a conservare con le proprie forze i territori contesi, anche grazie all'aiuto di "amici" (II, l. 43-45); il testo non specifica chi siano questi amici, ma è probabile che fra questi ci fossero anche gli Ierapitnii, come farebbe pensare il loro intervento contro Praisos in favore di Itano, che è menzionato poco più avanti nell'iscrizione (II, ll. 125-130). Successivamente, scoppiato a Creta un conflitto di proporzioni maggiori, che evidentemente coinvolse anche altre *poleis* dell'isola²⁸⁴, la città di Praisos, situata tra Itano e Ierapitna, fu distrutta da quest'ultima.

²⁸² Nella prima metà del III sec. a.C. c'erano state relazioni amichevoli tra Itano e Praisos, come testimoniano alcune epigrafi (cf. *IC* III, iv, p. 77); nel secolo successivo questi rapporti si erano guastati ed erano sorte controversie, nelle quali sembra aver giocato un ruolo importante il possesso dell'isola di Leuke, la quale all'inizio del III sec. a.C. era controllata da Praisos, come risulta da un decreto emanato da quest'ultima, col quale essa assegnò alla comunità di Stalai, da lei dipendente, "la terra, la *polis* e le isole" (tra cui Leuke), mantenendone tuttavia la proprietà; cf. *IC* III, i, p. 2; III, vi, 7 A, ll. 9 e 15 (con CHANIOTIS 1996, 388-389).

²⁸³ Forse fu grazie all'intervento di Tolemeo che fu definito, previo accordo, il confine tra Praisos e Itano; tuttavia, il *periorismos* tra le due città contendenti (II, ll. 61-65), presentato dagli Itanii ai Magneti, potrebbe anche essere stato concluso in un momento precedente; v. *infra*.

²⁸⁴ Si era probabilmente riaperto il vecchio conflitto tra Gortina e Cnosso per l'egemonia; cf. VAN EFFENTERRE 1948, 271; CHANIOTIS 1996, 49-50; sul coinvolgimento di altre città di Creta cf. PAPADAKIS 1938, 180, n. 7.

Gli Ierapitnii incominciarono a contendere agli Itanii la *chora* presso il santuario di Zeus *Diktaios* e l'isola di Leuke, affermando che quella terra era sacra al dio e che l'isola apparteneva a loro per diritto ereditario (II, ll. 45-48); per gli Ierapitnii dimostrare che la terra contesa era sacra a Zeus (e quindi appartenente al santuario) significava legittimare le loro rivendicazioni su di essa²⁸⁵, e questo è il motivo per cui gran parte delle argomentazioni presentate dalle due parti in lotta ruota attorno a questo punto²⁸⁶. I Romani inviarono a Creta una delegazione guidata da Ser. Sulpicio Galba²⁸⁷, che pose fine alla guerra (II, ll. 49-50), ma evidentemente non risolse il dissidio tra Ierapitna e Itano relativo ai terreni contesi. Infatti il Senato, ascoltate le argomentazioni degli ambasciatori delle due città nel frattempo recatisi a Roma²⁸⁸, decise di delegare il giudizio ad una terza città. Il console del 140 a.C., C. Lelio Sapiente²⁸⁹, incaricato dal Senato di assegnare un arbitro ai due contendenti, affidò il giudizio a Magnesia sul Meandro inviandole una lettera nella quale era specificato il criterio, indicato dal Senato, sulla base del quale i giudici dovevano formulare il verdetto: la terra doveva essere assegnata alla città che la possedeva immediatamente prima che scoppiasse la guerra (ca. 144 a.C.). La sentenza arbitrale fu favorevole ad Itano, alla quale venne riconosciuta l'occupazione, ormai da generazioni, del territorio nei pressi del santuario di Zeus *Diktaios*, e dell'isola di Leuke (I, ll. 20-28). Tuttavia, la controversia non cessò. Sembra infatti che Ierapitna abbia continuato a sfruttare la *chora* contesa anche dopo l'arbitrato del 140 a.C., sebbene i giudici magneti l'avessero assegnata ad Itano²⁹⁰. La situazione precipitò dopo che gli Itanii intrapresero una guerra non dichiarata (I, l. 7: ἀπαράγγελτον) contro Ierapitna, spingendo quest'ultima ad appellarsi al Senato durante i consolati di M. Emilio Scauro (115 a.C.) e di M'. Acilio Balbo (114 a.C.) (I, ll. 10 sgg.). Tra

²⁸⁵ Nella seconda metà del II sec. a.C., infatti, il santuario di Zeus *Diktaios* era controllato da Ierapitna, come risulta da due iscrizioni lì rinvenute (*IC* III, ii, 1 e p. 17); cf. anche *IC* III, ii, p. 6. Gli Ierapitnii rivendicano diritti di ereditarietà sull'isola di Leuke, come se pensassero di aver acquisito, con la distruzione di Praisos, anche i suoi diritti (prima di passare ad Itano, l'isola era di Praisos).

²⁸⁶ V. *infra*.

²⁸⁷ Console nel 144 a.C. (BROUGHTON, *MRR* I, 470, 478). La missione di Sulpicio a Creta va collocata tra il 143 (anno successivo al suo consolato) e il 141 a.C. (consolato di C. Lelio).

²⁸⁸ II, l. 50: "anche gli Itanii giunsero in Senato"; la presenza del *kai* fa pensare che Ierapitna si fosse appellata per prima al Senato (probabilmente già prima dell'arrivo della delegazione romana guidata da Galba, al cui invio verosimilmente contribuì con il suo appello).

²⁸⁹ BROUGHTON, *MRR* I, 479; II, 578; III, 116.

²⁹⁰ Cf. CHANIOTIS 1996, 335-337.

la fine del 113 e l'inizio del 112 a.C. Q. Fabio Massimo Eburno²⁹¹ venne inviato a Creta (I, l. 68; II, l. 74) insieme ad altri legati per risolvere la controversia tra Itano e Ierapitna e anche una disputa tra Olunte e Lato²⁹². Il suo intervento potrebbe aver determinato una sistemazione generale della situazione della Creta orientale. Era in atto uno scontro che coinvolgeva sia Cnosso che Gortina; gli alleati di Cnosso erano Itano e Lato, quelli di Gortina Ierapitna e Olunte²⁹³. Nel 112 a.C. delegazioni di Itano e di Ierapitna giunsero a Roma ad esporre le proprie ragioni; nello stesso anno il Senato incaricò il console L. Calpurnio Pisone di istituire un collegio arbitrale che ponesse fine alla contesa; egli doveva tenere conto delle informazioni fornite dal legato Q. Fabio e dai suoi collaboratori. Il giudizio venne affidato ancora una volta (28 anni dopo) a Magnesia, a cui fu concesso un anno di tempo per emettere la sentenza (II, ll. 84-88), che va quindi data-ta nello stesso 112 o nel 111 a.C. Anche in questo caso essa fu favorevole ad Itano²⁹⁴.

L'iscrizione contenente il verdetto, conservata in due copie, ci informa dettagliatamente sugli aspetti della procedura arbitrale e sulle argomentazioni utilizzate dai giudici per pronunciare la sentenza. Dopo che il Senato ha chiesto al popolo di Magnesia, tramite un'epistola del console L. Calpurnio Pisone, di fare da arbitro nella contesa tra Itano e Ierapitna, i Magneti, memori dei legami che li univano da tempi antichissimi ai Cretesi e dei buoni rapporti che intrattenevano con essi²⁹⁵, e ansiosi di mostrare anche in questo frangente la loro obbedienza a Roma, si affrettano a scegliere i giudici, nel giorno stabilito dalle due parti in causa²⁹⁶ (II, ll. 18-26). Questi ultimi, alla presenza dei rappresentanti delle due città, prestano

²⁹¹ BROUGHTON, *MRR* III, 87-88.

²⁹² N° 11.

²⁹³ *IC* IV, p. 26. La presente controversia e quella tra Lato e Olunte (N° 11) si iscrivono con ogni probabilità nel contesto più generale di questo conflitto, un episodio del quale (vittoria di Cnosso su Gortina nel 121/0 a.C.) ci è tramandato da Strabone (10, 4, 10); cf. CHANIOTIS 1996, 50-56; GUIZZI 2001, 381-382.

²⁹⁴ Cf. CHANDEZON 2003, 174.

²⁹⁵ Magnesia sul Meandro intratteneva relazioni amichevoli in particolare con Ierapitna e in generale con Creta, alla quale faceva risalire le proprie origini, come mostra l'oracolo di fondazione (cf. *I. Magnesia* 17; MERKELBACH – STAUBER 1998, 180-186). Sul decreto del *koinon* cretese in onore dei Magneti (*I. Magnesia* 20) e su altri documenti cf. CHANIOTIS 1988b, 34-40.

²⁹⁶ I nomi dei giudici (18) e del *neokoros* di Artemide *Leukophryene*, che forse presiedeva il collegio arbitrale, sono indicati all'inizio dell'iscrizione (II, ll. 1-9). I Magneti avrebbero dovuto inviare 31 giudici (cf. I, ll. 84-85); evidentemente, come pensa la Guarducci (*IC* III, iv, p. 111), alcuni di essi non furono accettati da Itanii e Ierapitnii.

giuramento e ascoltano le testimonianze per un giorno e una notte; l'udienza si svolge nel santuario di Artemide *Leukophryene* (II, ll. 26-30). Gli arbitri di Magnesia tengono a sottolineare di aver tentato in tutti i modi di riconciliare i due contendenti senza dover ricorrere alla votazione, ma, fallito questo estremo tentativo di mediazione pacifica, si sono rassegnati a procedere al conteggio dei voti (II, ll. 32-37). Il criterio su cui si basano i giudici nel pronunciare la sentenza – criterio contenuto nel senatoconsulto del 112 a.C. col quale L. Calpurnio veniva incaricato di risolvere la controversia tra Itano e Ierapitna – è il medesimo che aveva ispirato il loro giudizio circa trent'anni prima; in sostanza, i Magneti devono stabilire chi aveva la proprietà della terra contesa immediatamente prima dello scoppio della guerra (circa 144 a.C.) risolta da Servio Sulpicio e dalla sua delegazione verso il 141 a.C. (I, ll. 55-58; II, ll. 51-54). Ritroviamo ancora una volta il principio del *terminus* temporale indicato dal Senato e ispirato alla formula dell'*interdictum uti possidetis*, utilizzata nel diritto civile romano per controversie private relative a questioni di possesso²⁹⁷. I giudici riconoscono che gli Itanii occupano da generazioni – e occupavano già prima che iniziasse la guerra – la terra oggetto della controversia (II, ll. 55-57); a conferma di ciò fanno riferimento ad alcuni περιόρισμοί (= descrizioni di confini), presentati evidentemente dagli Itanii a sostegno delle loro rivendicazioni. Il primo *periorismos* – databile probabilmente all'inizio del III sec. a.C. – è tra Itano e Dragmos²⁹⁸ (II, ll. 58-61), il secondo è contenuto in un trattato tra Itano e Praisos (II, ll. 61-65) ed è relativo ai confini tra queste due comunità²⁹⁹, il terzo stabilisce i confini tra Ierapitna e Praisos (II, ll. 65-67). Riguardo a quest'ultimo, che, pur essendo più breve, ricalca il tratto di confine presente negli altri due *periorismoi*, poiché non risulta che Praisos si sia impossessata del territorio di Itano – la quale, anzi, resistette alle pressioni ostili di quella città prima con l'aiuto di Tolemeo VI, poi con le proprie forze – si può ipotizzare, con la Guarducci, che il lapicida abbia

²⁹⁷ Cf. GUIZZI 2001, 378-379 (e n. 94): “la scelta può spiegarsi osservando che la controversia, seppure avesse riguardato una questione di proprietà e non di possesso, si svolgeva fra peregrini e su suolo peregrino cui non si potevano applicare le norme del diritto romano”. V. anche *infra*, 199-200.

²⁹⁸ Città cretese il cui territorio è localizzato probabilmente a S di Itano; ad un certo punto fu occupata da Praisos, come mostra il secondo *periorismos* (cf. CHANIOTIS 1996, n° 4).

²⁹⁹ Cf. CHANIOTIS 1996, n° 47, che data questo *periorismos*, dubitativamente, poco dopo il 164/3 a.C.; la Guarducci (*IC* III, vi, p. 136) lo colloca invece all'inizio del II sec. a.C. È la descrizione più estesa; i confini sono gli stessi, *aliqua ex parte*, descritti nel precedente *periorismos* tra Itano e Dragmos, dal che si evince che il territorio di Dragmos era stato occupato da Praisos.

inciso sulla pietra, per errore, Πραισίους al posto di Ἰτανίους (II, l. 65)³⁰⁰. In questo caso, bisogna spiegare perché il confine descritto in questo *periorismos* è più breve degli altri due. Il *periorismos* tra Itano e Praisos giunge fino al mare, a differenza degli altri due, e inoltre contiene una indicazione più precisa del tratto situato tra Δορθάννα (ἐπὶ τὸν λάκκον) e Μόλλος, data dal riferimento alla ὁ[δὸς] ποτὶ μεσαμβρίαν τᾶς ὁδῶ τᾶς ἀγώσας δι' Ἀτρώνα (II, l. 64). La stessa indicazione può essere integrata in un documento proveniente da Lato³⁰¹; datandosi quest'ultimo alla fine del II sec. a.C., la descrizione non può che riferirsi ai confini tra Itano e Ierapitna. Di conseguenza, il *periorismos* tra queste due *poleis* conteneva almeno una parte che nell'arbitrato di Magnesia compare solo nel *periorismos* tra Itano e Praisos³⁰². È possibile, come pensa F. Guizzi, che “il confine fra Hierapytna e Itanos ricalcasse fedelmente quello fra Praisos e Itanos stessa”; quest'ultima avrebbe presentato ai Magneti un documento volutamente incompleto, “che escludesse cioè la regione da essi rivendicata, come a mostrare che essa non entrava in questione nel tracciato del confine ed era dunque di Itanos”³⁰³. Se, invece, il terzo *periorismos* descrive effettivamente il confine tra Ierapitna e Praisos, come crede Chaniotis, allora bisogna pensare che una parte del territorio prima occupato da Itano sia venuta in possesso di una delle due *poleis* citate³⁰⁴. L'identificazione dei toponimi ricordati nei differenti *periorismoi* risulta comunque assai problematica, anche perché alcuni di essi sono generici e applicabili a più luoghi della medesima regione³⁰⁵.

Fondamentale per risolvere la controversia era stabilire lo *status* della terra contesa. A quest'epoca, infatti, il santuario di Zeus *Diktaios* era sotto il controllo di Ierapitna; di conseguenza, se gli Ierapitnii fossero riusciti a

³⁰⁰ IC III, iv, pp. 104-105: “*Quare fortasse suspicari possumus Πραισίους pro Ἰτανίους quadratarium perperam incidisse*”. Secondo CHANIOTIS 1996, n° 48, invece, il *periorismos* è tra Ierapitna e Praisos e si data, di conseguenza, prima della distruzione di Praisos (145 a.C.); al contrario, la Guarducci lo colloca poco dopo il 145 a.C.

³⁰¹ IC I, xvi, 18 (= CHANIOTIS 1996, 332, Testimonium e), ll. 12-14. Su questo documento v. *infra* (137, nn. 338 e 339).

³⁰² Il testo di Lato si interrompe dopo le parole δι' Ἀτ[ρώνα], così che non sappiamo se il confine arrivasse fino al mare.

³⁰³ GUZZI 2001, 380-381. La Guarducci (IC III, iv, p. 105) pensa che Praisos, pur distrutta dagli Ierapitnii, abbia mantenuto una parte del proprio territorio.

³⁰⁴ GUZZI 2001, 380. Per CHANIOTIS 1996, 307, il fatto che in questo *periorismos* il confine non arrivi fino al mare potrebbe indicare che la *polis* di Setaia, all'inizio del III sec. a.C. uno dei porti di Praisos, aveva riacquisito la propria indipendenza.

³⁰⁵ Per un tentativo di identificazione dei toponimi contenuti nei *periorismoi* cf. CHANIOTIS 1996, nn° 4, 47, 48; GUZZI 2001, 321-322.

dimostrare che la *chora* collocata nei pressi del santuario era sacra – e quindi rientrava sotto la giurisdizione del santuario – avrebbero potuto rivendicarne legittimamente il possesso. Diversamente, gli Itanii sostenevano che quella terra non era affatto sacra, e adducevano come prova di ciò il fatto che gli Ierapitnii vi avevano costruito degli edifici. I giudici magneti, a dimostrazione del carattere non sacro della *chora* contesa, citano alcune χωρογραφίαι (II, l. 71)³⁰⁶, la presenza di muri, segnacoli e cippi di confine che delimitavano l'area santuariale (II, l. 70) e diversi documenti presentati dagli Itanii per negare che la terra contesa fosse una ἱερὰ χώρα (II, ll. 72-73). Il carattere non sacro della *chora* sarebbe confermato dallo stesso senatoconsulto, basato sulla relazione stilata da Q. Fabio, il quale si recò a Creta insieme ad altri legati per perlustrare la zona oggetto della controversia. I legati romani non parlano mai nella loro relazione di una ἱερὰ χώρα, bensì fanno menzione, riferendosi alla terra confinante col santuario, semplicemente di una *chora*, tanto da scrivere, nella formula poi confluita nel senatoconsulto – e avente per oggetto la terra contesa – ἵνα ἔχωσιν κατέχουσιν τε καὶ ἀγροῦνται τε (II, l. 79); l'uso di quest'ultimo verbo, indicante lo sfruttamento agricolo, mostrerebbe che è falsa l'affermazione dei rappresentanti di Ierapitna, secondo cui la terra è ἱερὰ καὶ ἀγροῦντος (II, l. 73). Dal momento che esistevano leggi sacre che negavano qualsiasi forma di sfruttamento del suolo a fini produttivi nel santuario di Zeus (II, ll. 81-82), se la terra al centro della contesa poteva essere sottoposta a coltivazione, allora non era sacra. Per i Magneti la prova decisiva consiste nella richiesta presentata da Itano al Senato di fare abbattere le costruzioni erette da Ierapitna sulla terra in discussione (II, ll. 84-86)³⁰⁷. Gli Ierapitnii avevano costruito degli edifici nella *chora* oggetto della controversia, evidentemente finalizzati al suo sfruttamento economico; queste costruzioni vengono considerate la prova della non appartenenza del terreno al santuario. Il Senato diede incarico al console L. Calpurnio Pisone di informarsi presso Q. Fabio sulla presenza di edifici nella *chora* contesa e, in tal caso, di farli abbattere (I, ll. 69-71; II, ll. 87-88); a sua volta, il console inviò una lettera agli Ierapitnii affinché essi distruggessero gli edifici eventualmente presenti in quel terreno (I, ll. 89-97).

In questo modo i giudici pensano di giustificare la loro scelta favorevole a Itano. Riguardo alla *chora* presso il santuario di Zeus, va comunque

³⁰⁶ Si tratta evidentemente di descrizioni del territorio.

³⁰⁷ L'iscrizione parla di un χωρίον. VAN EFFENTERRE 1948, 304, n. 1, BILE 1986, 141 e CHANOTIS 1988a, 27-28, pensano ad un villaggio; L. Robert [*Gnomon* 42 (1970), 588 (e n. 6)] e Ph. Gauthier (*BE* 1993, p. 399) pensano piuttosto ad un "luogo fortificato".

sottolineato che l'uso del verbo καρπίζεσθαι nel senatoconsulto e la presenza di costruzioni in quel terreno non sono, in realtà, elementi così determinanti. In effetti, il primo è un argomento un po' troppo sottile, anche considerato che il verbo greco è il calco del latino *frui*, che non implica necessariamente uno sfruttamento di tipo produttivo. Quanto alle costruzioni, la loro presenza di per sé non prova nulla, dal momento che Ierapitna potrebbe avere occupato e sfruttato un'area sacra, violando così le leggi³⁰⁸.

La rivendicazione dell'isola di Leuke da parte di Itano poggia su basi decisamente più solide. La documentazione presentata da Itano comprende alcune lettere della cancelleria tolemaica relative alla presenza di un *phrourion* nell'isola e al suo rifornimento mediante λογεῖται σιτικάι (II, l. 100), e documenti di altre *poleis* cretesi, tra cui la stessa Ierapitna, che dimostrano come Itano possedesse l'isola da generazioni e l'avesse occupata fino allo scoppio della guerra – ca. 144 a.C. (II, ll. 103-106). Il *koinon* cretese, sotto la guida di Gortina, aveva approvato la προστασία fornita da Tolemeo VI Filometore sul territorio di Itano e sull'isola di Leuke; Gortina, inoltre, in un momento precedente l'arbitrato, aveva inviato una lettera agli Itanii per informarli delle intenzioni ostili di Praisos nei confronti dell'isola (II, ll. 116-121)³⁰⁹. In un'altra epistola, indirizzata da Ierapitna ad Itano, è contenuto un esplicito riconoscimento della sovranità di Itano sull'isola di Leuke (II, ll. 125-130; l. 127: ἐκ τῶς ὑμᾶς νάσω Λεύ[κας]); è evidente il valore schiacciante di questa testimonianza, nella quale sono gli Ierapitnii stessi a riconoscere l'appartenenza dell'isola alla città rivale.

La sentenza arbitrale di Magnesia si conclude con una sorta di riflessione sui differenti modi attraverso i quali si poteva acquisire un territorio, riflessione funzionale a rafforzare il verdetto dei giudici e a mostrare come Ierapitna non potesse rivendicare alcun diritto sui terreni oggetto della contesa: non li aveva ereditati, non ne era entrata in possesso né con la forza né col denaro, non le erano stati donati da un altro stato più potente (II, ll. 133 sgg.)³¹⁰.

³⁰⁸ I tre verbi che compaiono nella espressione sopra citata, ἔχειν, κατέχειν, καρπίζεσθαι sono la traduzione dei verbi latini *habere*, *possidere*, *frui*. Cf. GUIZZI 2001, 379-380.

³⁰⁹ Da questa informazione risulta che i Gortinii, che nel giudizio tra Ierapitna e Itano sostennero Ierapitna, si erano presentati, in precedenza, come amici di Itano. Questo atteggiamento potrebbe essere interpretato come una forma di opportunismo da parte di Gortina, che aveva probabilmente mire sull'isola di Leuke (la quale nel III sec. a.C. era di proprietà di Praisos).

³¹⁰ Cf. GUIZZI 1997 e, in particolare per la *doriktetos chora*, VIRGILIO 1998, 139; cf. anche BOFFO 2001, 236-240.

La disputa territoriale si concludeva così a vantaggio di Itano; Ierapitna, che doveva cedere i terreni situati nei pressi del santuario di Zeus *Diktaios*, manteneva comunque una posizione di assoluta preminenza nella parte orientale di Creta³¹¹.

³¹¹ GUIZZI 2001, 381-382.

11. CONTROVERSIA TRA LATO E OLUNTE

Dera - 113 a.C. -

Stele di pietra calcarea spezzata in tre parti. Rinvenuta il 13 agosto 1937 nel pronao del tempio di Ares e di Afrodite a Dera (Sta Lenikà), ora al Museo archeologico di Neapolis. Alt.: 0,44 m + 0,34 m + 0,41 m – Largh.: 0,53 m – Spess.: 0,28 m. Alt. lett.: 0,008-0,01 m. [*la stessa stele reca incise altre iscrizioni (CHANOTIS 1996, nn° 55 B, 56 B e p. 327, Testimonium a) relative alla medesima controversia – v. *infra*]

Edd.: VAN EFFENTERRE 1942, 36d (AGER, *Arbitrations*, n° 164, V; CHANOTIS 1996, 329-330, Testimonium b*). **Cf.** KREUTER 1995, 137.

Ἀγαθαὶ τύχαι.

Ἀπόκριμα τῶν ἐγ' Ῥώμης πρεῖγευτᾶν, Κοῖντω Φαβίω Μαξίμω,
Κοῖντω

υἱῷ, Γαῖω Φαννίω, Γαῖω υἱῷ, Ποπλίω Ῥοτιλίω, Ποπλίω υἱῷ,
Κοῖντω Πλω-

65 [τ]ίω, Αὔλῳ υἱῷ, Μάρκῳ Δομετίω, Ποπλίω υἱῷ κρίματος

5 Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις καὶ τῷ ἱαρεῖ. υ' Ἡμεῖς ὁ Κνώσιοι ἔκριναν

Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εἰς ἀκέραιον
ἀποκατεστήσ[α]-

[μ]εν, ὅτι ὁμόλογον ἦν ἑκατέροις τοῦτο τὸ κρίμα κατὰ τὸμ
πόλεμον γεγεννη-

μένον, ὧι καιρῷ Λάτιοι Κνωσίων, Ὀλόντιοι Γορτυνίων σύμμαχοι
ἦσαν· ἵνα τοῦ-

70 το τὸ πρᾶγμα ἐξ ἀκεραίων διακούσωμεν, ὁ κρίμα Κνώσιοι

10 [Λ]α[τ]ίοις καὶ Ὀλοντίοις ἔκριναν περὶ τῆς χώρας· ἃ ὅρια ἔκριναν,
ταῦτα τὰ

ὅρια εὐδὸρκεῖ ἐστηκότα εἶναι. Ὅποτέροις δὲ ἐν ὁρίοις ἱερὸν
Ἄρεος ἐν

[τ]ῇ Δ[ερ]αίαι ἐστὶν καὶ ἡ χώρα τούτου τοῦ ἱεροῦ, ἐκείνου τοῦ
δήμου

ἐπιμέλειαν δοκεῖ εἶναι. *vacat*

“Alla buona fortuna. Risposta degli ambasciatori (venuti) da Roma, Quinto Fabio Massimo figlio di Quinto, Gaio Fannio figlio di Gaio, Publio Rutilio figlio di Publio, Quinto Plozio figlio di Aulo, Marco Domizio figlio di Publio, ai Latii e agli Oluntii e al sacerdote, in relazione al giudizio. Noi abbiamo confermato ciò che giudicarono gli Cnossii per i Latii e gli Oluntii per questo motivo, cioè che questo giudizio è stato concordato fra entram-

be (le parti) quando era in corso la guerra nella quale i Latii erano alleati degli Cnossii, gli Oluntii dei Gortinii; affinché esaminiamo *ex novo* la questione, verdetto che gli Cnossii emisero fra Latii e Oluntii riguardo alla terra: sembra giusto che siano validi i confini che (gli Cnossii) stabilirono. Quella delle due comunità nei cui confini si trovino il santuario di Ares in località Dera e la terra di questo santuario se ne prenda cura.”

Il documento in questione, una lettera inviata da cinque legati romani alle *poleis* cretesi di Lato e Olunte, attesta l'intervento di Roma in una controversia territoriale tra queste due comunità che ebbe luogo verso la fine del II sec. a.C. e che si iscrive, come quella tra Ierapitna e Itano³¹², nel contesto più ampio del conflitto tra Cnosso e Gortina di quegli anni, un episodio del quale è noto pure dalle fonti letterarie (vittoria di Cnosso su Gortina nel 121/0 a.C.)³¹³.

Lato e Olunte si contendevano il santuario di Ares e Afrodite in località Dera (odierna Sta Lenikà) col territorio circostante, una *chora* chiamata Kresa, l'isola di Pyrrha e il relitto di una nave con il suo carico. Alla lettera in questione si aggiungono vari altri documenti, che compongono un ricco dossier epigrafico relativo a questa contesa: tre trattati fra Olunte e Lato per la soluzione della contesa tramite il ricorso all'arbitrato di Cnosso³¹⁴; il verdetto arbitrale cnossio³¹⁵; un documento di Lato relativo alla definizione dei confini tra Lato e Olunte da parte di una commissione di *horothetai* di Mileto³¹⁶; una dedica dei Latii per una vittoria³¹⁷; un documento di natura incerta, nel quale sono descritti i confini tra Lato e Olunte e quelli tra Ierapitna e Itano³¹⁸. Sulla base delle informazioni ricavabili dai documenti che compongono questo ricco dossier³¹⁹, è possibile ricostruire la seguente successione degli eventi³²⁰.

³¹² N° 10.

³¹³ STR. 10, 4, 10; cf. CHANIOTIS 1996, 51, 55-56.

³¹⁴ CHANIOTIS 1996, nn° 54-56.

³¹⁵ CHANIOTIS 1996, 327-328, Testimonium a.

³¹⁶ CHANIOTIS 1996, 330-331, Testimonium c.

³¹⁷ CHANIOTIS 1996, 331, Testimonium d.

³¹⁸ CHANIOTIS 1996, 332, Testimonium e.

³¹⁹ Altri documenti che hanno a che fare con questa controversia sono i seguenti: numerose iscrizioni architettoniche e dediche votive dal santuario di Ares e Afrodite a Dera (conteso tra Lato e Olunte) ed epigrammi funerari per magistrati di Lato che prestarono servizio durante questa contesa (cf. BOWSKY 1989a, 118-123, e BOWSKY 1989b, 338-341, 345-347, nn° 5, 7, 9, 12, 19-21); un trattato di alleanza e di isopolitia tra Ierapitna e Lato (CHANIOTIS 1996, n° 59); un trattato di alleanza e di isopolitia tra Lato e Olunte (CHANIOTIS 1996, n° 61). L'iscrizione MERITT 1961, 222-223, n° 19, proveniente dall'agorà di Atene, nella quale vengono menzionati gli Oluntii, può essere datata su base paleografica alla prima metà del II sec. a.C. e non può quindi riferirsi a questa controversia (cf. CHANIOTIS 1996, 51, n. 263).

³²⁰ CHANIOTIS 1996, 51-56.

Dopo un'interruzione dei rapporti tra le due città, che si protrasse per circa tre anni, nel 118 a.C. si arrivò ad un primo compromesso arbitrale, scaturito da una iniziativa di Cnosso, ambasciatori della quale si recarono sia ad Olunte che a Lato per chiedere che la loro città potesse fare da arbitro nella controversia che opponeva le due *poleis*³²¹. La città che si offre come mediatrice (Cnosso) è alleata di una delle due contendenti (Lato); da ciò si ricava che Olunte, la cui alleata Gortina era uscita sconfitta dalla guerra contro Cnosso (121/0 a.C.), si trovava in una posizione di inferiorità e si vedeva costretta ad accettare come arbitro una città alleata della sua rivale³²². Il tentativo di Cnosso di emettere un verdetto tra le due *poleis* sembra essere fallito, visto che poco tempo dopo, nel 116 a.C., Lato e Olunte, sollecitate da una nuova mediazione di Cnosso, decisero ancora una volta di assegnarle l'arbitrato al fine di risolvere la propria contesa³²³. Può darsi che i giudici cnossii non fossero riusciti ad emettere il verdetto entro la scadenza temporale prevista, oppure che si fossero riacutizzati gli scontri tra le due *poleis* in lotta. Alcuni mesi dopo il nuovo compromesso per ricorrere all'arbitrato di Cnosso, Latii e Oluntii decisero di comune accordo di prolungare il tempo concesso in un primo momento al collegio arbitrale, assegnando ai giudici cnossii altri dodici mesi (cioè un intero anno amministrativo)³²⁴. Probabilmente, i giudici si resero conto dell'impossibilità di emettere un verdetto nei termini stabiliti dal secondo accordo, il quale prevedeva, tra le sue clausole, eventuali "ripensamenti" in corso d'opera³²⁵, quale appunto poteva essere un prolungamento del tempo concesso agli arbitri per giudicare. I giudici cnossii pronunciarono il verdetto³²⁶ entro il termine previsto, quindi prima di settembre/ottobre del 115 a.C. (primo mese dell'anno amministrativo)³²⁷. La sentenza fu favorevole a Lato. In essa sono elencati tutti gli elementi che costituivano l'oggetto della con-

³²¹ CHANIOTIS 1996, n° 54, ll. 4-8 (primo accordo arbitrale tra Lato e Olunte – ottobre/novembre 118 a.C.).

³²² Per un altro caso simile cf. l'arbitrato di Tolemeo VI (o VIII), alleato di Gortina, tra quest'ultima e Cnosso, intorno al 168 a.C. (CHANIOTIS 1996, n° 43).

³²³ CHANIOTIS 1996, n° 55 (secondo accordo tra Lato e Olunte – febbraio/marzo 116 a.C.).

³²⁴ CHANIOTIS 1996, n° 56 (terzo accordo tra Lato e Olunte – settembre/ottobre 116 a.C.).

³²⁵ CHANIOTIS 1996, n° 55 A, ll. 40-42.

³²⁶ CHANIOTIS 1996, 327-328, Testimonium a.

³²⁷ Il terzo accordo è datato dalla menzione dell'arconte ateniese Sarapion (116/5 a.C.). Esso venne registrato a Delo nel mese Pyanopsion (= ottobre/novembre); se, come è verosimile, furono previsti trenta giorni per la sua pubblicazione (come nel caso del secondo accordo), l'accordo fu concluso un mese prima, quindi a settembre/ottobre del 116 a.C., e il termine entro cui i giudici cnossii avrebbero dovuto emettere la sentenza era di conseguenza settembre/ottobre dell'anno successivo.

troversia tra Lato e Olunte. Si trattava nella fattispecie – come già ricordato – di un territorio identificato come *chora* Kresa, del santuario di Ares e Afrodite a Dera (odierna Sta Lenikà) con i terreni ad esso adiacenti, dell'isola di Pyrrha e di un promontorio posto di fronte ad essa, oltre ad una serie di beni mobili, in pratica il relitto di una nave col proprio carico (comprendente anche tre uomini, due di condizione libera ed uno schiavo). Nel riconoscere nei Latii i legittimi possessori dei beni immobili oggetto della contesa, i giudici riportano una descrizione di confini relativa, con ogni probabilità, alla situazione precedente lo scoppio della guerra tra Lato e Olunte³²⁸. Agli Oluntii vennero assegnati la nave e il suo carico; essi, tuttavia, dovevano pagare una somma di denaro (35 mine) ai Latii entro la primavera del 114 a.C.³²⁹

Il verdetto dei giudici cnossii favorevole a Lato – a cui veniva riconosciuto il possesso dei beni immobili – avrà indotto Olunte a cercare sostegno a Roma, la quale nel 113 a.C. inviò a Creta una delegazione per dirimere non solo la presente contesa, ma anche quella contemporanea tra Ierapitna e Itano (la quale, comunque, verrà definitivamente risolta solo l'anno dopo, tramite l'arbitrato di Magnesia sul Meandro)³³⁰. Cinque legati romani, guidati da Q. Fabio Massimo Eburno³³¹, si recarono nell'isola per ristabilirvi l'ordine. All'intervento dei legati romani si riferisce l'iscrizione sopra riportata. Si tratta della lettera scritta dai membri della delegazione romana guidata da Eburno. La lettera, indirizzata ai Latii, agli Oluntii e ad un sacerdote (l. 5)³³², è la traduzione di un originale latino, come mostrano sia alcuni latinismi sia alcune "falle" del testo, come ad esempio la frase che incomincia con la congiunzione ἵνα (ll. 8-9)³³³. Con questa lettera i Romani confermarono il verdetto del collegio arbitrale cnossio, basandosi sul fatto che tale verdetto era scaturito da un accordo stipulato tra le due parti: il giudizio di Cnosso andava quindi ritenuto valido.

La guerra cui si fa riferimento (ll. 7-8) deve essere il conflitto gortinio-cnossio che coinvolse anche i rispettivi alleati (tra cui Olunte e Lato); lo scontro tra queste ultime, che si inserisce nel contesto di questa guerra, si protrasse fino al primo intervento cnossio (118 a.C.). Un secondo conflitto tra Lato e Olunte non ebbe mai luogo. H. Van Effenterre derivava

³²⁸ CHANIOTIS 1996, 327, Testimonium a, ll. 10-15.

³²⁹ CHANIOTIS 1996, 327, Testimonium a, ll. 15-20.

³³⁰ V. *supra*, N° 10.

³³¹ BROUGHTON, MRR III, 87-88.

³³² Poiché durante l'arbitrato il santuario conteso (quello di Ares e Afrodite a Dera) era stato posto sotto il controllo degli Cnossii, lo *hiereus* menzionato deve essere il sacerdote cnossio addetto all'amministrazione del santuario in questo momento.

³³³ Le imperfezioni sintattiche si spiegano forse anche col fatto che il redattore del testo ha desunto alla lettera espressioni da documenti differenti.

l'esistenza di questa nuova guerra da un'iscrizione di vittoria dedicata dai Latii nel santuario di Afrodite e Ares³³⁴, che sarebbe stata posta in una fase precedente del conflitto; successivamente, in occasione di un nuovo attacco, il nome Latii sarebbe stato cancellato sulla pietra dagli Oluntii. Ci sarebbero state quindi due guerre tra Lato e Olunte: la prima nel 121/0 e la seconda nel 115 (o 114) a.C. In realtà, come rilevato da A. Chaniotis, il nome "Latii" non è stato affatto eraso; infatti, non si spiega come gli Oluntii avrebbero potuto cancellare il nome dei Latii lasciando intatto il resto dell'iscrizione in cui si dice esplicitamente che essi sono stati sconfitti. Semplicemente, questa iscrizione sarà stata posta dai Latii dopo il verdetto cnossio; infatti, il verbo "vincere" può essere usato anche in contesti processuali e arbitrari. Con questa epigrafe i Latii hanno voluto affermare la loro vittoria nel giudizio e la conseguente assunzione del controllo del santuario di Afrodite e Ares.

Oltre a confermare il verdetto cnossio, i legati romani guidati da Fabio Massimo incaricarono con ogni probabilità una commissione di *horothetai* milesii di fissare le pietre di confine lungo la frontiera Lato-Olunte. Una breve iscrizione³³⁵ attesta l'attività di questa commissione milesia addetta alla delimitazione dei confini, il cui intervento doveva essere previsto in un senatoconsulto³³⁶, non conservato. Fabio Massimo e gli altri legati avranno dato incarico a degli esperti milesii di fissare materialmente sul terreno gli *horoi* attestanti i confini tra Lato e Olunte, in conformità al giudizio pronunciato dagli Cnossii e confermato da Roma.

L'intervento di Roma e l'invio di Fabio Massimo sembrano aver posto fine allo scontro tra Lato e Olunte; solo pochi anni dopo, infatti, nel 110/9-109/8 a.C., le due *poleis* stipularono un trattato di amicizia e di isopolitia, contenente anche indicazioni relative ai confini³³⁷.

Inoltre, a seguito dei verdetti di Cnosso e di Magnesia sulle contese territoriali che opposero rispettivamente Lato ad Olunte e Ierapitna ad Itano, fu intrapresa una delimitazione dei confini, il cui esito fu pubblicato in un documento rinvenuto a Lato, di cui si conserva solo un frammento³³⁸. Le singole parti di questa descrizione sono note comunque anche da altre iscrizioni della fine del II sec. a.C.³³⁹ L'epigrafe fornisce una visione d'insieme sulle frontiere delle comunità della Creta orientale al termine delle controversie che le avevano coinvolte.

³³⁴ CHANIOTIS 1996, 331, Testimonium d.

³³⁵ CHANIOTIS 1996, 330-331, Testimonium c (111/0 a.C.).

³³⁶ CHANIOTIS 1996, 330, Testimonium c, l. 6: [κατὰ τὸ τᾶς συνκλή]τω δόγμα.

³³⁷ CHANIOTIS 1996, n° 61.

³³⁸ XANTHOUDIDIS 1908, 212 sgg., n° 3; IC I, xvi, 18; CHANIOTIS 1996, p. 332, Testimonium e. Datazione: dopo il 112/1 a.C.

³³⁹ Cf. CHANIOTIS 1996, 332.

12. CONTROVERSIA TRA MILETO E PRIENE

Priene - ca. 90 a.C. -

Parete della stoa N dell'agorà; iscrizione disposta su sette colonne (XV-XXI nella numerazione di Hiller von Gaertringen), lunghe ca. 0,8 m. l'una, estendentisi su 22 blocchi di varie dimensioni, di cui se ne conservano 13. Alt. lett.: 0,01 m.

Edd.: HILLER VON GAERTRINGEN, *I. Priene* 111* (AGER, *Arbitrations*, n° 171, I; CANALI DE ROSSI, *ISE* III, n° 182). **Cf.** HOLLEAUX 1907, 387-388 (nuove proposte di integrazione alle ll. 113-120, 132, 139-143 – v. apparato critico); TOD 1913, n° 68; MAGIE 1950, I, 167-168 (oggetto della contesa); KALLET-MARX 1995a, 147-148 (disputa tra Priene e i *publicani* sulle saline di Atena *Polias*); FERRARY 2000, 175-179 (cronologia dei proconsoli d'Asia menzionati nel testo); QUASS 1993, 137-138 e n. 308 (ruolo di *ekdikos* svolto da Cratete per conto di Priene); HELLER 2006, 28-34 (dinamica e oggetto della contesa).

ll. 112-151

- [-----] π[ρ]ότερο[ν] εἰργάζετο βασιλεὺς Ἄτταλος, οὐτε
διακατέχει ὁ δῆμος ἡμῶν οὐτε
[ἡ σύγκλητος ἐξουσίαν οὐ]δεμίαν εἰς τοὺς δημοσιώνας πεποιήται·
τὰς δὲ κατασκευασθείσας ὑφ' ἑαυ-
[τοῦ ἀλέας τὰς ἀνακειμέ]νας ἐκ πλείονος χρόνου τῇ Ἀθηνᾷ τῇ
Πολιάδι, ἧς κατέχει καὶ καρπίζεται
115 [ὁ δῆμος, ἀνέσφωσεν, π]αρακαλῶν τὸν ἀνθύπατον τοῖς μὲν ὑπὸ
τῶν ἁλωνῶν λεγομένοις μὴ προσ-
[έχειν, ἀκέραια δὲ ἔ]σσαι τῷ δήμῳ τὰ πράγματα, μέχρι ἂν
ἐπιγνῶμεν τὸ κριθισόμενον ὑπὲρ
[αὐτῶν ὑπὸ τῆς συγκ]λήτου, ἔπεισέν τε τὸν ἀνθύπατον καὶ αὐτὸς
ἀποφῆνεσθαι, ὅτι οἶεται δεῖν δια-
[κατέχεσθαι τοὺς τόπ]ους ὑφ' ἡμῶν· πάλιν τε τῶν δημοσιωνῶν
βιασαμένων κα<ι> προσαγαγόν-
[των -----]αν τῷ στρατηγῷ καὶ οἰομένων δεῖν διδόν[αι] τὸ
ἱκανὸν ἕως οὗ γένηται· τῇ [πό]-
120 [κρ]ιμα τῆς συγκλήτου], αὐτὸς ὑπὲρ τῆς πατρίδος δε[αθ]έμενος
[λόγους] καὶ τῇ προσεδ[ρ]εΐαι ΙΑ[----]
[-----]αῖσας[-----]
[δι]ὰ [τῇ]ς ἰδίας κρίσεως πᾶσαν ἀναδεξάμενος καὶ αὐ[τὸς -----]
[. . πρ]άγματα· ἐπὶ δὲ στεφανηφόρου Σωσικράτου [σ]υν[-----]λη

- σ[. .]ξ, περι ὧν ἔδογματίσεν ἡ σύγκλητος τῶν τε πάγ[των? ----]
 χρόνον, ἀ[πο]-
- 125 δεδειγμένος καὶ αὐτὸς ἔκδικος, καὶ συνεσκεύα[σεν ---- ἀποδημ]-
 ῆσας εἰς
 Ἐρυθρὰς εἰσηνέγκατο τὴν πᾶσαν ἐπιμέλειαν κα[ὶ ----- δικαιο]λο-
 γήσας ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐν τῷ θεάτρῳ τῷ Ἐρυθραίων κ[. .]σ[---]ν
 [ἀ]νδρῶν, [συ]νπα-
 ρόντος καὶ ἄ<λ>λου πλήθους ἱκανοῦ καὶ τὸ μάλιστα νη[---- τὸ
 ἀμφισβήτημ]α τὸ κατὰ [τὸ]ν
 εἴσπλουν συνκατ[ώ]ρθωσεν μετὰ τῶν συνεκδίκων
 [----- συ]νη[σ]θύν[τες τοῖς]
- 130 γεγονόσιν εὐημερήμασιν· ἑαυτοῖς ἐκ τῆς κρίσεως ----]μεια
 [. . . τ]ὰ ὅ[λα ἐτή]-
 ρησεν τῆς πόλεως δίκαια· κομισάμενος δὲ καὶ αὐτὸς [τῇ π]ατρ[ίδι
 τ]ᾶ κρίμ[ατα τὴν τε ἄδει]αν ?
 εἰς τὴν πόλιν μετὰ τῶν συναποδεδειγμένων ἐκδίκων ----
 κ[α]ταστήσας] δὲ καὶ τὴν
 πόλιν ἀδάπανον καὶ τῶν εἰς τὰς ἰδίας παρασκευὰς [ἀναλωμάτων,
 δαπανήσ]ας καὶ εἰς ταῦτα παρ’
 αὐτοῦ· διὰ παντός δὲ τῶν δημοσιωνῶν [-----]μ[α]σιν ? τῶν
 [----]ανξ[-----]
- 135 ἡμῶν καὶ καταπειραζόντων αἰεὶ ποτε τοῦ[ς] εἰς Ἀσίαν
 ἐ[στ]α[λ]μένους στ[ρα]τ[η]γούς, ἐντυ[χ]όντων δὲ καὶ
 τῷ στρατηγῷ Λευκίῳ Λευ[κ]ιλίῳ Λευκίου [υἱ]ῶ[ι ----]ου[ς]
 τοὺς [----]ου[. .]ο[. . .]αὐ-
 τὸς τοῖς πρεσβεύουσιν πα[ρ]’ ἡμῶν πρὸς αὐτὸν ----] αὐτὸν
 π[ρ]οσ[ε]φ[-----]σε φ[-----] περι τῶν
 ἁλῶν, ὧν ἐνεκάλουν κ[-----] τ]ῆς πρὸς τὴν πατρίδα
 καὶ ἀποδημήσας εἰς Ἐφεσον [-----]σ[-----] μ]ηδὲν
 ἐπιβαλλόντων ἑαυ-
- 140 τοῖς τόπ[ω]ν οἱ δημοσιῶναι [-----] πρεσβ[ε]ίαν τοῦ δήμου
 [πρὸς τ]ὴν σύγκλητον ἀπεσταλ[κ]ή-
 τος περι τῶν ἁλῶν, ΑΙΚΑΙΕΚΑΣΤΟ[--- ἀφεθῆν]αι τῷ[ι δήμω]ι τὰ
 π[ρ]άγ[μ]ατα, μέχρι ἂν ἡ σύγκλητος
 [π]ερὶ αὐτῶν διαλάβῃ, οἷς καὶ πεπισθέντος το[ῦ] στ[ρα]τηγοῦ
 [. .]ν[. .]η[. . .]η[. .]θῆ[ν]αι τῷ δήμωι τὰ πρ[ό]γ[μ]-
 [μα]τα ἀκέραια, τὴν δὲ ΓΕΓ[.]τε[. .]ν [.]αν· ἐπὶ δὲ
 στηφανη[φ]όρ[ο]ν Ἀκρισίου τῆς πρὸς Μιλησίου[ς]
 ἡμῖν κρίσεως ἐνστάσης τῆς ἐπὶ [το]ῦ [. . . .]ρου, ἀποδε[ι]χθεῖς
 καὶ [αὐτὸς ἔκδικος ἀπεδ]ήμησεν [μ]ε[τὰ τῶν συν]-

- 145 [κ]εχειροτονημένων, καὶ τῆς μὲν ἡμετέρας πόλεως βοῦλο[μένης
 κρίνεσθ]α<ι> περ[ι] ὧν ἦν [ῆ διαφορά],
 περὶ δὲ ὧν ἦμεν προκεκριμένο[ι ὑπ'] Ἑρυθραίων καὶ
 γε[ν]ικῆ[αμ]ε[ν] τὸ ζήτημα τὸ κατ]ᾶ τὸν εἰσπλουν [---]
 [τ]οῖς ἐπικοινωνούντων, καὶ περὶ ὧν ὁ στρατηγὸς Λεύκιος
 Λε[υκίλιος ἔγραψεν] καὶ ἀνέπεμψεν [πρὸς τὴν]
 [σ]ύγκλητον, καθότι καὶ τὸ ψήφισμα περιέχει καὶ τῶν ΤΩΙΤΩΙΣ[--]ν,
 ἀκέραια [ταῦτα πάντα ᾶ]-
 [φεθῆ]ναι [τ]ὰ πράγματα, καθότι ἦν δίκαιον· Μιλησίων δὲ καθ[όλου
 ἄξιούν]των κριθῆναι [----]
 150 [---- δίκη]ν δὲ κενὴν θελόντων ἀποφύγεσθαι καὶ φαρμ[ένων ---
 κρ]ιθῆναι περὶ πάν[των ---]
 [----]ον ἢ ἄλλως μὴ κ[ρι]θῆσεσθαι, καὶ παρακαλοῦ[ντων -----]μη
 ἴσου[----]

116: προσ[ίχε]ιν, ἀκέραια δὲ ἔασ]αι Holleaux; προσ[τίθε]σθαι ἀλλὰ ἐφίεσθ]αι Hiller von Gaertringen. 117-118: δια[κατέ]χεσθαι τοὺς τόπ]ους Holleaux; δια[τρη]εῖν τοὺς κατεχομέν]ους Hiller von Gaertringen. 118-119: προσαγαγόν[των καθ' ἡμῶν ἰκετεῖ]αν Holleaux; προσαγαγόν[των καθ' ἡμῶν αἰτί]αν Canali de Rossi. 120: [λόγους] Robert; δι[αθ]έμενος [---] Hiller von Gaertringen; [λόγον] Canali de Rossi. 132: ἐ[κδίκων] Holleaux; ἐ[αυτῶν πρεσβευτῶν] Hiller von Gaertringen. 139-140: Ἐφεσον [τῶι στρατηγῶι ἐνεφάν]ισ[εν ὅτι μ]ηδὲν ἐπιβαλλόντων ἐαυτοῖς τόπ[ω]ν οἱ δημοσιῶναι [ὀρέγονται? καὶ ὅτι πρεσβ]είαν Holleaux; οἱ δημοσιῶναι [πολιπραγμονοῦσιν καὶ ὅτι] Canali de Rossi. 141: ΑΙΚΑΙΕΚΑΣΤΟ[--- ἀφεθῆ]ναι τῶ[ι δήμωι] τὰ π[ρά]γ[μ]ατα Canali de Rossi; αἱ καὶ ἐκαστο[--- καὶ τῶν ---] τὰ π[ρά]γ[μ]ατα Hiller von Gaertringen; [δεῖ ἀκέραια ὑπ' αὐτοῦ ἀφεθῆ]ναι τῶ[ι δήμωι] Holleaux. 142-143: [. .]ν[. .]η[. .]η[. .]θῆ[ν]αι τῶι δήμωι τὰ π[ρά]γ[μ]ατα ἀκέραια Holleaux; [. .]ν[. .]η[. .]η[. .]θῆ καὶ τῶι δήμωι τὰ π[ρά]γ[μ]ατα ἀκέραια Hiller von Gaertringen. 144: ἐπὶ [το]ῦ [διαφό]ρου Hiller von Gaertringen ("schwerlich"). 148: τῶν το[ύ]τοις [ἐπικοινωνούντων]ν Holleaux.

“... che in precedenza sfruttava il re Attalo, né il nostro popolo le occupa né il Senato ha fatto alcuna concessione ai pubblicani; (Cratete) salvò le saline da lui stesso predisposte, consacrate da lungo tempo ad Atena *Polias*, che il popolo controlla e sfrutta, chiedendo al proconsole di non dare ascolto alle cose dette dagli appaltatori delle saline, ma di lasciare immutata la situazione per il popolo fino a che noi non conoscessimo la decisione del Senato su queste cose, e lui in persona persuase il proconsole a dichiarare che riteneva che i luoghi dovessero essere posseduti da noi; avendoci i pubblicani di nuovo incalzati e avendo presentato al pretore ... e ritenendo che dovessimo pagare la somma necessaria finché non ci fosse un verdetto del Senato, egli stesso, avendo pronunciato discorsi per la patria e con assiduità ... per mezzo del proprio giudizio avendo affrontato di persona ogni ... fatti; sotto lo stefaneforo Sosicrate ... riguardo a ciò su

cui decretò il Senato ... tempo ... egli stesso, nominato *ekdikos*, predispose anche ... essendosi recato ad Eritre profuse ogni cura e ... avendo parlato in difesa della città nel teatro degli Eritrei ... alla presenza di altra folla sufficiente e ... contribuì, insieme ai suoi compagni *ekdikoi*, a “raddrizzare” la contesa sul diritto di sbarco ... essendosi rallegrati dei successi ottenuti; per se stessi dal giudizio ... mantenne tutti i diritti della città; e avendo egli stesso, insieme agli *ekdikoi* che erano stati nominati con lui, riportato alla patria i verdetti e la sicurezza per la città ... non avendo gravato finanziariamente sulla città neppure per le spese personali, avendo provveduto di tasca sua anche per quelle; continuamente i pubblicani ... e sempre facendo ricorso ai pretori inviati in Asia, incontratisi anche con il pretore Lucio Lucilio figlio di Lucio ... egli stesso ai nostri ambasciatori presso di lui ... riguardo alle saline, che reclamavano ... verso la patria ... e recatosi (Cratete) ad Efeso ... non toccando affatto a se stessi i luoghi, i pubblicani ... avendo il popolo inviato una ambasceria al Senato riguardo alle saline ... che fosse lasciata (immutata?) per il popolo la situazione finché il Senato non decidesse riguardo a queste cose, dal che è stato persuaso il pretore a lasciare (?) immutata la situazione per il popolo ...; sotto lo stefaneforo Acrisio, avendo luogo il giudizio fra noi e i Milesii ... anch’egli, nominato *ekdikos*, partì insieme ai (suoi compagni) eletti per alzata di mano, e volendo la nostra città che venisse emesso un giudizio sulle questioni oggetto della contesa, mentre riguardo a quelle sulle quali noi eravamo stati già giudicati dagli Eritrei – e avevamo prevalso nell’inchiesta relativa al diritto di sbarco – ... e su cui il pretore Lucio Lucilio scrisse e riferì al Senato, così come anche il decreto contiene ... (voleva) che tutte queste cose venissero lasciate immutate, come era giusto; i Milesii, insomma, chiedendo di essere giudicati su tutto... volendo riportare (la vittoria) in un giudizio “vuoto” e dicendo ... essere giudicati su tutto ... o altrimenti non essere giudicati, e invocando ...”

Il decreto per il prienese Cratete riporta gli atti di generosità e di evergetismo di cui egli si è reso protagonista nel corso della sua vita, in virtù dei quali viene onorato dalla sua città, presumibilmente verso la fine di una lunga carriera politica e diplomatica. Tutta la prima parte dell’iscrizione è dedicata alle numerose missioni compiute da Cratete in qualità di *ekdikos* e di *presbeutes*³⁴⁰. Con ogni probabilità l’ordine in cui sono disposte le mis-

³⁴⁰ Ll. 1-166; le restanti sezioni dell’iscrizione (tot. 317 linee) riguardano: ll. 167-197 (generosità di Cratete come agonoteta); ll. 198-213 (attività legata ai problemi finanziari della città e della dea Atena); ll. 238-246 (benemerenzze di Cratete come stefaneforo).

sioni di Cratete è cronologico, anno per anno – e non tematico, dossier per dossier – come si ricava sia dalla presenza di indicazioni temporali che introducono di volta in volta le sue missioni (ἐπὶ δὲ τοῦ δεινὸς στεφανηφόρου), sia, soprattutto, dalla considerazione che nella parte di testo meglio conservata (quella qui riportata, ll. 112-151) si alternano missioni legate ad un conflitto tra Priene e i pubblicani relativo al controllo e allo sfruttamento di saline (ll. 112-123 e 134-143) e altre missioni legate a una contesa di natura diversa tra Priene e Mileto (ll. 123-133 e 143-151)³⁴¹.

Il decreto è stato datato da Hiller von Gaertringen all'inizio del I sec. a.C., e questa datazione, ottenuta anche sulla base del rapporto spaziale con gli altri decreti incisi sullo stesso muro del portico N dell'agorà di Priene, va ritenuta sostanzialmente sicura. Con questa datazione si accorda la menzione di due magistrati romani, governatori della provincia d'Asia in anni differenti, C. Giulio (Cesare), padre del famoso dittatore, e L. Lucilio³⁴². Conviene adottare la cronologia alta per C. Giulio Cesare, che governò l'Asia probabilmente intorno al 100 a.C.³⁴³ L. Lucilio viene di solito considerato il suo immediato successore³⁴⁴, ma in realtà non c'è nessun motivo stringente per ritenere immediatamente successivo a quello di Cesare il proconsolato di L. Lucilio, il quale avrà verosimilmente ricoperto l'incarico verso la fine degli anni '90 del II sec. a.C.³⁴⁵ In questo modo, è possibile distribuire la carriera di Cratete su di un discreto numero di anni; in effetti, il decreto in questione si inserisce nella serie dei riconoscimenti onorifici tributati alla fine di una lunga carriera politica, quale appunto sembra essere stata quella di Cratete³⁴⁶. In definitiva, è ragionevole supporre che le missioni diplomatiche di Cratete si siano svolte in un arco di tempo piuttosto lungo, e che almeno una decina d'anni separi i governi di Cesare e di Lucilio.

³⁴¹ FERRARY 2000, 176-177.

³⁴² *I. Priene* 111, ll. 14, 21 e 136, 147.

³⁴³ La datazione alta (intorno al 100 a.C.), proposta da FRANK 1937, 89-93 e da A. Degrassi, *Inscr. It.* XIII, 3, nn° 75a e 7 (cf. anche *ILLRP* 344), è stata ripresa successivamente da COARELLI 1982, 445 (101 o 100 a.C.), e da ultimo, con nuovi argomenti, da FERRARY 2000, 175-179 e 192 (102 a.C.). La datazione bassa (92-91 a.C.), proposta da BROUGHTON 1948, 323-330, è stata adottata da BADIAN 1964, 97 (92-91 a.C. ?), SUMNER 1978, 147-149 (per il quale il proconsolato di Cesare occuperebbe tre anni: 92-90 a.C.), DE MICHELE 1998, 218-219 (92-91 a.C.); cf. BROUGHTON, *MRR* III, 105, il quale aderisce alle conclusioni di Sumner.

³⁴⁴ MAGIE 1950, II, 1579; BROUGHTON, *MRR* II, 27-28; SUMNER 1978, 149-150; DE MICHELE 1998, 219.

³⁴⁵ FERRARY 2000, 177-179.

³⁴⁶ Per altri esempi cf. i decreti di Colofone in onore di Menippo e Polemeo rinvenuti a Claro (ROBERT – ROBERT 1989); v. N° 9.

Analizzando un po' più in dettaglio il testo – con le sue indicazioni cronologiche – possiamo osservare i seguenti elementi: alla l. 14 si fa menzione di una spedizione di Cratete a Pergamo presso il governatore C. Giulio (Cesare); in seguito vengono menzionati a breve distanza due stefanefori, di cui non è conservato il nome (ll. 17 e 19)³⁴⁷; alle ll. 115 e 117, nella parte dell'iscrizione che riguarda il conflitto coi pubblicani, è ricordato un proconsole, che resta anonimo³⁴⁸; dalla l. 123 si passa ad un altro anno, identificato dallo stefaneforo Sosicrate, durante il quale Cratete rappresentò gli interessi di Priene ad Eritre in un arbitrato contro Mileto³⁴⁹, e ad Efeso, presso il governatore Lucilio, nella contesa coi pubblicani; la nuova missione di Cratete, sempre in relazione alla controversia Mileto-Priene, si svolse sotto un nuovo stefaneforo, Acrisio, con ogni probabilità successore di Sosicrate. Questi dati ci forniscono una parziale sequenza cronologica – data la lacunosità dell'iscrizione – permettendoci nello stesso tempo di datare intorno al 90 a.C., cioè durante il proconsolato di Lucilio, l'arbitrato di Eritre tra Mileto e Priene.

Come già accennato, sono due le controversie menzionate nella parte di iscrizione sopra riportata. Le ll. 112-123 e 134-143 si riferiscono ad un contrasto tra Priene e i *publicani* per il controllo delle saline che si trovavano nel territorio della città e che erano consacrate da lungo tempo alla dea poliade Atena (l. 114)³⁵⁰. Tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C. i *publicani* tentarono di reclamare diritti su queste saline³⁵¹. Cratete, recatosi in qualità di ambasciatore di Priene presso il governatore d'Asia, riuscì a convincerlo a tenerli a freno fino a che il Senato non avesse deciso sulla questio-

³⁴⁷ FERRARY 2000, 176-177, ritiene che con la l. 21, dove si fa nuovamente menzione del proconsole C. Giulio Cesare, ci troviamo almeno due anni dopo il suo proconsolato; comunque, il fatto che in tre righe di testo vengano menzionati due magistrati eponimi di Priene potrebbe far pensare che la menzione del secondo stefaneforo (l. 19) sia un riferimento ad un episodio precedente.

³⁴⁸ Alla luce della cronologia accettata per i due governatori, e tenuto conto dell'ordinamento cronologico delle missioni di Cratete e della menzione di due stefanefori nelle righe precedenti dell'iscrizione (ll. 17 e 19), è lecito ritenere che questo proconsole (anonimo) non sia C. Giulio Cesare. Riguardo al conflitto coi pubblicani, non c'è nessun elemento che ci permetta di affermare che quello fosse già l'oggetto dell'ambasceria presso Cesare (FERRARY 2000, 177).

³⁴⁹ V. *infra*.

³⁵⁰ Il riferimento ad Attalo (l. 112) suggerisce che queste saline erano state sotto il controllo del re prima di essere riconosciute come proprietà sacra, e quindi non tassabile, dall'amministrazione romana (SHERWIN-WHITE 1984, 237).

³⁵¹ Nella loro avidità di guadagno, i pubblicani tentavano di accampare diritti su tutte le possibili fonti di entrate, cercando di tassare anche quei beni che non rientravano sotto il loro controllo (territori delle città "libere"; proprietà appartenenti ai santuari).

ne, e a pronunciarsi poi contro i *publicani* stessi (ll. 115-118). Poiché questi ultimi continuavano a reclamare le saline, Cratete si recò di nuovo in ambasceria dal proconsole, ottenendo ancora lo stesso risultato (ll. 118-123). La disputa continuò dopo l'arrivo del nuovo governatore ad Efeso, L. Lucilio figlio di Lucio, che i *publicani* tentarono di nuovo di convincere (ll. 134-136); Cratete si recò ad Efeso e riuscì ancora una volta a persuadere il governatore a lasciare le entrate delle saline a Priene finché il Senato non avesse preso una decisione in proposito (ll. 139-142) – e nel frattempo sembra che Priene abbia inviato una ambasceria a Roma, evidentemente per sollecitare il pronunciamento del Senato sulla questione (ll. 140-141). Alla fine, la decisione del Senato deve essere stata favorevole a Priene, come attestano gli onori decretati per Cratete³⁵².

Passiamo ora ad illustrare l'altra vicenda, che ci interessa maggiormente in quanto attesta un arbitrato tra Priene e Mileto nel quale fu coinvolta anche Roma³⁵³. Sono due le parti dell'iscrizione che si riferiscono a questa contesa, introdotte dalla menzione del magistrato supremo (ed eponimo) di Priene. Al tempo dello stefaneforo Sosicrate (l. 123), il nostro Cratete, in qualità di *ekdikos*, si recò ad Eritre, dove, parlando in rappresentanza della propria città in un processo κατὰ τὸν εἴσπλουν (l. 128-129), riuscì, coadiuvato da alcuni colleghi, ad ottenere un giudizio favorevole (ll. 125-130).

Il termine εἴσπλουν, che definisce l'oggetto della contesa, designa di solito l'approdo in un porto, l'importazione dal mare. A quest'epoca – e già da diverso tempo – a seguito del progressivo interrimento del golfo del Latmo e del conseguente avanzamento della linea di costa, dovuti all'azione del fiume Meandro, la città di Priene non si trovava più sul mare. Aveva tuttavia accesso ad esso tramite una laguna, chiamata Γαισωνίς³⁵⁴, nella cui area erano localizzati probabilmente anche le saline di Atena *Polias* e il porto di Priene, in una zona confinante col territorio di Mileto. Ora, poste queste premesse, è verosimile che al centro del contendere ci fosse il diritto, reclamato da Priene – da cui emana l'iscrizione – di sbarcare in un punto della costa situato proprio in questa zona frontaliera, che i Prienesi avevano cominciato evidentemente a sfruttare come punto di approdo per

³⁵² Cf. KALLET-MARX 1995a, 147-148.

³⁵³ Già verso l'inizio del II sec. a.C., Roma era forse stata coinvolta in una disputa territoriale tra Mileto e Priene, giudicata da Smirne (v. **Addenda a**).

³⁵⁴ Cf. *I.Priene* 468.

le loro navi, provocando le proteste di Mileto³⁵⁵.

In seguito, al tempo dello stefaneforo Acrisio – probabilmente l'anno seguente – Cratete si recò nuovamente in missione insieme ad altri *ekdikoi* per parlare in un processo contro i Milesii. In questa parte dell'iscrizione si fa di nuovo riferimento alla questione del diritto di sbarco, e sembra di capire che Priene considerasse la faccenda ormai chiusa, dal momento che aveva prevalso nel processo svoltosi ad Eritre (ll. 143-149). Mileto pretendeva invece che il nuovo processo vertesse, tra le altre questioni – non specificate dall'iscrizione – anche su quella relativa al diritto di sbarco, contestando in pratica la sentenza del tribunale di Eritre (ll. 149-151).

A far luce sull'intera vicenda contribuiscono altre due iscrizioni di Priene. In un decreto per un anonimo benefattore si dice che l'onorato si recò a Sardi e sostenne la causa di Priene in un processo contro Mileto; le richieste dei rappresentanti di Mileto, che per due volte si erano sottratti alla giustizia, vennero rigettate dal Senato³⁵⁶. Inoltre, un altro personaggio, anch'egli anonimo, viene onorato in un altro decreto per aver preso parte a varie ambascerie: a Mileto, in relazione a questioni pendenti con quella città, ad Eritre per una questione che opponeva Priene a Mileto, e a Sardi per la medesima ragione³⁵⁷. È molto probabile che nelle due iscrizioni appena citate si faccia riferimento alla stessa controversia tra Priene e Mileto di cui si parla nel decreto in onore di Cratete, e che gli anonimi benefattori destinatari dei due decreti siano due dei colleghi *ekdikoi* che accompagnarono Cratete nelle sue missioni. Sulla base di queste informazioni, A. Heller, che per ultima si è rioccupata della questione, ha così ricostruito tutta la vicenda³⁵⁸: dopo aver inviato a più riprese ambascerie a Mileto per

³⁵⁵ HELLER 2006, 32-33, la quale ritiene che ci sia una “cohérence géographique” tra le due vicende – quella delle saline e quella del diritto di sbarco – il che spiegherebbe anche come mai lo stesso governatore (L. Lucilio) si sia occupato di entrambe: la difesa del carattere sacro delle saline avrebbe offerto a Priene l'opportunità per rivendicare il proprio diritto di utilizzare come approdo un punto della costa, tra la sua *chora* e quella di Mileto, situato nella stessa zona delle saline (HELLER 2006, 29-31). Hiller von Gærtringen (*I.Priene*, p. XIX) pensava invece che il contrasto nascesse dal tentativo messo in atto da Mileto di bloccare a Priene l'accesso al mare, per giungere al quale quest'ultima doveva passare attraverso il territorio controllato da Mileto; in questo caso, tuttavia, come fa notare la Heller (33, n. 18), bisognerebbe dare al termine εἶσπλος il senso di accesso al mare dalla terra, che normalmente non ha.

³⁵⁶ *I.Priene* 120.

³⁵⁷ *I.Priene* 121, ll. 24-25, 30-31.

³⁵⁸ HELLER 2006, 28-29.

cercare di risolvere un contrasto che aveva a che fare col diritto di sbarco in un punto della costa nella zona di confine tra i territori di Mileto e Priene, quest'ultima si rivolse a Roma, la quale assegnò l'arbitrato ad una terza città, Eritre, che diede ragione a Priene; l'anno dopo, nuovi contrasti tra le due *poleis* – di cui non è possibile definire l'esatta natura – sfociarono in un nuovo arbitrato, affidato questa volta a Sardi. In questa occasione Mileto tentò di far giudicare nuovamente anche la questione dell'εἰσπλους, sulla quale si era già pronunciato il tribunale di Eritre. A causa dell'opposizione di Priene, Mileto si rifiutò di presentare i suoi avvocati, come aveva forse già fatto in occasione del primo processo³⁵⁹. A porre fine all'impasse in favore di Priene intervenne il Senato, il quale rigettò definitivamente le richieste della sua rivale³⁶⁰.

Roma, quindi, intervenne a più riprese nel conflitto tra Priene e Mileto, ma non di sua iniziativa, bensì dietro richiesta di uno dei due contendenti. La sua entrata in scena, infatti, fu determinata da una richiesta di intervento proveniente con tutta probabilità da Priene, la quale, di fronte all'impossibilità di risolvere bilateralmente i suoi contrasti con Mileto, si sarà decisa alla fine a rivolgersi alle autorità romane, vale a dire al governatore della provincia d'Asia L. Lucilio³⁶¹. Non stupisce che in questa fase, cioè dopo la costituzione della provincia d'Asia, Priene abbia visto nel governatore l'interlocutore privilegiato a cui rivolgersi per risolvere i propri contrasti con Mileto. Questo, del resto, non può essere assunto come prova di un mutato atteggiamento di Roma nei confronti delle *poleis* greche, conseguente al nuovo statuto provinciale³⁶². Il Senato, infatti, a cui Lucilio riferì sulla vicenda (ll. 146-147), affidò ad una terza città (Eritre) l'arbitrato tra i due contendenti, secondo una pratica consueta e attestata da altre controverse territoriali³⁶³; al senatoconsulto con cui il Senato deliberò sulla questione e delegò il verdetto ad Eritre si riferisce probabilmente l'espressione περὶ ὧν ἔδογματίσεν ἡ σύγκλητος che si legge nel decreto per Cratete (l. 124). Il successivo pronunciamento del Senato, che sancì definitivamente la "vittoria" di Priene, arrivò solo a seguito del fallimento del secondo arbitrato – affidato, verosimilmente anche in questo caso dal Senato stesso, a

359 Cf. *I.Priene* 120, l. 23: δὲς πεφυγοδ[ικηκότων].

360 *I.Priene* 120, ll. 23-24.

361 Ll. 147-148: περὶ ὧν ὁ στρατηγὸς Λεύκιος Λε[υκίλιος ἐγραψεν] καὶ ἀνέπεμψεν [πρὸς τὴν] | [σ]ύγκλητον.

362 Priene, tra l'altro, in quanto città "libera", era giuridicamente al di fuori della provincia, anche se va detto che in questa fase, all'inizio del I sec. a.C., l'autonomia delle città "libere" era diminuita (FERRARY 1991, 573).

363 Cf. HELLER 2006, 49. V. *infra*, 197 sgg.

Sardi – e si rese necessario a causa del comportamento degli avvocati di Mileto, i quali, rifiutandosi di presentarsi al processo, impedirono in pratica il regolare svolgimento del dibattimento e l’emanazione della sentenza da parte degli arbitri di Sardi.

Sia Priene che Mileto avevano conservato, dopo la costituzione della provincia d’Asia (129 a.C.), la condizione di città “libere” che era stata loro riconosciuta nel 188 a.C. ad Apamea, trovandosi così formalmente al di fuori della provincia. A Priene alcune opere edilizie (un nuovo ginnasio e uno stadio), databili dopo la costituzione della provincia, sembrano testimoniare la buona condizione della città negli ultimi decenni del II sec. a.C., anche se una parte di queste attività fu resa possibile solo grazie alla benevolenza di alcuni cittadini evergeti, onorati in diversi decreti dalla città per le donazioni di grano e di denaro nei momenti di difficoltà³⁶⁴. Sicuramente, dal punto di vista economico si rivelava fondamentale per Priene poter usufruire di buone comunicazioni col mare, e la disputa con Mileto – danneggiata economicamente dall’accresciuta importanza di città come Efeso o Pergamo – mostra quanto questa esigenza fosse sentita come vitale.

³⁶⁴ Oltre all’iscrizione in questione cf. *I.Priene* 99-103 (Trasibulo); 107 (Atenopoli); 108 (Moschione); 109 (Erode).

ADDENDA ET INCERTA

A) HILLER VON GAERTRINGEN, *I.Priene* 27; WELLES, *RC*, n° 46; AGER, *Arbitrations*, n° 100.

Questa frammentaria iscrizione – databile in base alla scrittura tra la fine del III e l'inizio del II sec. a.C. – riguarda una contesa territoriale tra le *poleis* di Priene e Mileto giudicata da un arbitrato di Smirne. L'iscrizione contiene alcune porzioni di una lettera, a cui segue un decreto – anch'esso conservato solo in parte – che stabilisce che una commissione di *horistai* si rechi sui luoghi al centro della contesa e provveda a fare fissare dei cippi di confine conformemente al giudizio emanato da Smirne, alla presenza di testimoni inviati da ciascuna delle due parti in lotta. L'identità del mittente dell'epistola è purtroppo sconosciuta, ma deve trattarsi con tutta probabilità del rappresentante di qualche potenza, chiamato in causa per dare esecuzione pratica all'arbitrato di Smirne sulla contesa tra Priene e Mileto. Gli studiosi si sono divisi tra due possibilità: l'autore della lettera, infatti, è stato identificato sia con un sovrano ellenistico sia con un proconsole romano³⁶⁵. L'ipotesi che attribuisce la paternità della lettera ad un'autorità romana è stata ripresa, da ultimo, da A. Heller, la quale, sulla scia di S.L. Ager, propone due contesti storici differenti – ma cronologicamente vicini – per un arbitrato di Smirne sotto l'egida di Roma³⁶⁶. Si potrebbe pensare che il contrasto tra Priene e Mileto sia stato una “coda” della guerra tra Magnesia sul Meandro e Mileto, a cui pose fine un trattato stipulato intorno al 180 a.C. grazie alla mediazione di Rodi e di altri tredici stati³⁶⁷. In effetti, questo trattato definisce il confine tra i territori di Magnesia e di Mileto, ma non sembra chiamare in causa i rispettivi alleati (Priene ed Eraclea). Può darsi allora che Priene e Mileto abbiano deciso di rivolgersi a Smirne per appianare dissidi lasciati in sospeso dal trattato. Tuttavia, come fa osservare la Heller, è abbastanza strano che un accordo raggiunto con la mediazione di quattordici stati, e che prevedeva che una commissione apposita si recasse sul posto a tracciare la linea di demarcazione tra il territorio spettante a Mileto e quello spettante a Magnesia³⁶⁸, non contem-

³⁶⁵ Wilamowitz, in SONNE 1888, 19 (proconsole); LENSCHAU 1890, 206-207 (Tolomeo III o Seleuco II); *I.Priene* 27 (sovrano attalide); WELLES, *RC*, pp. 189-190 (sovrano attalide o, più probabilmente, ufficiale romano).

³⁶⁶ HELLER 2006, 36; cf. AGER, *Arbitrations*, p. 273.

³⁶⁷ *Milet* I 3, n° 148 (v. *supra*, 80-81, e n. 184).

³⁶⁸ *Milet* I 3, n° 148, ll. 34-36.

plasse anche la risoluzione di eventuali contrasti riguardanti i rispettivi alleati, nel caso che tali contrasti fossero emersi³⁶⁹. Più verosimile è collocare l'arbitrato di Smirne prima della guerra tra Mileto e Magnesia, e riconoscere nell'autore della lettera il proconsole Cn. Manlio Vulsone, la cui decisione di restituire la "terra sacra" a Mileto³⁷⁰ avrebbe portato a ridefinire i confini tra quest'ultima e Priene: richiesto di pronunciarsi sulla faccenda, Vulsone avrebbe affidato il giudizio a Smirne³⁷¹, assicurandosi poi con la presente lettera che a quel giudizio venisse data esecuzione pratica tramite la delimitazione sul terreno del tracciato frontaliero³⁷². In effetti, la presenza del proconsole in Oriente subito dopo la conclusione della pace di Apamea fornì a vari stati greci l'occasione per tentare di risolvere contrasti territoriali con i propri vicini³⁷³. In alternativa, pur riconoscendo in Vulsone l'autore della lettera in questione, si potrebbe immaginare che non sia stato il proconsole ad affidare a Smirne il giudizio sulla contesa; la sentenza di Smirne potrebbe precedere la richiesta di intervento rivolta da uno dei due contendenti, insoddisfatto dell'esito del giudizio, al magistrato romano, il quale si sarebbe limitato a confermare il verdetto già pronunciato da Smirne, provvedendo poi a far sì che a questo si desse esecuzione materiale mediante la collocazione di cippi in corrispondenza della linea di confine. Questa variante della ricostruzione proposta dalla Heller trova un parallelo in altri due arbitrati in cui Roma fu coinvolta: nelle controversie Samo-Priene (N° 8) e Lato-Olunte (N° 11) l'intervento di una commissione addetta a fissare i cippi di confine, in entrambi i casi, con ogni probabilità, a seguito di una specifica richiesta di Roma, fece seguito alla conferma – da parte del Senato nel primo caso (135 a.C.), di una legazione romana nel secondo (113 a.C.) – di un verdetto arbitrale emesso autonomamente (vale a dire non su richiesta di Roma) rispettivamente da Rodi e da Cnosso.

³⁶⁹ E in ogni caso, ci si potrebbe chiedere perché Mileto e Priene avrebbero sentito l'esigenza di cercare un nuovo arbitro, quando avrebbero potuto rivolgersi alla commissione che già si era occupata della delimitazione del confine tra Mileto e Magnesia.

³⁷⁰ PLB. 21, 46, 5.

³⁷¹ La presente contesa potrebbe rientrare tra quei casi di controversie territoriali il cui giudizio fu assegnato da Manlio Vulsone e dai *decem legati* ad altre città greche (cf. PLB. 21, 46, 1).

³⁷² Dall'iscrizione non si evince se i membri di questa commissione fossero anch'essi di Smirne o di un'altra città. Nella controversia tra le due *poleis* cretesi Lato e Olunte, Q. Fabio Massimo Eburno e i suoi colleghi di legazione, dopo aver confermato il verdetto che era stato pronunciato da Cnosso, chiesero ad una commissione di *orothetai* milesii di fissare i cippi di confine (N° 11).

³⁷³ Cf. il pronunciamento di Vulsone nella controversia territoriale tra Samo e Priene (N° 8, ll. 6-7).

B) KERN, *IG IX 2, 520*; AGER, *Arbitrations*, n° 78

Il decreto onorario per Nisandro di Larisa (nella Pelasgiotide) – databile nella prima parte del II sec. a.C.³⁷⁴ – attesta il ricorso a Roma per una controversia tra le due città tessaliche di Pteleion e Larisa Kremaste (nella Ftiotide). Tra le altre benemerenze, Nisandro viene onorato per essersi recato a Roma ed aver rappresentato in Senato la città di Pteleion, contro la quale Larisa Kremaste aveva intentato una causa, “invitandola” a sottoporsi al giudizio di Roma³⁷⁵. Dall’iscrizione apprendiamo solamente che fu Larisa Kremaste ad avviare la procedura arbitrale rivolgendosi a Roma³⁷⁶, ma non emerge quale fosse il motivo che la portò ad intentare una causa contro Pteleion; non è possibile quindi stabilire di che natura fosse la contesa in questione³⁷⁷ né quale esito ebbe, anche se la menzione della missione di Nisandro tra le benemerenze che gli valsero la concessione di onori da parte di Pteleion potrebbe deporre a favore di una soluzione della questione favorevole a quest’ultima *polis*³⁷⁸. Quanto al ruolo del Senato, quest’ultimo potrebbe aver giudicato autonomamente la lite oppure potrebbe aver deciso di affidare il giudizio ad una terza città, secondo una modalità ampiamente rappresentata nei casi di controversie risolte da Roma nel corso del II sec. a.C., come più volte ricordato nel corso del presente studio³⁷⁹.

³⁷⁴ Lo stesso personaggio compare nella lista dei tagi del decreto di Larisa (MORETTI, *ISE II*, n° 102 I, l. 4) riguardante il contributo per il restauro del ginnasio della città, cui partecipano anche Filippo V di Macedonia e suo figlio Perseo; per questo documento HABICHT 1983 (in part. 29-31) ritiene probabile una datazione negli anni 197-186 a.C. Il decreto onorario per Nisandro potrebbe datarsi negli stessi anni (cf. CANALI DE ROSSI, *ISE III*, p. 40), ad ogni modo prima del 171 a.C., quando Pteleion fu distrutta *a fundamentis* (LIV. 42, 67, 9).

³⁷⁵ *IG IX 2, 520*, ll. 10-14: Λαρισαίω[v] | [τῶν] Φθιω[τῶν] ἐπισ[κηψ]άντων ἐπὶ τὴν πόλιν ἀδίκως καὶ ἀν[ολί]ως καὶ προκαλεσαμένων ἐπὶ κρίσιν εἰς Ῥώμην ἐπὶ τῇ[v] | σὺνκλητον ἐπέδωκεν αὐτὸν Νύσανδρος ἐπὶ τὸ | [π]ρεσβεῦσαι ὑπὲρ τῆς πόλεως μετὰ πάσης προθυμίας κτλ. Cf. LARSEN 1968, 288-289.

³⁷⁶ In teoria, il ricorso all’arbitrato di una terza parte dovrebbe scaturire da una decisione presa di comune accordo (ed autonomamente) dai due contendenti, ma i casi concreti di arbitrato mostrano che nella pratica era talvolta una delle due parti a fare il primo passo rivolgendosi a Roma (o direttamente al Senato o ad un magistrato romano); v. *infra*, 187-193.

³⁷⁷ STÄHLIN 1924, 182, pensava che la contesa fosse di natura territoriale e che riguardasse il possesso delle fertili terre situate tra le due *poleis* (così anche il primo editore dell’iscrizione, G. Fougères [*BCH* 13 (1889), 379-381]), ma nell’iscrizione non c’è nessun elemento che avvalori questa ipotesi; cf. AGER, *Arbitrations*, n° 78.

³⁷⁸ Va tuttavia sottolineato che il fatto che Nisandro si sia offerto volontario per rappresentare a Roma la città di Pteleion è un elemento che da solo giustifica la menzione di questa missione tra le benemerenze in virtù delle quali egli fu onorato da quella *polis*.

³⁷⁹ Cf. **Nn° 3, 4, 6, 7, 10, 12**; v. *infra*, 197 sgg.

c) PLB. 22, 15

Il passo in questione attesta un tentativo di mediazione – riuscito – da parte di Roma tra le *poleis* cretesi. Nel 184 a.C. una legazione romana guidata da Appio Claudio³⁸⁰ si recò a Creta per mettere fine ad un conflitto tra Gortina e Cnosso, pochi anni prima alleate contro Cidonia³⁸¹. I Gortinii avevano sottratto alla rivale alcuni territori (Lykastion e Dyatonion) e li avevano assegnati rispettivamente a Rhaukos e a Lyttos³⁸². I legati romani riuscirono a convincere il *koinon* cretese³⁸³ ad affidare loro la soluzione non solo del conflitto tra Gortina e Cnosso, ma anche di altri dissidi tra le città cretesi; infatti, oltre alla sottrazione dei territori cnossii da parte dei Gortinii, c'erano in gioco almeno altre due questioni: Falasarna era occupata da truppe di Cidonia, e cittadini di quest'ultima erano trattieneuti come ostaggi da un'altra città, forse Gortina³⁸⁴. Le decisioni di Appio Claudio e dei suoi compagni di legazione comportarono la restituzione di Lykastion e Dyatonion a Cnosso e degli ostaggi a Cidonia, la quale avrebbe dovuto lasciare Falasarna. Riguardo a Cidonia, inoltre, i Romani stabilirono anche che questa poteva decidere autonomamente se partecipare o meno al *koinodikion*³⁸⁵. Alla decisione di Appio fece seguito probabilmente la stipulazione di un trattato che riportò la pace tra le città cretesi e regolò le controversie territoriali. Un anno dopo (183), inoltre, trenta *poleis* cretesi stipularono un trattato di alleanza con il re di Pergamo Eumene II, stretto alleato di Roma³⁸⁶.

³⁸⁰ Ap. Claudio Pulcro (console nel 185 a.C.) o Ap. Claudio Nerone (pretore in Spagna nel 195 a.C.); cf. WALBANK, *Commentary*, III, 196. Se si tratta di Pulcro, costui deve essere giunto a Creta dal Peloponneso (WALBANK, *Commentary*, III, 200-201).

³⁸¹ LIV. 37, 60, 3 (cf. AGER, *Arbitrations*, n° 95).

³⁸² Cf. WALBANK, *Commentary*, III, 201; CHANIOTIS 1996, nn° 25 e 29.

³⁸³ Κρηταιεῖς nel passo di Polibio (cf. CHANIOTIS 1996, 283, n. 1520).

³⁸⁴ Secondo CARDINALI 1907, 16 sgg., Gortina avrebbe ricevuto ostaggi da Cidonia come contropartita per averle consentito di occupare Falasarna; ad ogni modo, questa ricostruzione dei fatti è tutt'altro che certa (cf. WALBANK, *Commentary*, III, 202 e CHANIOTIS 1996, 284, n. 1523).

³⁸⁵ I manoscritti del testo di Polibio recano la lezione κοινοδικαίον (cf. WALBANK, *Commentary*, III, 202). Sul *koinodikion* cf. AGER 1994; CHANIOTIS 1996, 141-143, che lo considera un tribunale comune addetto alla risoluzione di contrasti tra cittadini di due parti (città, *symmachiai* o città e *symmachia*) e formato da cittadini (o magistrati) di entrambe le parti. Dal momento che il *koinon* cretese nacque probabilmente dalla fusione delle "leghe" cnossia e gortinia, nei momenti in cui il *koinon* fu in essere, il *koinodikion* poteva rassomigliare ad una sorta di tribunale federale: in quanto organismo costituito da alleati di entrambe le *poleis* dominanti del *koinon* cretese, questo tribunale si trovava a dover risolvere i conflitti tra *symmachiai*, singole *poleis* o cittadini (p. 143).

³⁸⁶ IC IV 179. Sul passo di Polibio e sul contesto storico cf. CHANIOTIS 1996, 42-43, 283-284; cf. anche GRUEN 1984, 106; KREUTER 1995, 136; AGER, *Arbitrations*, p. 110.

D) THÜR – TAEUBER 1994, n° 31; HARTER-UIBOPUU 1998, n° 9

La presente iscrizione, rinvenuta ad Olimpia, riguarda una controversia territoriale tra due membri della Lega achea, Megalopoli e Turia. *Terminus post quem* è il 182 a.C., quando la *polis* di Turia si staccò da Messene e divenne un membro indipendente della Lega. La risoluzione della contesa fu affidata ad una terza città – di cui non è nota l'identità – la quale inviò nella zona oggetto della contesa dei giudici che esaminarono il caso e posero fine ai dissidi tra i contendenti, fissando il confine tra i territori di pertinenza delle due *poleis*³⁸⁷. L'iscrizione si chiude con un frammento di una lettera – emanante da un'entità che resta anonima, ma che comunque è distinta dalla città-arbitro – dalla quale sembra di capire che questa entità confermi il giudizio pronunciato e l'accordo raggiunto tra le due parti, caldeggiandone il rispetto³⁸⁸. La lettera, introdotta dal verbo γιγνώσκειν, è in *koine* attica, mentre il resto dell'iscrizione è in dialetto dorico; essa può essere stata scritta o da un'altra città greca o da qualche potenza straniera. G. Thür ha formulato l'ipotesi che l'autore dell'epistola sia un magistrato romano, citando a supporto di questa teoria l'uso del verbo ἐπικρίνειν – che in altri documenti romani tradotti in greco corrisponde al latino *decernere*³⁸⁹ – e due lettere inviate nel 189 a.C. dal pretore romano Spurio Postumio rispettivamente ai Delfi e al sinedrion anfizionico per informarli che il Senato aveva confermato l'*asylia* del santuario di Apollo e l'autonomia, la libertà e l'*immunitas* della *polis* di Delfi³⁹⁰ (le lettere sono in *koine* attica e sono introdotte dalla forma verbale γιγνώσκετε)³⁹¹. Questa ipotesi è stata ripresa e ritenuta convincente da K. Harter-Uibopuu, che sottolinea inoltre come questa ricostruzione dei fatti si adatti al particolare contesto storico in cui può collocarsi l'arbitrato tra Megalopoli e Turia (anni successivi al 182 a.C.). Nel 183 a.C. Messene si ribellò alla Lega achea, la quale a sua volta le dichiarò guerra e inviò un'ambasceria a Roma per chiedere il suo aiuto o quantomeno di non sostenere la città ribelle; il Senato, consigliato da Q. Marcio Filippo – che in precedenza era stato mandato in Grecia – decise di non schierarsi e di aspettare l'evolversi degli eventi. Gli Achei, comunque, riuscirono ad avere la meglio su Messene –

³⁸⁷ L'iscrizione è molto frammentaria; per la datazione e un'analisi della procedura arbitrale e degli aspetti topografici della contesa cf. HARTER-UIBOPUU 1998, 65-72.

³⁸⁸ HARTER-UIBOPUU 1998, n° 9 B, ll. 21-24: [-- γι]γνώσκετε | καὶ ἡμᾶς ἐπικεκρίχεναι [--] ΕΣ.Ν [ὁμοιο]γίαν τῇ πρὸς αὐτὸς [--] | δεῖν.

³⁸⁹ Per la corrispondenza ἐπικρίνειν/ἐπίκριμα = *decernere/decretum* cf. SHERK, *RDGE*, pp. 194-195; MASON 1974, s.v.

³⁹⁰ SHERK, *RDGE*, n° 1 A-B (l. 4).

³⁹¹ THÜR – TAEUBER 1994, 321-322.

che fu costretta a rientrare nella Lega (182 a.C.) – ed inviarono a Roma Bippo di Argo per informare il Senato che la situazione era stata riportata alla normalità; il Senato accolse favorevolmente l'emissario della Lega e accettò il nuovo stato di cose³⁹². In questa fase, dunque, Roma mostra di approvare la posizione di potere e la politica del *koinon* acheo nel Peloponneso. Da parte sua, la Lega si mostra per così dire premurosa di far sapere a Roma quello che succede e di ricevere una conferma ai suoi atti. Non è quindi improbabile che negli anni successivi agli eventi legati alla ribellione di Messene la Lega abbia chiesto a Roma (nella fattispecie ad un suo legato) di dare il suo parere su una controversia territoriale tra due suoi membri che era stata risolta tramite il giudizio di una terza *polis*; il magistrato romano avrà provveduto a comunicare per lettera agli Achei che Roma approvava il giudizio della città-arbitro e riteneva che esso andasse rispettato³⁹³. A queste considerazioni, che mostrano anche a mio parere la verosimiglianza di questa ricostruzione dei fatti, possiamo aggiungere che la risposta del legato romano sarebbe pienamente conforme alla tendenza di Roma a confermare precedenti giudizi emessi secondo i crismi della legalità e col consenso di entrambe le parti contendenti, se chiamata in causa nell'ambito di controversie territoriali tra *poleis* greche³⁹⁴.

E) SEGRE 1993, EV 207; HÖGHAMMAR 1993, n° 9; HÖGHAMMAR 1996, 338, n. 3 – PAUS. 7, 11, 1-2

La presente iscrizione, proveniente da Coe e databile nella seconda metà del II sec. a.C., è una dedica posta dal *demos* argivo in onore di un giudice coe che aveva arbitrato una contesa tra Argo ed una città di cui non è nota l'identità. Gli Argivi premiarono l'operato dell'anonomo personaggio con la concessione della cittadinanza e con due statue, da porsi una ad Argo, l'altra ἐν τῇ δοθείσῃ πόλει | [κατὰ τὸ δόγμα τῆς] συγκλήτου Ἀργεῖ (= “nella città assegnata, conformemente al senatoconsulto, ad Argo”). L'iscrizione in questione – incisa sulla base di questa seconda statua – attesta quindi una controversia risolta tramite l'intervento del Senato; rimangono purtroppo ignoti sia l'identità della città coinvolta nella disputa sia l'oggetto del contendere. Di recente, K. Höghammar³⁹⁵ ha proposto di ricollegare questa iscrizione alla secolare contesa tra Argo e Sparta per il con-

³⁹² GRUEN 1984, 493-496.

³⁹³ HARTER-UIBOPUU 1998, 194-195.

³⁹⁴ Cf. **Nn° 5**, ll. 63-67 e **8**, ll. 10-12; cf. anche **N° 2**.

³⁹⁵ HÖGHAMMAR 2000-2001.

trollo dei territori della Tireatide e della Cinuria. Un altro episodio di questo conflitto, che si trascinava almeno dal VI sec. a.C.³⁹⁶, sarebbe noto da un passo di Pausania (7, 11, 1-2), il quale menziona una controversia territoriale tra Sparta e Argo, per risolvere la quale il Senato inviò in Grecia il senatore Gallo perchè giudicasse tra i due contendenti; giunto sul posto, invece di occuparsi in prima persona della disputa, il legato romano ne affidò il giudizio al greco Callicrate³⁹⁷. La testimonianza di Pausania è stata da molti ritenuta poco degna di fede. Generalmente, il Gallo del passo di Pausania viene identificato col legato romano C. Sulpicio Gallo³⁹⁸, che sappiamo da Polibio essere stato inviato in Grecia a risolvere un conflitto territoriale tra Spartani e Megalopoliti nel 163 a.C.³⁹⁹ Ora, diversi studiosi ritengono che Pausania si sia confuso, inserendo Argo al posto di Megalopoli; i due passi in questione, quello di Polibio e quello del Periegeta, riguarderebbero lo stesso episodio, un arbitrato relativo ad una disputa territoriale tra Sparta e Megalopoli⁴⁰⁰. Non è dello stesso avviso la Höghammar⁴⁰¹, la quale è convinta che il passo di Pausania possa riferirsi

396 Per le sue fasi salienti cf. HÖGHAMMAR 2000-2001, 68-69.

397 Stratego della Lega achea nel 180/179 a.C., rappresentante del “partito” filoromano, morì nel 149 a.C. PAUS. 7, 11, 1-2: Ῥωμαῖοι δὲ αὖθις ἄνδρα ἐκ τῆς βουλῆς καταπέμπουσιν ἐς τὴν Ἑλλάδα· ὄνομα μὲν τῷ ἀνδρὶ ἦν Γάλλος, ἀπέσταλτο δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀργείοις ὑπὲρ γῆς ἀμφισβητουμένης γενέσθαι δικαστῆς. Οὗτος ὁ Γάλλος ἐς τὸ Ἑλληνικὸν πολλὰ μὲν εἶπε πολλὰ δὲ καὶ ἔπραξεν ὑπερήφανα, Λακεδαιμονίους δὲ καὶ Ἀργείους τὸ παράπαν ἔθετο ἐν χλευασίᾳ· πόλεσι γὰρ ἐς τοσοῦτο ἠκούσας ἁξιώματος καὶ ὑπὲρ τῶν ὄρων τῆς χώρας τὰ μὲν παλαιότερα ἐς οὐκ ἀφανῆ πόλεμον καὶ ἔργα οὕτως ἀφειδῆ προαχθείσας, κριθείσας δὲ καὶ ὕστερον παρὰ δικαστῇ κοινῷ Φιλίππῳ τῷ Ἀμύντου, αὐτὸς μὲν σφισιν ὁ Γάλλος ἀπηξίωσε δικαστῆς καταστῆναι. Καλλικράτει δὲ ἀπάσης τῆς Ἑλλάδος ἀνδρὶ ἀλάστορι ἐπιτρέπει τὴν κρίσιν (= “I Romani inviarono di nuovo un senatore in Grecia: l'uomo si chiamava Gallo e fu inviato perché fungesse da giudice fra Spartani e Argivi a proposito di un territorio che era oggetto di contestazione. Questo Gallo si comportò, a parole e nei fatti, con grande arroganza nei confronti dei Greci, e si fece completamente gioco degli Spartani e degli Argivi. Verso queste città – che avevano raggiunto un'alta reputazione e che in tempi più antichi, per i confini dei loro territori, avevano affrontato una guerra famosa, si erano impegnate senza risparmio, e avevano avuto poi come arbitro comune Filippo figlio di Aminta – verso queste città Gallo non si degnò di svolgere personalmente il ruolo di giudice, ma lo affidò a Callicrate, il cattivo genio della Grecia intera.” – Trad. di M. Moggi, in MOGGI – OSANNA 2000, 69).

398 Console nel 166 a.C.; cf. BROUGHTON, *MRR* I, 437 e 439.

399 PLB. 31, 1, 6-7 (v. N° 2).

400 FRAZER 1898, 133; GRUEN 1976, 50, n. 37 (che tuttavia aggiunge che “an additional Spartan dispute with Argos cannot be ruled out”); WALBANK, *Commentary* III, 465; cf. anche BOWMAN 1992, 96, n. 3. CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 86, e AGER, *Arbitrations*, 376, lasciano aperta la possibilità che il passo di Pausania si riferisca ad una disputa tra Sparta e Argo.

401 HÖGHAMMAR 2000-2001.

effettivamente alla contesa tra Sparta ed Argo. Secondo la studiosa svedese, risulta difficile imputare la doppia menzione di Argo nel passo in questione ad una svista o ad un lapsus di Pausania. Le parole del Periegeta – “πόλεσι γὰρ ἐς τοσοῦτο ἠκούσαις ἀξιώματος καὶ ὑπὲρ τῶν ὄρων τῆς χώρας τὰ μὲν παλαιότερα ἐς οὐκ ἀφανῆ πόλεμον καὶ ἔργα οὕτως ἀφειδῆ προαχθείσαις ...” – e il riferimento ad un giudizio di Filippo II⁴⁰² si adattano bene a due episodi precedenti della controversia tra Argo e Sparta. Nel 548 a.C. ebbe luogo uno scontro armato tra 300 Argivi e altrettanti Spartani per il controllo del distretto della Tireatide – battaglia di cui parla lo stesso Pausania⁴⁰³ – mentre nel 338 a.C. Filippo istituì un tribunale arbitrale composto da rappresentanti di tutti gli stati greci per dirimere le controversie tra Sparta e i suoi nemici e, sempre in quell’occasione, il re macedone assegnò parte del territorio spartano agli Argivi, parte ai Tegeati e ai Megalopoliti, parte ai Messeni⁴⁰⁴. Si può notare inoltre come i trent’anni circa che separano la fondazione di Megalopoli (369 a.C.) e l’arbitrato attribuito a Filippo II (338 a.C.) mal si adattano alla contrapposizione – che emerge dal testo di Pausania – tra l’antica e famosa guerra e il giudizio successivo di Filippo II. Secondo la Höghammar, quindi, l’identificazione del Gallo menzionato da Pausania col legato di nome C. Sulpicio Gallo presente in PLB. 31, 1, 6-7 non esclude la possibilità che la sua missione abbia dato luogo a due arbitrati, relativi a due dispute territoriali che vedevano entrambe coinvolta Sparta, una con Megalopoli (quella riferita da Polibio), l’altra con Argo (quella riferita da Pausania). Un arbitrato tra Sparta e Argo verso la metà del II sec. a.C. sarebbe perfettamente plausibile; dopo Pidna, infatti, e dopo la punizione della Lega achea da parte di Roma, Sparta tentò di riacquisire i territori perduti – anche in linea con gli obiettivi dei suoi uomini politici di punta alla fine del III e nel II sec. a.C.⁴⁰⁵ – come documentano appunto i casi noti di arbitrato che la videro coinvolta verso la metà del II sec. a.C.⁴⁰⁶ I reiterati appelli di Sparta potrebbero aver indotto il Senato ad inviare, verso la fine degli anni ’60 del II sec. a.C., la missione di cui faceva parte Sulpicio Gallo, incaricata di dirimere sia la controversia

⁴⁰² Filippo figlio di Aminta del passo di Pausania.

⁴⁰³ PAUS. 2, 38, 5. Cf. anche HDT 1, 82. Questo scontro rappresenta una delle prime fasi note della controversia tra Sparta e Argo.

⁴⁰⁴ V. N° 2, n. 27. È molto probabile che la parte assegnata agli Argivi fosse proprio la Tireatide.

⁴⁰⁵ Cf. CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 48-90 (in part. 86).

⁴⁰⁶ Con Megalopoli per il controllo dei distretti di Egitide, Belbinatide e Sciritide (N° 2) e con Messene per il possesso dell’*ager Denthaliatis* (N° 3).

tra Sparta e Megalopoli sia quella tra Sparta e Argo; secondo la testimonianza di Pausania, Gallo avrebbe affidato il giudizio all'acheo Callicrate. Quest'ultimo optò verosimilmente per la conservazione dello *status quo*, così che la speranza di Sparta di riottenere il territorio conteso ad Argo risultò frustrata⁴⁰⁷. La Höghammar lascia comunque aperta l'ipotesi alternativa – formulata da D.A. Bowman⁴⁰⁸ – che il Gallo menzionato da Pausania vada identificato con L. Anicio Gallo⁴⁰⁹; anche in questo caso, ad ogni modo, il passo del Periegeta si riferirebbe ad un arbitrato tra Argo e Sparta, che in questo caso tuttavia si daterebbe circa dieci anni dopo (155 a.C.) la missione riferita da Polibio⁴¹⁰.

F) HILLER VON GAERTRINGEN, *I.Priene* 40; SHERK, *RDGE*, n° 10 A

Il presente testo è inciso su uno dei blocchi appartenenti al muro N della cella del Tempio di Atena *Polias* a Priene, ed era originariamente⁴¹¹ collocato esattamente al di sopra dei quattro blocchi contenenti il già analizzato senatoconsulto del 135 a.C. relativo alla controversia tra Priene e Samo (N° 8)⁴¹². Nonostante l'iscrizione sia molto frammentaria, sulla base di alcune espressioni formulari e della menzione di una *chora* è possibile riconoscerci un senatoconsulto relativo ad una controversia territoriale⁴¹³. Quanto alla datazione, la disposizione relativa delle iscrizioni sul muro della cella del tempio mostra che il senatoconsulto in questione fu votato prima del 135 a.C. Inoltre, la menzione dei sesterzi (*I.Priene* 40, l. 10) permette di fissare come *terminus post quem* il 142 a.C.; infatti, l'adozione del

⁴⁰⁷ Sparta uscì sconfitta anche dall'arbitrato con Megalopoli, autore del quale fu con ogni probabilità lo stesso Callicrate (v. N° 2); è verosimile che egli abbia giudicato allo stesso modo anche nella contesa con Argo.

⁴⁰⁸ BOWMAN 1992, 97-100.

⁴⁰⁹ Pretore nel 168, inviato in Asia nel 155/4 a.C.; cf. BROUGHTON, *MRR* I, 450.

⁴¹⁰ HÖGHAMMAR 2000-2001, 69. Tra gli ultimi a tornare sulla questione M. Moggi, il quale, pur non pronunciandosi a favore di una fra le soluzioni possibili – errore di Pausania, correzione apportata dal Periegeta al testo di Polibio, esistenza di due interventi arbitrari nell'ambito della stessa missione (quella di C. Sulpicio Gallo e di M'. Sergio riportata da Polibio) o di due missioni separate (L. Anicio Gallo?) – ritiene plausibile che Pausania stia registrando una fonte attendibile diversa da Polibio (MOGGI – OSANNA 2000, 254-255).

⁴¹¹ Ora è conservato al British Museum di Londra.

⁴¹² L'ultima linea (l. 11) del testo in questione è incisa in prossimità del bordo superiore di due dei blocchi (Ba1-2) contenenti il SC del 135 a.C. Cf. *I.Priene*, tav. di fronte alla p. 312; FAMERIE 2007, 111, Tav. VII.

⁴¹³ *I.Priene* 40, ll. 4, 7, 10-11.

sesterzio come unità di conto, al posto dell'asse, è databile con precisione agli anni 141-140 a.C.⁴¹⁴

La tipologia del documento (un senatoconsulto), l'argomento (controversia territoriale) e la posizione sul muro della cella del tempio di Atena *Polias* hanno portato gli studiosi a riferirlo alla contesa Samo-Priene sopra menzionata; si è venuto così a determinare un collegamento tra i due senatoconsulti⁴¹⁵, che già a partire dalla fine dell'Ottocento sono stati considerati entrambi relativi a quella disputa. Hicks riconobbe ipoteticamente nel presente testo un senatoconsulto che avrebbe invalidato la decisione (favorevole a Samo) assunta da Cn. Manlio Vulzone nel 188 a.C.⁴¹⁶; lo studioso inglese, tuttavia, distingueva tre documenti, dal momento che riteneva che l'ultima linea del SC I costituisse la fine di un altro senatoconsulto inciso su di un'assisa intermedia andata perduta⁴¹⁷. La giusta disposizione dei blocchi fu ricostruita da Viereck e da Hiller von Gaertringen⁴¹⁸. Quest'ultimo, all'inizio del Novecento, presentò una nuova edizione del SC I, integrando largamente il testo sulla base dell'ipotesi che anch'esso, come il SC II, riguardasse la controversia tra Priene e Samo⁴¹⁹. Nonostante Hiller dichiarò apertamente che il rapporto tra i due senatoconsulti è dubbio⁴²⁰ – ammettendo in pratica la provvisorietà delle sue integrazioni – queste ultime sono state accettate e considerate, da allora in poi, come praticamente certe.

Di recente, É. Famerie ha approntato una nuova edizione dei due senatoconsulti⁴²¹. Dopo aver riesaminato i blocchi contenenti i due testi, egli ha mostrato che le integrazioni proposte da Hiller per il SC I non rispettano né la lunghezza originaria delle linee del testo – ricostruibile sulla base dell'analisi della disposizione relativa dei blocchi sulla cella del tempio – né il formulario tipico dei senatoconsulti⁴²². Alla luce di questa nuova revisione, il collegamento tra il testo in questione e il SC II risulta messo in discussione. Così come si presenta nella nuova edizione, l'iscrizione autorizza solamente a riconoscere in essa un senatoconsulto relativo ad una contro-

⁴¹⁴ FRONTIN. *aq.* 1, 7; GELL. 6, 11, 9; cf. FAMERIE 2007, 103 (e n. 58).

⁴¹⁵ *I.Priene* 40 e 41 (d'ora in poi indicati, per comodità, rispettivamente come SC I e II).

⁴¹⁶ V. *supra*, N° 8.

⁴¹⁷ HICKS, *GIBM* III, p. 5.

⁴¹⁸ VIERECK 1888, 19; *I.Priene*, pp. 46-47.

⁴¹⁹ *I.Priene* 40.

⁴²⁰ *I.Priene*, p. 47: "Wie sich dieses SC [SC I] zu dem nächsten [SC II] verhielt, ist fraglich".

⁴²¹ FAMERIE 2007.

⁴²² FAMERIE 2007, 94-97. Il fatto che la linea 11 del SC I sia incisa sul bordo superiore dei blocchi recanti il SC II permette di calcolare la lunghezza originaria delle ll. 1-10: risultano ca. 105 lettere, vale a dire da 35 a 40 lettere in più rispetto alle edizioni di Hicks e di Hiller.

versia territoriale tra Priene e un'altra *polis* di cui ignoriamo l'identità. Il Senato ricevette gli ambasciatori delle due parti, rinnovò loro la gratitudine, l'amicizia e l'alleanza, e li ricompensò consegnando a ciascuna delle legazioni dei doni. Il fatto che questo documento sia stato inciso sulla cella del Tempio di Atena *Polias* dimostra inoltre che l'esito della disputa dovette essere favorevole a Priene⁴²³. Benché non sia possibile escludere che anche il SC I sia relativo alla disputa con Samo, se prescindiamo dalle integrazioni di Hicks e di Hiller, in realtà in esso non c'è nulla che permetta di associarlo in maniera stringente al dossier della secolare controversia tra Samo e Priene. Ci sono al contrario due elementi che sembrerebbero deporre a favore dell'indipendenza dei due testi. L'assenza della menzione del SC I nel SC II potrebbe indicare che la città contrapposta a Priene in quella occasione non era Samo⁴²⁴. Si tratta di un *argumentum ex silentio*, che tuttavia è rafforzato da un'altra considerazione. L'indicazione aggiunta dalle autorità di Priene in testa al SC II, specificante che il documento si riferisce alla contesa coi Samii (N° 8, l. 1), potrebbe stare ad indicare che il documento inciso immediatamente al di sopra, sul muro della cella del tempio di Atena *Polias*, non riguardava Samo⁴²⁵. In conclusione, come sottolineato da E. Famerie, "il est plus sage de dissocier les SC I et II et de les considérer comme deux documents indépendants"⁴²⁶.

G) FRÄNKEL, *I.Pergamon* 268; AGER, *Arbitrations*, n° 170

Questa iscrizione attesta probabilmente l'intervento di Roma in un conflitto (territoriale?) tra Efeso e Sardi, intervento che portò alla stipulazione di un trattato tra le due *poleis*. Non tutti gli elementi di questo caso sono chiari, a causa dello stato lacunoso dell'iscrizione. Nella forma in cui è presentata in *I.Pergamon* 268, l'iscrizione è il risultato dell'accostamento di cinque frammenti ricomposti da M. Fränkel. I frammenti A e B, nei quali il testo è ripartito su due colonne, conservano il nome al nominativo di Q. Mucio Scevola *Pontifex*, governatore d'Asia all'inizio del I sec. a.C.⁴²⁷, e la menzione di concorsi penteterici, da identificare con quelli istituiti dalla provincia d'Asia in onore del proconsole. Nel frammento C, anch'esso su due colonne, un personaggio anonimo si esprime alla prima persona plurale e riferisce di aver inviato un suo emissario, un ateniese, a fare opera di

⁴²³ FAMERIE 2007, 99, 104.

⁴²⁴ CANALI DE ROSSI 1997, 248.

⁴²⁵ FAMERIE 104 (e n. 62).

⁴²⁶ FAMERIE 2007, 105.

⁴²⁷ FERRARY 2000, 163-165.

mediazione tra due città, una delle quali è Sardi; seguono poi i nomi, conservati solo parzialmente, degli ambasciatori delle due città, verosimilmente inviati per condurre i negoziati. I frammenti D ed E (su un'unica colonna) preservano la parte finale di un trattato tra Sardi ed Efeso, il quale prevede, in caso di contrasti futuri tra le due *poleis*, il ricorso all'arbitrato di una terza città, sorteggiata tra quelle selezionate dalle due *poleis* contraenti; la procedura del sorteggio dovrà essere condotta dalla stessa città la cui opera di mediazione ha portato alla stipulazione del presente trattato. È probabile che la *polis* in questione sia Pergamo, nella quale fu incisa una copia del trattato stesso, il quale si chiude con la lista dei rappresentanti di Sardi e di Efeso selezionati dalle rispettive città per condurre i negoziati. Gli stessi nomi, e nello stesso ordine, si leggono, seppur parzialmente, nelle linee finali della colonna destra del frammento C; di conseguenza, la città che l'anonimo personaggio invita a regolare i propri dissidi con Sardi deve essere Efeso.

Q. Mucio Scevola, quindi, sarebbe intervenuto in una contesa tra Sardi ed Efeso, inviando un suo emissario per tentare di ristabilire le relazioni tra le due *poleis* e scrivendo egli stesso alle due città; i frammenti A, B e C conterebbero le lettere, identiche, inviate a Sardi e ad Efeso per incoraggiarle a risolvere il loro conflitto o per felicitarsi per il fatto che erano riuscite a superare i loro contrasti. Dal momento che nel trattato stipulato tra i due contendenti si fa menzione di una *polis* "mediatrice" ([μ]ε]σιτευούση)⁴²⁸, il governatore si sarebbe limitato a lanciare il negoziato, consigliando di rimettersi ad una terza città, la quale avrebbe portato a termine con successo la mediazione, convincendo le due contendenti a superare i loro contrasti e a stipulare un trattato.

Questa interpretazione dei fatti, risalente a Fränkel, è stata recentemente messa in dubbio da K.J. Rigsby, il quale ritiene che i frammenti A e B vadano disgiunti dagli altri frammenti e che appartengano ad un documento diverso; si tratterebbe non dell'inizio delle due lettere inviate a Sardi e ad Efeso, bensì di un decreto del *koinon* d'Asia (colonna di sinistra) e della risposta di Scevola (colonna di destra)⁴²⁹. In questo caso, si perde l'identità dell'autore delle lettere (fr. C) e la datazione del trattato stipulato da Sardi ed Efeso (fr. D ed E). Ad ogni modo, come sottolineato da A. Heller, la menzione nel trattato del sacerdote di Roma⁴³⁰, unitamente ad accostamenti prosopografici⁴³¹, depone a favore di una sua datazione nel periodo successivo alla costituzione della provincia d'Asia (e prima delle

⁴²⁸ *I.Pergamon* 268, D-E, l. 21.

⁴²⁹ RIGSBY 1988, 141-149.

⁴³⁰ *I.Pergamon* 268, D-E, ll. 34-36.

⁴³¹ ROBERT 1960, 342-346.

guerre mitridatiche), e di conseguenza l'autore delle lettere a Sardi e ad Efeso è con ogni probabilità un magistrato romano, si tratti o no di Q. Mucio Scevola⁴³². L'iscrizione pergamena, che vi appartengano o meno i due frammenti A e B, attesta dunque l'intervento di un magistrato romano, tra l'ultimo terzo del II e l'inizio del I sec. a.C., in relazione ad una controversia che opponeva Sardi ed Efeso. Non è possibile definire la natura di questa contesa né se essa riguardasse questioni territoriali. Come già sottolineato, il magistrato, dopo aver inviato un suo emissario e aver scritto ad entrambi i contendenti, sembra essere riuscito a convincerli a sottoporre i loro contrasti ad una terza città, la quale riuscì a mediare tra loro la stipulazione di un trattato. In questo caso, quindi, Roma sembra essersi limitata a dare inizio alla procedura di mediazione, la quale fu portata a termine con successo da un'altra città, con ogni probabilità da identificare con Pergamo⁴³³. Purtroppo, la lacunosità dell'iscrizione, aggravata dall'incertezza riguardo al coinvolgimento di Scevola, non permette di sapere se Roma sia intervenuta di sua iniziativa nella contesa tra le due *poleis* – il che rappresenterebbe in qualche modo un'eccezione nel panorama delle controversie tra *poleis* risolte da Roma nel corso del II sec. a.C. – o se invece essa sia stata chiamata in causa, magari da una delle contendenti. Ad ogni modo, anche se si fosse verificata la prima situazione, il successivo comportamento del magistrato romano, che dopo aver inviato un emissario e aver scritto ai due contendenti sembra aver diretto questi ultimi verso una terza città, confermerebbe la generale tendenza di Roma a non farsi coinvolgere troppo nelle controversie tra città greche (e questo anche dopo la costituzione della provincia d'Asia⁴³⁴).

H) *Syll*³ 656; AGER, *Arbitrations*, n° 169

Il presente decreto attesta una controversia territoriale tra il sovrano trace Kotys e la *polis* di Abdera, colonia di Teo situata nella Tracia occidentale. Kotys reclamava una porzione della *chora* degli Abderiti – che questi ritenevano appartenere loro per diritto ancestrale – e si era rivolto a Roma con una esplicita richiesta al Senato per ottenere quella parte di territorio. Abdera, che voleva inviare una ambasceria a Roma per difendersi dalle rivendicazioni di Kotys, chiese aiuto alla madrepatria: due cittadini di

⁴³² HELLER 2006, 46-47.

⁴³³ Per un altro possibile caso di mediazione da parte di Roma in una contesa territoriale tra le *poleis* locresi di Tronio e Skarphai, le quali stipularono un trattato che definiva i rispettivi confini, cf. AGER, *Arbitrations*, n° 167, V (e p. 489).

⁴³⁴ V. il caso Priene-Mileto (N° 12) e cf. KALLET-MARX 1995a, 151-152; HELLER 2006, 49.

quest'ultima vennero scelti perché si recassero come legati a Roma e sostenessero presso il Senato, nell'arbitrato tra i due contendenti, la causa di Abdera. Il documento in questione è il decreto emanato da quest'ultima per onorare i due cittadini di Teo, Amymon e Megathymos, che si recarono a Roma come rappresentanti e difensori di Abdera. A Roma i due onorati si erano incontrati con influenti personaggi, guadagnandosi la loro fedeltà, ed erano riusciti a far interessare al caso eminenti Romani, tra cui i patroni di Teo. Fu in virtù degli sforzi sostenuti dai due cittadini di Teo che Abdera decise di onorarli, provvedendo inoltre che del decreto venissero fatte due copie, da esporsi una ad Abdera e l'altra (quella conservata-si) a Teo.

L'iscrizione non specifica quale fu l'esito dell'arbitrato, vale a dire se Abdera riuscì, grazie all'intervento di Amymon e Megathymos, a difendersi con successo dalle rivendicazioni del sovrano trace. Il fatto che i due cittadini di Teo siano stati onorati potrebbe essere considerata una prova sufficiente dell'esito favorevole (per Abdera) del giudizio del Senato. In questo caso, comunque, è abbastanza singolare che un decreto onorario per certi versi così "verboso" non menzioni esplicitamente la vittoria di Abdera sul re trace⁴³⁵.

La cronologia del decreto è dibattuta. Tradizionalmente l'arbitrato viene datato negli anni immediatamente successivi alla terza guerra macedonica (ca. 166 a.C.). Kotys sarebbe quindi il re dei Traci Odrisi che durante la guerra si alleò col sovrano macedone Perseo⁴³⁶. Nonostante si fosse schierato apertamente contro Roma, il sovrano trace godette di un trattamento benevolo: suo figlio Bithys e altri Traci che si trovavano a Roma come ostaggi vennero liberati e scortati in patria, oltre a ricevere doni⁴³⁷. Questo comportamento fu dovuto fondamentalmente a considerazioni di natura strategica da parte dei Romani, per i quali si rivelava fondamentale, ai fini della difesa dei confini della Macedonia, mantenere buone rela-

435 ROBERT 1935, 513; *contra* KALLET-MARX 1995a, 166-167 (e n. 29), ritiene che Abdera abbia vinto la causa contro il re, e che gli onori decretati per i due inviati di Teo siano una prova sufficiente di ciò; egli sottolinea, inoltre, che è possibile che il risultato dell'arbitrato non sia volutamente menzionato poiché i due legati di Teo hanno svolto la loro funzione, guadagnare amici alla causa di Abdera, prima dell'audizione in Senato, alla quale l'iscrizione non accenna affatto. In un'iscrizione di età adrianea, Abdera riottiene la propria terra (= τὴν ἰδίαν γῆν) grazie alla benevolenza di Adriano (BAKALAKIS 1937, 26); non ritengo che quest'epigrafe possa provare, come pensa CONDURACHI 1970, 586 e 590-594, che Abdera fosse uscita sconfitta dall'arbitrato con Kotys e avesse dovuto aspettare fino ad Adriano per farsi restituire la sua *chora* (tra l'altro la terra restituita da Adriano ad Abdera potrebbe non coincidere con quella reclamata dal sovrano trace).

436 LIV. 42, 29, 12; 42, 51, 10; 42, 57, 6; 42, 67, 3-5

437 PLB. 30, 17, 1; LIV. 45, 42, 6-12

zioni coi sovrani traci⁴³⁸. Quanto ad Abdera, dopo essere stata saccheggiata dal pretore L. Ortensio nel 170 a.C. per aver tardato a fornire armi e rifornimenti alle sue truppe, essa riuscì ad ottenere giustizia dal Senato, il quale ordinò che gli abitanti di Abdera che erano stati venduti in schiavitù venissero cercati e rimessi in libertà⁴³⁹.

Più di recente è stato proposto di datare il decreto in questione – e l'arbitrato che attesta – all'inizio del I sec. a.C.: il re Kotys sarebbe colui che tra gli anni 93 e 87 a.C. dissuase il macedone Eufene, figlio di Exekestos – che si era proclamato re dei Macedoni ed esortava la popolazione a ribellarsi contro Roma e a restaurare il regno di Macedonia – a desistere dall'impresa⁴⁴⁰. In effetti, nonostante il trattamento benevolo ottenuto da Kotys subito dopo Pidna, il sovrano trace non era nella migliore posizione per fare richieste territoriali a danno di Abdera, la quale era stata alleata di Roma nella recente guerra. Inoltre, Kotys regnava sull'*ethnos* degli Odrisi (Tracia orientale), il cui territorio non confina con Abdera, situata nella Tracia occidentale. Un altro elemento pone problemi. Un'eventuale rivendicazione territoriale di Kotys sulla *chora* di Abdera avrebbe dovuto precedere la riorganizzazione della Macedonia fatta da Emilio Paolo nel corso del 167 a.C. Tra gli ambasciatori inviati dal Kotys menzionato nell'iscrizione per chiedere una porzione del territorio di Abdera c'era anche suo figlio. Ora, noi sappiamo da Livio (45, 42, 2-6) che l'ambasceria tracia che chiese la restituzione del figlio di Kotys dopo Pidna arrivò a Roma solo dopo l'1 dicembre del 167 a.C. Comunque, il principale elemento a favore della datazione bassa è rappresentato dalla menzione di *πάτρωνες* di Teo⁴⁴¹. Questo termine, che è la trasposizione del latino *patroni*, non è mai attestato nella prima metà del II sec. a.C. e comincia ad apparire nella documentazione epigrafica solamente a partire dall'ultimo terzo del II sec.

⁴³⁸ Questa esigenza, più che il supporre già per quest'epoca un ruolo della Tracia come via privilegiata di accesso all'Asia da parte dei Romani, giustifica e rende comprensibile il comportamento del Senato nei confronti dell'alleato di Perseo Kotys di Tracia. Solo più tardi, infatti, verso il 100 a.C., a seguito dell'acquisizione del Chersoneso Tracico (cf. FERRARY 1978, 773), la Tracia diventerà un'importante via d'accesso terrestre alla regione micrasia-tica; fino ad allora, l'accesso all'Asia avveniva per lo più via mare.

⁴³⁹ LIV. 43, 4, 11-13

⁴⁴⁰ DIOD. 37, 5a; cf. CHIRANKY 1982, 480.

⁴⁴¹ *Syll*³ 656, l. 23.

a.C.⁴⁴² In sostanza, benché la questione non possa ritenersi ancora conclusa, considerazioni di carattere cronologico, storico e geografico rendono a mio parere più verosimile la datazione di questo caso di controversia territoriale giudicata dal Senato all'inizio del I sec. a.C.⁴⁴³

⁴⁴² CHIRANKY 1982, 474-478; FERRARY 1997, 208 sgg.; CANALI DE ROSSI 2001, 5-6; EILERS 2002, 109-138. Dal momento che erano le città greche a chiedere ai senatori romani di far loro da *patroni*, risulta chiaro che l'acquisizione da parte greca della terminologia del patronato deve essere considerata un prerequisito per l'affermarsi di questo istituto nel mondo greco; l'apparire del termine *πάτρων* nelle iscrizioni indica, quindi, non solo il riconoscimento pubblico di quell'istituto, ma anche il suo trasferimento dal mondo romano a quello greco (EILERS 2002, 112-113).

⁴⁴³ Da ultimo, a favore della datazione bassa, CANALI DE ROSSI 2001, 14, § 29 (v. anche CANALI DE ROSSI 1999, 318, n. 12); EILERS 2002, 114-119 (con nuovi argomenti); *contra*, MAREK 1997, che ha riproposto la datazione alta del documento in questione sulla base di un nuovo decreto onorario, emanato da Abdera per il *demos* di Teo e databile poco dopo il 170 a.C., nel quale egli individua un riferimento ad un arbitrato, istituendo così un legame tra i due testi (in questa parte comunque l'iscrizione è lacunosa); MANOV 2002.

PARTE II

IL RUOLO ARBITRALE DI ROMA: ANALISI STORICA

1. IL SECONDO SECOLO A.C. E L'IMPERIALISMO ROMANO

Le controversie territoriali analizzate nel presente studio – attestate da testimonianze epigrafiche e risolte tramite l'intervento di Roma – si collocano cronologicamente in una fase storica (il secondo secolo a.C.) nel corso della quale si manifesta in tutta la sua portata il cd. imperialismo di Roma, vale a dire “l'emergere e il consolidarsi del dominio romano in tutta l'area mediterranea”⁴⁴⁴. Già materia di discussione tra gli antichi, l'espansione imperialistica di Roma è fra i temi che hanno monopolizzato l'indagine storiografica su Roma antica nell'ultimo secolo di studi, e continua ad esercitare un notevole appeal sugli studiosi del mondo antico in genere⁴⁴⁵. Polibio aveva posto il tema dell'imperialismo al centro della sua opera storica, il cui fine era di dimostrare come, quando e perché Roma fosse diventata padrona dell'ecumene⁴⁴⁶. Come D. Musti ha avuto modo di rilevare, lo storico acheo non offre “una precisa analisi della *dinamica* dell'imperialismo, cioè dei fattori che hanno prodotto questo imperialismo in Roma ...”, scegliendo piuttosto di soffermarsi sul “*meccanismo* della conquista” e sulle “*forme* concretamente assunte dal predominio di Roma” a seguito delle sue vittorie. Polibio sottolinea inoltre il carattere del tutto peculiare dell'espansione romana, indicato dal fatto che per la prima volta uno stato era riuscito nell'impresa di assoggettare l'intero mondo abitato. In Polibio l'imperialismo di Roma è analizzato come un processo naturale (espansione di uno stato) e come “un momento della politica estera di uno *stato*”⁴⁴⁷. Quanto all'indagine moderna sul tema dell'imperialismo di Roma, essa si è incentrata in particolare attorno a due filoni principali. Per alcuni studiosi, sostenitori di un'interpretazione in chiave “difensiva” dell'imperialismo romano, nell'indirizzare Roma verso l'espansione sarebbero state determinanti considerazioni di difesa preventiva, nei propri confronti e nei confronti dei propri alleati. Altri studiosi, invece, individuano nella spinta espansionistica di Roma in età repubblicana la realizzazione di un preciso e in parte pre-determinato programma volto all'acquisizione di un potere e di un prestigio sempre maggiori, programma sospinto dal desiderio di ricchezza e di gloria di una cerchia della sua classe dirigente. Non sono mancati, ovviamente – e questa attitudine sembra anzi caratterizzare gli studi più recenti sulla

⁴⁴⁴ GABBA 1990, 189; cf. ASTIN 1989, 1.

⁴⁴⁵ Anche per le sue implicazioni con i moderni “imperialismi”; cf. HARRISON 2008.

⁴⁴⁶ PLB. 3, 1, 4. cf. anche PLB. 1, 1, 5; 1, 2, 7; 1, 3, 4-6; 1, 6, 4-6; 3, 2, 6; 3, 3, 1-9.

⁴⁴⁷ MUSTI 1978, 41-42 (corsivi dell'autore). Nell'analizzare il testo di Polibio in relazione all'espansione imperialistica di Roma, il Musti dà notevole rilievo agli aspetti e alle implicazioni economiche del fenomeno (MUSTI 1978, 44: “... una concezione dell'imperialismo che, a nostro avviso, fa un posto essenziale al motivo economico”).

questione – tentativi di superare la dicotomia tra interpretazione in chiave “difensiva” o “offensiva”, al fine di dare un’immagine più articolata del processo espansionistico romano⁴⁴⁸.

⁴⁴⁸ I confini tra difesa e aggressione – e quindi tra le ragioni delle parti in conflitto – non sono del resto sempre così netti, come ben evidenziato da LINDERSKI 1984, 189: “for an empire there are only two ways open: further expansion or collapse back into the dismal world of *Kleinstaatlichkeit*. At this juncture fear becomes very acute ... Defensive imperialism is a very aggressive imperialism”. La tesi dell’imperialismo “difensivo”, basata sull’idea che Roma, in sostanza, non avrebbe fatto altro che reagire a pressioni e minacce esterne, trovandosi così a capo di un impero, era già stata formulata alla metà dell’Ottocento dal Mommsen nella sua *Storia di Roma I-III* (1854-1856) [dove non si trova, comunque, il termine “imperialismo”, che a quell’epoca non era stato ancora applicato al mondo antico; cf. MUSTI 1978, 35, n. 4)]; essa è stata ripresa da T. Frank (FRANK 1914) e da M. Holleaux (HOLLEAUX 1921), prima di essere adottata con varianti da altri studiosi; sull’idea di “imperialismo difensivo”, e per un’analisi delle posizioni dei tre studiosi sopra citati cf., in particolare, LINDERSKI 1984 (cf. anche VEYNE 1975, che paragona l’imperialismo romano ad una sorta di “isolazionismo” perseguito sotto gli effetti di una meccanica, quasi inconscia routine, finalizzata non tanto alla conquista quanto alla sicurezza garantita dall’eliminazione dei propri possibili rivali e nemici). L’idea che Roma, al contrario, abbia coscientemente seguito un preciso e preordinato piano di conquiste ha avuto tra i suoi più significativi rappresentanti G. De Sanctis, il quale sottolineava l’avidità di ricchezza e la brama di gloria e di potere dei Romani, ed in particolare di quella ristretta cerchia di generali e magistrati che nel II sec. a.C. si era praticamente trasformata in una casta militare (DE SANCTIS 1923, 25 sgg.). Cf. inoltre MUSTI 1978, con enfasi sulle motivazioni di natura economica (v. in part. pp. 88 sgg. – p. 98: “Aspetti economici dell’imperialismo sono individuabili, oltre che in quei vantaggi immediati della vittoria che sono rappresentati dai bottini di guerra, nella creazione di province o fondazione di colonie sul territorio divenuto *ager publicus*, nella esazione di indennità di guerra, nell’imposizione di tributi a territori sottoposti a *stipendium* o *decima*, nella ricerca di immunità, nell’incetta di mano d’opera schiavile, nell’investimento in terre.”), HARRIS 1979 (coesistenza di più fattori: militarismo insito nel sistema romano, vantaggi materiali frutto delle conquiste, aspirazione “compulsiva” all’espansione e al dominio “mondiale”), RICH 1995 (una “miscela” di paura, avidità e gloria militare). Per una lucida sintesi sull’imperialismo romano cf. GABBA 1990 (con ulteriore bibliografia alla nota 1); cf. anche BRUNT 1978; NICOLET 1978, e, più di recente, i contributi di vari autori al convegno “Τὸ πάντων μέγιστον φιλόνομον. Città e popoli liberi nell’*imperium Romanum*” (Roma, 14-15 gennaio 1999) apparsi in *Mediterraneo Antico* 2 (1999), 37-113, 447-574. Ad un livello più generale, giova ricordare che qualsiasi forma di imperialismo, non solo quello romano, può essere considerata secondo differenti visuali, a seconda che si ponga l’accento sulla potenza conquistatrice (“metropoli”) o sulle realtà che vengono subordinate (“periferie”), o al contrario che si consideri nel suo complesso il sistema interstatale nel quale agiscono e sono compresi sia la “metropoli” che le “periferie”; ne derivano tre diversi approcci, che possono essere definiti rispettivamente metrocentrico, pericentrico, sistemico, e che cercano la chiave per spiegare l’imperialismo di una potenza rispettivamente nelle istituzioni politiche, militari, sociali del centro, nel comportamento della periferia o nelle caratteristiche peculiari del contesto generale (le due opposte teorie sull’imperialismo romano sopra delineate sono entrambe in larga parte condizionate dall’approccio metrocentrico, dal momento che ricercano le ragioni dell’espansione di Roma nelle sue istituzioni politiche, militari e sociali); cf. CHAMPION 2004, 4-7. Lo stesso studioso, in un recente saggio (CHAMPION 2007, 265-269), sottolinea il ruolo giocato dagli appelli dei greci nel favorire la politica espansionistica romana; gli “inviti all’Impero” (per l’espressione

Ad ogni modo, non è certo questa la sede per analizzare in dettaglio i molteplici aspetti e problemi relativi all'imperialismo romano, né tanto meno per riproporre una narrazione delle principali tappe dell'espansione di Roma nel II sec. a.C.⁴⁴⁹ Vale la pena, tuttavia, soffermarsi brevemente su alcuni aspetti della politica estera di Roma nei confronti degli stati greci e delle potenze ellenistiche, nel quadro generale delle conquiste che nel corso di questo secolo videro il progressivo e definitivo affermarsi della potenza romana proprio in quell'area (il Mediterraneo orientale) che fu teatro delle controversie oggetto del presente studio.

La politica romana in Oriente segue criteri sostanzialmente diversi da quelli adottati per l'Occidente. Roma, in effetti, si mostrò per molto tempo restia ad instaurare forme di dominio diretto nel Mediterraneo orientale, e fin oltre la metà del II sec. a.C. non compì il passo decisivo dell'annessione territoriale e quindi dell'amministrazione diretta di quelle regioni. I motivi di questa scelta sono diversi. In generale, l'acquisizione di un nuovo territorio comportava, oltre a potenziali vantaggi economici (in termini di sfruttamento delle risorse naturali), anche una serie di "inconvenienti". I territori amministrati direttamente (le *provinciae*) rappresentavano una fonte di preoccupazioni – soprattutto per la necessità di mantenervi costantemente contingenti militari allo scopo di tamponare le frequenti guerre locali – e inoltre l'assegnazione di *provinciae* a personaggi della classe dirigente romana poteva portare ad un'eccessiva crescita del loro potere e prestigio personali⁴⁵⁰.

Nei rapporti con la realtà del mondo ellenistico sono da tener presenti, tuttavia, altre considerazioni di carattere culturale e politico. A livello cul-

cf. LUNDESTAD 1986) rivolti a Roma da parte degli stati greci supportano, secondo Champion, un modello di espansione romana in Grecia nel II sec. a.C. incentrato sulla "periferia" piuttosto che sul "centro". Da segnalare, infine, ECKSTEIN 2006, il quale, applicando all'espansione di Roma in età repubblicana i principi mutuati dagli studi moderni sulle relazioni internazionali – in particolare la teoria del cd. "realismo" (ECKSTEIN 2006, 6-7 e n. 9) – interpreta l'imperialismo romano nell'ambito del più generale sistema interstatale rappresentato dal Mediterraneo antico (approccio sistemico). Secondo Eckstein, in un contesto, qual era il mondo mediterraneo antico, definibile in termini di "anarchia multipolare" (assenza o scarsa efficacia di forme di legislazione internazionale; stati altamente militarizzati in costante lotta fra di loro per il potere e per la sopravvivenza; equilibrio di poteri fluido), Roma riuscì ad emergere e ad imporsi sulle altre entità statali non tanto in virtù di una maggiore (ed eccezionale) aggressività e bellicosità, bensì grazie alla sua formidabile capacità di creare un ampio sistema di alleanze e di assimilare col tempo, ed in misura crescente, elementi stranieri all'interno della propria compagine statale.

⁴⁴⁹ Cf. FERRARY 1978; WILL 1979-1982, II, 101-468; ERRINGTON 1989a; DEROW 1989; GABBA 1990, 215-233.

⁴⁵⁰ BADIAN 1968, 1-15. Secondo MUSTI 1978, 112-113, il ritardo nelle annessioni di territori in Oriente da parte di Roma si spiegherebbe anche con una fase di stasi demografica ipotizzabile per l'Italia nei decenni centrali del II sec. a.C. (l'amministrazione diretta di un territorio imponeva l'invio di guarnigioni, e quindi la disponibilità di uomini). Inoltre, nella prima metà del II sec. a.C. Roma fu impegnata in azioni militari anche in Occidente (in Spagna, in Liguria, in Gallia).

turale, Roma era cosciente dell'alto grado di civiltà del mondo greco e dell'impossibilità di utilizzare per esso gli stessi metodi usati, ad esempio, per le tribù galliche o iberiche. A livello politico, almeno per il momento e fin quando le fu possibile, Roma perseguiva un programma che non prevedeva forme di dominio diretto. Ad essa interessava il mantenimento dell'ordine e la creazione, nel Mediterraneo orientale, di un equilibrio politico nuovo, nel quale le altre potenze (città greche e stati ellenistici) fossero a lei subordinate e ne riconoscessero l'egemonia; il suo ruolo di "superpotenza" era del resto giustificato – come lo stesso Polibio aveva riconosciuto – dalla sua superiorità in campo militare e costituzionale. In questo senso, l'imperialismo di Roma, almeno nei confronti dell'Oriente ellenistico, si configurava come un imperialismo di tipo egemonico, e non annessionistico, come sottolineato da E. Badian. Questa politica egemonica seguita da Roma in Oriente fin quando le fu possibile – in pratica fin oltre la metà del II sec. a.C. – si servì del sistema della "clientela" applicato all'ambito internazionale, vale a dire nei rapporti con le città "libere" e coi monarchi⁴⁵¹. Naturalmente, in tutto ciò bisogna tenere conto dell'evoluzione dell'imperialismo e della politica romana nel corso del II sec. a.C. Quando Roma si era affacciata sul Mediterraneo orientale – venendo a contatto con le varie realtà politiche che vi erano presenti (città-stato; confederazioni; monarchie ellenistiche) – vi aveva trovato un equilibrio politico che si basava sostanzialmente sull'esistenza indipendente di ognuna di queste entità; gli scontri e i conflitti tra di esse, anche piuttosto frequenti, non compromettevano l'equilibrio generale⁴⁵². La presenza di Roma finì per scardinare questa situazione di equilibrio. Roma era interessata al mantenimento di un ordine a lei subordinato che le permettesse di intervenire il meno possibile, senza dover instaurare forme di occupazione stabile. Nel mondo greco, tuttavia, continuavano i frazionamenti e i particolarismi tradizionali; inoltre, di tanto in tanto, le potenze ellenistiche si davano ad una politica più intraprendente, politica che Roma – alla luce di quanto abbiamo detto sulla sua esigenza di un superiore equilibrio – non poteva tollerare. Di qui l'atteggiamento sempre più aggressivo da lei tenuto nei confronti degli stati ellenistici e l'esigenza di intervenire più spesso e con più durezza nel Mediterraneo orientale. Ad un certo punto essa non poté più esimersi dall'assumere forme di dominio diretto e dal procedere ad annessioni territoriali anche in queste regioni, e tuttavia ancora dopo Pidna (168 a.C.) – vera cartina di tornasole della svolta decisamente imperialistica imposta da Roma alla sua politica estera orientale – non un solo governatore o solda-

⁴⁵¹ Badian 1958; Badian 1968, 1-15; Gabba 1990, 201-205 e n. 47 (estensione del rapporto clientelare sul piano internazionale).

⁴⁵² Giovannini 1998, 745-747.

to romano stazionava al di là dell'Adriatico. È in questo contesto storico-politico che vanno inserite le controversie territoriali nelle quali Roma fu chiamata ad intervenire.

2. LE CONTROVERSIE TERRITORIALI IN GRECIA E IN ASIA MINORE RISOLTE TRAMITE IL RICORSO A ROMA

A partire dai primi decenni del II sec. a.C. Roma comincia ad apparire nel ruolo di arbitro in una serie di dispute territoriali che vedono contrapposte *poleis* greche sia di Grecia che d'Asia Minore. I primi casi sicuri – e attestati epigraficamente – risalgono a dopo la pace di Apamea (188 a.C.)⁴⁵³ e vanno intensificandosi verso la metà del secolo. Già in precedenza, in realtà, Roma era stata chiamata in causa dagli stati greci per questioni di dissidi locali, per lo più territoriali. Infatti, nei negoziati di pace successivi alla seconda guerra macedonica, le *poleis* greche, per sostenere le proprie rivendicazioni territoriali, si erano rivolte al Senato, il quale aveva affidato alla commissione dei *decem legati* il compito di occuparsi delle varie dispute nel contesto degli “aggiustamenti” territoriali successivi alla guerra⁴⁵⁴. Quindi, più che come veri e propri casi di arbitrato interstatale alla maniera greca, le decisioni assunte dai legati romani a Corinto vanno considerate come parte dell'opera di riorganizzazione e sistemazione postbellica della Grecia, e nell'ambito di tale opera vanno inserite⁴⁵⁵.

Ad Apamea si ripresentò una situazione simile. Durante le trattative di pace successive alla guerra romano-siriaca, numerose città greche d'Asia cercarono di sfruttare la situazione nel proprio interesse, rivolgendosi al Senato perché questo si occupasse delle loro dispute. Anche in questo caso

453 L'iscrizione relativa alla contesa (territoriale?) tra Larisa Kremaste e Pteleion (**Addenda b**) potrebbe darsi negli anni successivi alla seconda guerra macedonica; v. *supra*.

454 PLB. 18, 42, 5-7; 18, 44, 1; 18, 47, 5-13; LIV. 33, 34, 5-11. Sulle rivendicazioni dei vari popoli cf. WALBANK, *Commentary*, II, 606-608; 616-619. MAGNETTO 1997, 460, istituisce un parallelo tra l'operato dei dieci commissari romani a Corinto e l'istituzione di un tribunale arbitrale “ellenico” ad opera di Filippo II all'indomani della vittoria di Cheronea; sulla natura non proprio “ortodossa” degli arbitrati giudicati da questo tribunale cf. GRUEN 1984, 98, il quale sottolinea la presenza determinante, per non dire “ingombrante”, di Filippo (“though the tribunal may have rendered formal verdicts, Philip's voice was the determining one”).

455 La decisione relativa alla disputa tra le *poleis* tessaliche di Melitea e Nartacio – menzionata nel senatoconsulto col quale il Senato si pronunciò intorno al 140 a.C. sulla contesa tra le due città (N° 5, ll. 49-53) – fu presa in accordo con le leggi assegnate da Tito Quinzio Flaminio ai Tessali, come recita il senatoconsulto appena citato, e non da Flaminio o dai *decem legati*, alla cui attività in Grecia essa in teoria potrebbe essere posteriore di non pochi anni.

il Senato stabilì che fossero i *decem legati* – inviati ad Apamea per collaborare col proconsole Cn. Manlio Vulsone – ad occuparsi delle varie controversie, nel quadro dell'opera più generale di sistemazione dell'assetto postbellico dell'Asia Minore⁴⁵⁶. Da Polibio, comunque, risulta che, una volta ad Apamea, Vulsone e i dieci legati si riservarono di definire le principali disposizioni postbelliche – le quali prevedevano naturalmente anche assegnazioni territoriali⁴⁵⁷ – mentre lasciarono che le questioni particolari, relative a controversie di natura territoriale o di altro tipo, fossero giudicate da altre città greche⁴⁵⁸. Nell'atteggiamento della commissione decemvirale ad Apamea possono ravvisarsi i prodromi di una modalità che sarà utilizzata dal Senato più volte quando fu chiamato dalle *poleis* greche ad arbitrare una contesa territoriale, vale a dire l'affidamento del giudizio ad un altro stato. Per assistere, tuttavia, ai primi veri e propri esempi di intervento del Senato in veste di arbitro di controversie tra *poleis* greche bisogna scendere nel tempo⁴⁵⁹.

Uno dei primi casi potrebbe aver riguardato una controversia territoriale tra le città carie di Stratonicea e Milasa, attestata da un decreto della seconda in onore di un suo benefattore (N° 1)⁴⁶⁰. La datazione dell'iscrizione, tuttavia, pone problemi, così che rimangono incerti, a causa della lacunosità dell'epigrafe, sia il contesto storico in cui inserire questa contesa territoriale sia le modalità dell'intervento di Roma. Il riferimento al Senato contenuto nell'iscrizione in questione indurrebbe a collocarla dopo la guer-

⁴⁵⁶ PLB. 21, 24, 4-6; LIV. 38, 39, 5 e 7. Nel trattato di pace con Antioco, inoltre, era previsto il ricorso all'arbitrato come mezzo di risoluzione di controversie fra stati (PLB. 21, 43, 26).

⁴⁵⁷ Come la restituzione di terra sacra a Mileto (PLB. 21, 46, 5) e l'assegnazione di territori a Chio, Smirne, Eritre e Focea (PLB. 21, 46, 6-7). Tra questi "aggiustamenti" territoriali decisi da Vulsone e dalla commissione decemvirale va inserita anche la decisione riguardante Priene e Samo attestata da un documento epigrafico più tardo relativo ad un episodio successivo della controversia tra queste due *poleis* (N° 8, ll. 6-7). Quanto al nuovo assetto assegnato dai *decem legati* all'Asia Minore secondo le indicazioni del Senato, le città greche che erano libere al momento della battaglia di Magnesia (comprese quelle che si erano consegnate ai generali romani prima della battaglia, ricevendone la libertà) mantennero la loro condizione, con l'eccezione di quelle che un tempo avevano pagato il tributo ad Attalo I, le quali dovevano diventare tributarie di Eumene II; tutti gli altri territori (città comprese) passarono ad Eumene II, salvo Licia e Caria a S del Meandro, che furono assegnate a Rodi; cf. PLB. 21, 24; 21, 46, 1-4; LIV. 37, 56; MAGIE 1950, I, 108-109; FERRARY 1978, 747; WILL 1979-1982, II, 226-227, 234; MA 1999, 282-283.

⁴⁵⁸ PLB. 21, 46, 1; cf. WILL 1979-1982, II, 228. La controversia tra Mileto e Priene, attestata da un'iscrizione databile genericamente tra la fine del III e l'inizio del II sec. a.C. e giudicata da Smirne, potrebbe essere una di quelle assegnate dalla commissione decemvirale ad altre città greche (v. **Addenda a**).

⁴⁵⁹ Cf. GRUEN 1984, 104-105 (e n. 38).

⁴⁶⁰ Cf. anche **Addenda b**.

ra romano-siriaca. Si potrebbe allora pensare agli anni tra Apamea e Pidna, anche se in questo caso ci si aspetterebbe forse un qualche riferimento all'intervento di Rodi nella risoluzione della disputa. L'isola, insieme a Pergamo, ricavò i maggiori benefici dall'alleanza con Roma durante la guerra romano-siriaca, e negli anni successivi, fino allo scoppio della terza guerra macedonica, continuò a svolgere un'intensa attività diplomatica nel Mediterraneo orientale. Questa sua politica, nel segno della neutralità e della mediazione fra gli stati, era finalizzata alla conservazione di una situazione di equilibrio pacifico favorevole agli interessi commerciali dell'isola nel Mediterraneo orientale e in particolare nella sfera di attività più diretta di Rodi (l'Asia Minore sud-occidentale). Attraverso i metodi della diplomazia, in particolare la mediazione e l'arbitrato fra stati in contesa, Rodi mirava ad attirare su di sé la benevolenza degli stessi, stringendo relazioni amichevoli senza essere costretta a legarsi in maniera eccessiva ad una delle varie potenze; intervenendo inoltre a risolvere contrasti locali tra città dell'area a cui era più direttamente interessata, cercava di non offrire ai monarchi ellenistici l'occasione di inserirsi in quella che considerava una sorta di "riserva" privata. Il periodo che coincide col massimo dispiegarsi dell'attività arbitrale di Rodi è quello compreso tra la seconda e la terza guerra macedonica; dopo Pidna, col deteriorarsi dei rapporti tra Rodi e Roma, causato prevalentemente dalla politica sempre più egemonica di Roma – che andava ormai sostituendo al tradizionale equilibrio politico ellenistico, di cui Rodi era stata sempre fautrice e sostenitrice fattiva, un nuovo equilibrio a lei subordinato e da lei controllato – l'attività mediatrice di Rodi subì una brusca interruzione⁴⁶¹. Alla luce delle precedenti considerazioni, e tenuto conto del fatto che fino al 167 a.C. la Caria e Stratonicea rimasero soggette a Rodi, si sarebbe tentati di datare il presunto arbitrato dopo Pidna. Tuttavia, la lacunosità dell'iscrizione non permette di escludere un qualche intervento da parte di Rodi nella contesa in questione. Inoltre, se si ipotizza che a rivolgersi al Senato sia stata Milasa, la decisione di quest'ultima di cercare Roma come arbitro potrebbe essere stata indotta proprio dal fatto che, fino a che Stratonicea rientrava tra i possedimenti di Rodi, Milasa vedeva in quest'ultima un arbitro parziale⁴⁶².

Meglio contestualizzabili dal punto di vista storico sono le successive dispute territoriali. Pidna rappresentò una svolta nella politica di Roma verso il mondo greco, poiché diede inizio ad un'interferenza sempre maggiore nelle faccende degli stati ellenistici, accompagnata dall'adozione di

⁴⁶¹ AGER 1991.

⁴⁶² In teoria, anche questo caso potrebbe rientrare tra gli "aggiustamenti" territoriali successivi ad Apamea.

metodi distruttivi – sconosciuti al tradizionale sistema di equilibrio politico fino ad allora in vigore nel Mediterraneo orientale – e di un atteggiamento sempre più intransigente, anche nei confronti degli stati teoricamente amici e alleati. A farne le spese, tra gli altri, fu la Lega achea, la quale dovette subire, a causa dell'atteggiamento “ambiguo” tenuto durante la guerra con Perseo, la deportazione in Italia di circa mille uomini politici⁴⁶³. Sparta, che si trovava a far parte della Lega contro la sua volontà, cercò di approfittare della situazione per rientrare in possesso di alcuni distretti territoriali di confine, al centro di contese che si trascinarono da lungo tempo tra lei e *poleis* limitrofe. L'intervento del Senato, che inviò nel 163 a.C. una missione a dirimere una disputa territoriale tra Sparta e Megalopoli (N° 2), e forse anche una tra Sparta ed Argo (**Addenda e**), fu sollecitato con ogni probabilità proprio da Sparta, la quale cercava di sfruttare le difficoltà della Lega achea; esso non può quindi essere assunto come indizio di un interesse e di un tentativo di Roma di intervenire più direttamente nelle faccende della Confederazione achea, che nel periodo compreso tra il 167 e il 150 a.C. conservò la sua integrità politica, grazie soprattutto alla presenza del filoromano Callicrate, il quale riuscì nel complesso fino al 149 a.C., anno della sua morte, ad imporre alla Lega la sua politica⁴⁶⁴. Probabilmente Roma avrebbe evitato di intervenire, se non ci fossero state pressioni da parte di Sparta, la quale sperava di ottenere qualche vantaggio in termini di acquisizioni territoriali; d'altronde, la missione dei due legati C. Sulpicio Gallo e M'. Sergio si inseriva nel contesto di un'operazione di più ampio respiro⁴⁶⁵. Va sottolineato, inoltre, che l'effettivo giudizio arbitrale fu affidato molto probabilmente a Callicrate, esponente di punta della fazione filoromana all'interno della Lega achea, il quale optò per la conservazione dello *status quo*, quindi a svantaggio di Sparta, che non riuscì ad ottenere i territori rivendicati; questo, d'altronde, era un modo per far prendere ad altri una decisione – la conservazione, nel Peloponneso, della situazione del 167 a.C. – che soddisfaceva Roma, ma che avrebbe scontentato i suoi “amici” spartani. Nel complesso, quindi, anche dopo Pidna si conferma lo scarso interesse di Roma nei confronti delle dispute locali greche, sentite più come un peso che come un'occasione per intervenire più direttamente nelle faccende greche; evidentemente, a Roma premeva sì far sentire la sua presenza nel mondo greco, ma solo ad un livello politico più “alto”.

Gli eventi del biennio 148-146 a.C. videro la costituzione della provin-

⁴⁶³ PLB. 30, 13; PAUS. 7, 10; cf. FERRARY 1978, 761-763; WILL 1979-1982, II, 282-285; MUSTI 1995, 812-816.

⁴⁶⁴ Cf. HABICHT 1989, 384-385, nn. 221 e 222.

⁴⁶⁵ I due legati furono inviati in Oriente principalmente per indagare su Antioco ed Eumene (PLB. 31, 1, 7-8); cf. WALBANK, *Commentary*, III, 464-465.

cia di Macedonia e la dissoluzione della Confederazione achea a seguito della distruzione di Corinto. Secondo l'ipotesi formulata da S. Accame – e seguita con minime varianti dalla maggior parte degli studiosi – le zone della Grecia che si erano schierate contro Roma durante la guerra acaica, *in primis* l'Acaia⁴⁶⁶, furono sottoposte al controllo del governatore della provincia di Macedonia, costituendone una sorta di appendice⁴⁶⁷. Recentemente, R.M. Kallet-Marx ha messo in discussione la tesi della sottomissione di una parte della Grecia alla Macedonia, tesi basata, a suo dire, su indizi insufficienti ed ambigui. Secondo lo studioso americano, lo statuto legale della Grecia non cambiò dopo il 146 a.C. Gli interventi del governatore di Macedonia negli affari greci dopo quella data non possono essere assunti come prova della sua “annessione” alla Macedonia: già in precedenza i generali romani cui era stata assegnata come *provincia* la Macedonia erano intervenuti in Grecia, e continuarono a farlo in seguito; non c'è contraddizione tra l'intervento dei generali romani in Grecia e l'assenza di una struttura formale funzionale a questi interventi; avendo a disposizione un rappresentante dello stato romano che risiedeva stabilmente al di là dell'Adriatico (il proconsole di Macedonia), le città greche trovarono naturale rivolgersi ad esso, ma ciò non prova nulla sul loro statuto legale⁴⁶⁸.

⁴⁶⁶ Si intende ovviamente la regione nord-occidentale del Peloponneso.

⁴⁶⁷ ACCAME 1946, 1-15; cf. WALBANK 1947, 206; DE SANCTIS 1964, 171; BADIAN 1968, 21; SCHWERTFEGER 1974, 19; BERNHARDT 1977, 62-73; FERRARY 1978, 771-773 e FERRARY 1988, 199-209 (che tuttavia ha poi cambiato opinione sulla questione: FERRARY 1999, 71, n. 7); WILL 1979-1982, II, 396-400; MUSTI 1995, 815; *contra* GRUEN 1984, 524, esprime dubbi sulla *communis opinio* relativa allo statuto della Grecia dopo il 146 a.C.

⁴⁶⁸ KALLET-MARX 1995a, 42-56 (in part. 46-47 e 50-51). Alla base delle considerazioni di Kallet-Marx sta una concezione meno legalistica e formale di termini come *provincia* ed *imperium* in relazione al periodo in questione. Lo studioso americano sottopone a critica il concetto di “provincia” nella sua accezione tradizionale, vale a dire intesa come una entità astratta e formale, dotata per così dire di una propria autonoma esistenza, contestando di conseguenza l'utilizzo di espressioni quali “annessione”, “creazione”, “organizzazione” di una provincia; le strutture provinciali emergerebbero poco a poco attraverso un processo graduale e lento, ragion per cui non avrebbe molto senso parlare di annessione, creazione, organizzazione di una provincia, come se fosse possibile individuare il momento esatto a partire dal quale un determinato territorio entra a far parte del dominio romano. L'estensione di quest'ultimo, almeno in età repubblicana, meglio che dalle province sarebbe definibile in termini di *imperium*, vale a dire la capacità di imporre agli altri l'obbedienza; prima del I sec. a.C. l'espressione *imperium populi Romani* non assume una chiara connotazione territoriale (KALLET-MARX 1995a, 18-29). Alla luce di queste considerazioni, Kallet-Marx contesta anche la tesi, tradizionalmente accettata, della costituzione della provincia di Macedonia nel 148/7 a.C.; a suo dire, la Macedonia era sotto l'*imperium populi Romani* almeno a partire dal 168/7 a.C., anche se un generale e truppe romane cominciarono a stazionarvi regolarmente solo a partire dal 148 a.C. (KALLET-MARX 1995a, 11-18, 30-41).

Ad ogni modo, quale che fosse la condizione legale e formale delle città greche che si erano schierate contro Roma nella guerra acaica, quel che conta è che un generale romano, con un contingente di truppe, stazionava ormai stabilmente in Macedonia e aveva facoltà di intervenire anche in quelle zone che non rientravano direttamente nella sua *provincia*⁴⁶⁹.

Negli anni intorno al 140 a.C. si collocano una serie di casi relativi a contese tra città della Grecia; è interessante analizzarli per vedere se in essi vi sia la spia di un mutato atteggiamento da parte di Roma e/o delle *poleis* greche nella risoluzione di controversie territoriali, oltre che per cercare di stabilire se Roma abbia approfittato di questa nuova situazione per intervenire di più e in maniera più “decisionista” nei conflitti interstatali greci, vale a dire se si sia servita del suo ruolo di arbitro per rafforzare il proprio potere e diminuire l'autonomia delle città greche.

Tra le entità statali della penisola greca, la Lega achea era sicuramente quella che più aveva risentito delle conseguenze della guerra acaica e contro cui maggiormente si era manifestata l'ostilità di Roma, che si era spinta, con la distruzione di Corinto, fino a forme di “dura ferocia repressiva”⁴⁷⁰. Dalla sconfitta e dal ridimensionamento della Lega achea aveva tratto vantaggio Sparta, che era riuscita nel suo intento di staccarsi dalla Lega stessa. Così come già aveva fatto dopo Pidna – anche allora cercando di sfruttare il momento di debolezza della Confederazione achea – dopo il 146 a.C. Sparta cercò di approfittare della situazione e dei suoi buoni rapporti con Roma per rientrare in possesso di alcuni distretti territoriali.

La controversia con Messene per il controllo dell'*ager Denthaliatis* e del santuario di Artemide *Limnatis* si trascinava ormai da età arcaica, tra alterne vicende (N° 3). Nel 145 a.C. Lucio Mummio aveva confermato il possesso messenio del territorio in questione⁴⁷¹. Intorno al 140 a.C. si ebbe un nuovo giudizio; in questa occasione il Senato delegò l'arbitrato a Mileto, dopo aver stabilito che la terra contesa sarebbe dovuta andare a quella delle due parti che la possedeva al momento della presenza in Grecia di

469 Cf. KALLET-MARX 1995a, 51: “Romans assigned *Macedonia provincia* were in no way legally excluded from operating in Greece”. Uno dei casi più noti e citati di intervento del proconsole di Macedonia negli affari greci è documentato dall'iscrizione *Syll*³ 684, una lettera del proconsole Q. Fabio Massimo agli abitanti di Dime, città achea dove era scoppiata una rivolta. La lettera del proconsole, tradizionalmente datata intorno al 115 a.C., va invece probabilmente datata al 144/3 a.C. – e il proconsole va identificato con Q. Fabio Massimo Serviliano, console nel 142 a.C. (cf. KALLET-MARX 1995b, part. 141-143); l'intervento di Fabio, cui era stata verosimilmente assegnata la Macedonia come *provincia*, potrebbe quindi iscriversi nell'ambito della riorganizzazione postbellica della penisola greca.

470 GABBA 1990, 225.

471 Messene, che in occasione della guerra acaica non aveva inviato truppe contro Roma, dopo il 146 a.C. ottenne dal Senato la condizione di città libera; cf. PLB. 38, 16, 3.

Mummio. Sull'esito dell'arbitrato, favorevole a Messene, influì la decisione, di pochi anni precedente, del generale romano, il quale aveva riconosciuto il controllo messenio del territorio conteso, verosimilmente sulla base dello stesso principio che guiderà i giudici milesii nel loro verdetto. È significativo come l'esistenza di un precedente giudizio – pronunciato da un magistrato romano – abbia pesato di più di un presunto rapporto preferenziale tra Roma e Sparta, per difendere la quale Roma si era spinta fino alla guerra. Anche in questo frangente, come già dopo Pidna in occasione dell'intervento nella controversia tra Sparta e Megalopoli, Roma operò nel segno della conservazione dello *status quo*: un assetto generale della Grecia – nell'ambito del quale si può collocare anche la decisione di Lucio Mummio sull'agro dentaliate – era stato approntato nel 145 a.C. da Mummio e dalla commissione dei dieci legati; per il Senato non era il caso, evidentemente, di apportarvi modifiche.

D'altro canto, il fatto che il Senato avesse affidato l'arbitrato ad un'altra città (Mileto) mostra che sul terreno delle controversie locali contavano solo relativamente i rapporti di maggiore o minore lealtà con Roma; il che conferma come Roma, benché capace di premiare o, al contrario, punire i suoi interlocutori politici greci anche sul terreno delle questioni minori, considerasse di scarso interesse la possibilità che le si offriva di intervenire nelle dispute locali. D'altronde, proprio questo potrebbe, in linea teorica, aver contribuito alla sua imparzialità come arbitro (o garante di un altro arbitro) e, nello stesso tempo, aver favorito il notevole numero di appelli rivolti al Senato dalle città greche, le quali cercavano e trovavano in Roma, evidentemente, non solo la possibilità di sfruttare i propri legami di amicizia con la nuova potenza che si affacciava sul Mediterraneo orientale, ma anche quella imparzialità che esse sentivano come necessaria nella risoluzione delle loro contese.

È possibile che a seguito della guerra acaica si fossero riaperti anche i secolari contrasti che opponevano Sparta a Megalopoli e ad Argo. In quella occasione potrebbe essere riuscito ai Lacedemoni di rientrare in possesso del territorio della Belbinatide, conteso a Megalopoli⁴⁷². Quanto alla controversia con Argo, un'iscrizione in onore di un giudice coo, databile nella seconda metà del II sec. a.C., attesta un verdetto emesso su mandato del Senato in relazione ad una disputa tra Argo ed una città di cui non si conserva il nome; che questa città sia da identificare con Sparta e che nella

⁴⁷² PAUS. 3, 21, 3 riporta che ai suoi giorni la Belbinatide apparteneva alla Laconia, e può darsi che questo distretto sia passato in mano spartana subito dopo la guerra acaica, durante la quale Megalopoli si schierò contro Sparta e i Romani; cf. CARTLEDGE – SPAWFORTH 1989, 90 e 136; SHIPLEY 2000, 373. Un'alternativa altrettanto plausibile, tuttavia, è che Sparta sia rientrata in possesso del distretto in questione solo dopo Azio, grazie ad Augusto.

controversia sia da riconoscere un'altra tappa della secolare contesa tra Sparta ed Argo per il controllo dei territori della Tireatide e della Cinuria è una delle possibilità; ad ogni modo, il verdetto fu favorevole ad Argo⁴⁷³.

Dopo la guerra acaica, quindi, Sparta – riconosciuta dai Romani come città “libera” – tentò di riacquisire i distretti territoriali perduti lungo il confine occidentale (Messene), settentrionale (Megalopoli) e forse anche orientale (Argo). Nel primo caso, come abbiamo visto, fallì, così come nell'ultimo (se l'iscrizione coa è riferibile ad una controversia tra Argo e Sparta); potrebbe invece essere riuscita ad ottenere, quasi come ricompensa per la sua fedeltà alla causa romana, l'*ager Belbinatis*, che essa possedeva nel II sec. d.C.⁴⁷⁴

Verso la fine degli anni '40 del II sec. a.C., ambasciatori di Ambracia – città epirotica che dopo l'istituzione della provincia di Macedonia aveva conservato la condizione di *civitas libera*⁴⁷⁵ – e ambasciatori del *koinon* degli Atamani chiesero al Senato di intervenire a dirimere la loro disputa territoriale (N° 4). Il compito di fissare la linea di demarcazione tra i rispettivi territori fu demandato dal Senato a Corcira, da cui giunsero giudici addetti alla delimitazione dei confini. Ancora una volta, quindi, il Senato decise di non occuparsi della questione, ma di affidare l'impegnativa attività di indagine sul posto a giudici greci. Subito dopo Pidna, Ambracia, scampata alla distruzione perpetrata dai Romani a danno di settanta centri epirotici⁴⁷⁶, aveva provveduto a definire i confini con le comunità vicine, chiamando gli Ateniesi a dirimere una controversia con gli Acarnani (166 a.C.) e stipulando con la città di Charadra, forse nello stesso anno, un trattato che prevedeva la definizione dei rispettivi confini⁴⁷⁷. Circa venti anni dopo, Ambracia ricorse al Senato per dirimere la controversia con gli Atamani; il fatto di essere stata risparmiata nel 167 a.C. e di essersi vista confermare la libertà dopo i cambiamenti apportati dal biennio 148-146 a.C. potrebbero aver influito sulla scelta; Roma si dimostrò pronta a rispondere alla richiesta, ma poco propensa, ancora una volta, ad impegnarsi direttamente nella risoluzione del caso.

Più o meno intorno allo stesso periodo (ca. 140 a.C.) il Senato si pronunciò in relazione ad una controversia tra due città della Tessaglia, Melitea e Nartacio (N° 5). Dopo il 146 a.C. la Lega tessalica sopravvisse e le città che ne facevano parte rimasero “libere e amiche” di Roma: la Tessaglia, infatti, non aveva partecipato alla guerra acaica. La disputa in

⁴⁷³ **Addenda e.**

⁴⁷⁴ Ma v. *supra*, n. 472.

⁴⁷⁵ Condizione che le era stata concessa nel 187 a.C. (Liv. 38, 44, 4).

⁴⁷⁶ Plb. 30, 15; Liv. 45, 34; Plu. *Aem.* 29.

⁴⁷⁷ IG II-III² 951 (= AGER, *Arbitrations*, n° 132); SEG 35, 1985, 665.

questione riguardava, a quanto sembra, una *chora* pubblica (χώρα δημοσία) ed un χωρίον ἔρημον. Due anni prima, un tribunale arbitrale composito (formato da giudici di tre città micrasiatiche), interpellato dalla Lega tessalica, aveva pronunciato un verdetto sulla stessa controversia: anche dopo il 146 a.C., quindi, la Lega può scegliere liberamente a chi rivolgersi per controversie tra suoi membri. A loro volta, del resto, le città tessaliche, *liberae et amicae* di Roma, sono relativamente indipendenti, potendo scegliere, come fecero Melitea e Nartacio, di rivolgersi direttamente a Roma senza il coinvolgimento della Lega tessalica; questa, che aveva davanti a sé l'esempio eloquente della reazione romana al tentativo della Confederazione achea di limitare l'intromissione di Roma nei suoi affari, non protestò di fronte all'iniziativa di ricorrere al Senato, assunta in primo luogo probabilmente da Melitea. Il tentativo di quest'ultima di appellarsi al Senato per rovesciare il precedente giudizio pronunciato dal tribunale micrasiatico e favorevole a Nartacio non sortì alcun effetto: il Senato decise infatti di confermare un precedente giudizio che era stato pronunciato in conformità con le "leggi dei Tessali" assegnate dal generale romano Tito Quinzio Flaminio – coadiuvato dalla commissione dei *decem legati* – nel quadro dell'attività di riorganizzazione della Grecia dopo la seconda guerra macedonica. Abbiamo qui un esempio di come il Senato, quando accetta di intervenire in una disputa territoriale, tenda a confermare decisioni già esistenti. Nel caso specifico, comunque, sulla decisione del Senato di occuparsi direttamente della controversia tra Melitea e Nartacio – e sull'esito dell'arbitrato, favorevole alla seconda – potrebbero aver influito considerazioni politiche: Nartacio, infatti, si trovava in una posizione strategica (sul golfo maliaco).

Come già ricordato, il governatore romano in Macedonia poteva intervenire anche negli "affari" della Grecia, ciò che si verificò principalmente in risposta ad appelli provenienti dalle città greche stesse⁴⁷⁸; forse proprio al proconsole di Macedonia, in occasione di una controversia territoriale, si rivolsero Delfi e due comunità focesi in *sympoliteia*, Phlygonion-Ambryssos (N° 6). Delfi, che nel corso del II sec. a.C. era ricorsa più volte alla definizione dei propri confini coi centri limitrofi⁴⁷⁹ e che dopo la guerra acaica rientrava nel novero delle città "libere", doveva godere di una certa benevolenza da parte di Roma, anche in virtù della presenza nel suo territorio del celebre santuario. Il ricorso a Roma fu con ogni probabilità un'iniziativa assunta autonomamente da Delfi e da Phlygonion-Ambryssos, le quali evidentemente vedevano nell'autorità romana – rappresentata ora da una figura che risiedeva stabilmente nell'area balcanica

⁴⁷⁸ KALLET-MARX 1995a, 56.

⁴⁷⁹ Cf. l'arbitrato con Anfissa intorno al 179 a.C. (ROUSSET 2002, 72 sgg., nn° 1-2).

– un mezzo per risolvere, in condizioni di garanzia e legittimità, la loro controversia. Ancora, secondo un cliché ricorrente, Roma affidò l'incarico arbitrale ad un'altra città: furono gli stessi Delfi a richiedere ad Atene l'invio di una commissione di giudici.

Dai casi appena analizzati (N° 3-6), tutti databili negli anni immediatamente successivi alla guerra acaica, risulta che se l'ormai stabile e sempre più "ingombrante" presenza di Roma al di là dell'Adriatico può aver favorito il ricorso ad essa da parte delle *poleis* greche, non sembra tuttavia che Roma abbia cercato di approfittare di questa situazione per usare il suo ruolo di arbitro come mezzo di potere e di limitazione della libertà degli stati greci: in tutti i casi analizzati, infatti, con una sola eccezione (controversia Melitea-Nartacio, N° 5), il Senato affidò il giudizio ad una terza città. In sostanza, si può ricavare che le *poleis* si adattarono alla nuova situazione venutasi a creare nel Mediterraneo orientale a seguito del consolidamento della posizione di potere di Roma; chiamando in causa il Senato nella risoluzione delle loro dispute territoriali, le *poleis* cercarono non solo di trarre vantaggio dalla presenza di Roma ma anche di approfittare, dove possibile, dei nuovi rapporti di forza tra gli stati greci, nonché, potremmo aggiungere, delle "disgrazie" dei loro vicini: fu la dissoluzione della Lega achea nel 146 a.C. ad offrire a Sparta l'occasione per riaffermare le proprie rivendicazioni territoriali nei confronti dei suoi vicini (Messene, Megalopoli e forse anche Argo), riaprendo con essi annose contese.

La creazione della provincia di Macedonia, vale a dire l'istituzione da parte di Roma della prima forma di amministrazione territoriale diretta in Oriente – con un governatore e delle truppe residenti stabilmente *in loco* – non sembra aver determinato un salto di qualità nel ruolo di Roma come arbitro nella risoluzione di contese territoriali. Per alcune delle *poleis* greche il ricorso a Roma sarà apparso come la soluzione più naturale ed immediata, e magari anche più vantaggiosa, soprattutto nel caso di città "libere e amiche" che potevano mettere a frutto rapporti privilegiati con Roma; inoltre, nei Balcani c'era ormai un rappresentante ufficiale dello stato romano, il governatore di Macedonia, a cui le città greche potevano rivolgersi, come fecero forse Delfi e Phlygonion-Ambryssos (N° 6). Roma, dal canto suo, non aveva certo bisogno di mostrare la propria influenza e il proprio potere esercitando il ruolo di arbitro nelle dispute greche, e sembra aver tenuto un atteggiamento che nella sostanza potremmo definire imparziale ed equilibrato.

Negli stessi anni in cui si datano i casi appena analizzati, Roma intervenne in due controversie territoriali tra *poleis* micrasiatiche. In Asia Minore l'obiettivo perseguito da Roma nel corso del II sec. a.C., almeno fino alla costituzione della *provincia Asia* (129 a.C.), fu soprattutto quello della conservazione dello *status quo*; essa, in particolare dopo Pidna, ridusse al minimo le possibilità di una politica indipendente da parte delle

potenze ellenistiche, favorendo così il formarsi di un nuovo equilibrio politico a lei subordinato, nel quale le altre potenze dovevano riconoscere la superiorità di Roma. Alle *poleis* greche, che nel complesso mantennero, fino alla formazione della provincia e oltre, la libertà ottenuta o confermata ad Apamea, veniva lasciata una certa autonomia d'azione; alcune di esse si appellavano a Roma per ottenere un giudizio imparziale ed equo nelle dispute con le città vicine.

Chiamato in causa probabilmente da Priene, il Senato rispose alla richiesta di intervento nella controversia tra quella città e Magnesia sul Meandro per il controllo del territorio un tempo appartenuto alla città di Miunte, affidò l'incarico ad un'altra città (Milasa) e indicò a quest'ultima il principio che avrebbe dovuto guidare il suo giudizio: la terra sarebbe dovuta andare a quello dei due contendenti che la possedeva nel momento in cui era entrato in relazioni di amicizia con Roma (N° 7)⁴⁸⁰. Il verdetto fu favorevole a Magnesia. La controversia si può datare verso il 140 a.C.; sia Priene che Magnesia, almeno a partire dal 188 a.C., erano "libere e amiche" di Roma, la quale non doveva avere alcuna preferenza per l'una o per l'altra. La presenza della clausola fissata dal Senato non può quindi essere ritenuta un indizio della volontà del Senato di trasformare l'arbitrato in un giudizio di maggiore o minore lealtà nei confronti di Roma⁴⁸¹.

Solo pochi anni dopo essere uscita sconfitta dall'arbitrato con Magnesia appena citato, Priene si sottopose ad un nuovo arbitrato riguardo ad una disputa territoriale che la opponeva a Samo (N° 8). Era in gioco il possesso di una fortezza (Karion) e del territorio circostante (Driussa); la contesa, fra alterne vicende, si trascinava ormai da secoli, affondando le sue radici nella guerra meliaca. Nel 188 a.C., in occasione dei negoziati di Apamea, il proconsole Cn. Manlio Vulzone si era pronunciato a favore di Samo. In questa occasione, invece, il Senato scelse di occuparsi direttamente della questione e confermò un diverso giudizio, emesso da arbitri rodii – col "consenso di entrambe le parti"⁴⁸² – negli anni immediatamente successivi ad Apamea, e favorevole a Priene.

Anche dopo la formazione della provincia d'Asia le città "libere" – e quindi formalmente al di fuori della provincia – continuarono a chiamare in causa il Senato per risolvere le loro controversie territoriali. In occasione di contrasti riguardanti anche questioni di natura territoriale tra la sua patria e i suoi vicini, negli anni venti del II sec. a.C. Menippo di Colofone si recò a più riprese in ambasceria a Roma per difendere gli interessi della sua

⁴⁸⁰ II, ll. 20-22.

⁴⁸¹ V. *infra*, 200-201.

⁴⁸² N° 8, ll. 10 e 11.

città (N° 9). Dal resoconto di queste missioni contenuto nel lungo e celebre decreto onorario rinvenuto a Claro e pubblicato nel 1989⁴⁸³, nel quale le questioni prettamente territoriali sono inserite tra questioni di natura giuridica riguardanti in particolare lo statuto di città “libera” di Colofone, risulta difficile stabilire con certezza i dettagli di questi litigi frontalieri e l'identità dei contendenti di Colofone. Si può affermare tuttavia che le dispute riguardavano almeno tre distretti territoriali: la regione chiamata Dioshieritis, i luoghi chiamati Stenà (= le “Gole”) e Prepelaion. Nel caso della *chora* Dioshieritis sembra che Colofone sia stata costretta ad intervenire a seguito delle rivendicazioni di una sua rivale, mentre per gli altri territori contesi non sappiamo come si sia svolta la vicenda. In particolare, non è chiaro, a mio avviso, quale peso abbia avuto nello spingere il Senato dalla parte di Colofone la sua condizione privilegiata di città “libera”. Come che sia, gli sforzi di Menippo a Roma diedero i risultati sperati, e Colofone riuscì ad assicurarsi il possesso dei territori al centro del contendere.

Alcuni anni più tardi, intorno al 90 a.C., fu Priene a rivolgersi a Roma per risolvere una disputa con Mileto, che aveva per oggetto il diritto di sbarco in un punto della costa nella zona di confine tra i territori delle due *poleis* (N° 12). Il proconsole d'Asia L. Lucilio fu contattato da Priene; il Senato, a cui Lucilio riferì sulla faccenda, affidò il giudizio ad Eritre. A questo verdetto ne seguì l'anno successivo un secondo, molto probabilmente affidato da Roma, anche questa volta, ad un'altra città, Sardi. Neppure questo verdetto, comunque, fu risolutivo, perché i Milesii, a quanto pare, disertarono il dibattimento, il che provocò un nuovo intervento del Senato, che questa volta risolse definitivamente la questione in favore di Priene. Il Senato fu costretto quindi ad intervenire per porre fine ad una vicenda che cominciava a diventare “fastidiosa”, ma in precedenza, per due volte, aveva delegato il giudizio ad un'altra città greca, mostrando una certa riluttanza ad impegnarsi eccessivamente; i problemi in quest'area erano ben altri, come mostreranno gli eventi immediatamente successivi.

Infine, le due controversie che hanno come protagoniste quattro città cretesi (Ierapitna-Itano, Lato-Olunte) e che si datano nella seconda metà del II sec. a.C. (Nn° 10, 11) mostrano come l'invio di legati in relazione a dispute tra *poleis* greche fosse generalmente dettato da circostanze particolari. Le due controversie, infatti, possono essere inserite nell'ambito del conflitto tra Gortina e Cnosso, che doveva essersi riaperto nell'isola dopo la morte di Tolemeo VI Filometore (145 a.C.)⁴⁸⁴. I Romani intervennero una prima volta tra il 143 e il 141 a.C. (missione di Servio Sulpicio Galba), indotti dalla delicata situazione dell'isola e dagli appelli di Ierapitna, dapprima

⁴⁸³ ROBERT – ROBERT 1989, 63 sgg.

⁴⁸⁴ Cf. VAN EFFENTERRE 1948, 271.

ponendo fine allo scontro scaturito tra questa e Itano, in seguito incaricando Magnesia sul Meandro di fare da arbitro tra le due città rivali (140 a.C.). Successivamente, in uno scenario che vedeva di nuovo contrapposte Gortina e Cnosso – con alleati, rispettivamente, Ierapitna e Olunte, Lato e Itano – i Romani intervennero di nuovo; nel frattempo, la contesa territoriale tra Ierapitna e Itano non era cessata, mentre ne era sorta una nuova tra Lato e Olunte. A quest'ultima disputa pose fine nel 113 a.C. una legazione guidata da Q. Fabio Massimo Eburno, la quale confermò il giudizio arbitrale pronunciato pochi anni prima (115 a.C.) da Cnosso; l'altra contesa (tra Ierapitna e Itano) si concluse solo l'anno successivo con l'arbitrato affidato dal console L. Calpurnio Pisone alla stessa città (Magnesia) che aveva emesso un verdetto sul medesimo caso nel 140 a.C.⁴⁸⁵ Il Senato, quindi, a più riprese inviò a Creta legati in relazione a dispute territoriali, ma, come mostrano i casi appena ricordati, l'interesse di Roma era rivolto non tanto alle singole e specifiche dispute, quanto all'esigenza di porre fine ad una situazione di generale conflittualità che poteva rivelarsi pericolosa; ciò è in qualche modo supportato dalla dinamica stessa delle due controversie: nella prima (Ierapitna-Itano) l'arbitrato fu affidato ad una città greca, nella seconda (Lato-Olunte) i legati romani si limitarono a confermare un precedente verdetto cnossio⁴⁸⁶.

3. L'ARBITRATO INTERSTATALE

L'arbitrato è quell'istituto, diffuso nel mondo greco, attraverso il quale due stati in contesa tra di loro per un qualsiasi motivo, non riuscendo a dirimere la controversia che li oppone, decidono, generalmente di comune accordo, di sottoporsi al giudizio neutrale e imparziale di un terzo stato – che agisce da arbitro tra le due parti contendenti – e si impegnano ad accettarne il verdetto. Stando alle fonti letterarie, la pratica dell'arbitrato è attestata fin dall'VIII sec. a.C.⁴⁸⁷, ma i casi di arbitrato aumentano in maniera considerevole soprattutto a partire dalla fine del IV sec. a.C., e da questo momento in poi sono attestati per lo più attraverso iscrizioni; la maggior

⁴⁸⁵ Cf. CHANIOTIS 1996, 49-56.

⁴⁸⁶ Inoltre, in entrambi i casi l'invio della legazione romana fu con ogni probabilità indotto dagli appelli delle città cretesi (Ierapitna nel primo caso, ancora Ierapitna e Olunte nel secondo). Per altri possibili casi di controversie territoriali risolte a seguito dell'intervento di Roma, nei quali tuttavia presenza di Roma e/o natura della disputa (territoriale o di altro tipo) non sono certi, v. *supra* (**Addenda et incerta**).

⁴⁸⁷ PAUS. 4, 5, 2 (proposta di arbitrato dei Messeni agli Spartani alla vigilia della prima guerra messenica); cf. PICCIRILLI 1973, n° 1, che tuttavia non ritiene storicamente attendibile la testimonianza di Pausania.

concentrazione di casi si registra nel II sec. a.C.⁴⁸⁸

Le dispute che potevano diventare oggetto di un arbitrato sono varie, ma nella maggior parte dei casi sono di natura territoriale⁴⁸⁹. A questo proposito, possiamo introdurre una distinzione: dispute che riguardano la definizione della linea di confine tra due stati (in questi casi è in gioco la delimitazione delle rispettive zone d'appartenenza lungo il tracciato di confine tra stati limitrofi); dispute in cui l'oggetto del contendere è costituito dal possesso di un territorio⁴⁹⁰. In entrambi i casi, la disputa può trascinarsi da molto tempo – e aver già dato luogo a scontri (anche guerre) e a precedenti giudizi (spesso disattesi) – senza che i due stati siano riusciti a trovare una soluzione.

L'*iter* che conduce all'arbitrato inizia con la stipulazione di un accordo preliminare tra le parti contendenti, il cd. *compromissum*; in base a questo accordo, i due stati contendenti decidono, insieme e spontaneamente, di sottoporsi al giudizio di un arbitro neutrale e si impegnano ad accettarne il verdetto. Caratteristica fondamentale di questo accordo è il suo carattere spontaneo. In realtà, in alcuni casi la decisione di ricorrere all'arbitrato può essere per così dire indotta, in maniera più o meno esplicita, dalla mediazione di un terzo stato – talvolta il medesimo che poi agisce come arbitro⁴⁹¹ – o di una potenza superiore. Può succedere, poi, che due stati, concludendo un trattato, vi inseriscano una clausola specifica relativa al ricorso all'arbitrato in caso di controversie future; si parla allora di arbitrato obbligatorio per distinguerlo dall'arbitrato compromissorio, basato sull'accordo preliminare spontaneo tra le due parti⁴⁹².

Nell'accordo preliminare stipulato tra le parti – e nei negoziati che seguivano l'accordo e precedevano l'arbitrato vero e proprio – venivano di solito definiti in maniera più o meno dettagliata i termini e le condizioni dell'arbitrato stesso: scelta dell'arbitro; natura e dimensioni della corte

⁴⁸⁸ Il recente volume di S.L. Ager (AGER, *Arbitrations*) raccoglie, in un arco cronologico che va dal 337 al 90 ca. a.C., 171 casi di arbitrato; tra questi, più di cento si collocano nel II sec. a.C. PICCIRILLI 1973 parte dal caso citato alla nota precedente e arriva fino al 338 a.C.; MAGNETTO 1997 prosegue Piccirilli fino al 196 a.C. Altri studi classici sull'arbitrato interstatale greco sono SONNE 1888; BERARD 1894; RAEDER 1912; TOD 1913 e 1932.

⁴⁸⁹ Cf. MARSHALL 1980, 633-634; GRUEN 1984, 97.

⁴⁹⁰ Tra i casi analizzati nel presente studio esempi della prima situazione sono i **Nn° 4 e 6**, della seconda i **Nn° 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11**. Cf. TOD 1913, 53-57; CAMPBELL 2005, 32; naturalmente, queste due forme di conflitto territoriale sono tra loro strettamente legate, in quanto l'annessione di un nuovo territorio implica la ridefinizione della linea di frontiera (cf. HELLER 2006, 23-24).

⁴⁹¹ Va notato, a questo proposito, che non sempre la mediazione di un altro stato conduce all'arbitrato, risultando talvolta di per sé sufficiente ad appianare i motivi di contrasto tra i due stati contendenti.

⁴⁹² TOD 1913, 74 sgg.; AGER, *Arbitrations*, 7-10; MAGNETTO 1997, p. XV.

giudicante, che spesso, tuttavia, veniva scelta liberamente dallo stato arbitro; termini temporali entro i quali doveva essere pronunciato il verdetto; modalità di emissione del verdetto; luogo, tempi e modalità di pubblicazione del verdetto; punizione in caso di contravvenzione. Va da sé che gli aspetti eventualmente non trattati nell'accordo venivano sistemati o dall'arbitro o dal buon senso dei delegati dei due stati contendenti.

Raggiunto l'accordo e definiti i termini dell'arbitrato – tra cui, in particolare, la scelta dell'arbitro – un'ambasceria formata dai rappresentanti di entrambi gli stati contendenti si recava presso la *polis* scelta come arbitro per chiederle di accettare l'incarico, e generalmente le consegnava una copia dell'accordo preliminare. La scelta dell'arbitro – di norma una *polis*, ma poteva essere anche un singolo individuo, ad esempio un sovrano – era dettata da motivi diversi, talvolta rivelati dai documenti epigrafici: neutralità rispetto al contenzioso (prevalentemente); vincoli di *syngeneia* o di amicizia; prossimità geografica alle parti in causa.

Se l'arbitro accettava l'incarico, si procedeva alla nomina di una commissione arbitrale, composizione e dimensioni della quale potevano essere già stabilite nel *compromissum* o essere definite dalla città arbitro: poteva trattarsi di una piccola commissione di esperti come di un tribunale più numeroso rappresentante il “senso comune” del *demos*.

In alcuni casi i membri della commissione giudicante si recavano di persona sul posto per verificare la situazione, raccogliere prove, ascoltare testimonianze; questo succede soprattutto nel caso di controversie territoriali, per le quali si rivela importante l'ispezione diretta dei luoghi al centro della controversia. I membri dei due stati contendenti incaricati di prelevare gli arbitri e di portarli a destinazione erano chiamati *dikastagogoi*, mentre i *periegoumenoi* erano coloro che accompagnavano gli arbitri nella loro ispezione delle zone oggetto della disputa⁴⁹³.

Al termine di questa fase aveva inizio il dibattimento vero e proprio, che poteva svolgersi in una delle città contendenti, in territorio neutro, nella città scelta come arbitro. Le parti erano rappresentate dai loro delegati (*ekdikoi*), sorta di avvocati difensori che mostravano alla corte le prove a favore della città che difendevano e ne sostenevano le ragioni; questi erano, in sintesi, i momenti del dibattimento:

- discorsi preliminari dei rappresentanti delle parti e presentazione delle prove;
- esame incrociato dei testimoni presenti;
- ulteriori discorsi dei rappresentanti delle parti;

493 Nell'arbitrato tra Magnesia sul Meandro e Priene (N° 7) coloro che erano incaricati di prendersi cura dei giudici milasei a cui era stato affidato il verdetto vengono chiamati δικαστοφυλακήσαντες ἄνδρες (I, l. 23).

-votazione e verdetto.

Le prove addotte dai rappresentanti delle parti potevano essere di varia natura: orali (deposizioni dei testimoni presenti); scritte (documenti pubblici, opere storiche e letterarie, deposizioni dei testimoni assenti); archeologiche.

Una volta emesso il verdetto, di questo venivano fatte più copie: una veniva deposta nell'archivio dello stato arbitro, altre due venivano consegnate alle parti contendenti, le quali, a loro volta, potevano scegliere di pubblicarle; è inutile dire che esso, di norma, non veniva pubblicato nella città che era uscita sconfitta dal giudizio. Di solito, il verdetto veniva pubblicato anche in un altro luogo, spesso un santuario famoso, così che avesse la maggiore diffusione possibile. Nel caso dell'arbitrato pronunciato da Mileto in relazione alla controversia tra Sparta e Messene per il possesso dell'*ager Denthaliatis* (N° 3), i Messeni, usciti vincitori dalla contesa, chiesero agli Elei il permesso di pubblicare il giudizio nel santuario di Olimpia; tre ambasciatori messeni (ll. 4-5) si recarono ad Elide con una lettera, consegnata loro in precedenza dai Milesii (ll. 29-40), contenente una copia ufficiale del verdetto arbitrale, e gli Elei accordarono il permesso (ll. 23-26).

4. ROMA E L'ARBITRATO INTERSTATALE

L'arbitrato interstatale era un'istituzione tipicamente greca, che non apparteneva alla tradizione politica dei Romani e che, come è stato sottolineato, non faceva parte dell'"arsenale" diplomatico romano⁴⁹⁴. Nonostante

⁴⁹⁴ GRUEN 1984, 96-101. DE RUGGIERO 1893, 54-68, sviluppa il concetto dell'origine non romana dell'arbitrato interstatale (54: "l'arbitrato di Roma, nelle contese d'altri stati, è un'importazione dalla Grecia. Esso si manifesta quando comincia, e continua finché dura l'incontro e il cozzo politico dei due popoli, e cessa quando quel cozzo si muta in un vero dominio romano"). MARSHALL 1980, 645-646, dopo aver ribadito l'estraneità di Roma alla pratica tipicamente greca dell'arbitrato interstatale – pratica "incontratata" dai Romani durante la loro espansione nel Mediterraneo orientale alla fine del III sec. a.C. – sottolinea come la riluttanza di Roma a sottoporsi essa stessa a questo istituto di giurisdizione internazionale per controversie che la riguardavano (cf., a questo proposito, GRUEN 1984, 101-104) fu non tanto la conseguenza di una presunta "arroganza" di Roma, quanto del fatto che i Romani già disponevano di un loro proprio sviluppato sistema di etica internazionale, con una serie di specifici concetti ed istituzioni quali *fides*, *amicitia*, *clientela* ecc. "which were honourable and valid in Roman eyes but not readily reconcilable with the elaborate Greek institution which they encountered" (cf. in proposito FERRARY 1995, in part. 431-432). Marshall riconosce anzi a Roma una notevole dose di buon senso e di disponibilità nell'aver permesso ai Greci, quando chiamata in causa dalle *poleis*, di continuare ad utilizzare, dove possibile, il loro sistema di risoluzione delle dispute, giudicando essa stessa le controversie o fornendo loro un arbitro (GRUEN 1984, 111, n. 74, critica la visione dell'inconciliabilità tra i concetti della diplomazia romana e il sistema greco, ma è d'accordo con Marshall sul fatto che Roma non ha minato il sistema greco, piuttosto vi si è adattata). Altra cosa rispetto all'arbitrato interstatale è l'arbitrato come modo di risolvere dispute (anche di natura territoriale) tra privati, attestato a Roma fin da età repubblicana (cf. ROEBUCK – DE LOYNES DE FUMICHON 2004).

questo, a partire dalla prima metà del II sec. a.C. Roma si trovò a svolgere il ruolo di arbitro in una serie di contese territoriali tra *poleis* greche di Grecia e d'Asia Minore. Come già ricordato, le prime controversie risolte mediante l'intervento di Roma e attestate epigraficamente si datano dopo il 188 a.C., cioè dopo la pace di Apamea. In occasione dei negoziati successivi alla guerra contro Antioco III di Siria, e già in quelli che fecero seguito alla seconda guerra macedonica, il Senato incaricò la commissione dei *decem legati* – inviati sul posto ad occuparsi dell'assetto postbellico di Grecia e Asia Minore – di giudicare e decidere anche sulle controversie locali tra città⁴⁹⁵; ma le decisioni prese dai legati romani in quel contesto vanno considerate come parte integrante dell'opera di sistemazione successiva alla guerra, più che veri e propri casi di arbitrato⁴⁹⁶. Ad ogni modo, nei decenni successivi il Senato si trovò in più occasioni ad ascoltare gli appelli e le rivendicazioni degli stati greci che percorsero la strada che portava a Roma.

4.1. LE *POLEIS* SI RIVOLGONO A ROMA: MODALITÀ DELL'APPELLO AL SENATO

Roma è stata spesso accusata dagli studiosi di avere snaturato l'istituto dell'arbitrato interstatale, determinando così il fallimento di un esperimento tipicamente greco di giurisdizione internazionale e di risoluzione di contrasti alternativo alla guerra. Come si vedrà, questa accusa è in gran parte infondata; non sembra perlomeno che i Greci vedessero le cose a questo modo, se è vero che di norma furono le *poleis* a rivolgersi a Roma invocandone l'intervento. Questa non si mostrò mai particolarmente interessata al ruolo di arbitro nelle controversie tra città greche; si potrebbe anzi dire che lo avrebbe volentieri evitato. Talvolta Roma non mancò di inviare dei legati ad indagare sulle controversie territoriali, ma ciò avveniva generalmente quando la disputa si inseriva nel contesto di un conflitto che, seppur locale, poteva destare preoccupazione per gli eventuali possibili sviluppi; d'altra parte, la risoluzione di una particolare disputa non costituiva normalmente l'obiettivo unico né primario della missione dei legati romani⁴⁹⁷. È doveroso chiedersi allora come si configurò il ricorso a

⁴⁹⁵ PLB. 18, 42, 5-7; 18, 44, 1; 18, 47, 5-13; LIV. 33, 34, 5-11; PLB. 21, 24, 4-6; LIV. 38, 39, 5 e 7. Cf. MAGNETTO 1997, n° 77; AGER 1996, nn° 76 e 98.

⁴⁹⁶ Cf. GRUEN 1984, 104. V. *supra*, 171-172.

⁴⁹⁷ Cf. la dinamica delle dispute Ierapitna-Itano (N° 10) e Lato-Olunte (N° 11), entrambe iscrivibili nel conflitto tra Cnosso e Gortina, e Sparta-Megalopoli (N° 2): i due legati che si occuparono di quest'ultima disputa furono inviati nel Mediterraneo orientale "a sorvegliare la situazione della Grecia ... ma soprattutto ad indagare su Antioco ed Eumene affinché non ci fosse nessun complotto da parte di quelli contro i Romani" (PLB. 31, 1, 6-8).

Roma da parte delle città greche: quali furono, in sostanza, le modalità della richiesta di intervento rivolta dalle *poleis* ai Romani, e attraverso quali canali essa si materializzò?

Dagli esempi analizzati nel presente studio è possibile osservare due modalità di richiesta di intervento da parte delle *poleis* greche: in alcuni casi le parti contendenti si appellano insieme a Roma; in altri casi, invece, risulta in maniera certa, o quantomeno probabile, che è uno dei due contendenti a prendere autonomamente l'iniziativa e a rivolgersi a Roma, costringendo così anche l'altra parte ad inviare ambasciatori in Senato. Il tipo di documentazione a nostra disposizione, talvolta lacunosa o comunque di natura tale da non chiarire tutti gli aspetti della procedura arbitrale, non permette purtroppo di distinguere sempre tra le due possibilità prospettate, e in alcuni casi (*e.g.* **Nn° 1, 9**) è preferibile non pronunciarsi affatto sulla modalità dell'appello. Ad ogni modo, una rassegna delle controversie permetterà di chiarire meglio la situazione e darà un'idea di come nella pratica le *poleis* greche si appellarono a Roma per appianare i propri dissidi.

Come abbiamo visto, può verificarsi che due stati si appellino insieme a Roma e inviino ambasciatori in Senato. È evidente che la soluzione dell'arbitrato sarà stata avanzata di volta in volta da quello dei due contendenti che era insoddisfatto della situazione presente o che aveva maggior interesse a riaprire il caso (qualora esistessero precedenti verdeti sulla stessa controversia)⁴⁹⁸. Nella controversia tra la *polis* di Ambracia e il *koinon* degli Atamani per la definizione della linea di confine tra i rispettivi territori (**N° 4**), ambasciatori delle due *poleis* chiesero al pretore P. Cornelio Blazione di essere ammessi in Senato a parlare; nella lettera inviata a Corcira – la città che avrebbe fatto da arbitro nella contesa – il pretore si esprime in questi termini: “ambasciatori ambracioti e atamani sono venuti da me affinché io li introducessi in Senato; io li ho introdotti in Senato” (A, ll. 5-10). La stessa procedura – e lo stesso formulario – li ritroviamo nella contesa tra Magnesia sul Meandro e Priene per il controllo di una parte del territorio dell'antica Miunte (**N° 7**): ambasciatori delle due *poleis* chiesero al pretore M. Emilio Lepido Porcina di essere ricevuti in Senato (II, ll. 3-4). Nei due esempi appena citati, quindi, gli stati in contesa decisero ad un certo punto di rivolgersi a Roma e di inviare legati in Senato: il ricorso all'arbitrato, come l'opzione di rivolgersi proprio a Roma, sarà stato proposto, come

⁴⁹⁸ Questa è la procedura consueta nei casi di arbitrato in generale. Quanto alla scelta dell'arbitro, essa veniva di norma definita nell'accordo preliminare tra le parti (*compromissum*), ma può darsi che talvolta quella delle due parti che proponeva per prima di ricorrere alla soluzione dell'arbitrato suggerisse anche l'arbitro che avrebbe dovuto risolvere la controversia.

detto, da uno dei due contendenti. Se nel primo dei casi ricordati ciò non emerge esplicitamente, nell'altro è desumibile dalla dinamica della contesa e dal suo contesto storico: Priene era uscita sconfitta alcuni anni prima da un arbitrato con Magnesia – verosimilmente sulla stessa questione (I, ll. 12-13, 26-27) – e inoltre lamentava torti da parte di quella (II, l. 24); sarà stata lei quindi a voler riaprire il caso. In altre controversie risolte da Roma, modalità dell'arbitrato, contesto storico e dinamica della contesa non solo mostrano che il ricorso ad essa fu il risultato di una proposta avanzata da uno dei due contendenti – secondo quella che era la consuetudine nella pratica dell'arbitrato interstatale – ma sembrano indicare che esso sia stato il frutto di un'iniziativa assunta in maniera autonoma da una delle due parti: alcuni di questi casi riguardano Sparta. Come già ricordato, contese secolari opponevano la città laconica ai suoi vicini lungo i confini settentrionale (Megalopoli), orientale (Argo) e occidentale (Messene). L'intervento dei due legati senatorii M'. Sergio e C. Sulpicio Gallo, che nel 163 a.C., nell'ambito di una missione di più ampio respiro in Oriente, giunsero nel Peloponneso per dirimere una contesa tra Sparta e Megalopoli (N° 2) e forse anche una tra Sparta ed Argo (**Addenda e**) – e che poi affidarono il giudizio, molto probabilmente in entrambi i casi, alla Lega achea – fu sollecitato verosimilmente da Sparta, la quale potrebbe avere approfittato del difficile momento della Lega. In relazione alla prima delle due controversie, quella con Megalopoli, sappiamo che rappresentanti di entrambe le parti si recarono a Roma (ll. 44-45), presumibilmente prima dell'invio della missione senatoria; può anche darsi che una prima autonoma richiesta di intervento da parte della sola Sparta abbia costretto anche Megalopoli ad inviare suoi ambasciatori in Senato. Alcuni anni dopo, intorno al 140 a.C., il Senato fu invitato a pronunciarsi sulla controversia che opponeva ormai da secoli Sparta e Messene e che aveva per oggetto l'*ager Denthaliatis* e il santuario di Artemide *Limnatis* (N° 3). Nei secoli precedenti l'agro dentaliate era passato di mano tra Messene e Sparta in più occasioni, fino a che, nel quadro degli aggiustamenti territoriali successivi alla guerra acaica, Lucio Mummio aveva confermato il controllo messenio su quel territorio (145 a.C.). Dopo la distruzione di Corinto e la dissoluzione della Confederazione achea, Sparta sembra aver tentato, come già aveva fatto dopo Pidna, di sfruttare la nuova situazione per ritornare in possesso dei distretti territoriali oggetto di controversie coi propri vicini. È possibile, infatti, che proprio negli anni immediatamente successivi alla guerra acaica Sparta sia riuscita a rientrare in possesso dell'*ager Belbinatis* (al confine col territorio di Megalopoli) che nel II sec. d.C., stando a Pausania (3, 21, 3), era di sua pertinenza⁴⁹⁹; inoltre, in quegli anni si

⁴⁹⁹ Ma un'altra possibilità, da non escludere, è che gli Spartani siano rientrati in possesso dell'*ager Belbinatis* solamente a seguito della battaglia di Azio, per opera di Augusto.

può forse collocare un nuovo arbitrato relativo alla secolare contesa con Argo per il controllo dei territori della Tireatide e della Cinuria (**Addenda e**)⁵⁰⁰. È verosimile pertanto che al fine di riappropriarsi dell'agro dentaliate sia stata Sparta a fare il primo passo, rivolgendosi a Roma direttamente o proponendo a Messene di appellarsi al Senato, il quale comunque scelse di delegare il giudizio a Mileto. Ancora, nella controversia tra le città tessaliche di Melitea e Nartacio (**N° 5**), databile negli stessi anni, la proposta di rivolgersi a Roma fu avanzata probabilmente da Melitea. Quest'ultima, infatti, era uscita sconfitta dagli ultimi due pronunciamenti sulla controversia: sia nel verdetto emesso presumibilmente dalla Lega tessalica in conformità con le disposizioni legislative fissate da Tito Quinzio Flaminio a seguito della seconda guerra macedonica (ll. 49-54), sia nel verdetto pronunciato da un tribunale composito micrasiatico solamente due anni prima che il Senato fosse chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla questione (ll. 54-57), Nartacio si era imposta sulla sua rivale, la quale aveva dunque molto più interesse a riaprire il caso e a portarlo davanti al Senato. Una situazione simile si ripresenta nella controversia tra Samo e Priene, avente per oggetto il distretto territoriale della Driussa e una fortezza di nome Karion (**N° 8**). L'appello al Senato, presso il quale si recarono legati di entrambe le città ad esporre le proprie ragioni, fu con ogni probabilità un'idea di Samo. Infatti quest'ultima, che sulla stessa questione era uscita sconfitta da un precedente arbitrato rodio, chiedeva che venisse ripristinata la decisione assunta dal generale romano Cn. Manlio Vulso in occasione dei negoziati di Apamea (188 a.C.), mentre i Prienesi chiedevano a loro volta che venisse confermata la decisione dei giudici rodii, posteriore di soli pochi anni alla decisione di Vulso (ll. 6-7, 9-10); è possibile che Samo pensasse (e sperasse) che i senatori sarebbero stati inclini a confermare un verdetto emanato da uno di loro. Si potrebbe anche ipotizzare che Samo sia ricorsa da sola a Roma, di fatto costringendo Priene ad inviare dei legati in Senato per difendersi. Come che sia, le speranze di quest'ultima andarono disattese, e il Senato decise di confermare il verdetto di Rodi.

Come si è visto, alcune delle situazioni sopra presentate legittimano il sospetto che una delle due parti si sia mossa in un primo momento da sola, appellandosi a Roma senza consultarsi con la rivale e costringendola così ad entrare in gioco. È quello che risulta chiaramente essere successo in altri casi nei quali Roma fu coinvolta. Nella controversia tra le *poleis* cretesi di Ierapitna ed Itano avente per oggetto la *chora* presso il santuario di Zeus *Diktaios* e l'isola di Leuke (**N° 10**), il primo arbitrato affidato da Roma a

⁵⁰⁰ Un'iscrizione di Coo, databile nella seconda metà del II sec. a.C., attesta un arbitrato, eseguito su richiesta di Roma, tra Argo ed una città di cui non si conserva il nome, che potrebbe essere Sparta; cf. HÖGHAMMAR 2000-2001; v. *supra* (**Addenda e**).

Magnesia (140 a.C.) scaturì con ogni probabilità da una richiesta avanzata al Senato autonomamente da Ierapitna: ad un primo appello di quest'ultima – che verosimilmente contribuì alla decisione di Roma di inviare a Creta una legazione senatoria guidata da Ser. Sulpicio Galba – gli Itanii reagirono inviando anch'essi ambasciatori a Roma (II, l. 50: κατήντησαν καὶ Ἰτάνιοι ἐπὶ τὴν σύγκλητον). Una dinamica simile si ebbe in occasione del secondo verdetto sulla stessa contesa, pronunciato nel 112 a.C. ancora una volta da Magnesia su richiesta di Roma: ambasciatori di Itano e di Ierapitna giunsero a Roma – dove furono ammessi in Senato (I, ll. 90-92) – solo dopo che una legazione senatoria guidata da Q. Fabio Massimo Eburno si era recata a Creta (113 a.C.) a seguito degli appelli di Ierapitna, che sosteneva di essere stata oggetto di una “guerra non dichiarata” da parte della rivale Itano (I, ll. 7-9). La legazione senatoria di Eburno dovette occuparsi anche dell'altra controversia cretese, quella tra Lato e Olunte (N° 11); all'invio della legazione nell'isola contribuirono, oltre a quelli di Ierapitna, gli appelli di Olunte; infatti deve essere stata quest'ultima, che era uscita sconfitta da un precedente verdetto di Cnosso (115 a.C.) e aveva quindi interesse a riaprire il caso, a richiedere per prima l'intervento di Roma. In questa occasione, tuttavia, i legati romani preferirono confermare la decisione di Cnosso.

Particolarmente interessante si rivela poi il caso della contesa tra Priene e Mileto agli inizi del I sec. a.C., relativa al diritto di sbarco in un punto della costa al confine tra le due *poleis* (N° 12). Ad un certo punto, Priene prese l'iniziativa e si appellò al proconsole d'Asia L. Lucilio, il quale riferì poi al Senato. In questo caso, tuttavia, la decisione di Priene di rivolgersi a Roma fece seguito, con ogni probabilità, ad una serie di ambascerie inviate alla rivale Mileto per cercare di superare i contrasti: solo dopo aver constatato l'impossibilità di risolvere bilateralmente la disputa, Priene si sarà decisa a tentare la “carta” di Roma, rivolgendosi al governatore d'Asia. Altro elemento degno di nota in questo caso è il fatto che l'appello a Roma avviene per il tramite del governatore d'Asia, che rappresentava in provincia l'autorità romana. Ad un rappresentante del potere romano in Oriente (il proconsole di Macedonia) si rivolsero probabilmente anche Delfi e Phlygonion-Ambryssos intorno al 140 a.C. per definire la linea di confine tra i rispettivi territori (N° 6)⁵⁰¹, anche se in questo caso l'appello fu verosimilmente congiunto.

Infine, vale la pena di menzionare altri due casi nei quali l'iniziativa dell'appello a Roma fu presa autonomamente da uno dei due contendenti e costrinse l'altro a difendersi inviando suoi legati in Senato: verso l'inizio

⁵⁰¹ Cf. anche **Addenda a:** Mileto e Priene si rivolsero forse al generale Cn. Manlio Vulsone per ridefinire la linea di confine tra i rispettivi territori a seguito della pace di Apamea.

del II sec. a.C. Larisa Kremaste intentò una causa contro Pteleion “invitandola” a sottoporsi al giudizio del Senato (**Addenda b**). Circa un secolo dopo, il sovrano Kotys di Tracia si rivolse a Roma, con una esplicita richiesta al Senato⁵⁰², per reclamare una porzione della *chora* di Abdera, la quale fu costretta a richiedere l’aiuto della madrepatria Teo, che inviò due cittadini a Roma per rappresentare Abdera nell’arbitrato giudicato dal Senato (**Addenda h**).

Emerge inconfutabilmente da questa rassegna come furono i Greci a cercare Roma⁵⁰³. Da parte di quest’ultima non sembra esserci stata alcuna costrizione, legale o morale, per indurre le città greche a sottoporre le loro controversie al suo giudizio. Nel periodo in questione, accanto alle controversie territoriali giudicate da Roma, continuarono ad esserci arbitrati giudicati senza l’intervento del Senato. Le *poleis* che si appellavano al Senato lo facevano perché speravano di ottenere la legittimazione dell’*imperium* romano alle loro rivendicazioni territoriali. Così si spiega come mai a rivolgersi a Roma fossero praticamente sempre *poleis* “libere”, spesso definite, nei documenti ufficiali della cancelleria romana, “amiche e alleate del popolo romano”⁵⁰⁴: in virtù dei loro rapporti di amicizia con Roma esse speravano di ottenere vantaggi da questa e di prevalere nella disputa coi loro avversari⁵⁰⁵. In linea con questa considerazione è il fatto che, nella maggior

⁵⁰² *Syll*³ 656, ll. 6-7: ἄξιωμα.

⁵⁰³ Cf. CHAPOT 1904, 7 sgg.

⁵⁰⁴ Cf. N° 5, ll. 16-19, 39-42; N° 7, II, ll. 7-8, 10-11; N° 8, ll. 5, 8; N° 10, I, l. 3.

⁵⁰⁵ KALLET-MARX 1995a, 163-168; cf. MARSHALL 1980, 642. L’espressione “*poleis libere*” è qui usata in senso lato ad indicare città che erano state dichiarate e riconosciute come libere da parte di Roma (ad esempio dopo la seconda guerra macedonica o dopo la pace di Apamea) e godevano quindi di un rapporto di *amicitia* con essa (ma la cui condizione effettiva poteva variare da caso a caso: alcune potevano appartenere a *koina*, come Corinto, che dopo la proclamazione di Flaminio all’Istmo dovette rientrare nella Confederazione achea, su decisione dei Romani), non nell’accezione tecnica di *civitates liberae* intese come comunità geograficamente inserite in una provincia romana ma giuridicamente al di fuori di essa, accezione questa utilizzabile, per ovvi motivi, solo dopo la creazione delle prime province. Comunque, la problematica inerente le “città libere” in relazione all’espansione romana (che riguarda non solo la condizione giuridica delle *civitates liberae* nonché la natura dei privilegi che essa comportava, ma anche la possibilità di parlare di “città libere”, attribuendo a tale espressione un qualche significato tecnico-giuridico, già anteriormente alla formazione delle prime province romane) è stata – e continua ad essere – oggetto di un acceso dibattito; su questa complessa tematica – che esula dall’ambito specifico del presente studio – mi limiterò a rinviare ai contributi del recente convegno “Τὸ πάντων μέγιστον φιλόνομον. Città e popoli liberi nell’*imperium Romanum*” (Roma, 14-15 gennaio 1999) [*Mediterraneo Antico* 2 (1999), 37-113, 447-574; v. in particolare la messa a punto fornita da R. Bernhardt (pp. 49-68), per il quale è lecito parlare di *civitates liberae* “im technischen Sinn” solo *dopo* la creazione delle province romane, col significato di città che sono giuridicamente al di fuori di una provincia e che godono dell’immunità fiscale]. Ad ogni modo,

parte dei casi noti, i documenti e il contesto storico dei singoli arbitrati mostrano in maniera relativamente chiara che l'iniziativa di appellarsi al Senato partì da una delle due parti contendenti, sia che questa abbia proposto all'altra la soluzione del ricorso a Roma⁵⁰⁶ sia che abbia deciso autonomamente di rivolgersi a Roma, senza prima consultarsi con l'altra parte⁵⁰⁷. Possiamo quindi affermare, in generale, che dalle *poleis* greche il ricorso a Roma era visto come una possibilità di ottenere una solida garanzia e concreti vantaggi, piuttosto che come una costrizione da parte di una potenza superiore⁵⁰⁸.

4.2. IL SENATO RISPONDE ALL'APPELLO: MODALITÀ DELL'INTERVENTO ARBITRALE DI ROMA

Roma adottò un approccio minimalista e non si curò di sviluppare una dettagliata politica di intervento arbitrale. È possibile tuttavia riconoscere alcune costanti nel suo comportamento, quando essa è chiamata a giudicare una controversia tra stati greci.

La documentazione epigrafica mostra come nella risoluzione delle controversie interstatali il ruolo del Senato superi di gran lunga quello dei proconsoli. Questi ultimi compaiono in alcuni degli arbitrati inclusi nel presente studio (**Nn° 6, 12**; cf. anche **Addenda a, g**), ma il loro ruolo è essenzialmente quello di intermediari tra le *poleis* e il Senato, al quale generalmente essi riferivano sulle dispute di cui erano venuti a conoscenza, svolgendo in pratica solo minori questioni amministrative. Il Senato decideva poi di volta in volta se giudicare autonomamente il caso o passarlo ad un terzo stato. Questa situazione si deve in parte alla natura della nostra documentazione, in quanto ad essere pubblicati dalle città vincitrici erano

l'aspetto a mio parere da sottolineare – nell'economia del discorso sulle motivazioni che portarono le *poleis* greche a rivolgersi al Senato perché facesse loro da arbitro – è che le città che erano state dichiarate “libere” dal Senato (o dai magistrati romani in Oriente) erano quelle che intrattenevano i rapporti più amichevoli con Roma – e questo già nel periodo precedente la creazione delle province e indipendentemente dalla loro esatta condizione giuridica.

⁵⁰⁶ La città che riceveva l'offerta di sottoporre i propri dissidi ad un arbitro era in qualche modo tenuta ad accettare; cf. TOD 1913, 71.

⁵⁰⁷ Il ricorrere di quest'ultima dinamica (uno dei contendenti si appella al Senato, costringendo in pratica l'altro a difendersi) non può essere utilizzato per screditare il ruolo arbitrale di Roma, dal momento che, come giustamente sottolinea A.J. Marshall, questa manovra era messa in atto e sfruttata dai Greci stessi (MARSHALL 1980, 642-643).

⁵⁰⁸ KALLET-MARX 1995a, 161: “this phenomenon (scil. l'intervento di Roma nella risoluzione di dispute greche) illustrates above all eagerness on the part of Greeks to exploit Rome's power to their own advantage”.

soprattutto i *senatusconsulta*, i quali, come atti di diplomazia internazionale, avevano una maggiore forza simbolica rispetto alle lettere dei proconsoli, ma rispecchia anche una situazione reale: infatti, un intervento troppo diretto di un proconsole nelle dispute locali di città “libere” poteva essere avvertito non solo come un abuso nei confronti delle città “amiche ed alleate” di Roma⁵⁰⁹, ma anche come un’intromissione nelle prerogative del Senato in fatto di relazioni internazionali, che del Senato rappresentavano una “materia” specifica⁵¹⁰.

L’intervento di Roma si configurava sostanzialmente in tre modi diversi. Il Senato poteva occuparsi direttamente del caso: i senatori ascoltavano le argomentazioni dei rappresentanti delle due parti, verificavano e vagliavano, in maniera più o meno dettagliata, le prove e le testimonianze, poi emettevano il verdetto, che prendeva generalmente la forma di un senatoconsulto. Il Senato assunse su di sé il giudizio nelle controversie tra Melitea e Nartacio (N° 5), tra Samo e Priene (N° 8), tra Colofone e una o più *poleis* confinanti (N° 9), tra Abdera e Kotys di Tracia (**Addenda h**), e probabilmente anche in quelle tra Stratonea e Milasa (N° 1) e tra Larisa Kremaste e Pteleion (**Addenda b**); inoltre, è possibile che si sia pronunciato anche in relazione ad una controversia tra Priene ed un’altra *polis*, di cui si ignora l’identità (**Addenda f**)⁵¹¹.

Quando sul caso esistevano precedenti verdetti, il Senato tendeva a confermarli. Questo è evidente nelle prime due controversie citate. Nella disputa tra Melitea e Nartacio (N° 5) i senatori decisero di confermare il verdetto, favorevole a Nartacio, che era stata pronunciato, presumibilmente dall’assemblea della confederazione tessalica, in accordo con le leggi assegnate da Tito Quinzio Flaminio alle città tessaliche subito dopo la seconda guerra macedonica (ll. 63-65). Benché assegnate dai Romani, queste erano considerate dai Nartacii stessi “le leggi dei Tessali, che essi usano ancora oggi”, come recita il senatoconsulto sulla contesa (ll. 50-51); di conseguenza, non si può imputare la scelta del Senato di confermare quel verdetto ad una sorta di “partigianeria” per precedenti decisioni romane⁵¹². Questa considerazione è avvalorata dalla dinamica dell’altra controversia,

⁵⁰⁹ Cf. il caso dell’intervento del governatore d’Asia, su richiesta di Metropoli, negli “affari” di Colofone (N° 9, Col. I, ll. 50-54-Col. II, ll. 1-7).

⁵¹⁰ KALLET-MARX 1995a, 165.

⁵¹¹ Questo documento (un senaconsulto inciso sulla cella del Tempio di Atena *Polias* a Priene e databile agli anni 141-136 a.C.) potrebbe in teoria riguardare la controversia tra Samo e Priene (N° 8).

⁵¹² Va da sé che in altri casi il Senato si trovò a confermare precedenti decisioni romane o frutto di procedure avviate da Roma (cf. SHERK, *RDGE*, n° 15, ll. 16-19, 51-53, 56-61; n° 5, ll. 32-36); del resto è naturale che una città che cercava di veder confermata una precedente decisione di matrice romana a lei favorevole si rivolgesse al Senato (KALLET-MARX 1995a, 169).

quella tra Samo e Priene (N° 8). In questa occasione il Senato si trovò in pratica a dover decidere tra due precedenti verdetti: gli ambasciatori di Samo – verosimilmente responsabili della riapertura del caso – chiedevano che venisse ripristinata la decisione del generale romano Cn. Manlio Vulsone, iscrivibile nel contesto degli “aggiustamenti” territoriali successivi ad Apamea (188 a.C.), mentre i Prienesi chiedevano a loro volta che venisse confermato il verdetto pronunciato pochi anni dopo Apamea da un tribunale rodio (ll. 6-7, 9-10). I senatori scelsero di confermare il verdetto rodio, adducendo la seguente motivazione: “per noi non è facile modificare ciò che il popolo dei Rodii ha giudicato col consenso di entrambe le parti, e i limiti che ha stabilito, e (quindi far sì che le due parti) non rispettino questa decisione e questi confini” (ll. 10-11); la formula ricalca quella di uguale tenore presente nel senatoconsulto sulla disputa tra Melitea e Nartacio (N° 5): “non è facile invalidare quanto è stato giudicato secondo le leggi” (= κατὰ νόμους) (ll. 66-67). In generale, quindi, il Senato era riluttante a rovesciare decisioni emanate da autorità competenti e legittime, quali che fossero. Il caso di Samo e Priene è particolarmente istruttivo, poiché mostra come Roma fosse restia a ribaltare decisioni emanate secondo i dettami della legalità, e fosse anzi pronta a riconoscere ad un verdetto ottenuto tramite la pratica greca dell’arbitrato un’autorità maggiore della decisione assunta da un generale romano⁵¹³.

Il Senato poteva anche scegliere di affidare il giudizio a legati, che già si trovavano sul posto per altri motivi o venivano appositamente inviati; in tali casi, essi erano generalmente incaricati di cercare una mediazione tra le parti in contrasto. Nel contesto della riorganizzazione della Grecia dopo la seconda guerra macedonica, e dell’Asia Minore dopo la guerra romano-siriaca, la commissione dei *decem legati* aveva anche il compito di risolvere le controversie locali⁵¹⁴. Legati senatorii venivano inviati appositamente laddove ci fossero situazioni particolari, come ad esempio conflitti persistenti e a rischio di sviluppi pericolosi, e il loro intervento si inseriva di solito nell’ambito di una missione di più ampio respiro. Nel 113 a.C. una legazione romana formata da cinque uomini e guidata da Q. Fabio Massimo Eburno si recò a Creta per cercare di risolvere le controversie territoriali tra Ierapitna e Itano (N° 10) e tra Lato e Olunte (N° 11), entrambe ricollegabili al più generale conflitto tra Gortina e Cnosso, che doveva essersi riaperto nell’isola subito dopo la metà del II sec. a.C.⁵¹⁵ Eburno e i suoi com-

⁵¹³ Cf. MARSHALL 1980, 649-650; KALLET-MARX 1995a, 169-170.

⁵¹⁴ V. *supra*, 171-172. La commissione decemvirale inviata in Asia Minore a coadiuvare l’operato di Vulsone dopo Apamea assegnò alcuni dei casi di controversia territoriale ad altre città greche (PLB. 21, 46, 1).

⁵¹⁵ Cf. VAN EFFENTERRE 1948, 271; CHANIOTIS 1996, 49-51, 55-56.

pagni di legazione si pronunciarono sulla contesa tra Lato e Olunte e confermarono il verdetto che solo pochi anni prima (115 a.C.) giudici di Cnosso avevano emanato col consenso di entrambe le parti. L'altra controversia (Ierapitna-Itano) fu invece giudicata l'anno seguente, *ex senatus consulto*, da Magnesia sul Meandro, la stessa città che già ventotto anni prima (140 a.C.), sempre su incarico del Senato, aveva emanato un verdetto sulla stessa controversia. Anche in quella occasione il giudizio di Magnesia era stato preceduto dall'intervento di una legazione senatoria (al comando di Ser. Sulpicio Galba), che si era recata sull'isola (tra il 143 e il 141 a.C.) e aveva indirizzato Ierapitnii e Itanii verso il Senato.

Altri legati senatorii furono inviati in Grecia in relazione a controversie territoriali che coinvolgevano Sparta. Nel 163 a.C. M'. Sergio e C. Sulpicio Galba si recarono nel Peloponneso "a sorvegliare la situazione della Grecia e nello stesso tempo a giudicare tra Megalopoliti e Spartani riguardo alla *chora* contesa, ma soprattutto ad indagare su Antioco ed Eumene affinché non ci fosse alcun complotto da parte loro contro i Romani"⁵¹⁶. Pausania (7, 11, 2), inoltre, ci informa che un certo Gallo fu inviato a dirimere una contesa tra Argo e Sparta e che una volta sul posto ne affidò il giudizio all'acheo Callicrate. Ammesso e non concesso che il Gallo del passo di Pausania vada identificato con C. Sulpicio Gallo, e che la menzione di Argo non sia il frutto di un lapsus (o di una correzione) del Periegeta per Megalopoli, può darsi che la stessa missione senatoria del 163 fosse incaricata di giudicare non solo la contesa tra Sparta e Megalopoli (N° 2), ma anche una controversia tra Sparta e Argo (**Addenda e**). Ad ogni modo, come ho cercato di mostrare⁵¹⁷, è molto probabile che l'effettivo giudizio sia stato affidato, in entrambi i casi, a Callicrate, in qualità di rappresentante della Lega achea.

Dunque, in alcune situazioni il Senato decise di inviare legati in Grecia per indagare su dispute territoriali. Questo, tuttavia, come già sottolineato, non è indice di un interesse e di una volontà di Roma di intromettersi nelle faccende dei Greci. All'invio delle due legazioni cretesi contribuì l'esigenza, dettata da ragioni di opportunità politica, di "rivolgere lo sguardo" un po' più da vicino all'evolversi del conflitto tra Gortina e Cnosso, mentre nel caso della legazione di Sergio e Galba nel Peloponneso la risoluzione della disputa non era né l'unico né il principale obiettivo della missione, come emerge chiaramente dalle parole di Polibio. Inoltre, nei casi appena ricordati, vanno rilevati altri due fatti: a) l'invio dei legati romani tenne dietro ad appelli provenienti dalle *poleis* greche e fu, almeno in parte, indotto da

⁵¹⁶ PLB. 31, 1, 6-8.

⁵¹⁷ V. *supra*.

quelli; b) gli arbitrati scaturiti dall'invio di queste legazioni, con la sola eccezione della controversia tra Lato e Olunte⁵¹⁸, furono affidati a terzi (Magnesia sul Meandro e Lega achea). Quest'ultimo dato ci offre lo spunto per introdurre la terza ed ultima modalità adottata dal Senato nella risoluzione delle controversie territoriali greche, che è anche la più frequente: mi riferisco a quei casi in cui il Senato assegna l'arbitrato ad un altro stato.

Generalmente, quando non poteva basarsi su di un precedente verdetto, Roma delegava il giudizio ad un arbitro neutrale (di solito una città)⁵¹⁹. Almeno sei dei casi compresi nel presente studio (**Nn° 3, 4, 6, 7, 10, 12**)⁵²⁰, furono giudicati secondo questa modalità. Una volta che un altro arbitro aveva assunto *ex senatus consulto* l'incarico di emettere il verdetto sulla contesa in questione, la procedura seguita era quella consueta di qualsiasi arbitrato. Tuttavia, prima di affidare il giudizio ad una terza parte, il Senato di norma fissava tramite un senatoconsulto il principio generale al quale l'arbitro avrebbe dovuto attenersi nel pronunciare il verdetto.

Nella controversia tra Messene e Sparta (**N° 3**) Mileto avrebbe dovuto assegnare l'*ager Denthaliatis*, oggetto della contesa, a quella delle due *poleis* che lo possedeva quando Mummio si trovava in Grecia (ll. 52-55); nella disputa tra Ierapitna e Itano (**N° 10**) Magnesia sul Meandro fu chiamata per due volte a giudicare sulla base di un principio affine: avrebbe dovuto assegnare la terra contesa a quella delle due parti che la possedeva al momento dello scoppio della guerra (ca. 144 a.C.) risolta da Ser. Sulpicio Galba e dalla sua delegazione intorno al 141 a.C. (I, ll. 55-58; II, ll. 51-54); nella controversia tra Magnesia sul Meandro e Priene (**N° 7**), invece, Milasa avrebbe dovuto assegnare il territorio conteso a quella delle due città che lo possedeva quando aveva stabilito rapporti di amicizia con Roma (II, ll. 20-22). Negli altri casi noti, in cui Roma delegò il giudizio ad un'altra città, e precisamente a Corcira nella disputa tra Ambracia e il *koinon* degli Atamani (**N° 4**), ad Atene nella contesa tra Delfi e Phlygonion-Ambryssos (**N° 6**), ad Eritre e a Sardi in quella tra Mileto e Priene⁵²¹ (**N°**

⁵¹⁸ Cf. anche le decisioni della legazione romana guidata da Appio Claudio inviata a Creta nel 184 a.C. in relazione a contrasti tra Gortina e Cnosso, che coinvolgevano anche altre città cretesi (Liv. 37, 60, 3 – v. **Addenda c**).

⁵¹⁹ Nella disputa tra Sparta e Megalopoli (**N° 2**) il verdetto venne assegnato dai legati romani M'. Sergio e C. Sulpicio Galba con ogni probabilità alla Lega achea (v. *supra*). Cf. GRUEN 1984, 107-108.

⁵²⁰ Cf. anche **N° 2** (v. nota precedente) e **Addenda a, e**.

⁵²¹ In questa controversia si ebbero due successivi arbitrati, probabilmente ad un anno di distanza l'uno dall'altro, il primo affidato ad Eritre, il secondo a Sardi, prima che intervenisse il Senato a porre fine alla faccenda in favore di Priene.

12), il principio fissato dal Senato non ci è noto⁵²².

Di norma, la città arbitro veniva scelta, col mutuo consenso delle parti, tra una delle comunità “libere”; solo se non si raggiungeva un accordo tra i contendenti, era il magistrato romano (generalmente un pretore) a scegliere e ad assegnare l'arbitro. Il senatoconsulto sulla contesa tra Magnesia sul Meandro e Priene (N° 7, II) consente di ricostruire quella che doveva essere la procedura normalmente seguita: il Senato incarica il pretore M. Emilio Lepido Porcina di assegnare ai contendenti un arbitro che li soddisfi entrambi, o di sceglierlo lui stesso nel caso che essi non riescano a mettersi d'accordo; a sua volta, il pretore invia una lettera a Milasa per informarla della decisione e per renderle noto il senatoconsulto contenente il principio al quale i giudici milasei dovranno attenersi nel pronunciare il loro verdetto. Questa procedura la ritroviamo pressoché uguale – o comunque possiamo desumerla – anche nelle controversie tra Sparta e Messene (N° 3, ll. 49-51: il pretore Q. Calpurnio Pisone scrive una lettera ai Milesii, nella quale è contenuto il senatoconsulto con la formula indicata dal Senato), tra Ambracia e il *koinon* degli Atamani (N° 4, A: epistola del pretore P. Cornelio Blazione a Corcira), tra Ierapitna e Itano (N° 10, I: epistola del console L. Calpurnio Pisone ai Magneti; incaricato dal Senato di assegnare un arbitro ai contendenti, nel 112 a.C. Pisone scrive ai Magneti una lettera, nella quale è contenuto il senatoconsulto con la formula (ll. 64-67) sulla base della quale i giudici magneti dovranno emettere la sentenza).

Le città scelte come arbitro erano in genere relativamente vicine ai due contendenti⁵²³, ma la scelta di *poleis* micrasiatiche, come Mileto, Milasa, Magnesia, per giudicare controversie nel Peloponneso e a Creta indica una generale preferenza per città dell'Asia Minore occidentale. Fare da arbitro in una disputa internazionale era un onere ma, allo stesso tempo, un onore e un motivo di orgoglio, oltre che un mezzo per mettersi in luce in un'epoca in cui le occasioni di agire sulla scena internazionale si erano già notevolmente ridotte, proprio a causa della presenza sempre più “ingombrante” di Roma⁵²⁴.

Affidando l'incarico di arbitrare ad un altro stato, e privilegiando, dove possibile, precedenti decisioni, Roma mostrò di non volere impegnarsi eccessivamente nelle questioni relative alle dispute tra stati greci. Tuttavia, con un minimo sforzo ed impegno il Senato poté assumere un ruolo “supe-

⁵²² Sempre che in questi casi il Senato avesse indicato un principio: in effetti, in essi al centro del contendere non c'è il possesso di un territorio, bensì la definizione della linea di confine tra due stati (N° 4 e 6) e un diritto di sbarco (N° 12); può darsi quindi che il Senato non avesse fissato alcuna “formula”.

⁵²³ Ad esempio Corcira per gli Atamani e gli Ambraciotti (N° 4).

⁵²⁴ KALLET-MARX 1995a, 171-172.

rarbitrale”, che gli permise di agire come patrono dei suoi “amici e alleati” e di dispensare onori alle città “libere” affidando loro l’incarico, oneroso e prestigioso nello stesso tempo, di arbitrare nelle controversie interstatali greche⁵²⁵.

4.2.1. LA FORMULA FISSATA DAL SENATO: UN MODO DI “PILOTARE” IL VERDETTO?

L’aspetto più caratteristico dell’agire di Roma – quando, non potendo basarsi su di un precedente giudizio, affida l’incarico ad un’altra città – consiste nell’indicazione di una sorta di formula alla quale la città arbitro deve attenersi. Il principio indicato dal Senato allo stato arbitro si ispira alle formule interdittali del diritto civile romano, in particolare a quella dell’*interdictum uti possidetis*, usata nelle controversie private relative a questioni di possesso. Nella procedura civile romana il pretore definiva il caso in questione dal punto di vista legale (*in iure*) e affidava poi al giudice (*apud iudicem*) la decisione sui dati di fatto; compito di quest’ultimo era di dare seguito, attraverso l’indagine sui fatti, alle indicazioni del pretore contenute nella formula. J. Partsch ha portato agli estremi questo parallelismo, attribuendo al Senato la parte del pretore *in iure* e alla città arbitro quella dello *iudex* che deve applicare la regola indicata dal primo⁵²⁶.

Nel comportamento del Senato alcuni hanno ravvisato una riduzione della libertà di giudizio della città arbitro, alla quale non resterebbe che un ruolo passivo, consistente nel giudicare solo dati di fatto; il verdetto, nei suoi termini propriamente legali, sarebbe condizionato in partenza dal Senato, la cui scelta di assegnare il giudizio ad una terza parte non sarebbe altro che un modo per salvare la forma. Al Senato, inoltre, si è imputata la volontà, tramite la pratica dell’indicazione della formula, di condizionare il verdetto in favore dei propri alleati, dando l’impressione, sostanzialmente falsa, che il procedimento avvenisse in maniera imparziale e secondo i criteri adottati negli arbitrati risolti tra città greche senza alcun intervento da parte di autorità esterne (come Roma)⁵²⁷.

Si tratta in realtà di una visione eccessivamente schematica e semplicistica. La formula del Senato indicava semplicemente un *terminus* temporale: l’arbitro doveva stabilire non soltanto chi controllava di fatto la terra

⁵²⁵ KALLET-MARX 1995a, 176-177.

⁵²⁶ PARTSCH 1905, 5-23; PASSERINI 1937; ARANGIO-RUIZ 1939, 592-593 (critiche al formalismo giuridico di Passerini e degli studiosi precedenti); MARSHALL 1980, 648-650; GUIZZI 2001, 378-379. V. *infra*.

⁵²⁷ Cf. CHAPOT 1904, 8; COLIN 1905, 511-512; RAEDER 1912, 253, 375; TOD 1913, 82; ABBOTT – JOHNSON 1926, 154-155. Cf. anche MARSHALL 1980, 648-649, e n. 75.

in quel dato momento, ma anche chi, in quel momento, godeva del diritto legale su di essa. I giudici magneti che per due volte, a distanza di circa trent'anni, furono incaricati dal Senato di giudicare la controversia tra le *poleis* cretesi di Ierapitna e Itano (N° 10) dovettero stabilire non solo quale delle due città occupava la terra contesa nel momento fissato come *terminus* (ca. 144 a.C.: inizio della guerra che determinò l'invio della legazione senatoria guidata da Ser. Sulpicio Galba), ma anche quale delle due la possedesse legalmente (I, ll. 63-64: [ὅ]πως ἑαυτοῖς κρίνῃ ὅν τροόπον ἑκάτεροι ταύτην [τὴν χώραν καὶ] τὴν νῆσον κτλ.). Così facendo, il Senato annullava gli effetti degli eventi successivi al momento scelto come *terminus* temporale (nel caso specifico l'occupazione da parte di Ierapitna della terra contesa, come conseguenza della guerra o a seguito della stessa). Proprio per dare all'arbitro la possibilità di definire la questione da un punto di vista legale, e non solo in termini puramente fattuali, era necessario fissare un limite cronologico. Il presente caso, quindi, mostra come il ruolo e la responsabilità decisionale dell'arbitro non fossero compromessi o condizionati in maniera determinante dalla presenza della formula fissata dal Senato⁵²⁸.

Quanto alla seconda accusa rivolta a Roma, secondo la quale la procedura della formula sarebbe in pratica un modo per "pilotare" il verdetto in favore dei propri alleati, anch'essa, come vedremo, è in gran parte ingiustificata. È innegabile che una potenza egemonica, qual era Roma, tenda naturalmente a favorire i propri amici e alleati, i quali a loro volta cercheranno di sfruttare a proprio vantaggio i loro legami con quella potenza; non è casuale, a questo proposito, che nei documenti attestanti arbitrati giudicati dal Senato, o tramite il suo intervento, si faccia più volte riferimento al rinnovo dell'amicizia ed alleanza con Roma⁵²⁹. Posta questa premessa, tuttavia, non è lecito sostenere che il Senato, fissando una formula, facesse dell'esito dell'arbitrato una mera questione di amicizia e lealtà nei confronti di Roma. In effetti, a ben guardare, quest'ultima opinione dipende in gran parte da una interpretazione sostanzialmente impropria della forma che assume il principio fissato dal Senato nella controversia tra Magnesia sul Meandro e Priene (N° 7): come già detto, i giudici di Milasa avrebbero dovuto assegnare la terra contesa a quella delle due parti che si trovava a possederla quando era entrata in relazioni di amicizia con Roma (II, ll. 20-22). Va sottolineato che si tratta dell'unico caso noto in cui l'elemento temporale discriminante è costituito dall'ingresso nell'*amicitia* di Roma, il che fa pensare che questo particolare tipo di formula costituisse un'eccezione.

⁵²⁸ KALLET-MARX 1995a, 173-174.

⁵²⁹ N° 5, ll. 18-19, 41-42; N° 10, I, l. 3.

Inoltre, al momento in cui si data l'arbitrato (ca. 140 a.C.) sia Priene che Magnesia erano città "libere" ed erano entrambe in buoni rapporti con Roma, quindi non era questione di premiare tramite quel principio lo stato più leale; tra l'altro, la formula riguardava solo il momento in cui era stata conclusa l'*amicitia*, non il periodo successivo, nel quale si sarebbe manifestata la maggiore o minore lealtà nei confronti di Roma.

La pratica di fissare un principio aveva in realtà motivazioni sostanzialmente "tecniche"; il Senato indicava un *terminus* temporale: tutto ciò che era avvenuto dopo quel momento non aveva valore per l'esito della disputa. Un limite cronologico andava fissato, e farlo era in fondo un modo per facilitare il compito dell'arbitro⁵³⁰. In particolare, nel caso specifico della disputa tra Magnesia e Priene – dove è discriminante il momento in cui le due città sono entrate in rapporti di amicizia con Roma – si può ravvisare una manifestazione del principio secondo cui gli "amici e alleati" di Roma godono della sua protezione in fatto di integrità territoriale⁵³¹: indicando come *terminus* cronologico l'ingresso in rapporti di amicizia con Roma, il Senato in pratica non permetteva che un "amico e alleato" di Roma perdesse il diritto legale sulla terra, diritto che egli possedeva in quel dato momento. Si potrebbe quindi accusare il Senato di "partigianeria" e imparzialità solo se uno dei due contendenti non fosse stato nel novero degli "amici e alleati" di Roma, ma sia Priene che Magnesia lo erano, così come, di regola, tutti coloro che si rivolgevano a Roma per risolvere le proprie dispute territoriali⁵³².

Se valutata in questi termini, l'indicazione della formula da parte del Senato ritrova la sua giusta dimensione e riacquista tutta la sua originalità. A questo proposito, è importante rimarcare nuovamente il legame sopra menzionato tra questa pratica e il diritto privato romano. Benché, come sottolineato da R. Kallet-Marx, la somiglianza tra le due procedure non autorizzi a fare dei senatori una sorta di pretori che dispensano giustizia all'ecumenne – visto e considerato che il Senato non disponeva dell'*imperium* né di altro diritto coercitivo per mezzo del quale dare effetto ad un verdetto⁵³³ – il parallelismo risulta innegabile e si potrebbe considerarlo come l'aspetto più caratteristico del ruolo arbitrale di Roma. Nel momento in cui quest'ultima accettò di adattarsi al sistema greco dell'arbitrato – assumendo il ruolo di arbitro, o meglio di "supervisore" dell'arbitrato – vi inserì un aspetto ricavato da una realtà procedurale a lei perfettamente

⁵³⁰ Cf. PASSERINI 1937, 38.

⁵³¹ Si tratta di un corollario del concetto romano di *amicitia* applicato ai rapporti interstatali; cf. MARSHALL 1980, 650.

⁵³² KALLET-MARX 1995a, 174-176.

⁵³³ KALLET-MARX 1995a, 172.

familiare (le formule interdittali del diritto civile romano). Il che fornisce anche una conferma indiretta alla tesi sopra sostenuta: infatti, accusare Roma di parzialità a causa della presenza della formula fissata dal Senato sarebbe come sostenere che la procedura del diritto civile romano da cui essa innegabilmente derivava si basava su di una parzialità di fondo. Il modo di agire del Senato mostra semmai come Roma, nel prestarsi a svolgere un ruolo che non le era familiare – per conto dei Greci e all'interno di un'istituzione tipicamente greca ed estranea alla sua tradizione diplomatica – seppe mettere a frutto la propria tradizione giuridica per svolgere quel ruolo al meglio e nell'interesse delle città greche.

4.3. IL RUOLO DI ROMA NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERSTATALI GRECHE DI NATURA TERRITORIALE

Durante il secondo secolo a.C. Roma arrivò in pochi decenni ad assumere una posizione di assoluto prestigio nel Mediterraneo orientale, acquisendo un'influenza ed un potere tali da consentirle in pratica di presentarsi ormai come perno e punto focale di un nuovo equilibrio internazionale, da lei dominato. Di fronte a questo scenario viene quasi naturale, per così dire, sottolineare il carattere potenzialmente *sui generis* – nei confronti della tradizione greca dell'arbitrato interstatale – del ruolo arbitrale rivestito dal Senato, dovuto appunto alla posizione di sostanziale superiorità assunta da Roma rispetto agli altri “attori” del mondo ellenistico. Non stupisce quindi che, come già accennato, Roma sia stata sovente oggetto di giudizi assai negativi da parte degli studiosi del passato, che le imputavano di avere sostanzialmente minato la reale natura dell'arbitrato interstatale greco: la nuova potenza occidentale, in pratica, avrebbe provocato il fallimento di quell'illuminato “esperimento” tipicamente ellenico di diplomazia internazionale e di risoluzione dei conflitti alternativo alla guerra che era l'arbitrato. Valga per tutte, a questo proposito, l'affermazione di E. Sonne, autore, alla fine dell'Ottocento, di uno dei testi classici sull'arbitrato interstatale greco: “*Ceteras causas, quas Romani post 196 in Graecia diudicaverunt, non tangam, quia non tam arbitrio quam potentia deciderunt*”⁵³⁴.

⁵³⁴ SONNE 1888, 18, n. 14. Altri giudizi di simile tenore sono stati espressi da MATTHAEI 1908; PHILLIPSON 1911, II, 152 sgg.; RAEDER 1912, 1-2; BADIAN 1958, 90: “Roman methods of arbitration were superficial and based too much on Roman interest” (cf. anche 113-115). Alcuni di questi giudizi vanno inseriti nel più ampio contesto di una condanna generale del comportamento di Roma nei confronti degli stati greci, espressa ad esempio da E. Badian, che taccia di arroganza la politica romana nell'area egea dopo il 167 a.C. (BADIAN 1968, 4). Non sono mancati comun-

In realtà, la condanna espressa nei confronti di Roma si fonda su basi poco solide. Infatti, se si guarda ai documenti a nostra disposizione, Roma non risulta avere snaturato il carattere dell'arbitrato interstatale greco né sembra aver cercato di sfruttare il suo ruolo di arbitro per aumentare il proprio potere e limitare la libertà dei Greci.

Erano questi ultimi ad appellarsi al Senato, come si è visto, e lo facevano in piena libertà e senza costrizioni. In alternativa, potevano rivolgersi ad un altro arbitro, ciò che in molti casi continuarono a fare⁵³⁵. Ad ogni modo, tra gli arbitrati giudicati da Roma, o a seguito del suo intervento, e quelli in cui Roma non è coinvolta non si rilevano differenze sostanziali. Non basta che una disputa sia risolta da Roma, o sotto la sua supervisione, per affermare che il verdetto risulterà inevitabilmente condizionato dalla sua presenza. Del resto, le *poleis* greche avevano già sperimentato il ruolo arbitrale dei sovrani ellenistici, i quali, giudicando essi stessi le controversie o facendo opera di mediazione, contribuirono in qualità di arbitri, supervisori o intermediari, al fiorire di questo istituto di diplomazia internazionale⁵³⁶.

Gli arbitrati risolti dai sovrani ellenistici non differiscono nella sostanza da quelli risolti a seguito dell'intervento del Senato. C'è tuttavia una differenza, che riguarda non tanto lo svolgimento pratico dell'arbitrato quanto le motivazioni che potrebbero aver indotto gli stati greci a rivolgersi all'uno o all'altro arbitro, e che deriva dalla diversa attitudine dei sovrani ellenistici nei confronti degli stati greci. In virtù dei forti legami che li legavano ai Greci (in termini di cultura, religione, norme di comportamento), i sovrani ellenistici erano sinceramente interessati alla sorte degli stati greci e a stabilire relazioni veramente bilaterali con loro, "in un reciproco rapporto di collaborazione e mutuo rispetto, nel quale anche diritti e obblighi venivano realmente suddivisi"⁵³⁷. Del resto, i regni ellenistici avevano bisogno dei Greci, "delle loro città, dei porti e delle loro fortezze come basi strategiche, dei loro soldati per combattere e delle loro élite per amministrare

que giudizi sostanzialmente positivi sul ruolo arbitrale di Roma: cf. DE RUGGIERO 1893, 112, n. 1; CHAPOT 1904, 7 sgg.; PASSERINI 1937, 48 sgg.; MAGIE 1939, 181 sgg.; cf. anche ROSTOVITZEFF 1941, I, 56. Va inoltre sottolineato che anche nei confronti dell'istituto diplomatico dell'arbitrato interstatale sono stati espressi giudizi contrastanti: alcuni vi hanno visto una prova del progresso dei Greci, altri piuttosto un sintomo della loro "frustrazione" politica. Su tutta la questione cf. le considerazioni di MARSHALL 1980, 628-632.

⁵³⁵ MARSHALL 1980, 642-643; GRUEN 1984, 126; KALLET-MARX 1995a, 165-166. V. *infra*.

⁵³⁶ Cf. e.g. MAGNETTO 1997, nn° 5, 20, 48, 49; cf. anche CAMPBELL 2005, 321: "By the time of the Roman arrival in the Greek world land formed a major source of disagreement, and the Romans took over the role previously occupied by the Hellenistic kings".

⁵³⁷ GIOVANNINI 1998, 769.

il regno”⁵³⁸. Era quindi nell’interesse dei sovrani ellenistici che le città greche li considerassero favorevolmente. Il rapporto delle città greche con Roma era del tutto diverso. Per quanto condizionata dalla consapevolezza di avere a che fare con realtà di un livello sociale e culturale ben superiore a quello di altre aree geografiche (tribù galliche o iberiche, ad esempio) – e quindi esente, almeno in una prima fase, da eccessi di crudeltà – la politica romana in Oriente fu improntata a creare una geografia politica favorevole (e subordinata) agli interessi strategici romani: tale politica fu perseguita dapprima tramite forme di controllo indiretto, le quali lasciarono poi il posto a forme di dominio diretto. In questo contesto non c’era molto spazio per quei segni di benevolenza e di sollecitudine che caratterizzarono, almeno in alcune circostanze, l’atteggiamento dei sovrani ellenistici verso i Greci. Questi ultimi – pur con le dovute differenze – erano in fondo anch’essi “sudditi” dell’*imperium* che Roma andava creando nel Mediterraneo, e i Romani non si sentivano loro legati da particolari sentimenti di solidarietà. Alla luce di ciò, si può affermare che quando i sovrani ellenistici si prestavano a fare da arbitri in una disputa territoriale tra stati greci, lo facevano anche perché interessati a trovare una soluzione pacifica tra stati a cui si sentivano legati da sentimenti di solidarietà e coi quali volevano mantenere relazioni amichevoli e reciprocamente proficue. Roma, invece, sembra assumere il ruolo di arbitro con un sostanziale disinteresse nei confronti delle faccende territoriali interne agli stati greci, e nello svolgere questo ruolo essa mostra di non essere stata animata da alcun sentimento di partecipazione nei confronti di quei Greci che la chiamavano in causa. Roma sembra percepire questo ruolo come un peso cui sottostare per “spirito di servizio”: il suo crescente prestigio le imponeva di mostrarsi all’altezza della reputazione internazionale che andava assumendo. Se i Greci si rivolsero ai sovrani ellenistici anche perché li sentivano vicini e solidali, si può supporre che essi si siano rivolti a Roma prevalentemente per considerazioni pratiche di mera convenienza, segnatamente perché la potenza e il prestigio raggiunti da Roma nel Mediterraneo orientale potevano garantire un esito favorevole alle loro dispute territoriali, non certo perché sperassero in una presunta solidarietà di Roma nei loro confronti⁵³⁹.

Dunque, quando Roma arrivò sulla scena e cominciò ad essere chiamata in causa dai Greci come arbitro, non trovò un sistema gestito unicamente e in piena autonomia dalle città-stato, ma si inserì in un contesto nel

⁵³⁸ GIOVANNINI 1998, 768.

⁵³⁹ Comunque, questo disinteresse determinò una sostanziale e positiva imparzialità di Roma come arbitro: il fatto che le singole dispute fossero per lo più questioni locali di scarsa o nulla rilevanza agli occhi dei Romani favorì l’imparzialità di Roma; v. *infra*.

quale la presenza di un “supervisory power” non era necessariamente percepita come un aspetto negativo⁵⁴⁰. Roma, comunque, preferì spesso, quando fu chiamata in causa, delegare il giudizio ad un altro stato greco. Venti sono le controversie territoriali esaminate nel presente studio⁵⁴¹: otto giudizi furono affidati da Roma ad un’altra città greca⁵⁴², uno, o forse due, ad una confederazione (la Lega achea)⁵⁴³. In pratica, quindi, su una ventina di

⁵⁴⁰ GRUEN 1984, 98-99; MARSHALL 1980, 635, 640.

⁵⁴¹ **Nn° 1-12** e **Addenda a-h** (riguardo a questi ultimi casi – con l’eccezione di **Addenda f** – non sempre il coinvolgimento di Roma è sicuro, né la natura della contesa, territoriale o di altro tipo). Si noti che il numero delle controversie (così come quello dei singoli verdetti) è in realtà soggetto ad oscillazioni, a causa delle incertezze relative ad alcune delle dispute in questione; si consideri, infatti, che: 1) PAUS. 7, 11, 1-2, che menziona un arbitrato tra Sparta e Argo verso la metà del II sec. a.C., potrebbe riferirsi ad un episodio della secolare contesa tra le due *poleis* per il possesso della Tireatide e della Cinuria oppure, se si ipotizza un “errore” del Periegeta, all’arbitrato tra Sparta e Megalopoli del 163 a.C. attestato da PLB. 31, 1, 6-8 (missione dei due senatori M. Sergio e C. Sulpicio Gallo) – v. **N° 2** e **Addenda e**; 2) il verdetto attestato da un’iscrizione di Coa (SEGRE 1993, EV 207; seconda metà II sec. a.C.) relativa ad una controversia tra Argo ed un’altra città potrebbe riferirsi alla contesa tra Sparta e Argo (e rappresentarne un episodio successivo a quello attestato dal passo di Pausania sopra citato, ammesso che gli si dia credito), o in alternativa potrebbe attestare una disputa tra Argo ed un’altra *polis* non meglio identificabile (v. **Addenda e**); 3) il senatoconsulto inciso sulla cella del Tempio di Atena *Polias* a Priene e databile agli anni 141-136 a.C., relativo ad una disputa territoriale coinvolgente Priene (**Addenda f**), potrebbe riferirsi alla controversia con Samo (**N° 8**) e attestare un verdetto del Senato (sulla stessa controversia) di pochi anni precedente a quello documentato dal senatoconsulto del 135 a.C., oppure attestare un’ulteriore controversia territoriale tra Priene ed un’altra *polis*. Ad ogni modo, nonostante queste incertezze, il numero effettivo dei verdetti pronunciati dal Senato o con il coinvolgimento di Roma nel periodo oggetto dell’indagine è sicuramente superiore (di almeno due unità) al numero delle singole controversie: infatti, nella disputa Ierapitna-Itano (**N° 10**) Magnesia sul Meandro giudicò due volte su richiesta del Senato, mentre nella controversia Priene-Mileto (**N° 12**) al primo giudizio di Eritre seguì un pronunciamento del Senato (dopo che un altro tribunale arbitrale, probabilmente di Sardi, non aveva potuto emettere il verdetto perché i Milesii avevano disertato il dibattimento). Le decisioni emanate dai generali romani Cn. Manlio Vulsone e Lucio Mummio in relazione alle controversie Samo-Priene (**N° 8**) e Sparta-Messene (**N° 3**) vanno invece inserite negli aggiustamenti territoriali successivi alla guerra contro Antioco III e alla guerra acaica.

⁵⁴² **Nn° 3, 4, 6, 7, 10** (due giudizi di Magnesia sul Meandro), **12** (verdetto di Eritre), **Addenda e** (giudizio di Coa in una controversia tra Argo ed un’altra città). Agli inizi del II sec. a.C. Smirne pronunciò un verdetto in relazione ad una controversia tra Mileto e Priene, ma non è certo che l’abbia emesso su richiesta di Roma (v. **Addenda a**). Tra la fine del II e l’inizio del I sec. a.C. Efeso e Sardi superarono i loro contrasti territoriali stipulando un trattato a seguito della mediazione di Pergamo, alla quale erano stati “indirizzati” da Roma, forse dal proconsole d’Asia Q. Mucio Scevola *Pontifex* (**Addenda g**).

⁵⁴³ Il giudizio tra Sparta e Megalopoli (**N° 2**) e forse anche uno tra Sparta ed Argo – se si dà credito al racconto di PAUS. 7, 11, 1-2 (v. **Addenda e**) – furono molto probabilmente affidati da legati romani all’acheo Callicrate, ex-stratego della Lega achea (quindi in pratica alla Confederazione achea); cf. CAMIA 2004.

verdetti effettivamente pronunciati e riguardanti controversie territoriali risolte con il coinvolgimento di Roma, circa la metà furono affidati a terzi. Inoltre, nel periodo considerato continuano ad essere attestate controversie territoriali risolte senza l'intervento di Roma; sommando queste ultime a quelle analizzate nella presente indagine si ottiene un totale di circa quaranta casi: di questi, circa venti furono risolti con l'intervento di Roma, la quale peraltro giudicò direttamente solo dieci arbitrati⁵⁴⁴.

Il Senato, dunque, si mostrò poco incline ad occuparsi delle dispute territoriali tra le *poleis*, nè risulta che abbia mai imposto con la forza una decisione emanata da esso stesso o dalla città incaricata di fare da arbitro⁵⁴⁵. Al contrario, delegando spesso il giudizio ad un altro stato, Roma promosse di fatto l'arbitrato interstatale nella sua forma "tradizionale"; in questi casi, infatti, l'arbitrato è identico a quelli risolti senza l'intervento di Roma, con la sola differenza, in pratica, della presenza del principio indicato dal Senato all'effettivo arbitro della contesa, principio che, come si è visto, non ne limitava la libertà di giudizio, e che non può essere considerato un espediente del Senato per "pilotare" il verdetto nel proprio interesse⁵⁴⁶. Non risulta quindi che col suo arrivo sulla scena internazionale Roma abbia minato la purezza dell'istituto dell'arbitrato interstatale, che anzi conobbe di fatto il periodo di massimo splendore proprio nel II sec. a.C., "con l'incoraggiamento dei Romani e al di fuori del controllo dei Romani", per parafrasare l'efficace espressione di E.S. Gruen⁵⁴⁷.

Non si può nemmeno dire che Roma abbia inteso fare dell'istituto dell'arbitrato uno strumento della propria politica estera. Anche quando il comportamento di Roma sembrerebbe rivelare un suo maggiore coinvolgimento, come nel caso in cui essa decida di inviare una legazione a risolvere determinate contese, a ben guardare questo maggiore interesse è soltanto apparente. Il Senato inviò legati nel Peloponneso, in relazione ad una controversia tra Sparta e Megalopoli (N° 2) e forse anche ad una tra Sparta e Argo (**Addenda e**), così come a Creta in relazione alle controversie tra

544 Milasa-Stratonicea (forse) (N° 1); Melitea-Nartacio (N° 5); Samo-Priene (N° 8); Colofone-*poleis* confinanti (N° 9); Lato-Olunte (N° 11 – in questo caso i legati senatorii inviati a Creta confermarono un precedente verdetto cnossio); Mileto-Priene (N° 12 – pronunciamento finale del Senato); Pteleion-Larisa Kremaste (**Addenda b**); Gortina-Cnosso (mediazione e decisioni di Ap. Claudio nel 184 a.C. - **Addenda c**); Priene-altra *polis* (**Addenda f** – questo senatoconsulto potrebbe riferirsi alla controversia tra Samo e Priene; v. N° 8); Abdera-Kotys di Tracia (**Addenda h**).

545 MARSHALL 1980, 642; KALLET-MARX 1995a, 183; cf. anche ABBOTT – JOHNSON 1926, 154-155.

546 V. *supra*.

547 GRUEN 1984, 130: "... international arbitration entered into its most flourishing period, with Roman encouragement and without Roman control".

Ierapitna e Itano (N° 10) e tra Lato e Olunte (N° 11)⁵⁴⁸. Ora, nei primi due casi e nel terzo il giudizio fu affidato rispettivamente alla Lega achea (molto probabilmente) e a Magnesia sul Meandro (per due volte a distanza di circa trent'anni), nel quarto caso i legati romani si limitarono a confermare un precedente verdetto cnossio; inoltre, come già sottolineato, l'invio di quei legati fu indotto, almeno in parte, da appelli delle città contendenti, e nel caso delle missioni a Creta fu determinato anche dalla potenziale pericolosità della situazione⁵⁴⁹.

Neppure i grandi eventi della storia politica ellenistica e in particolare dell'espansione romana nel corso del II sec. a.C. sembrano aver influenzato l'atteggiamento di Roma in relazione al ruolo di arbitro che fu chiamata a ricoprire. Intorno al 140 a.C. a Roma fu richiesto a più riprese (sei per la precisione) di arbitrare in altrettante dispute tra comunità greche⁵⁵⁰. In questa fase il ruolo egemonico e la potenza di Roma si sono ormai manifestati pienamente, ed essa ha anche intrapreso forme di dominio diretto nel Mediterraneo orientale, scegliendo di mantenere costantemente un magistrato e delle truppe al di là dell'Adriatico (in Macedonia); ora, in cinque dei sei casi appena ricordati il Senato delegò il giudizio ad un'altra città greca⁵⁵¹.

Insomma, risulta che Roma abbia dato scarsa importanza alla possibilità che le città greche le offrivano di fare da arbitro, e quando accettò questo ruolo lo fece per lo più adottando la procedura tradizionale greca⁵⁵². Questo non può che avere favorito l'assunzione di un atteggiamento imparziale nel giudicare le dispute: queste erano questioni territoriali locali che non coinvolgevano Roma direttamente e dalla cui risoluzione essa non si aspettava alcun vantaggio materiale⁵⁵³; erano importanti per le comunità coinvolte – come può testimoniare in diverse situazioni la loro durata plurisecolare – ma avevano generalmente un peso assai scarso, se non nullo, nel quadro della politica estera di Roma⁵⁵⁴. Il Senato non aveva alcun interesse a favorire una delle due parti a scapito dell'altra, e già ho sottolineato come l'indicazione di una formula in base alla quale emanare il verdetto avesse una funzione fondamentalmente pratica e non fosse finalizzata ad incidere sul giudizio arbitrale in ragione di una presunta maggiore o mino-

⁵⁴⁸ Cf. anche **Addenda c.**

⁵⁴⁹ V. *supra*, 196-197.

⁵⁵⁰ **Nn° 3, 4, 5, 6, 7, 10** (primo dei due giudizi di Magnesia sul Meandro).

⁵⁵¹ **Nn° 3, 4, 6, 7, 10.**

⁵⁵² GRUEN 1984, 109, 129-130.

⁵⁵³ Nella disputa Melitea-Nartacio (N° 5) considerazioni di carattere politico-strategico potrebbero aver condizionato il giudizio di Roma, ma si tratta di un'eccezione.

⁵⁵⁴ Cf. KALLET-MARX 1995a, 172.

re lealtà verso la nuova potenza occidentale.

Sono le *poleis* greche a prendere l'iniziativa. Il fatto che gli stati greci scelgano il Senato come arbitro e che il ricorso ad esso aumenti nella seconda metà del II sec. a.C.⁵⁵⁵ può essere considerato non solo una conseguenza della presenza sempre più stabile di Roma nel Mediterraneo orientale – in seguito alla costituzione delle province di Macedonia (148-146) e d'Asia (129) – ma anche un dato a conferma della positiva disposizione dei Greci, che evidentemente riconoscevano al Senato una sostanziale imparzialità ed erano in generale soddisfatti di come esso si occupava delle questioni che gli venivano presentate. A questo proposito, è interessante rilevare che alcune *poleis* si sottoposero a più riprese, anche nel giro di pochi anni, al giudizio del Senato, e anche dopo una decisione a loro sfavorevole⁵⁵⁶.

Come ha sottolineato R. Kallet-Marx, la preminenza del Senato nell'arbitrato internazionale nella seconda metà del secondo secolo fu determinata e assicurata da una convergenza di interessi fra le parti⁵⁵⁷. Alle comunità greche tornava utile rivolgersi a Roma perché speravano, in virtù dei rapporti di amicizia con essa, di ottenere un giudizio favorevole; inoltre, la potenza e il prestigio che Roma andava assumendo nel Mediterraneo orientale davano ai giudizi arbitrali emessi dal Senato o per conto di esso una ulteriore legittimazione, e nello stesso tempo potevano in qualche modo favorire il rispetto del verdetto (anche se di fatto, come già visto, il Senato sembra non esser mai ricorso alla forza per imporre una decisione emessa da esso stesso o affidata ad un altro tribunale arbitrale). Le città cui veniva assegnato il giudizio, dal canto loro, acquisivano onore e visibilità a livello internazionale. Roma, infine, pur non essendo particolarmente interessata a svolgere il ruolo di arbitro in questioni locali e – almeno dal suo punto di vista – di poco conto, non si sottraeva completamente a quel ruolo, che in fondo le permetteva di aumentare il proprio prestigio e la propria fama tra gli stati greci, e che confermava la sua posizione egemonica nel Mediterraneo orientale.

Nell'analizzare gli arbitrati interstatali greci che vedono coinvolta Roma non si deve quindi commettere l'errore di farsi condizionare dall'influenza e dalla potenza da lei raggiunte nel corso del II sec. a.C. Le modalità e le dinamiche dell'intervento arbitrale di Roma, quali emergono dalle precedenti considerazioni e dall'analisi dei singoli casi, la scarsa propen-

⁵⁵⁵ La maggior parte degli arbitrati analizzati nel presente studio si data nella seconda metà del II sec. a.C.

⁵⁵⁶ *E.g.* Priene, che pochi anni dopo essere uscita sconfitta dall'arbitrato con Magnesia sul Meandro si sottopose ad un nuovo arbitrato con Samo (**Nn° 7 e 8**).

⁵⁵⁷ KALLET-MARX 1995a, 183 ("a consensus of interest among all parties").

sione del Senato a svolgere il ruolo di arbitro e la sua tendenza ad affidarlo a terzi, la spontaneità dell'appello delle comunità greche, il fatto che la "tradizione" degli arbitrati risolti da arbitri greci continui mostrano che la presenza di Roma come arbitro – cercato dalle *poleis* – non aveva affatto snaturato questo istituto ellenico di diplomazia internazionale, e che essa non cercò di utilizzare questo ruolo come un mezzo per aumentare il proprio potere nel Mediterraneo orientale e per diminuire la libertà e l'autonomia delle città greche. Anzi, possiamo tranquillamente affermare che, col suo atteggiamento, Roma favorì il diffondersi di questo istituto, consentendo alle *poleis* – che a loro volta si adattarono al nuovo equilibrio che stava venendo a crearsi nel mondo ellenistico – di continuare ad utilizzare lo strumento dell'arbitrato, e assistendole se chiamata in causa, agendo spesso in veste di "supervisore" più che di effettivo arbitro della contesa⁵⁵⁸.

⁵⁵⁸ MARSHALL 1980, 645; GRUEN 1984, 129-131; KALLET-MARX 1995a, 182. Cf. GRUEN 1984, 111: "Interstate arbitration reached its heyday in late Hellenistic Greece. Roman statesmen had not usurped it, but advanced and abetted it".

CONCLUSIONI

L'emergere di Roma come nuova potenza dominante nell'area del Mediterraneo orientale ebbe tra i suoi effetti il frequente ricorso ad essa da parte degli stati greci per questioni di varia natura. Le *poleis* greche, così come già avevano fatto con i sovrani ellenistici, si adattarono alla nuova situazione e si rivolsero a Roma per sottoporre al Senato le proprie controverse, che erano prevalentemente di natura territoriale, avendo per oggetto la definizione della linea di confine tra due stati oppure il possesso di determinati distretti territoriali. Si trattava talvolta di contese che si trascinarono da lungo tempo, sulle quali, in alcuni casi, erano già stati emessi in passato pronunciamenti e verdetti arbitrari.

Roma era fortemente interessata al mantenimento di un equilibrio a lei subordinato, e quindi cercava di svolgere un'opera di mediazione fra gli stati ellenistici per imporre loro una convivenza il più possibile pacifica; questa esigenza di conservazione dell'ordine poteva tradursi, a livello locale e regionale, in un suo intervento come arbitro delle controversie territoriali⁵⁵⁹. Si potrebbe quindi essere tentati di cogliere una relazione tra l'esigenza di creare un nuovo equilibrio politico incentrato su Roma – esigenza che si traduceva in una attività di mediazione tra le potenze ellenistiche – e il suo ruolo arbitrale, che si manifestava con l'intervento nelle dispute regionali. La possibilità che si offriva a Roma di intervenire nei contrasti locali poteva in fondo contribuire all'assunzione dell'egemonia sul Mediterraneo orientale: controllo dei rapporti di forza tra le potenze ellenistiche e opera di mediazione da un lato, intervento arbitrale nelle dispute territoriali locali dall'altro potrebbero essere considerati come due aspetti della stessa condotta politica, pur mutando il livello e il contesto in cui questi due aspetti si collocano⁵⁶⁰.

Quando si considerino e si analizzino le singole controversie territoriali risolte dall'intervento di Roma, appare tuttavia chiaro come essa non abbia inteso servirsi del ruolo arbitrale per incrementare la propria potenza. Furono le *poleis* greche a prendere l'iniziativa, cercando di sfruttare il prestigio e l'influenza di Roma, nel tentativo di prevalere sui propri avversari in virtù delle relazioni amichevoli con la nuova potenza occidentale. Le comunità greche potevano decidere di comune accordo di appellarsi – secondo la modalità consueta dell'arbitrato interstatale – ma talvolta fu l'appello isolato di uno dei contendenti a costringere l'altro ad inviare lega-

⁵⁵⁹ Cf. VEYNE 1975, 811; CLEMENTE 1976, 343.

⁵⁶⁰ Anche se non mancano casi di "intersezione" tra i due livelli, per es. contrasti locali che hanno una risonanza maggiore.

ti in Senato; il che mostra come il ricorso a Roma fosse concepito dalle *poleis* stesse non come una costrizione, ma piuttosto come un mezzo per ottenere vantaggi da Roma e per prevalere sull'avversario⁵⁶¹. Dal canto suo, il Senato fu generalmente restio ad impegnarsi eccessivamente nella risoluzione di tali dispute, e solo in pochi casi giudicò direttamente o inviò legati sul posto ad indagare; pur non sottraendosi al ruolo di arbitro a cui era chiamato dalle *poleis*, spesso preferì assumere il ruolo di “supervisore”, indirizzando le comunità contendenti verso un altro arbitro – scelto col consenso delle parti – e indicando ad esso una formula per facilitarne il compito. Roma si faceva quindi garante del giudizio arbitrale, ma non risulta che abbia mai costretto uno stato greco a sottoporsi all'arbitrato nè che abbia imposto con la forza il rispetto di un verdetto arbitrale.

Dopo i primi casi iscrivibili nell'ambito degli “aggiustamenti” territoriali successivi alla seconda guerra macedonica e alla guerra contro Antioco III di Siria, a partire dalla metà del II sec. a.C. il ricorso a Roma andò intensificandosi: dei dodici casi analizzati in dettaglio nel presente studio solo due si possono datare in modo sicuro nella prima metà del II sec. a.C. (**Nn° 1, 2**)⁵⁶², e anche considerando i casi incerti (**Addenda et incerta**), la maggior parte delle controversie note risolte a seguito di un qualche intervento di Roma si colloca dopo la metà del II sec. a.C. La documentazione epigrafica attesta dunque un'attività arbitrale estremamente limitata per tutta la prima metà del II sec. a.C. – periodo durante il quale Roma va progressivamente affermando la propria supremazia nel Mediterraneo orientale, sebbene questa non preveda ancora forme di acquisizione territoriale – e un'intensificarsi della stessa solo dopo la metà del secolo, vale a dire dopo l'organizzazione delle prime forme di dominio diretto al di là dell'Adriatico [province di Macedonia (148-146) e d'Asia (129)]. Alla luce di questo quadro⁵⁶³, e tenuto conto del fatto che la richiesta di intervento veniva dalle *poleis* greche, risulta chiaro, a mio parere, non solo come l'intervento arbitrale di Roma non possa essere considerato – in chiave “imperialistica” – un mezzo adottato dal Senato per aumentare il potere di Roma nel Mediterraneo orientale e per affermare una supremazia che fu ottenuta

⁵⁶¹ In ciò si può notare una contiguità con alcuni aspetti del rapporto con i sovrani ellenistici, fatte salve le differenze di atteggiamento di questi ultimi – rispetto a Roma – nei confronti delle *poleis*, rilevate poco sopra (203-204).

⁵⁶² Per la disputa Milasa-Stratonicea (**N° 1**) si può in realtà soltanto indicare la pace di Apamea (188 a.C.) come verosimile *terminus post quem* (v. *supra*).

⁵⁶³ Va ricordato che sussistono problemi di datazione per alcune delle controversie in questione, precisamente quelle tra Ambracia e il *koinon* degli Atamani (**N° 4**), tra Magnesia sul Meandro e Priene (**N° 7**), tra Abdera e Kotys di Tracia (**Addenda h**), per le quali sono state proposte datazioni nella prima metà del II sec. a.C.; ritengo tuttavia più probabile per tutti e tre questi casi la datazione bassa.

sostanzialmente per altre vie (*in primis* militari), ma anche e soprattutto come l'intensificarsi dell'attività arbitrale di Roma dopo la metà del secondo secolo non sia altro che una conseguenza della sua presenza ormai stabile nel Mediterraneo orientale. A seguito della costituzione delle province di Macedonia e d'Asia, alle città greche la soluzione del ricorso a Roma sarà apparsa naturale, avendo tra l'altro esse a disposizione, nei governatori delle due province, dei rappresentanti del potere romano presenti *in loco* stabilmente, ai quali potevano rivolgersi⁵⁶⁴. Sarebbe tuttavia sbagliato riconoscere in questa più intensa attività arbitrale la volontà da parte di Roma di intromettersi maggiormente nelle questioni locali greche per limitare l'autonomia delle *poleis*. In effetti, non si notano, dopo la guerra acaica (e dopo la costituzione della provincia d'Asia), né cambiamenti sostanziali nelle modalità degli arbitrati risolti tramite il ricorso a Roma né un maggiore coinvolgimento del Senato, il quale, chiamato in causa dalle *poleis*, continuò ad adottare la soluzione della delega del giudizio ad un altro arbitro; non solo, nonostante la presenza ormai stabile di autorità romane al di là dell'Adriatico, diverse dispute territoriali furono risolte tra soli Greci senza alcun intervento di Roma⁵⁶⁵.

A quest'ultima, del resto, non mancarono certo opportunità di intervenire in maniera più diretta ed efficace negli "affari" dei Greci: al di là delle controversie territoriali – per lo più di poco conto e oltretutto coinvolgenti spesso città di scarsa importanza – nel corso del II sec. a.C. Roma ebbe molte occasioni per intervenire con la forza nel Mediterraneo orientale, a seguito di richieste di aiuto militare o di sostegno "diplomatico" in conflitti di natura politica tra stati greci. Ebbene, il Senato non sollecitò mai tali appelli, e soprattutto non cercò di sfruttarli a proprio vantaggio. Nella maggior parte dei casi esso adottò un atteggiamento neutrale ed equidistante: mandò spesso legati ad occuparsi della questione cercando soluzioni pacifiche attraverso la mediazione tra gli stati in lotta⁵⁶⁶. Non si intende con ciò fornire un giudizio complessivo sulla natura dell'imperialismo romano – questione sulla quale il dibattito è ancora aperto⁵⁶⁷ – né tanto meno sostenere che le decisioni di politica estera assunte da Roma nei riguardi del mondo greco durante quel periodo cruciale che fu il II sec. a.C. sarebbero

⁵⁶⁴ Cf. la controversia tra Mileto e Priene (N° 12) e quella tra Delfi e Phlygonion-Ambryssos (N° 6); v. anche FERRARY 1995, 412-413.

⁵⁶⁵ Cf. HELLER 2006, 49.

⁵⁶⁶ GRUEN 1984, 111-119 (cf. 117: "Diplomatic missions rather than armed companies almost invariably constituted the response (*scil.* agli appelli degli stati greci). ... Rome plainly did not solicit appeals in order to extend and entrench her influence abroad. She preferred agreeable solutions to direct interference").

⁵⁶⁷ V. *supra*, n. 448.

state improntate ad un atteggiamento di generale e disinteressato “laissez-faire”, a seguito del quale Roma si sarebbe trovata, quasi suo malgrado, sempre più coinvolta negli affari dei Greci⁵⁶⁸. Affermare, infatti, che l'intervento di Roma nelle controversie territoriali greche del II sec. a.C. non può essere considerato una prova del carattere aggressivo e offensivo della politica romana in questa fase non significa negare *a priori* questo aspetto dell'imperialismo romano. Nel corso del II sec. a.C. Roma di fatto assunse il pieno controllo sul mondo egeo, prima in maniera indiretta, e poi, a partire dalla costituzione della provincia di Macedonia, adottando anche forme di dominio territoriale diretto. Soprattutto dopo Pidna – ma già dopo Apamea (188 a.C.)⁵⁶⁹ – era ormai chiaro a tutti gli “attori” sulla scena politica internazionale chi fosse a comandare, e di fatto gli stati greci non avevano più alcuna possibilità di svolgere un'autonoma politica estera, pena l'incorrere in pericoli gravissimi (vedi la distruzione di Corinto e lo scioglimento della Lega achea)⁵⁷⁰. Ciò considerato, tuttavia, sulla base dell'attenta analisi dei casi di controversie interstatali greche risolte a seguito di un qualche intervento di Roma, ritengo che non sia nel ruolo arbitrale della potenza occidentale, esercitato per lo più al livello di dispute territoriali di interesse locale, che vada ricercata la prova di questa egemonia romana: altri furono i mezzi e le manifestazioni dell'espansione

⁵⁶⁸ Cf., in particolare, GRUEN 1984, di cui in questo lavoro si accolgono le considerazioni relative al ruolo arbitrale di Roma (a questo proposito cf. GRUEN 1998, 797-798), non la visione generale della politica romana nel Mediterraneo orientale. Se il concetto del “laissez-faire” è accettabile in relazione al ruolo di Roma come arbitro delle controversie interstatali greche, risulta poco realistico applicarlo, come fa E. Gruen, all'interpretazione complessiva della politica estera romana nel secondo secolo a.C. nei confronti del mondo greco. Sui rapporti – non sempre facili – tra gli stati greci e l'*imperium Romanum* cf. da ultimo THORNTON 2001.

⁵⁶⁹ Cf. ECKSTEIN 2006, 306: “although in 188 Roman military forces were once again totally withdrawn back to Italy ... it was the victorious Romans who now dictated the new interstate structure, and were its leaders and formidable patrons”.

⁵⁷⁰ GIOVANNINI 1998, 763-766; ECKSTEIN 2006, 313-314. Significativa, a questo proposito, è la lettera inviata dal re di Pergamo Attalo II a un sacerdote di Attis, nella quale il re lo informa che non intraprenderà una guerra contro i Galati per paura di urtare la suscettibilità di Roma, rivelando apertamente che ormai non assumeva più alcuna decisione senza aver prima consultato il Senato (WELLES, *RC*, n° 61). Interessante è anche la testimonianza fornita da un'iscrizione – di recente pubblicazione e databile subito dopo la pace di Apamea (188 a.C.) – contenente una serie di lettere di Eumene II, nelle quali il sovrano pergameno riconosce lo status di *politai* a dei *katoikoi* di Toriaion (una piccola comunità rurale della Frigia sud-orientale): ad un certo punto Eumene afferma che il carattere duraturo e la validità della concessione che sta facendo ai Toriaitai sono garantiti dal fatto che egli ha ottenuto il riconoscimento della piena autorità (su quei territori) dai Romani “che hanno prevalso sia in guerra che nei trattati” (JONNES – RICL 1997, 3, ll. 19-22: καὶ γὰρ νῦν ὑμ[ιν] ἰ γένοιντ' ἂν βεβαία παρ' ἐμοῦ δο[θ]εῖσα, ἐκτημένον κυρ[ί]ως διὰ τὸ παρὰ τῶν κρατησάντων καὶ πολέμοι καὶ σ[υν]θήκαις εἰληφέναι Ῥωμαίων).

romana nel Mediterraneo orientale nel corso del II sec. a.C.

Se si vuole individuare una frattura nel comportamento di Roma, anche nell'ambito particolare del suo ruolo arbitrale, la si deve collocare al tempo delle guerre mitridatiche: da questo momento, infatti, la relazione che le città greche intrattengono con Roma diventa l'elemento determinante nell'indirizzare l'atteggiamento della potenza occidentale e nel condizionarne il giudizio. Nella fase finale della Repubblica – caratterizzata da un elevato numero di guerre, nelle quali Roma fu coinvolta e che spesso ebbero per teatro l'area egea⁵⁷¹ – le decisioni prese dal Senato o dai magistrati romani in Oriente riguardo a territori contesi tra *poleis* si configurano in pratica ormai come forme di ricompensa a favore delle città che godono di un rapporto privilegiato con Roma, perché schieratesi dalla sua parte. Il rapporto privilegiato con la potenza occidentale è ormai diventato l'elemento decisivo che permette ad una città di far valere le proprie rivendicazioni territoriali; per contro, in questa fase le città che non si sono schierate con Roma non hanno praticamente alcuna speranza di far sentire la propria voce⁵⁷². Non è un caso che, tolti alcuni esempi databili nei primi anni del I sec. a.C. (**N° 12 e Addenda h**)⁵⁷³, con la fine del secondo secolo si esaurisce in pratica la serie delle testimonianze del ruolo arbitrale di Roma (nel senso tecnico del termine) nelle controversie territoriali tra stati greci. Il cambiamento dell'atteggiamento di Roma sopra evidenziato, e avvenuto nella tarda Repubblica, preparò il terreno per il passaggio all'età imperiale, la quale apportò un ulteriore cambiamento in questo ambito, rappresentando, come sottolineato da A. Heller, il tentativo di costruire un mondo nel quale ogni città fosse oggetto della sorveglianza benevola del potere centrale e potesse sollecitarne la protezione se vittima di un'ingiustizia⁵⁷⁴. In questa fase, ad ogni modo, la risoluzione di controversie territoriali tra le città dell'Impero si configura ormai come il risultato di decisioni emananti dall'autorità imperiale – affidate ai governatori provinciali o ad appositi funzionari (talvolta designati *iudices dati*) – e costituisce

⁵⁷¹ Da Silla in poi si pone anche il problema delle guerre civili a Roma e della posizione che i Greci assumono nei riguardi dei contendenti (romani).

⁵⁷² HELLER 2006, 82; cf. anche DOUKELLIS – ZOUMBAKI 1995, 214.

⁵⁷³ V. anche **Addenda g** (fine II-inizi I a.C.).

⁵⁷⁴ HELLER 2006, 83.

un aspetto del funzionamento dell'amministrazione imperiale⁵⁷⁵.

In conclusione, dunque, si può affermare che la presenza di Roma in veste di arbitro delle dispute territoriali greche nel II sec. a.C. può essere considerata come una fase dell'arbitrato intersatale greco, una fase nella quale Roma si adattò al sistema greco e accettò di agire da arbitro, o da "supervisore", permettendo così a questo istituto di diffondersi. Il declino (ma sarebbe forse meglio dire la sostituzione) dell'arbitrato interstatale come mezzo tipicamente greco di risoluzione dei conflitti alternativo alla guerra avvenne solo successivamente, come si è visto; tale declino non fu causato *sic et simpliciter* dalla presenza di Roma nel Mediterraneo orientale e non può quindi essere imputato a lei se non in maniera indiretta, dal momento che fu piuttosto una conseguenza di quel complesso processo storico che vide i regni ellenistici, le *poleis* greche e una nuova potenza venuta dall'Occidente rimodellare i rapporti di forza nel bacino del Mediterraneo, e che ebbe come esito ultimo l'instaurazione, da parte di Roma, di un dominio "mondiale".

⁵⁷⁵ BURTON 2000; CAMPBELL 2005, part. 325-329, 336 (325: "The emperors took over the position of ultimate authority on the resolution of land disputes"; 336: "Greek city-states no longer served as independent arbitrators, and provincial bodies would be involved only at the Romans' request. ... The process of resolving disputes was therefore embedded in the mechanisms of Roman administration ..."); cf. anche SARIKAKIS 1986; DOUKELLIS – ZOUMBAKI 1995, 220-226. Interventi diretti dell'imperatore sono attestati molto raramente (CAMPBELL 2005, 336).

TABELLA RIASSUNTIVA CONTROVERSIE INTERSTATALI GRECHE DI NATURA TERRITORIALE RISOLTE DA ROMA (O A SEGUITO DEL SUO INTERVENTO)							
N°	Contendenti	Oggetto della contesa	Autore dell'arbitrato	Natura della corte giudicante	Criterio su cui si basa il verdetto	Esito dell'arbitrato	Altre osservazioni
1	Milasa vs Stratonicea	una <i>chora</i>	Senato (?)			favorevole a Milasa	dopo il 188 a.C. (?)
2	Sparta vs Megalopoli	Belbinatide, Egitide, Sciritide	Callicrate, ex-stratego della Lega achea	assemblea della Lega achea	conservazione dello <i>status quo</i> (<i>gnome</i> del Senato: “i giudizi emessi hanno autorità” – N° 2, l. 46)	favorevole a Megalopoli	163 a.C.
3	Sparta vs Messene	<i>ager</i> <i>Denthaliatis</i>	Mileto	tribunale di 600 giudici sorteggiato tra tutto il popolo riunito in assemblea (N° 3, ll. 48-49)	formula fissata dal Senato: la terra contesa deve andare a chi la possedeva quando Lucio Mummio si trovava in Grecia (N° 3, ll. 52-55)	favorevole a Messene	nel 146 a.C. L. Mummio aveva confermato il possesso messenio dell' <i>ager</i> <i>Denthaliatis</i> ca. 140 a.C.

4	Ambracia <i>vs</i> <i>koinon</i> degli Atamani	definizione della linea di confine	Corcira	commissione formata da cinque giudici addetti alla ricognizione della zona di confine tra Ambracia e gli Atamani (N° 4B, l. 8)	ispezione sul terreno			ca. 140 a.C.
5	Melitea <i>vs</i> Nartacio	una <i>chora</i> pubblica e un <i>chorion eremon</i>	Senato		osservanza delle decisioni prese in conformità alle leggi, nella fattispecie il verdetto sulla stessa controver- sia pronunciato dopo il 196 a.C. in conformità alle leggi assegnate alle città tessali- che da T. Quinzio Flaminio e dai <i>decem legati</i> (N° 5, ll. 63-67)	favorevole a Nartacio		ca. 140 a.C.

6	Delfi <i>vs</i> Phlygonion-Ambryssos	Atene				ca. 140 a.C.
7	Magnesia sul Meandro <i>vs</i> Priene	Milasa		formula fissata dal Senato: la terra contesa deve andare a chi la possedeva al momento in cui era entrato nell' <i>amicitia</i> di Roma (N° 7, II, ll. 20-22)	favorevole a Magnesia sul Meandro	ca. 140 a.C.
8	Priene <i>vs</i> Samo	Senato		osservanza di un precedente verdetto rodio sulla stessa controversia, che era stato pronunciato col consenso di entrambe le parti (N° 8, ll. 10-12)	favorevole a Priene	135 a.C.
					intervento di una commissione di <i>horothetai</i> , molto probabilmente su richiesta di Roma (cf. <i>I.Priene</i> 42)	

9	Colofone <i>vs</i> <i>poleis</i> confinanti	<i>chora</i> Dioshieritis e luoghi chiamati Stenà ("Gole") e Prepelaion	Senato			favorevole a Colofone		anni venti del II sec. a.C.
10	Itano <i>vs</i> Ierapitna -1° verdetto	<i>chora</i> presso il santuario di Zeus <i>Diktaios</i> e isola di Leuke	-Magnesia sul Meandro		-formula fissata dal Senato: la terra contesa deve andare a chi la possedeva immediatamente prima dello scop- pio della guerra risolta da Ser. Sulpicio Galba e dalla sua lega- zione verso il 141 a.C. (N° 10, I, ll. 20-22)	-favorevole a Itano		-140 a.C.

	-2° verdetto	-Magnesia sul Meandro	-trentuno giudici (N° 10, I, ll. 84-85)	-stessa formula del primo verdetto (N° 10, I, ll. 55-58; II, ll. 51-54)	-favorevole a Itano	-utilizzo di documentazione scritta: <i>chorographiai</i> , <i>periorismoi</i> , lettere della cancelleria tolemaica	-112 a.C.
11	Lato <i>vs</i> Olunte	<i>chora</i> Kresa, santuario di Ares e Afrodite a Dera (con i terreni ad esso adiacenti), isola di Pyrrha e promontorio posto di fronte ad essa; il relitto di una nave col proprio carico (comprendente anche tre uomini, due di condizione libera ed uno schiavo)	cinque legati romani guidati da Q. Fabio Massimo Eburno (N° 11, ll. 2-4)		favorevole a Lato	intervento di una commissione di <i>horothetai</i> milesii (111/0 a.C.) molto probabilmente su richiesta di Roma (cf. CHANIOTIS 1996, 330-331, Testimonium c)	113 a.C.

12	Mileto <i>vs</i> Priene	diritto di sbarco (ἐισπλοῦς) in una zona della costa al confine tra i territori delle due <i>poleis</i>	-1° verdetto affidato dal Senato ad Eritre -2° processo: Sardi (anche in questo caso assegnata probabilmente dal Senato) -definitivo pronunciamento del Senato	-favorevole a Priene -nuovi contrasti (i rappresentanti di Mileto disertano il processo) -favorevole a Priene				ca. 90 a.C.
----	-------------------------	---	--	---	--	--	--	-------------

BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT F.F. – JOHNSON A.C. 1926, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton.
- ACCAME S. 1946, *Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto*, Roma.
- AGER, *Arbitrations*, S.L. Ager, *Interstate Arbitrations in the Greek World 337-90 B.C.*, Berkeley 1996.
- AGER S.L. 1989, 'Judicial Imperialism: The Case of Melitaia', *The Ancient History Bulletin* 3, 107-114.
- AGER S.L. 1991, 'Rhodes: the Rise and Fall of a Neutral Diplomat', *Historia* 40, 10-41.
- AGER S.L. 1993, 'Why War? Some Views on International Arbitration in Ancient Greece', *EMC/CV* 12.1, 1-13.
- AGER S.L. 1998, 'Civic Identity in the Hellenistic World. The Case of Lebedos', *GRBS* 39, 5-21.
- AICHINGER A. 1982, 'Grenzziehung durch kaiserzeitliche Sonderbeauftragte in der römischen Provinzen', *ZPE* 48, 193-204.
- ANDRÉOU I. 1996-1997, 'Τα όμόλογα των Αμβρακιωτών και η ιστορική τοπογραφία της νοτιοανατολικής Ηπείρου', *ArchDelt* 51-52, 141-171.
- ARANGIO-RUIZ V. 1939, 'Epigrafia giuridica greca e romana II (1936-1938)', *SDHI* 5, 521-633.
- ARANGIO-RUIZ V. 1943, *Fontes iuris Romani antejustiniani*, Firenze².
- ASHERI D. 1966, *Distribuzioni di terre nell'antica Grecia*, Torino.
- ASTIN A.E. 1989, 'Sources', in F.W. Walbank – A.E. Astin – M.W. Frederiksen – R.M. Ogilvie (a cura di), *Rome and the Mediterranean to 133 B.C. (The Cambridge Ancient History VIII)*, Cambridge, 1-16.
- BADIAN E. 1952, 'The Treaty between Rome and the Achaean League', *JRS*, 76-80.
- BADIAN E. 1958, *Foreign Clientelae*, Oxford.
- BADIAN E. 1964, *Studies in Greek and Roman History*, Oxford.
- BADIAN E. 1968, *Roman Imperialism in the Late Republic*, Oxford².
- BADIAN E. 1996, 'Tribuni Plebis and Res Publica', in J. Linderski (a cura di), *Imperium Sine Fine: T. Robert S. Broughton and the Roman Republic (Historia Einz. 105)*, Stuttgart, 187-213.
- BAKALAKIS G. 1937, 'Παράνεστιοι ἀρχαϊότητες', *Thrakika* 8, 15-31.

BAKER P. 2000, 'La cause du conflit entre Méli téa et NARTHAKION: une note à propos de IG IX 2, 89', in L. Dubois – E. Masson (a cura di), *Philokypros. Mélanges de philologie et d'antiquités grecques et proche-orientales dédiés à la mémoire d'Olivier Masson* (Minos Suppl. 16), Salamanca, 33-47.

BALADIÈ R. 1980, *Le Péloponnèse de Strabon. Étude de géographie historique*, Paris.

BERARD V. 1894, *De arbitrio inter liberas Graecorum civitates*, Paris.

BERNHARDT R. 1971, *Imperium und Eleutheria. Die römische Politik gegenüber den freien Städten des griechischen Ostens*, Hambourg.

BERNHARDT R. 1977, 'Der Status des 146 v. Chr. unterworfenen Teils Griechenlands bis zur Einrichtung der Provinz Achaia', *Historia* 26, 62-73.

BICKERMAN E. 1937, 'Le statut des villes d'Asie après la paix d'Apamée', *REG* 50, 217-239.

BILE M. 1986, 'Le vocabulaire du village dans les inscriptions crétoises', *Ktema* 11, 137-144.

BOATWRIGHT M.T. – GARGOLA D.J. – TALBERT R.J.A. 2004, *The Romans: From Village to Empire. A History of Ancient Rome from Earliest Times to Constantine*, New York – Oxford.

BOFFO L. 2001, 'Lo statuto di terre, insediamenti e persone nell'Anatolia ellenistica. Documenti recenti e problemi antichi', *Dike* 4, 233-255.

BOFFO L. 2003, 'La «libertà» delle città greche sotto i Romani (in epoca repubblicana)', *Dike* 6, 227-249.

BOSANQUET R.C. 1939-1940, 'Dicte and the Temples of Dictaeon Zeus', *BSA* 40, 60-77.

BOUSQUET J. 1942-1943, 'Inscriptions de Delphes', *BCH* 66-67, 124-136.

BOWMAN D.A. 1992, 'Pausanias 7, 11, 1-2 and the Identity of ho Gallos', *The Ancient History Bulletin* 6, 95-102.

BOWSKY M. 1989a, 'Epigrams to an elder statesman and a young noble from Lato pros Kamara (Crete)', *Hesperia* 58, 115-129.

BOWSKY M. 1989b, 'Portrait of a polis: Lato pros Kamara (Crete) in the Late Second Century B.C.', *Hesperia* 58, 331-347.

BRELICH A. 1961, *Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica*, Bonn.

BRESSON A. 2003, 'Les intérêts rhodiens en Carie à l'époque hellénistique, jusqu'en 167 av. J.-C.', in F. Prost (a cura di), *L'Orient méditerranéen de la mort d'Alexandre aux campagnes de Pompée. Cités et royaumes à l'époque hellénistique* (Pallas 62-63), 169-192.

BROUGHTON T.R.S. 1948, 'The Elogia of Julius Caesar's Father', *AJA* 52, 323-330.

- BROUGHTON, MRR, T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I-III, New York 1951-1986.
- BRUNT P.A. 1978, 'Laus imperii', in P.D.A. Garnsey – C.R. Whittaker (a cura di), *Imperialism in the Ancient World*, Cambridge, 159-191.
- BURASELIS K. 2000, 'Colophon and the War of Aristonicus', in *TIMAI Ιωάννου Τριανταφυλλοπούλου*, Αθήνα 2000, 181-207.
- BURTON G.P. 2000, 'The Resolution of territorial disputes in the Provinces of the Roman Empire', *Chiron* 30, 195-215.
- CABANES P. – ANDRÉOU I. 1985, 'Le règlement frontalier entre les cités d'Ambracie et de Charadros', *BCH* 109, 499-544.
- CALABI I. 1950, 'Il sinedrio della Lega di Corinto e le sue attribuzioni giurisdizionali', *RFIC* 28, 63-69.
- CAMIA F. 2004, 'L'intervento di Roma nella controversia territoriale tra Sparta e la Lega achea', *ASAtene* 82, 477-484.
- CAMPBELL B. 2005, 'Setting up true boundaries: land disputes in the Roman Empire', *Mediterraneo Antico* 8, 307-343.
- CANALI DE ROSSI F. 1997, *Le ambascerie dal mondo greco a Roma*, Roma.
- CANALI DE ROSSI F. 1999, 'Lucio Silla e Maronea: per una strategia dei trattati fra Roma e le città greche', in *Atti dell'XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18-24 settembre 1997*, Roma, I, 317-324.
- CANALI DE ROSSI F. 2001, *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea*, München-Leipzig.
- CANALI DE ROSSI, ISE, F. Canali De Rossi, *Iscrizioni storiche ellenistiche III*, Roma 2001 (2006²).
- CANTARELLI F. 1999, 'Continuità e discontinuità nell'occupazione e nell'organizzazione dei territori di alcune *poleis* della Tessaglia meridionale sino all'età romana', in M. Brunet (a cura di), *Territoires des cités grecques (BCH Suppl. 34)*, 125-133.
- CARDINALI G. 1907, 'Creta nel tramonto dell'ellenismo', *RFIC* 35, 1-32.
- CARTLEDGE P. – SPAWFORTH A.J.S. 1989, *Hellenistic and Roman Sparta. A tale of two cities*, London – New York (2002²).
- CARUSI C. 2003, *Isole e peree in Asia Minore*, Pisa.
- CARY M. 1926, 'A Roman arbitration of the Second Century B.C.', *JRS* 16, 194-200.
- CASEVITZ M. 1993, 'Les mots de la frontière en Grec', in Y. Roman (a cura di), *La frontière (Travaux de la Maison de l'Orient 21)*, Lyon, 17-24.
- CASEVITZ M. 1995, 'Sur eschatia. Histoire du mot', in A. Rousselle (a cura di), *Frontières terrestres, frontières célestes dans l'Antiquité*, Paris, 19-30.

- CAUER P. 1883, *Delectus Inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium*, Leipzig².
- CHAMPION C.B. 2004, *Roman Imperialism: Readings and Sources*, Oxford.
- CHAMPION C.B. 2007, 'Empire by Invitation: Greek Political Strategies and Roman Imperial Interventions in the Second Century B.C.E.', *TAPA* 137, 255-275.
- CHANDEZON C. 2003, *L'élevage en Grèce (fin V^e-fin I^{er} s. a.C.). L'apport des sources épigraphiques*, Bordeaux.
- CHANOTIS A. 1988a, 'Habgierige Götter, habgierige Städte. Heiligtumsbesitz und Gebietsanspruch in den kretischen Staatsverträgen', *Ktema* 13, 21-39.
- CHANOTIS A. 1988b, *Historie und Historiker in der griechischen Inschriften*, 1988.
- CHANOTIS A. 1996, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart.
- CHAPOT V. 1904, *La province romaine proconsulaire d'Asie*, Paris.
- CHIRANKY G. 1982, 'Rome and Cotys, two problems: I. The diplomacy of 167 B.C.; The date of Sylloge³ 656', *Athenaeum* 60, 461-481.
- CHRYSSANTHAKI-NAGLE K. 2007, *L'histoire monétaire d'Abdère en Thrace (VI^e s. av. J.-Ch. – II^e s. ap. J.-Chr.)* (MEAETHMATA 51), Athènes.
- CLEMENTE G. 1976, 'Esperti ambasciatori del Senato e la formazione della politica estera romana tra il III e il II sec. a.C.', *Athenaeum* 54, 319-352.
- COARELLI F. 1982, 'Su alcuni proconsoli d'Asia tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. e sulla politica di Mario in Oriente', in S. Panciera (a cura di), *Epigrafia e Ordine senatorio* (Atti del Colloquio Internazionale AIEGL, Roma 14-20 maggio 1981), Roma, I, 435-451.
- COLIN G. 1905, *Rome et la Grèce de 200 à 146 av. J.-C.*, Paris.
- CONDURACHI E. 1970, 'Kotys, Rome et Abdère', *Latomus* 29, 581-594.
- CONWAY R.S. 1901-1902, 'The Pre-Hellenic Inscriptions of Praisos', *BSA* 8, 125-156.
- CRAWFORD M.H. 1974, *Roman Republican Coinage*, I-II, Cambridge.
- CROWTHER C.V. 1996, 'I. Priene 8 and the History of Priene', *Chiron* 26, 195-250.
- CURTY O. 1988, 'L'historiographie hellénistique et l'inscription n° 37 des *Inschriften von Priene*', in M. Piérart – O. Curty (a cura di), *Historia Testis. Mélanges d'épigraphie, d'histoire ancienne et de philologie offerts à T. Zawadzki*, Freiburg, 21-35.
- DAUX G. 1932, 'Décret de Delphes en réponse à une ambassade de Sardes', in *Mélanges Gustave Glotz*, Paris, I, 289-297.
- DAUX G. 1933, 'Notes de chronologie delphique', *BCH* 57, 68-97.

- DAVERIO ROCCHI G. 1987, 'Il concetto di frontiera nella Grecia antica', in M. Sordi (a cura di), *Il confine nel mondo classico* (CISA 13), Milano, 21-42.
- DAVERIO ROCCHI G. 1988, *Frontiera e confini nella Grecia antica*, Milano.
- DAVERIO ROCCHI G. 1994, 'Politische, wirtschaftliche, militärische Funktion der Grenze im alten Griechenland', in E. Olshausen – H. Sonnabend (a cura di), *Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums* 4, Amsterdam, 95-110.
- DAVIES J.K. 1998, 'Finance, administration, and *Realpolitik*: the case of Fourth-century Delphi', in M. Austin – J. Harries – Ch. Smith (a cura di), *Modus operandi. Essays in honour of Geoffrey Rickman*, London, 1-14.
- DE MICHELE L. 1998, 'Note prosopografiche sui governatori d'Asia tra il 98 e l'88 a.C.', *ACME* 51.1, 211-219.
- DE RUGGIERO E. 1893, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani*, Roma (rist. 1971).
- DE SANCTIS G. 1923, *Storia dei Romani, IV. La fondazione dell'Impero, 1. Dalla battaglia di Naraggara alla battaglia di Pidna*, Torino.
- DE SANCTIS G. 1964, *Storia dei Romani, IV. La fondazione dell'Impero, 3. Dalla battaglia di Pidna alla caduta di Numanzia*, Firenze.
- DEROW P.S. 1989, 'Rome, the fall of Macedon and the sack of Corinth', in F.W. Walbank – A.E. Astin – M.W. Frederiksen – R.M. Ogilvie (a cura di), *Rome and the Mediterranean to 133 B.C. (The Cambridge Ancient History VIII²)*, Cambridge, 290-323.
- DINSMOOR W.B. 1939, *The Athenian Archon List in the Light of Recent Discoveries*, New York.
- DOUKELLIS P. – ZOUMBAKI S. 1995, 'De Flamininus aux Antonins. Conquête et aménagements de l'espace extra-urbain en Achaïe et Macédoine', *DHA* 21.2, 205-228.
- DUBOIS M. – HAUVETTE-BESNAULT A. 1881, 'Antiquités de Mylasa', *BCH* 5, 95-119.
- DURRBACH F. 1921-1923, *Choix d'inscriptions de Délos*, Paris.
- DURRBACH F. – JARDÉ A. 1905, 'Fouilles de Délos (1903): inscriptions', *BCH* 29, 169-257.
- ECKSTEIN A.M. 2006, *Mediterranean Anarchy, Interstate War, and the Rise of Rome*, Berkeley – Los Angeles – London.
- EDLUND I. 1977, 'Invisible Bonds: Clients and Patrons Through the Eyes of Polybios', *Klio* 59, 129-136.
- EILERS C. 1991, 'Cn. Domitius and Samos: A New Extortion Trial (IGR 4,968)', *ZPE* 89, 167-178.
- EILERS C. 2001, 'C. Poppaeus Sabinus and the Salvation of the Greeks', *ZPE* 134, 284-286.

EILERS C. 2002, *Roman Patrons of Greek Cities*, Oxford.

ERRINGTON R.M. 1989a, 'Rome against Philip and Antiochus', in F.W. Walbank – A.E. Astin – M.W. Frederiksen – R.M. Ogilvie (a cura di), *Rome and the Mediterranean to 133 B.C. (The Cambridge Ancient History VIII²)*, Cambridge, 244-289.

ERRINGTON R.M. 1989b, 'The Peace Treaty between Miletus and Magnesia (I. Milet 148)', *Chiron* 19, 279-288.

FAMERIE É. 2007, 'Une nouvelle édition de deux sénatus-consultes adressés à Priène (RDGE 10)', *Chiron* 37, 89-111.

FANTASIA U. 1986, 'Samo e Anaia', in *Serta Historica Antiqua* I, Genova, 113-143.

FERRARY J.-L. 1978, 'Rome, les Balkans, la Grèce et l'Orient au II^e siècle avant J.-C.', in C. Nicolet, *Rome et la conquête du monde méditerranéen*, Paris, 729-788.

FERRARY J.-L. 1988, *Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate* (BEFAR 271), Rome.

FERRARY J.-L. 1987-1989, 'Les Romains de la République et les démocraties grecques', *Opus* 6-8, 203-216.

FERRARY J.-L. 1991, 'Le statut de cités libres dans l'empire romain à la lumière des inscriptions de Claros', *CRAI*, 557-577.

FERRARY J.-L. 1995, 'Ius fetiale et diplomatie', in E. Frézouls – A. Jacquemin (a cura di), *Les relations internationales* (Actes du Colloque de Strasbourg, 15-17 Juin 1993), Paris, 411-432.

FERRARY J.-L. 1997, 'De l'évergétisme hellénistique à l'évergétisme romain', in M. Christol – O. Masson (a cura di), *Actes du X^e Congrès international d'épigraphie grecque et latine, Nîmes, 4-9 octobre 1992*, Paris, 199-225.

FERRARY J.-L. 1999, 'La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine', *Mediterraneo Antico* 2, 69-84.

FERRARY J.-L. 2000, 'Les gouverneurs des provinces romaines d'Asie Mineure (Asie et Cilicie), depuis l'organisation de la province d'Asie jusqu'à la première guerre de Mithridate (126-88 av. J.-C.)', *Chiron* 30, 161-193.

FRANCO C. 1993, *Il regno di Lisimaco. Strutture amministrative e rapporti con le città*, Pisa.

FRANK T. 1914, *Roman Imperialism*, New York.

FRANK T. 1937, 'The New Elogium of Julius Caesar's Father', *AJP* 58, 90-93.

FRAZER J.G. 1898, *Pausanias's Description of Greece. Vol. IV, Commentary on books VI-VIII*, London.

GABBA E. 1987, 'Mondo ellenistico e Roma', *Athenaeum* 75, 205-210.

GABBA E. 1990, 'L'imperialismo romano', in *Storia di Roma* II.1, Torino, 189-233.

- GAUTHIER PH. 1972, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy.
- GIOVANNINI A. 1998, 'La disintegrazione politica del mondo ellenistico', in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia, cultura, arte, società*, 2.III, 745-772.
- GRANDJEAN C. 2003, *Les Messéniens de 370/369 au 1^{er} siècle de notre ère. Monnayages et Histoire (BCH Suppl. 44)*, Athènes.
- GREAVES A. 2000, 'The Archaeology of Miletus', in G.J. Oliver (a cura di), *The Epigraphy of Death*, Liverpool, 111-116.
- GRUEN E.S. 1976, 'The Origins of the Achaean War', *JHS* 96, 46-69.
- GRUEN E.S. 1984, *The Hellenistic World and the Coming of Rome*, Berkeley.
- GRUEN E.S. 1998, '«Egemonia romana» e continuità ellenistiche', in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia, cultura, arte, società*, 2.III, 773-801.
- GUARDUCCI M. 1940, 'Contributi alla topografia della Creta orientale', *RFIC* 68, 99-107.
- GUIZZI F. 1997, 'Conquista, occupazione del suolo e titoli che danno diritto alla proprietà: l'esempio di una controversia interstatale cretese', *Athenaeum* 85, 35-52.
- GUIZZI F. 2001, *Hierapytna. Storia di una polis cretese dalla fondazione alla conquista romana*, *MemLinc*, Serie IX, XIII, 273-446.
- HABICHT CH. 1976, 'Ambrakia und der Thessalische Bund zur Zeit des Perseuskrieges', in V. Milojcic – D. Theocharis (a cura di), *Demetrias I*, Bonn, 175-180.
- HABICHT CH. 1983, 'Makedonen in Larisa?', *Chiron* 13, 21-32.
- HABICHT CH. 1986, 'Zum Vertrag zwischen Ambrakia und Charadros', *ZPE* 62, 190-192.
- HABICHT CH. 1989, 'The Seleucids and their rivals', in F.W. Walbank – A.E. Astin – M.W. Frederiksen – R.M. Ogilvie (a cura di), *Rome and the Mediterranean to 133 B.C. (The Cambridge Ancient History VIII²)*, Cambridge, 324-387.
- HABICHT CH. 2003, 'Rhodian Amphora Stamps and Rhodian Eponyms', *REA* 105, 541-578.
- HABICHT CH. 2005, 'Datum und Umstände der rhodischen Schichtung zwischen Samos und Priene', *Chiron* 35, 137-146.
- HADZIS C. 1997, 'L'arbitrage corcyréen pour le différend territorial entre Ambraciotes et Athamanes', in *Ἀφιέρωμα στον Ν. Γ. Λ. Hammond*, Θεσσαλονίκη, 169-198.
- HALBHERR F. 1890, 'Iscrizioni cretesi', *Museo Italiano di antichità classica* 3, 559-750.
- HARRIS W.V. 1979, *War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 B.C.*, Oxford.

- HARRIS W.V 1984 (a cura di), *The Imperialism of Mid-Republican Rome*, PAAR 29.
- HARRISON TH. 2008, 'Ancient and Modern Imperialism', *Greece and Rome* 55, 1-22.
- HARTER-UIBOPUU K. 1998, *Das zwischenstaatliche Schiedsverfahren im achäischen Koinon*, Köln – Weimar – Wien.
- HAUSSOULLIER B. 1881, 'Inscriptions de Delphes', *BCH* 5, 372-434.
- HELLER A. 2006, "Les bêtises des Grecs". *Conflits et rivalités entre cités d'Asie et de Bithynie à l'époque romaine (129 a.C.-235 p.C.)*, Bordeaux.
- HELLY B. 2001, 'Un décret federal des Thessaliens méconnu dans une cité d'Achaïe Phthiotide (IG IX 2, 103)', *BCH* 125, 239-287.
- HERRMANN P. 1965, 'Neue Urkunden zur Geschichte von Milet im 2. Jhdt. v.Chr.', *IstMitt* 15, 71-117.
- HERRMANN P. 1971, 'Zum Beschluss von Abdera aus Teos Syll. 656', *ZPE* 7, 72-77.
- HIANNOPOULOS N. 1927-1928, 'Επιγραφή ἐκ Φίλιας τῆς Θεσσαλικῆς Καρδίτσας', *AEph*, 119-127.
- HICKS E.L. 1882, *A Manual of Greek Historical Inscriptions*, Oxford.
- HÖGHAMMAR K. 1993, *Sculpture and society. A study of the connection between free-standing sculpture and society on Kos during the Hellenistic and Augustan periods*, Uppsala.
- HÖGHAMMAR K. 1996, 'Honours for a Koan judge in the second century B.C.', *AM* 111, 338-361.
- HÖGHAMMAR K. 2000-2001, 'A note on the border conflict between Argos and Sparta in the second century B.C.', *OpAth* 25-26, 67-70.
- HOLLEAUX M. 1907, 'Inscriptions de Priène', *BCH* 31, 382-388.
- HOLLEAUX M. 1921, *Rome, la Grèce, et les Monarchies Hellénistiques au III^e siècle avant J.-C. (273-205)*, Paris.
- HOLLEAUX M. 1924, 'Fragment de sénatus-consulte trouvé a Corfou', *BCH* 48, 381-398 (= *Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, V, Paris 1957, 433-448).
- HOLLEAUX M. 1938, 'Inscriptions de Magnésie du Méandre', in *Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, I, Paris, 313-343.
- HOLLEAUX M. 1952, 'L'expédition de Philippe V en Asie', in *Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, IV, Paris, 211-335.
- HOMOLLE Th. 1879, 'Convention entre trois villes crétoises', *BCH* 3, 290-315.
- JONNES L. – RICL M. 1997, 'A new royal inscription from Phrygia Paroreios: Eumenes II grants Tyriaion the status of a polis', *Epigraphica Anatolica* 29, 1-30.

KALLET-MARX R.M. 1995a, *Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, Berkeley.

KALLET-MARX R.M. 1995b, 'Q. Fabius Maximus and the Dyme Affair', *CQ* 45, 129-153.

KANTIRÉA M. 2007, *Les dieux et les dieux Augustes. Le culte impérial en Grèce sous les Julio-claudiens et les Flaviens. Études épigraphiques et archéologiques (MEΛETHMATATA 50)*, Athènes.

KASČEEV V. 1997, 'Schiedsgericht und Vermittlung in den Beziehungen zwischen den hellenistischen Staaten und Rom', *Historia* 46, 419-433.

KLAFFENBACH G. 1927-1928, 'Εἰς τὴν ἐκ Φίλιας τῆς Καρδίτσας ἐπιγραφὴν', *AEph*, 205-206.

KLEINER G. – HOMMEL P. – MÜLLER-WIENER W. 1967, *Panionion und Melie*, Berlin.

KOLBE W. 1904, 'Die Grenzen Messeniens in der ersten Kaiserzeit', *AM* 29, 364-378.

KRAMOLISCH H. 1978, *Die Strategen des thessalischen Bundes vom Jahr 196 v. Chr. bis zum Ausgang der römischen Republik*, Bonn.

KREUTER S. 1995, 'Die Beziehungen zwischen Rom und Kreta vom Beginn des zweiten Jahrhunderts v. Chr. bis zur Einrichtung der römischen Provinz', in Ch. Schubert – K. Brodersen (a cura di), *Rom und der Griechische Osten. Festschrift für Hanno H. Schmitt zum 65. Geburtstag*, Stuttgart, 135-150.

LARSEN J.A.O. 1938, 'Roman Greece', in T. Frank (a cura di), *An Economic Survey of Ancient Rome IV*, Baltimore, 259-498.

LARSEN J.A.O. 1968, *Greek Federal States*, Oxford.

LATICHEFF B. 1882, 'Inscriptions de NARTHAKION. 1. Sénatus-consulte relative aux habitants de Mélitée et de NARTHAKION', *BCH* 6, 356-387.

LEBAS PH. 1870, *Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure*, III, Paris.

LEFÈVRE F. 1998, *L'Amphictionie pyléo-delphique: histoire et institutions*, Athènes.

LEHMANN G.A. 1998, "Römischer Tod" in Kolophon/Klaros. Neue Quellen zum Status der "freien" Polisstaaten an der Westküste Kleinasien im späten zweiten Jahrhundert v. Chr.', *NAKG*, 129-194.

LEHMANN G.A. 2003, 'Ἀνδρολήψιον. Rom und der 'Menschenfang'-Streit zwischen Kolophon und Metropolis', *ZPE* 144, 79-86.

LENSCHAU T. 1890, 'De rebus Priensium', *Leipziger Studien* 12, 111-220.

LEONARD JR.A. 1972, 'Kouphonisi revisited', *ArchCl* 24, 353-363.

LEPORE E. 1973, 'Problemi dell'organizzazione della chora coloniale', in M.I. Finley (a cura di), *Problèmes de la terre en Grèce ancienne*, Paris, 15-47.

- LEWIS D.M. 1973, 'The Athenian *Rationes Centesimarum*', in M.I. Finley (a cura di), *Problèmes de la terre en Grèce ancienne*, Paris, 187-212.
- LINDERSKI J. 1984, 'Si Vis Pacem Para Bellum: Concepts of Defensive Imperialism', in HARRIS 1984, 133-164.
- LUNDESTAD G. 1986, 'Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945-1952', *Journal of Peace Research* 23, 263-277.
- LURAGHI N. 2002, 'Becoming Messenian', *JHS* 122, 45-69.
- MA J. 1999, *Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor*, Oxford.
- MAGIE D. 1939, 'Rome and the City-States of Western Asia Minor from 200 to 133 B.C.', in W.H. Calder – J. Keil (a cura di), *Anatolian Studies presented to W.H. Buckler*, Manchester, 161-185.
- MAGIE D. 1950, *Roman Rule in Asia Minor*, I-II, Princeton.
- MAGNETTO A. 1994, 'L'intervento di Filippo II nel Peloponneso e l'iscrizione Syll³ 665', in S. Alessandri (a cura di), 'Ιστορίη. Studi offerti dagli allievi a Giuseppe Nenci in occasione del suo settantesimo compleanno, Galatina, 283-308.
- MAGNETTO A. 1997, *Arbitrati interstatali greci II. Dal 337 al 196 a.C.*, Pisa.
- MANOV M. 2002, 'Once Again on the Date of Syll³, 656', *Archeologia* (Sofia) 43.3, 28-34 (in bulgaro, con riassunto in inglese).
- MARASCO G. 1980, *Sparta agli inizi dell'età ellenistica: il regno di Areo I (309/8-265/4 a.C.)*, Firenze.
- MAREK Ch. 1997, 'Teos und Abdera nach dem Dritten Makedonischen Krieg', *Tyche* 12, 169-177.
- MARI M. 2002, *Al di là dell'Olimpo. Macedoni e grandi santuari della Grecia dall'età arcaica al primo Ellenismo (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 34)*, Atene.
- MARSHALL A.J. 1980, 'The Survival and Development of International Jurisdiction in the Greek World under Roman Rule', in *ANRW* II 13, 626-661.
- MATTHAEI L.E. 1908, 'The place of arbitration and mediation in ancient systems of international ethics', *CQ* 2, 241-264.
- MATTINGLY H. 1969, 'Notes on some Roman Republican Moneyers', *NC* 9, 95-105.
- MCDEVITT A. 1970, *Inscriptions from Thessaly*, Hildesheim.
- MEHL A. 1980-1981, 'Δολικτητος χώρα. Kritische Bemerkungen zum «Speererwerb» in Politik und Völkerrecht der hellenistische Epoche', *Ancient Society* 11-12, 173-212.
- MERITT B.D. 1957, 'Greek Inscriptions', *Hesperia* 26, 51-97.
- MERITT B.D. 1961, 'Greek Inscriptions', *Hesperia* 30, 205-292.
- MERKELBACH R. – STAUBER J. 1998 (a cura di), *Steinepigramme aus dem griechischen Osten*, I, Stuttgart-Leipzig.

- MOGGI M. – OSANNA M. 2000, *Pausania. Guida della Grecia, VII. L'Acaia*, Milano.
- MORETTI, ISE, L. Moretti, *Iscrizioni storiche ellenistiche*, I-II, Firenze 1967-1975.
- MUSTI D. 1978, *Polibio e l'imperialismo romano*, Napoli.
- MUSTI D. 1980, 'Formulazioni ideali e prassi politica nell'affermazione della supremazia romana in Grecia', in AA.VV., *Tra Grecia e Roma*, Roma, 55-66.
- MUSTI D. 1994, 'Confini naturali, artificiali, geometrici. Osservazioni in margine all'iscrizione sui confini di Ambracia e Charadros', in E. Olshausen – H. Sonnabend (a cura di), *Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums* 4, Amsterdam, 375-392.
- MUSTI D. 1995, *Storia Greca*, Roma-Bari⁵.
- MUSTOXYDES A. 1848, *Delle cose corciresi*, Corfù.
- NEUBAUER R. 1876, 'Inscription aus Olympia 16', *AZ* 34, 128-138.
- NICOLET C. 1978, 'L' «impérialisme» romain', in C. Nicolet (a cura di), *Rome et la conquête du monde méditerranéen*, II, Paris, 883-920.
- NIESE B. 1893-1903, *Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea*, I-III, Gotha.
- PAPADAKIS N.I. 1938, 'Η ἀρχαία Ἀνατολικὴ Κρήτη, Χανιά.
- PAPAKATZIS D. 1979, *Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις*, III, Ἀθήναι.
- PARTSCH J. 1905, *Die Schriftformel im römischen Provinzialprozesse*, Breslau.
- PASSERINI A. 1937, 'Nuove e vecchie sull'interdetto *uti possidetis* negli arbitrati pubblici internazionali del II sec. a.C.', *Athenaeum* 15, 26-56.
- PHILLIPSON C. 1911, *The International Law and Custom of Greece and Rome*, London.
- PICCIRILLI L. 1973, *Gli arbitrati interstatali greci I. Dalle origini al 338 a.C.*, Pisa.
- PIKOULAS G.A. 1991, 'Η Δευνθελιάτις καὶ τὸ ὁδικὸ τῆς δίκτυο', in *Πρακτικά Γ' Τοπικοῦ Συνδεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν*, Ἀθήναι, 279-288.
- POMTOW H. 1923, 'Delphische Neufunde VI', *Klio* 18, 259-308.
- POTTIER E. – HAUETTE-BESNAULT AM. 1880, 'Décret des Abdéritains trouvé a Téos', *BCH* 4, 47-59.
- POZZI F. 1970, 'Sparta e i partiti politici tra Cleomene III e Nabide', *Aevum* 44, 299-414.
- QUASS FR. 1993, *Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens*, Stuttgart.
- RAEDER A. 1912, *L'arbitrage international chez les Hellènes*, Kristiania.

RICH J. 1995, 'Fear, Greed, and Glory: The Causes of Roman War Making in the Middle Republic', in J. Rich – G. Shipley (a cura di), *War and Society in the Roman World*, London – New York, 38-68.

RIGSBY K.J. 1988, 'Provincia Asia', *TAPA* 118, 123-153.

ROBERT L. 1935, 'Appendice. – Sur un décret d'Abdère', *BCH* 59, 507-513.

ROBERT L. 1937, *Études anatoliennes*, Paris.

ROBERT L. 1940, 'Pergame d'Épire', *Hellenica* I, 95-105.

ROBERT L. 1945, *Le Sanctuaire de Sinuri près de Mylasa. I. Les inscriptions grecques*, Paris.

ROBERT L. 1946, 'Sur quelques ethniques', *Hellenica* II, 65-93.

ROBERT L. 1960, 'Recherches épigraphiques. IV-IX', *REA* 62, 276-361.

ROBERT L. 1973, 'Les juges étrangers dans la cité grecque', in E. von Caemmerer (a cura di), *XENION, Festschrift für P. J. Zepos*, Athen, 765-782.

ROBERT L. – ROBERT J. 1954, *Carie II. Le plateau de Tabai et ses environs*, Paris.

ROBERT L. – ROBERT J. 1989, *Claros I. Décrets hellénistiques*, I, Paris.

ROEBUCK C.A. 1941, *A History of Messenia from 369 to 146 B.C.*, Diss. University of Chicago.

ROEBUCK D. – DE LOYNES DE FUMICHON B. 2004, *Roman Arbitration*, Oxford.

ROMIOPOULOU C. 1974, 'Un nouveau milliaire de la Via Egnatia', *BCH* 98, 813-816.

ROSTOVITZEF M. 1941, *The Social and Economic History of the Hellenistic World*, I-III, Oxford.

ROSTOVITZEF M. 1957, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford.

ROUSSET D. 1994, 'Les frontières des cités grecques. Premières réflexions à partir du recueil des documents épigraphiques', *Cahiers du Centre G. Glotz* 5, 97-126.

ROUSSET D. 2002, *Le territoire de Delphes et la terre d'Apollon (BEFAR 310)*, Paris.

SANDERS I.F. 1982, *Roman Crete*, Warminster.

SARIKAKIS T. C. 1986, 'Συνοριακαί διαφοραί καί τίμησις (census) εἰς τήν Ρωμαϊκὴν ἐπαρχίαν Μακεδονίαν', in *Ancient Macedonia IV. Papers read at the Fourth International Symposium held in Thessaloniki, September 21-25, 1983*, Thessaloniki, 549-552.

SARTRE M. 1979, 'Aspects économiques et aspects religieux de la frontière dans les cités grecques', *Ktema* 4, 213-224.

- SCHEHL F. 1951, 'Margarita Guarducci, Inscriptiones Creticae, opera et consilio Friderici Halbherr collectae, III, Tituli Cretae Orientalis. Roma 1942' (rec.), *Κρητικά Χρονικά* 5, 302-312.
- SCHLEUSSNER B. 1978, *Die Legaten der Römischen Republik: Decem Legati und ständige Hilfsgesandte*, München.
- SCHWERTFEGER Th. 1974, *Der Achaische Bund von 146 bis 27 v. Chr.*, München.
- SCHWYZER E. 1923, *Dialectorum graecarum exempla epigraphica potiora*, Lypsia.
- SCUDERI R. 1991, 'Decreti del senato per controversie di confine in età repubblicana', *Athenaeum* 79, 371-415.
- SEGRE M. 1993, *Iscrizioni di Cos*, Roma.
- SHERK, RDGE, R.K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East*, Baltimore 1969.
- SHERWIN-WHITE A.N. 1984, *Roman Foreign Policy in the East*, London 1984.
- SHIPLEY G. 1987, *A History of Samos, 800-188 BC*, Oxford.
- SHIPLEY G. 2000, 'The extent of Spartan territory in the Late Classical and Hellenistic periods', *BSA* 95, 367-390.
- SONNE E. 1888, *De arbitris externis, quos Graeci adhibuerunt ad lites et intestinas et peregrinas componendas, quaestiones epigraphicae*, Göttingen.
- SORDI M. 1958, *La lega tessala fino ad Alessandro Magno*, Roma.
- SPALINGER A.J. 1978, 'The Date of the Death of Gyges and its Historical Implications', *JAOS* 98, 400-409.
- SPOHN K. 2002, *Heiligtümer und Kulte Kretas in klassischer und hellenistischer Zeit*, Heidelberg.
- SPYRIDAKIS S. 1970, *Ptolemaic Itanos and Hellenistic Crete*, Berkeley – Los Angeles – London.
- STÄHLIN F. 1924, *Das hellenische Thessalien*, Stuttgart.
- STEINHAUER G. 1988, 'Το πρόβλημα του *Ager Denthaliatis*', *Ariadne* 4, 219-233.
- SUMNER G.V. 1978, 'Governors in Asia in the Nineties B.C.', *GRBS* 19, 147-153.
- TALBERT R.J.A. 2000 (a cura di), *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*, Princeton.
- TAYLOR L.R. 1960, *The Voting Districts of the Roman Republic*, Rome 1960.
- THORNTON J. 2001, *Lo storico, il grammatico, il bandito: momenti della resistenza greca all' "imperium Romanum"*, Catania².
- THÜR G. – TAEUBER H. 1994, *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis: Arkadien*, Wien.
- TOD M.N. 1913, *International Arbitration amongst the Greeks*, Oxford.

- TOD M.N. 1932, 'Interstate Arbitration in the Greek World', in *Sidelights on Greek History*, Oxford, 37-68.
- TOULOUMAKOS J. 1988, 'Zum römischen Gemeindepatronat im griechischen Osten', *Hermes* 116, 304-324.
- VALMIN N. 1930, *Études topographiques sur la Messénie ancienne*, Lund.
- VAN EFFENTERRE H. 1942, 'Querelles crétoises', *REA* 44, 31-51.
- VAN EFFENTERRE H. 1948, *La Crète et le monde grec de Platon à Polybe*, Paris.
- VAN EFFENTERRE H. – BOUGRAT M. 1969, 'Les frontières de Lato', *Κρητικά Χρονικά* 21, 9-53.
- VEYNE P. 1975, 'Y a-t-il eu un impérialisme romain ?', *MÉFRA* 87, 793-855.
- VIERECK P. 1888, *Sermo Graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt examinatur*, Göttingen.
- VIRGILIO B. 1998, '«Basileus». Il re e la regalità ellenistica', in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia, cultura, arte, società*, 2.III, 107-176.
- VIVIERS D. 1999, 'Economy and Territorial Dynamics in Crete from the Archaic to the Hellenistic Period', in A. Chaniotis (a cura di), *From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of Ancient Crete*, Stuttgart, 221-233.
- WALBANK, *Commentary*, F.W. Walbank, *A Historical Commentary on Polybius*, I-III, Oxford 1957-1979.
- WALBANK F.W. 1947, 'Review to Silvio Accame, *Il dominio romano in Grecia dalla Guerra acaica ad Augusto*', *JRS* 37, 205-207.
- WALBANK F.W. 1983, 'Via illa nostra militaris: Some Thoughts on the Via Egnatia', in *Althistorische Studien. Herman Bengtson zum 70. Geburtstag. Dargebracht von Kollegen und Schülern* (Historia Einz. 40), Wiesbaden, 131-147.
- WEIL R. 1882, 'Messenische Grenzfehden', *AM* 7, 211-222.
- WELLES, RC, B. Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period. A Study in Greek Epigraphy*, New Haven 1934.
- WESTLAKE H.D. 1935, *Thessaly in the Fourth Century*, London.
- WIKANDER Ö. 1990, 'Senators and equites IV. The case of the Egnatii', *OpRom* 18, 207-211.
- WILHELM A. 1951, 'Griechische Inschriften rechtlichen Inhalts', *Πραγματεῖαι τῆς Ακαδημίας Αθηνών* 17, 1-112.
- WILL E. 1979-1982, *Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.)*, I-II, Nancy.
- XANTHOUDIDIS S.A. 1908, 'Ἐκ Κρήτης', *AEph*, 199-244.
- XANTHOUDIDIS S.A. 1920, 'Κρητικαὶ ἐπιγραφαί', *AEph*, 75-88.

INDICI

I. FONTI LETTERARIE

(*I numeri in corsivo rimandano alle pagine)

APP.

Syr. 44: 20 n. 18

ARR.

an. 7, 24, 4: 55 n. 115

ATH.

3, 78 sgg.: 80 n. 181

DIOD.

14, 82, 5: 55 n. 112; 17, 117, 1: 55 n. 115;
20, 50, 3: 55 n. 117; 37, 5a: 162 n. 440

FGrHist

76 (Duride di Samo), F 25: 88 n. 208;
115 (Teopompo di Chio), F 59: 88 n. 210; 115 (Teopompo di Chio), F 305: 88 n. 210; 417 (Creofilo di Efeso), F 2: 88 n. 209; 418 (Evalce di Efeso), F 1: 88 n. 209; 491 (Meandrio di Mileto), F 1: 88 n. 211; 535 (Euagon di Samo), F 3: 88 n. 208; 537 (Olimpico di Samo), F 2: 88 n. 208; 538 (Uliade di Samo), F 1: 88 n. 208

FLOR.

1, 35, 4: 99 n. 258

FRONTIN.

aq. 1, 7: 157 n. 414

GELL.

6, 11, 9: 157 n. 414

HDT.

1, 82: 155 n. 403; 5, 17-21: 38 n. 62

LIV.

28, 5, 5: 26 n. 32; 33, 24, 7: 57 n. 127;
33, 31, 7-11: 57 n. 128; 33, 32, 5: 57 n. 129; 33, 34, 7: 57 n. 130; 33, 34, 5-11: 171 n. 454, 187 n. 495; 34, 51, 4-6: 57 n. 131; 37, 45, 1: 82 n. 190; 37, 56: 172 n. 457; 37, 60, 3: 151 n. 381, 197 n. 518; 38, 4, 1-4: 47 n. 93; 38, 34: 26 n. 34; 38, 34, 8: 25 n. 27; 38, 39, 5: 93 n. 239, 172 n. 456, 187 n. 495; 38, 39, 7-8: 82 n. 192, 172 n. 456, 187 n. 495; 38, 42, 11: 95 n. 246; 38, 44, 4: 48 n. 98, 178 n. 475; 39, 24, 8: 48 n. 100; 39, 48, 2-4: 30 n. 46; 42, 29, 12: 161 n. 436; 42, 51, 10: 161 n. 436; 42, 57, 6: 161 n. 436; 42, 67, 3-5: 161 n. 436; 42, 67, 9: 150 n. 374; 43, 4, 11-13: 162 n. 439; 43, 5, 1: 49 n. 101; 44, 15, 1: 20 n. 18; 45, 13, 10: 49 n. 101; 45, 25, 6: 20 n. 18; 45, 25, 11 sgg.: 20 n. 19; 45, 34: 178 n. 476; 45, 42, 6-12: 161 n. 437

PAUS.

2, 20, 1: 25 n. 27; 2, 38, 5: 155 n. 403; 3, 21, 3: 31 n. 51, 177 n. 472, 189; 4, 4, 2-3: 37-38 nn. 61-62, 69 n. 166; 4, 5, 2: 83 n. 487; 4, 28, 3: 38 n. 66; 7, 9, 5: 30 n. 46; 7, 10: 174 n. 463; 7, 11, 1-2: 25 n. 27, 28 n. 38, 153-156, 205 n. 541; 7, 12, 4: 30 n. 46; 8, 13, 1: 69 n. 166; 8, 27, 4: 25 n. 26

PLB.

1, 1, 5: 167 n. 446; 1, 2, 7: 167 n. 446; 1, 3, 4-6: 167 n. 446; 1, 6, 4-6: 167 n. 446; 2, 54, 3: 26 n. 30; 2, 67, 2: 64 n. 159; 3, 1, 4: 167 n. 446; 3, 2, 6: 167 n. 446; 3, 3, 1-9: 167 n. 446; 4, 37, 6: 26 n. 31; 4, 60, 3: 26 n. 31; 4, 81, 11: 26 n. 31; 9, 28, 7: 26 n. 27; 9, 33, 10-12: 25 n. 27; 10, 41, 2: 26 n. 32; 11, 11, 2: 26 n. 32; 16, 24, 9: 80 n. 181; 18, 42, 5-7: 57 n. 127, 171 n. 454, 187 n. 495; 18, 44, 1: 171 n. 454, 187 n.

495; 18, 45, 7-12: 57 n. 128; 18, 46, 5: 57 n. 129; 18, 47, 7: 57 n. 130; 18, 47, 5-13: 171 n. 454, 187 n. 495; 21, 24: 172 n. 457, 187 n. 495; 21, 24, 46: 172 n. 456; 21, 29, 14: 48 nn. 99-100; 21, 30, 13: 48 n. 99; 21, 35, 4: 95 n. 246; 21, 43, 26: 172 n. 456; 21, 45: 93 n. 239; 21, 45, 2: 82 n. 192; 21, 46, 1: 20 n. 20, 149 n. 371, 172 n. 458, 195 n. 514; 21, 46, 1-4: 172 n. 457; 21, 46, 5: 80 n. 182, 172 n. 457; 95 n. 248, 149 n. 370; 21, 46, 6-7: 172 n. 457; 22, 15: 151; 23, 4: 30 n. 46; 23, 17, 2: 39 n. 69; 30, 5, 11-12: 20 nn. 18-19; 30, 13: 174 n. 463; 30, 15: 178 n. 476; 30, 17, 1: 161 n. 437; 30, 21, 3: 20 n. 18; 31, 1, 6-8: 25 n. 24, 28, 154 n. 399, 174 n. 465, 187 n. 497, 196 n. 516, 205 n. 541; 34, 12, 2a-8: 50 n. 106; 38, 16, 3: 176 n. 471

PLU.

Aem. 29: 178 n. 476; *Demetr.* 19, 2: 55 n. 116; 35, 5: 91 n. 227; *Phil.* 16: 26 n. 34; *Quaest. Graec.* 20 (= *Mor.* 296 A): 89 nn. 218, 220

POLYAEN.

1, 41, 5: 25 n. 28;

PS.-CALLISTH.

fr. 134 (Kroll): 55 n. 115

STR.

7, 7, 4: 50 n. 106; 8, 4, 6: 25 n. 27; 8, 4, 9: 37-38, nn. 60-62; 10, 4, 10: 127 n. 293, 134 n. 313; 14, 1, 20: 88 n. 206

TAC.

ann. 3, 62, 1: 82 n. 191; 4, 43, 1-3: 36-38 nn. 55-56, 59, 41 n. 63, 000 n. 76

VITR.

4, 1, 4: 88 n. 206

XEN.

HG 7, 1, 28: 25 n. 28;

II. FONTI EPIGRAFICHE

(*I numeri in corsivo rimandano alle pagine, quelli in grassetto e corsivo alle iscrizioni della parte I)

AGER, *Arbitrations*

n° 25: 81 n. 187; n° 30: 56 n. 125; n° 44: 48 n. 96; n° 54: 560 n. 126; n° 63: 48 n. 96, 58 n. 134; n° 74: 64 n. 160, 93 n. 240; n° 76: 187 n. 495; n° 78: 150-151; n° 95: 151 n. 381; n° 96: 14 n. 4; n° 98: 187 n. 495; n° 100: 148-149; n° 101: **1**; n° 109: 58 n. 134; n° 111: 14 n. 4; n° 120: 7; n° 126: **6**; n° 131: **4**; n° 132: 49 n. 102, 178 n. 477; n° 137: **2**; n° 147: 14 n. 4; n° 154: 58-59 nn. 135-137 e 139, 62 nn. 151-152; n° 156: **5**; n° 158: **10 I-II**; n° 159: **3**; n° 160, II: **8**; n° 160, III: 96 n. 249; n° 162: **9**; n° 164, V: **11**; n° 167, V: 160 n. 433; n° 169: 160-163; n° 170: 158-160; 171, I: **12**

BE

1962, 290: 91 n. 231; **1998**, 201: **4**

BERARD (V.), *De arbitrio inter liberas Graecorum civitates*, Paris 1894 (= BERARD 1894)

n° 26 : **5**; n° 42: **1**;

CHANDEZON (C.), *L'élevage en Grèce (fin Ve-fin Ier s. a.C.). L'apport des sources épigraphiques*, Bordeaux 2003 (= CHANDEZON 2003)

n° 56: **7 III**

CHANIOTIS (A.), *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996 (= CHANIOTIS 1996)

n° 4: 128-129 nn. 298, 305; n° 25: 151 n. 382; n° 29: 151 n. 382; n° 43: 135 n. 322; n° 47: 128-129 nn. 299, 305; n° 48: 129 nn. 300, 305; nn° 54-56: 134-135 nn. 314, 321, 323-325; n° 59: 69 n. 167, 134 n. 319; n° 61: 134 n. 319, 137 n. 337; pp. 327-328, Testimonium a: 134-135 nn. 315, 326, 136 nn. 328-329; pp. 329-330, Testimonium b: **11**; pp. 330-331, Testimonium c: 134 n. 316, 137 nn. 335-

336; p. 331, Testimonium d: 134 n. 317, 137 n. 334; p. 332, Testimonium e: 129 n. 301, 134 n. 318, 137 n. 338

DE RUGGIERO (E.), *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani*, Roma 1893 (= DE RUGGIERO 1893)
n° 8: **5**; n° 10: **10 II**; n° 16: **3**

FD

III 2, 7: 69 n. 168; **III 2**, 11: 69 n. 168; **III 2**, 29: 69 n. 168; **III 2**, 136: **6 I**; **III 2**, 142: **6 II**; **III 3**, 243: **6 III**

GIBM

III, n° 405: **8**

HARTER-UIBOPUU (K.), *Das zwischenstaatliche Schiedsverfahren im achäischen Koinon*, Köln – Weimar – Wien 1998 (= HARTER-UIBOPUU 1998)
n° 9: 152-153; n° 11: **2**

HICKS (E.L.), *A Manual of Greek Historical Inscriptions*, Oxford 1882 (= HICKS 1882)
n° 200: **3**

IC

I, xvi, 18: 129 n. 301, 137 n. 338; **III**, ii, 1: 126 n. 285; **III**, iv, 9: **10 II**; **III**, iv, 10: **10 I**; **III**, vi, 7: 125 n. 282; **IV** 179: 151 n. 386

IG

II-III^a 116: 55 n. 119; **II-III^a** 175: 55 n. 119; **II-III^a** 951: 49 n. 102, 178 n. 477; **IV^a** 71: 30 n. 46; **V 1**, p. XV: **3**; **V 1**, 260: 43 n. 89; **V 1**, 1361: 42 n. 82; **V 1**, 1371 (a, b, c): 42 n. 80; **V 1**, 1372 (A, B), 42 n. 80; **V 1**, 1373-1378: 42-43 nn. 84-85; **V 1**, 1405: 41 n. 75; **V 1**, 1429: 41 n. 75; **V 1**, 1430: 41 n. 75, 69 n. 165; **V 1**, 1431: 42; **IX 1**, 690: **4**; **IX 1**, 689: 49 n. 101; **IX^a 1**, 795: 49 n. 101; **IX^a 1**, 796: **4**; **IX 2**, 89: **5**; **IX 2**, 520: 150

IGRR

I 1021: 10 II

ILLRP

344: 142 n. 343; 455-456: 50 n. 107

I.Magnesia

17: 127 n. 295; 20: 127 n. 295; 93: **7**; 105: **10 II**

I.Metropolis

63 B: 101 n. 268

I.Mylasa

134: **1**

Inscr. It.

XIII, 3, n° 7: 142 n. 343; XIII, 3, n° 75a: 142 n. 343

I.Pergamon

268: 158-160

I.Priene

14: 91 n. 227; 15: 91 n. 227; 16: 81 n. 187, 91 n. 227; 27: 148-149; 37: 64 n. 160, 88 n. 207, 89 n. 212, 90-91 nn. 221, 224, 227, 92 nn. 232, 235-236, 93 n. 238, 240, 94 nn. 243-244; 40: 94 n. 245, 156-158; 41: **8**, 157 n. 415; 42: 96 nn. 249, 252; 99-103: 147 n. 364; 107: 147 n. 364; 108: 147 n. 364; 109: 147 n. 364; 111: **12**; 120: 145-146 nn. 356, 359-360; 121: 85 n. 202, 69 n. 253, 145 n. 357; 468: 144 n. 354; 531: **7**; 500: 89 nn. 213-215, 217-219, 90-91 nn. 222, 228-230

ISE (= L. Moretti, *Iscrizioni storiche ellenistiche I-II*, Firenze 1967-1975 + F. Canali De Rossi, *Iscrizioni storiche ellenistiche III*, Roma 2001 (2006²))

II, n° 91: **4**; **II**, n° 102: 150 n. 374; **III**, n° 175: **1**; **III**, n° 178: **9**; **III**, n° 182: **12**

IvO

47: **2**; 52: **3**

MAGNETTO (A.), *Arbitrati interstatali greci II. Dal 337 al 196 a.C.*, Pisa 1997 (= MAGNETTO 1997)

n° 5: 203 n. 536; n° 14: 37 n. 57; n° 20: 37, n. 57, 89 n. 215, 203 n. 536; n° 44: 93 n. 237; n° 48: 203 n. 536; n° 49: 203 n. 536; n° 75: 93 n. 238; n° 77: 187 n. 495

Milet

I 2, n° 9: 80 n. 179; **I 3**, n° 33d, e: 80 n. 180; **I 3**, n° 148: 81 n. 184, 148 nn. 367-368; **I 3**, n° 150: 80 n. 182

PICCIRILLI (L.), *Gli arbitrati interstatali greci I. Dalle origini al 338 a.C.*, Pisa 1973 (= PICCIRILLI 1973)

n° 35: 56 n. 120

ROUSSET (D.), *Le territoire de Delphes et la terre d'Apollon*, Paris 2002 (= ROUSSET 2002)

pp. 72-76, nn° 1-2: 69 n. 161, 179 n. 479; p. 76, n° 3: **6 I**; p. 78, n° 4: **6 II**; p. 78, n° 5: **6 III**; pp. 85-91, n° 6: 68 n. 161; pp. 91-108, nn° 7-15: 68 n. 161

SEG

2 (1924), 266: **6 III**; 511: **10 I**; **3 (1927)**, 451: **4**; **13 (1956)**, 269: 42 n. 80; **35 (1985)**, 665: 49 n. 103, 178 n. 477; **39 (1989)**, 388 bis: 43 n. 85; 1244: **9**; **41 (1991)**, 328: 41 n. 78; 329: 43 n. 91; **47 (1997)**, 604: **4**; **52 (2002)**, 1059: 59 n. 140; **53 (2003)**, 1312: 101 n. 268

SEGRE (M.), *Iscrizioni di Cos*, Roma 1993 (= SEGRE 1993)

EV 207: 153-156, 205 n. 541

SGDI

3204: **4**; 5060: **10 II**

SHERK, RDGE

n° 1: 152 n. 390; n° 4: **4**; n° 7: **7 II**; n° 9: **5**; n° 10 A: 156-158; n° 10 B: **8**; n° 14: **10 I**; n° 15: 70 n. 170; n° 42: 70 n. 170

Syll³

134: 80 n. 179; 241: 55 n. 114; 342: 55 n. 114; 471: 30 n. 46; 656: 160-163; 665: **2**; 674: **5**; 679: **7**; 683: **3**; 684: 176 n. 469; 685: **10 II**; 688: **8**

THÜR (G.) – TAEUBER (H.), *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis: Arkadien*, Wien 1994 (= THÜR – TAEUBER 1994)

n° 31: 152-153

VIERECK (P.), *Sermo Graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt examinatur*, Göttingen 1888 (= VIERECK 1888)

n° 12: **5**; n° 14: **8**

WELLES, RC

n° 7: 89 n. 215; n° 8: 81 n. 187; n° 46: 148-149; n° 61: 213 n. 570

III. INDICE PROSOPOGRAFICO

Acilio Balbo, Manio, 110, 126

Acrisio, 141, 143, 145

Adriano, 161 n. 435

Agelao, 53

Agesippo, 53, 62

Aidouchos, 120

Aiscrone, 79

Alcino, 79

Alessandro, 79

Alessandro I, re di Macedonia, 38 n. 62

Alessandro Magno, 55, 90, 92 n. 235

Alexion, 120

Alexon, 120

Ameinina, 53

Aminandro, re degli Atamani, 47-48

Aminta I, re di Macedonia, 38 n. 62

Aminta III, re di Macedonia, 28 n. 38,

154 n. 397, 155 n. 402

Amymon, 161

Anassagora, 120

Andromaco, 46, 120

Androne, 79

- Androtimo, 79
 Anicio Gallo, Lucio, 29, 156
 Annio, Gaio, 87
 Annio, Lucio, 87
 Antigene, 67
 Antigono Dosone, re di Macedonia, 26, 37 n. 58, 38-39, 92
 Antigono Gonata, re di Macedonia, 38-39
 Antigono Monoftalmo, 55
 Antioco, ufficiale tolemaico, 93
 Antioco II Theos, re di Siria, 92
 Antioco III, re di Siria, 20, 82, 87, 93 n. 238, 95, 172 n. 456, 187, 205 n. 549, 211
 Antioco V Eupatore, re di Siria, 25 n. 24, 174 n. 465, 187 n. 497, 196
 Antonio, Marco, 36, 41
 Apollodoro, 79, 120
 Apollonida, 34
 Apollonio, 120
 Aquilio, Manio, 50
 Arato di Sicione, 26
 Areo I, re di Sparta, 38-39
 Ariarate, re di Cappadocia, 82
 Aristagora, 120
 Aristarco, 24
 Aristocrate, 79
 Aristonico, 99, 101 n. 270
 Armosseno, 53
 Artemidoro, 79, 120
 Artemone, 87
 Asclepiade, 35
 Atenopoli, 147 n. 364
 Atidio Gemino, *praetor Achaiae*, 37, 42
 Attalo I, re di Pergamo, 172 n. 457
 Attalo II, re di Pergamo, 213 n. 570
 Attalo III, re di Pergamo, 140, 143 n. 350
 Aufidio, Tito, 45
 Augusto, 41 nn. 77-78, 42 n. 79, 177 n. 472, 189 n. 499
 Avidio Nigrino, Gaio, 68 n. 161
 Bacchilo, 79
 Beidulo, 110
 Biante di Priene, 90-91
 Bippo di Argo, 153
 Bithys, 161
 Boethos, 120
 Callia, 67
 Callicrate, 28-31, 154 (e n. 397), 156, 174, 196, 205 n. 543
 Calpurnio Pisone, Lucio, 106, 111, 120, 122, 124, 127, 130, 183, 198
 Calpurnio Pisone, Quinto, 40, 198
 Caretida, 34
 Cassandro, 100 n. 264
 Cesare, 36?, 41 (e n. 77)
 Cillo, 120
 Claudio Nerone, Appio, 151 n. 380
 Claudio Pulcro, Appio, 151 n. 380
 Cleomene II, re di Sparta, 38 n. 66
 Cleomene III, re di Sparta, 25, 39
 Cleonimo, 38 (e n. 66), 39
 Commodo, 42 (e n. 83)
 Comone, 110
 Cornelio Blasione, Publio, 45, 47-50, 83, 188, 198
 Crateraio, stratego dei Tessali, 62
 Cratete di Priene, 138, 140-146
 Cratia, 34
 Cratino, 77
 Creofilo di Efeso, storico, 88
 Cresfonte, re dei Messeni, 37
 Critone, 53
 Dario I, re di Persia, 38 n. 62
 Demetrio, 120
 Demetrio Poliorcete, 55
 Democrate, 79
 Diocle, 120
 Diodoro, 67
 Diodoro Siculo, 55
 Dione, 110
 Dionisio, 34, 78-79, 84-85, 120
 Dionisocle, 120
 Dionisodoro, 120
 Domizio, Marco, 133
 Dorconida, 34
 Duride di Samo, storico, 88
 Egnatio, Gneo, 45, 50 n. 107
 Eirenia, 35
 Emilio Lepido, Marco, 48 n. 98, 83
 Emilio Lepido Porcina, Marco, 76-79, 81, 83, 188, 198
 Emilio Paolo, Lucio, 162
 Emilio Scauro, Marco, 110, 126
 Emmenida, 67
 Epaminonda, 25, 38
 Epicrate, 79, 120

- Epicuro, 79, 120
 Epigono, 24
 Eraclito, 77
 Erode, 147 n. 364
 Eropito, 120
 Eteanore, 110
 Euagon di Samo, storico, 88
 Eubete, 110
 Eubulo, 120
 Eudamida, 35
 Eudoco, 67
 Eufemo, 79, 120
 Eufene, 162
 Eumene II, re di Pergamo, 25 n. 24, 67-68, 70, 151, 172 n. 457, 174 n. 465, 187 n. 497, 196, 213 n. 570
 Eupolemo, 120
 Euticle, 35
 Evalce di Efeso, storico, 88
 Exekastos, 162
 Fabio Massimo Eburno, Quinto, 127, 133, 136-137, 149 n. 372, 183, 191, 195
 Fabio Massimo Serviliano, Quinto, 176 n. 469
 Fannio, Gaio, 133
 Fidippo, 53
 Fidone, 110
 Filippo II, re di Macedonia, 25, 27, 28 n. 38, 36-39, 55, 154 n. 397, 155, 171 n. 454
 Filippo V, re di Macedonia, 26, 56 (e n. 126), 80, 150 n. 374
 Filoito, 34
 Filonico, 34
 Filopemene, 26
 Fonteio, 77
 Fulvio, Servio, 87
 Fulvio Nobiliore, Marco, 48
 Gige, 88 n. 206
 Giulio Cesare, Gaio (*padre di Cesare), 142-143
 Glauceta, 53
 Ierone, tiranno di Priene, 91 n. 227, 92-93
 Ippoloco, stratego dei Tessali, 62
 Kotys, re dei Traci, 13, 160-162, 192, 194, 206 n. 544, 211 n. 563
 Kydanor, 123
 Lampromaco, 53
 Lelio Sapiante, Gaio, 110, 126
 Leone, 53, 62, 87
 Leonteo, 79
 Licofrone di Fere, 55 (e n. 112)
 Licomede, 120
 Licurgo, 26
 Ligdami, capo dei Cimmerii, 88 n. 206
 Lisandro, 53, 78-79, 84-85
 Lisimaco, re di Tracia, 37 n. 57, 81 n. 187, 89-92, 94, 100 n. 264
 Livio, 48, 49 n. 101, 57, 162
 Livio Druso, Marco, 111
 Lucilio, Lucio, 141-146, 182, 191
 Lutazio, Gneo, 53
 Macanida, 26
 Mandrone, 120
 Manlio, Tito, 77
 Manlio Vulsone, Gneo, 20, 80, 87, 93, 149, 157, 172, 181, 190, 191 n. 501, 195, 205 n. 541
 Marcio Filippo, Quinto, 152
 Marco Aurelio, 42
 Matrone, 87
 Meandrio di Mileto, storico, 88, 94
 Medio il Giovane, 55-56
 Medio il Vecchio, 55-56
 Megathymos, 161
 Menippo, 97-103, 105, 142 n. 346, 181-182
 Menodoro, 34
 Minnion, 120
 Mnasippo, 110
 Moschione, 120, 147 n. 364
 Mucio Scevola *Augur*, Quinto, 98 n. 255
 Mucio Scevola *Pontifex*, Quinto, 98 n. 255, 158-160, 205 n. 542
 Mummio, Lucio, 35, 37, 39-41, 176-177, 189, 197, 205 n. 541
 Nabide di Sparta, 14, 26
 Nerone, 42 n. 81
 Nicandro, 34
 Nicanore di Stagira, 90 n. 225
 Nicata, 54
 Nicone, 35
 Nicostene, arconte ateniese, 49 n. 102
 Nikis, 35
 Nisandro, 150
 Olimpico, 120
 Olimpico di Samo, storico, 88
 Ortensio, Lucio, 162

Ostilio Mancino, Gaio, 53, 62
 Ottaviano Augusto, v. Augusto
 Oxythemis, 55
 Paionios, scultore, 32, 36, 40
 Pausania, 77, 79, 120
 Pausania il Periegeta, 28-29, 30 n. 46, 31, 154-156, 183 n. 487, 189, 196, 205 n. 541
 Pausicrate, 120
 Perseo, figlio di Filippo V di Macedonia, 150 n. 374, 161, 162 n. 438, 174
 Pillo, 54, 56
 Pironide, 79
 Pirro, re dell'Epiro, 47
 Pitodoro, 74, 79
 Plozio, Quinto, 133
 Polemeo, 98 n. 255, 142 n. 346
 Polibio, 13, 26, 28-30, 50, 80 n. 182, 151 nn. 383 e 385-386, 154-156, 167, 170, 172, 196
 Policleteo, 53
 Policrate, 24
 Polita, 53
 Prassia, 67
 Pritanys, 79
 Protione, 79
 Quinzio Flaminio, Tito, 54, 57, 59, 61, 63, 171 n. 455, 179, 190, 192 n. 505, 194
 Rutilio, Publio, 133
 Sarapion, arconte ateniese, 135 n. 327
 Satiro, 46
 Scillione, 79
 Seleuco II, re di Siria, 148 n. 365
 Sempronio, Aulo, 53
 Sempronio, Gaio, 45
 Sergio, Manio, 25-28, 30, 156 n. 410, 174, 189, 196, 197 n. 519, 205 n. 541
 Silla, 214 n. 571
 Simon, *epistates* reale, 92
 Sosicrate, 79, 140, 143-144
 Spurio Postumio, 152
 Statilieno, Quinto, 53
 Strabone, 50, 127 n. 293
 Sulpicio Galba, Servio, 111, 121, 126, 128, 191, 196, 200
 Sulpicio Gallo, Gaio, 25-30, 154-156, 174, 189, 196-197, 205 n. 541
 Tacito, 36, 38-39, 41, 42 n. 79
 Teleclo, re degli Spartani, 38

Telemaco, 87
 Teodoto, 79
 Teofilo, 79
 Teopompo di Chio, storico, 88
 Tessalo di Fere, stratego dei Tessali, 53-54, 62
 Tiberio, 36-37, 41-42
 Timarco, 69 n. 168
 Tolemeo VI Filometore, re d'Egitto, 121, 123, 125, 128, 131, 135 n. 322, 148 n. 365, 182
 Tolemeo VIII, re d'Egitto, 135 n. 322
 Traiano, 68 n. 161
 Trasibulo, 147 n. 364
 Trasimede, 53-54, 62
 Tremelio, Lucio, 87
 Uliade di Samo, storico, 88
 Vespasiano, 42
 Zenodoto, 78, 87

IV. INDICE GEOGRAFICO

(*In corsivo i toponimi moderni)

Abdera, 13, 160-162, 163 n. 443, 192, 194, 206 n. 544, 211 n. 563
 Abia, 39
 Acaia, regione del Peloponneso, 175
 Acaia Ftiotide (Achei Ftiotici), 54-57, 60
 Acarnania (Acarnani), 47, 49, 178
 Achei, 24, 27, 30 n. 46, 57 n. 129, 152-153
 Aigoneia, 66, 68
 Alabanda, 20
 Ambracia (Ambracioti), 14 n. 7, 44-49, 83, 178, 188, 197-198, 211 n. 563
 Anaia, 88
 Anfissa, 68 n. 161, 179 n. 479
 Apamea, 13, 20-21, 80-82, 93, 147, 149, 171-173, 181, 187, 190, 191 n. 501, 192 n. 505, 195, 211 n. 562, 213
 Arachtos, fiume, 47
 Arcadia (Arcadi), 24-26, 36
 Argo (Argivi), 25, 28-29, 30 n. 46, 153-156
 Argolide, 26
 Artemisia, 42
 Atamani, *koinon* degli, 14 n. 7, 44-49,

- 83, 178, 188, 197-198, 211 n. 563
 Atene (Ateniesi), 49, 55 n. 14, 65-70, 90 n. 225, 134 n. 319, 158, 178, 180, 197
 Athenaion, 26
 Azio, 31, 41 n. 77, 177 n. 472, 189 n. 499
 Batinetide, 88-92, 94
 Belbina (Belbinatide, *ager Belbinatis*), 25-26, 31, 155 n. 406, 177-178, 189
 Calimna, 37 n. 57
 Caria, 20-21, 92, 172 n. 457, 173
 Cariatide, 25
 Carnii, 49 n. 101
 Cauno, 20-21
 Charadra, 49, 178
 Cheronea, 38, 171 n. 454
 Chersoneso Tracico, 162 n. 438
 Chio, 88, 172 n. 457
 Choireios, torrente, 43
 Cidonia, 151
 Cimmerii, 88 n. 206
 Cinoscefale, 55, 61
 Cinuria, 29, 154, 178, 190, 205 n. 541
 Claro, 97-98, 142 n. 346, 182
 Cnido, 37 n. 57
 Cnosso (Cnossii), 110, 125 n. 284, 127, 133-137, 149, 151, 182-183, 187 n. 497, 191, 195-196, 197 n. 518, 206 n. 544
 Colofone (Colofonii), 54, 58, 63, 85, 88, 97-105, 142 n. 346, 181-182, 194, 206 n. 544
 Coo, 37 n. 57, 153, 177, 190 n. 500, 205 nn. 541-542
 Corcira (Corciresi), 44-48, 49 n. 101, 178, 188, 197-198
 Corinto (Corinzi), 30 n. 46, 39, 57, 171, 175-176, 189, 192 n. 505, 213
 Creta (Cretesi), 13, 69 n. 167, 80, 110-111, 120-127, 130, 132, 183, 191, 195, 197 n. 518, 198, 206-207
 Delfi, 55 n. 114, 65-70, 152, 179-180, 191, 197, 212 n. 564
 Dentaliatide (*ager Denthaliatis*), 25, 36-39, 41 n. 78, 42, 155 n. 406, 176, 186, 189, 197
 Dera, 133-134, 136
 Dime, 176 n. 469
 Dioshieritis, *chora* (Dioshieron), 98-100, 102-104, 105 n. 275, 182
 Dori, 37 n. 61
 Dorthanna, 121
 Dragmos (Dragmii), 110, 121, 125, 128
 Driussa, 64, 88-89, 92-96, 181, 190
 Dyatonion, 151
 Efeso, 88 n. 206, 100, 141, 143-144, 147, 158-160, 205 n. 542
 Egitide, 24-26, 155 n. 406
 Elasa, isola, 124 n. 279
 Eleia, *chora*, 122
 Elide (Elei), 34, 40, 186
 Epidauro, 30 n. 46
 Epiro, 13, 47, 56
 Eraclea, 80, 148
 Eracleo (*Tessaglia), 56 n. 126
 Erimoupolis, 106
 Eritre (Eritrei), 141, 143-146, 172 n. 457, 182, 197, 205 nn. 541-542
 Etoli, 47, 56
 Eubei, 57 n. 129
 Eurota, fiume, 25-26
 Euruna, 47
 Falasarna, 151
 Fare (*Messenia), 39, 42
 Farsalo, 57
 Figalia, 41 n. 75, 69 n. 165
 Figela, 88, 94
 Focea, 172 n. 457
 Focide (Focesi), 13, 57 n. 129, 68 n. 163
 Frigia, 213 n. 570
 Gallia, 169 n. 450
 Gonnoi, 56 n. 126
 Gortina (Gortinii), 123, 125 n. 284, 127, 131, 134-135, 151, 182-183, 187 n. 497, 195-196, 197 n. 518, 206 n. 544
 Hybandis, 80
 Iapidii, 49 n. 101
 Ierapitna (Ierapitnii), 37 n. 57, 69 n. 157, 106, 110-111, 120-132, 134, 136-137, 182-183, 187 n. 497, 190-191, 195-198, 200, 205 n. 541, 207
 Ionia, 80 n. 179, 88 n. 206, 89
 Istmo di Corinto, 57, 192 n. 505
 Istrii, 49 n. 101
 Itano (Itanii), 37 n. 57, 106, 110-112, 120-132, 134, 136-137, 182-183, 187 n. 497, 190-191, 195-198, 200, 205 n. 541, 207
 Karaova, piana di, 88
 Karuma, 121

- Kelmos, monte, 26
Kouphonisi, isola, 124 n. 279
 Kresa, 134, 136
 Kromoi, 25
 Lacedemoni, v. Sparta
 Laconia, 31, 177 n. 472
 Lamia, 58 n. 138, 59
 Larisa, 53, 55, 150
 Larisa Kremaste, 150, 171 n. 453, 192, 194, 206 n. 544
 Lato (Latii), 127, 129, 133-137, 149, 182-183, 191, 195-197, 207
 Lebedo, 100, 103-104
 Leuke, isola, 110, 121-126, 131, 190
 Leuktron, 25
 Licia, 20
 Lidi, 88 n. 206
 Liguria, 169 n. 450
Limogardi, 51
 Locresi, 57 n. 129
 Lunensi, 49 n. 101
 Lykastion, 151
 Lyttos, 151
 Macedonia (Macedoni), 25-26, 35, 36 n. 55, 38, 49-50, 54-56, 70, 80, 150 n. 374, 161-162, 175-176, 178-180, 191, 207-208, 211-213
 Magnesia, Magneti (*Tessaglia), 57 n. 129, 58 n. 133
 Magnesia sul Meandro (Magnetii), 37 n. 57, 54, 58, 63, 71, 77-85, 95 n. 248, 106, 110, 112, 124-131, 136-137, 148-149, 175 n. 457, 181, 183, 185 n. 493, 188-189, 191, 196-198, 200-201, 205 nn. 541-542, 207, 208 n. 556, 211 n. 563
 Malea, 25
 Malide, 55, 57 n. 130
 Meandro, fiume, 79-80, 144, 172 n. 457 (v. anche Magnesia sul Meandro)
 Megalopoli (Megalopoliti), 22, 24-31, 152, 154-156, 174, 177-178, 180, 187 n. 497, 189, 196, 197 n. 519, 205 nn. 541 e 543, 206
 Megara, 30, 46
 Melia, 88-89, 91
 Melitea (Melitei), 15 n. 11, 31, 50-51, 53-56, 58-64, 171 n. 455, 178-180, 190, 194-195, 206 n. 544, 207 n. 553
 Messene (Messenia, Messeni), 15 n. 11, 25, 32, 34-43, 69 n. 165, 152-153, 155, 176-178, 180, 183 n. 487, 186, 189-190, 197-198, 205 n. 541
 Metropoli, 98, 99 n. 206, 100-105, 194 n. 509
 Micale, monte, 88
 Milasa (Milasei), 13, 19-21, 76-77, 79, 81, 83-85, 172-173, 181, 194, 197-198, 200, 206 n. 544, 211 n. 562
 Mileto (Milesii), 13, 34, 37, 39-41, 80-81, 85 n. 202, 88-90, 94, 95 n. 248, 134, 137, 138, 141-149, 160 n. 434, 172 nn. 457-458, 176-177, 182, 186, 190-191, 197-198, 205 nn. 541-542, 206 n. 544, 212 n. 564
 Miunte, 77, 80-81, 181, 188
 Molossia, 47
 Mollos, 121
 Nartacio (Nartacii), 15 n. 11, 31, 50-51, 53-64, 171 n. 455, 178-180, 190, 194-195, 206 n. 544, 207 n. 533
Neapolis, 133
 Nedon, fiume, 36
 Olimpia, 22, 26-27, 32, 34, 36, 39-40, 90 n. 225, 152, 186
 Olunte (Oluntii), 127, 133-137, 149, 182-183, 187 n. 497, 191, 195-197, 206 n. 544, 207
 Otri (monte), 55
 Pactyes, monte, 88
Palekastro, 124
Paleopoli, 44
 Pamiso, fiume, 38 n. 64
 Parnaso, monte, 66, 68
 Pelasgiotide, 150
 Peloponneso, 13, 24-25, 27, 36, 38, 41 n. 77, 151 n. 380, 153, 174, 175 n. 466, 189, 196, 198, 206
 Pergamo, 82, 143, 147, 151, 159-160, 173, 205 n. 542, 213 n. 570
 Perrebi, 57 n. 129
 Persiani, 38 n. 62
Philia, 58-59, 62
 Phlygonion-Ambryssos (Phlygonei, Ambryssei), 65, 68-70, 179-180, 191, 197, 212 n. 564
 Pidna, 21, 56 n. 123, 82 n. 189, 155, 162, 170, 173-174, 176-178, 180, 189, 213
 Pisani, 49 n. 101

Pleistos, fiume, 68
 Praisos (Praisii), 121, 123, 125, 126 n. 285, 128-129, 131
 Priene (Prienesi), 31, 37 n. 57, 50, 64, 71, 77-96, 138, 141-149, 156-158, 160 n. 434, 172 nn. 457-458, 181-182, 185 n. 493, 188-191, 194-195, 197-198, 200-201, 205 nn. 541-542, 206 n. 544, 208 n. 556, 211 n. 563, 212 n. 564
 Pteleion, 150, 171 n. 453, 192, 194, 206 n. 544
 Pyrrha, isola, 134, 136
 Rhaukos, 151
 Rodi (Rodii), 20-21, 37, 64, 80, 82, 87-89, 93-96, 148-149, 172 n. 457, 173, 181, 190, 195
 Salamina di Cipro, 55
 Samo (Samii, perea samia), 31, 37 n. 57, 50, 54, 58, 63-64, 86-96, 149, 156-158, 172 n. 457, 181, 190, 194-195, 205 n. 541, 206 n. 544, 208 n. 556
Sandava, fiume, 43
 Sardi, 145-147, 158-160, 182, 197, 205 nn. 541-542
 Sciritide, 24-26, 155 n. 406
 Sedamnos, 121
 Sellasia, 26, 39
 Setaia, 129 n. 304
 Skarphai, 160 n. 433
 Smirne, 144 n. 353, 148-149, 172 nn. 457-458, 205 n. 542
 Spagna, 151 n. 380, 169 n. 450
 Sparta (Spartani, Lacedemoni), 14, 15 n. 11, 22, 24-32, 34-43, 153-156, 174, 176-178, 180, 183 n. 487, 186, 187 n. 497, 189-190, 196-198, 205 nn. 541-543, 206
Sta Lenikà, 133-134, 136
 Stalai, 125 n. 282
 Stenà (= "Gole"), 99, 182
 Stratonicea (Stratoniceai), 19-21, 172-173, 194, 206 n. 544, 211 n. 562
 Taigeto, monte, 36
 Tauro, monte, 91 n. 227
 Tebe, 57
 Tegea (Tegeati), 25-26, 155
 Teo, 160-162, 163 n. 443
 Tesprozia, 47
 Tireatide, 25, 29, 154-155, 178, 190, 205 n. 541

Tessaglia (Tessali), 53-59, 60 n. 145, 61-63, 171 n. 455, 178-179, 194
 Thorax, monte, 88
Toplu, 112
 Toriaion (Toriatitai), 213 n. 570
 Tracia (Traci), 160-162, 192, 194, 206 n. 544, 211 n. 563
 Tronio, 160 n. 433
 Turia, 39, 42, 152
Volimos, 42-43

Tribù romane

Aniense, 53 n. 109
 Arn(i)ense, 53 n. 109
 Camilia, 87
 Cornelia, 53
 Fabia, 77 n. 173
 Falerna, 53, 77 n. 173
 Papiria, 77
 Poblilia, 45, 87 n. 204
 Pollia, 87 n. 204
 Pupinia, 87 n. 204
 Stellatina, 45

V. INDICE DELLE PAROLE GRECHE

(*Iscrizioni della parte I)

1) Nomi di persona

(*Abbreviazioni: p. = padre; f. = figlio; n. = nipote)

a. Greci

Ἀγέλαος: p. di Γλανκέτας, **5, 4**
 [Ἀγ]ήσιππος: p. di Λέων, **5, 2**
 Αἰδουχος: f. di Ἀπολλόδοωρος, **10 II, 5**
 Αἰσχρων: p. di Ἀρτεμίδωρος, **7 IV, 11**
 Ἀκρίσιος: **12, 143**
 Ἀλέξανδρος: f. di Ἀριστοκράτης, **7 IV, 12**
 Ἀλεξίων: p. di Εὐβουλος, **10 II, 7**
 Ἀλέξων: p. di Ἀπολλώνιος, **10 II, 4**
 Ἀλκινος: p. di Ἐπίκουρος, **7 IV, 10**
 Ἀμεινίας: p. di Κρίτων, **5, 3**
 Ἀναξαγόρας: p. di Δημήτριος, **10 II, 5**
 Ἀνα[ξ]ι[---]: **8, 7**

Ἄνδρ[ό]μα[χος]: p. di Σάτυρος, **4B**, 3; p. di Βόηθος, **10 II**, 7
 Ἀνδρότιμος: p. di Πρωτίων, **7 IV**, 8
 Ἄνδρων: p. di Ἀριστοκράτης, **7 IV**, 14
 Ἀντιγένη[ς]: f. di Δι[ό]δωρος, **6 III**, 3
 Ἀπολλόδωρος: f. di Λεοντεύς, **7 IV**, 13; p. di Αἰδουχος, **10 II**, 5
 Ἀπολλωνίδας: f. di Νίκανδρος, **3**, 5
 Ἀπολλώνιος: f. di Ἀλέξων, **10 II**, 4; f. di Ἀπολλώνιος, **10 II**, 6-7; f. di Διονυσόδωρος, **10 II**, 8
 <A>ρισταγόρας: f. di Δημο[---], **10 II**, 3
 Ἀρίσταρχος: **2**, 3
 Ἀριστοκράτης: f. di Ἄνδρων, **7 IV**, 14; p. di Ἀλέξανδρος, **7 IV**, 12
 Ἀρμό[ξ]ενος: f. di [Λύ]σανδρος, **5**, 14-15
 Ἀρτεμίδωρος: f. di Αἰσχρων, **7 IV**, 11; f. di Μοσχίων, **10 II**, 6; f. di Δημήτριος, **10 II**, 7-8; p. di Ἐπίκουρος, **10 II**, 6
 Ἀρ[τέ]μων: p. di [Ζ]ηνόδοτος, **8**, 8
 Ἀσκληπιάδης: p. di Εἰρηνίας, **3**, 41
 Βα[κ]χύλος: f. di Θεόφι[λος], **7 IV**, 16
 Βεΐδυλος: p. di Εὐβέτης, **10 I**, 2
 Βόηθος: f. di Ἄνδρ[ό]μα[χος], **10 II**, 7
 Γλαυκέτας: f. di Ἀγέλαος, **5**, 4
 Δημήτριος: f. di Δημήτριος, n. di Ἡρόπυθος, **10 II**, 4; f. di Δημήτριος, n. di Ἀναξαγόρας, **10 II**, 5; p. di Κίλλος, **10 II**, 3; p. di Ἀρτεμίδωρος, **10 II**, 7-8
 Δημο[---]: p. di <A>ρισταγόρας, **10 II**, 3
 Δημοκράτης: p. di Πυθόδωρος, **7 IV**, 6
 Δι[ό]δωρος: p. di Ἀντιγένη[ς], **6 III**, 3
 Διοκλῆς: f. di Διονυσιοκλῆς, **10 II**, 8; p. di Ἐπικράτης, **10 II**, 8
 Διονύσιος: **7 III**, 8, 19; f. di Διονύσιος, n. di Σωσικράτης, **7 IV**, 4-5; f. di Ἐπικράτης, **7 IV**, 15; f. di Μιννίων, **10 II**, 5-6; p. di Μηνόδωρος, **3**, 4, 32; p. di Μιννίων, **10 II**, 5-6
 Διονυσόδωρος: p. di Ἀπολλώνιος, **10 II**, 8
 Διονυσιοκλῆς: p. di Διοκλῆς, **10 II**, 8
 Δίων: p. di Μνάσιππος, **10 I**, 2
 Δορκωνίδας: p. di Χαρητίδας, **3**, 5-6
 Εἰρηνίας: f. di Ἀσκληπιάδης, **3**, 41

Ἐ[μ]ε[νίδας]: f. di [Κα]λλίας, **6 III**, 3
 Ἐπίγονος: **2**, 3
 Ἐπίκουρος: f. di Ἄλκινος, **7 IV**, 10; f. di Ἀρτεμίδωρος, **10 II**, 6
 Ἐπικράτης: f. di Διοκλῆς, **10 II**, 8; p. di Διονύσιος, **7 IV**, 15
 Ἐτεάνωρ: p. di Φεΐδων, **10 I**, 1
 Εὐβέτης: f. di Βεΐδυλος, **10 I**, 2
 Εὐβουλος: f. di Ἀλεξίων, **10 II**, 7; f. di Μάνδρων, **10 II**, 8-9
 Εὐδοκος: f. di Πραξίας, **6 III**, 3
 Εὐπόλεμος: p. di Λυκομήδης, **10 II**, 4
 Εὐφημος: p. di Πανσανίας, **7 IV**, 7; f. di Πανσανίας, **10 II**, 2
 [Ζ]ηνόδοτος: **7 III**, 13; f. di Ἀρ[τέ]μων, **8**, 8
 Ἡράκλ[ειτος]: **7 II**, 7
 Ἡρόπυθος: p. di Δημήτριος, **10 II**, 4; p. di Πανσικράτης, **10 II**, 6
 Θεόδοτος: **7 III**, 26
 Θεόφι[λος]: p. di Βα[κ]χύλος, **7 IV**, 16
 Θεσσα[λός]: f. di Θρασυμήδης, **5**, 6-7
 Θρασυμήδης: p. di Θεσσα[λός], **5**, 7
 [Κα]λλίας: p. di Ἐ[μ]ε[νίδας], **6 III**, 3
 Κίλλος: f. di Δημήτριος, **10 II**, 3
 Κρατίας: p. di Φίλιππος, **3**, 32
 Κρίτων: f. di Ἀμεινίας, **5**, 3
 Κυδάνω<ρ>: **10 II**, 127
 Κώμων: f. di [---]ρος, **10 I**, 2
 Λαμπρόμαχος: f. di Πολίτας, **5**, 15
 Λεοντεύς: p. di Ἀπολλόδωρος, **7 IV**, 13
 Λέων: f. di [Αγ]ήσιππος, **5**, 1-2; f. di Λέων, **8**, 4
 Λυκομήδης: f. di Εὐπόλεμος, **10 II**, 4
 [Λύ]σανδρος: **7 III**, 12, 13, 19; p. di Ἀρμό[ξ]ενος, **5**, 15
 Μάνδρων: p. di Εὐβουλος, **10 II**, 8-9
 Μάτρων: p. di Τηλέμαχος, **8**, 4
 Μήδειος: **5**, 27
 Μηνόδωρος: f. di Διονύσιος, **3**, 4, 32
 Μιννίων: f. di Διονύσιος, n. di Μιννίων, **10 II**, 5-6
 Μνάσιππος: f. di Δίων, **10 I**, 2
 Μοσχίων: p. di Ἀρτεμίδωρος, **10 II**, 6
 Νίκανδρος: p. di Ἀπολλωνίδας, **3**, 5
 [Ν]ικάτας: f. di Τα[---], **5**, 37

Νίκις: f. di Νίκων, **3**, 61-62
 Νίκων: p. di Νίκις, **3**, 62
 Ὀλύμπιος: **10 II**, 2
 Πανσανίας: **7 I**, 30; f. di Εὐφημος, **7 IV**, 7; p. di Εὐφημος, [**10 II**, 2]
 Πανσσικράτης: f. di Ἡρόπυθος, **10 II**, 6
 Πολίτας: p. di Λαμπρόμαχος, **5**, 15
 Πολυ[---]: p. di Πολυκράτεως, **2**, 4
 Πολυκλῆς: f. di [Φεί]διππος, **5**, 3-4
 Πολυκράτεως: f. di Πολυ[---], **2**, 4
 Πραξίας: p. di Εὐδοκος, **6 III**, 3
 Πρύτανις: p. di Πυρωνίδης, **7 IV**, 9
 Πρωτίων: f. di Ἀνδρότιμος, **7 IV**, 8
 Πυθόδωρος: **7 II**, 7; f. di Δημοκράτης, **7 IV**, 6
 Πύλλος: **5**, 28-29
 Πυρωνίδης: f. di Πρύτανις, **7 IV**, 9
 Σάτυρος: f. di Ἀνδρ[ό]μα[χος], **4B**, 3
 Σκυλλίων: **7 III**, 25
 Σωσικράτης: **12**, 123; p. di Διονύσιος, **7 IV**, 5
 Τα[---]: p. di [N]ικάτας, **5**, 37
 Τηλέμαχος: f. di Μάτρων, **8**, 4
 [Φεί]διππος: p. di Πολυκλῆς, **5**, 4
 Φείδων: f. di Ἐτεάνωρ, **10 I**, 1
 Φίλοιτος: f. di Κρατίας, **3**, 32
 Φιλόνικος: **3**, 25
 Χαρητίδας: f. di Δορκωνίδας, **3**, 5
 [--αν]δρος: **2**, 3-4
 [--]ρος: **8**, 7; p. di Κώμων, **10 I**, 2

b. Romani

Αἰμύλιος: Μᾶρκος Αἰμύλιος (Μάρκου υἱός), [**7 I**, 3, 8], 20; **7 II**, 2, 14, 16, 25, 28; **10 I**, 10
 Ἀκίλιος: Μάνιος Ἀκίλιος, **10 I**, 10-11
 Ἄννιος: Γάιος Ἄννιος Γαῖου Καμελλία, **8**, 3-4; Λεύκιος Ἄννιος Λευκίου Πο[---], **8**, 4
 Βλασίων: v. Κορνήλιος
 Δομέτιος: Μᾶρκος Δομέτιος, Ποπλίω υἱός, **11**, 4
 Ἐγνάτιος: Γναῖος Ἐγνά[σ]τιος Γαῖου υἱός Σ<τ>ηλατίνας, **4A**, 16-17

Καλοπόρνιος: Κόιντος Καλιπόρνιος
 Γαῖου υἱός, **3**, 42-43; Λεύκιος Καλοπόρνιος (Λευκίου υἱός Πείσων), **10 I**, 59, [62], 69-70, 86, 89; **10 II**, 10-11, 20-21, 87
 Κοῦγκτιος: Τίτος Κοῦγκτιος, **5**, 51-52, 64
 Κορνήλιος: Πόπλιος Κορνήλιος
 Π[ο]πλίου υἱός Βλασίων, **4A**, 1-2
 Λαίλιος: **10 I**, 22; Γάιος Λαιλίου, **10 I**, 23
 Λεῖβιος: Μᾶρκος Λεῖβιος, **10 I**, 86
 Λευκίλιος: Λεύκιος Λευ[κ]ίλιος (Λευκίου υἱός), **12**, 136, 147
 Λεύκιος: **6 II**, 8
 Λοτάτιος: Γναῖος Λοτάτιος Γναίου υἱός Ἄ . . ἥν]ση, **5**, 12-13
 Μαγκίνος: v. Ὅστίλιος
 Μάνλιος: Τίτος Μάλλιος Φα[---], **7 II**, 6; Γναῖο[ι]ς Μάνλιος, **8**, 6
 Μάξιμος: v. Φάβιος
 Μᾶρκος: v. Αἰμύλιος
 Μόμμιος: Λεύκιος Μόμμιος, **3**, 53-54, 64
 Ὅστίλιος: [Γάιος Ὅσ]τίλιος Αὔλου υἱός Μαγκίνος, **5**, 8, 68
 Πείσων: v. Καλοπόρνιος
 Πλώτιος: Κόιντος Πλώ[τ]ιος, Αὔλω υἱός, **11**, 3-4
 Ῥοτίλιος: Πόπλιος Ῥοτίλιος, Ποπλίω υἱώ, **11**, 3
 Σεμπρώνιος: Γάιος Σεμβρώνιος Λευκίου υἱός, **4A**, 19-20; Αὔλος Σεμπρώνιος Αὔλου υἱός Φα[λέρνα], **5**, 13-14
 Σολπίκιος: Σερούιος Σολπίκιος, **10 I**, 57, 65-66; **10 II**, 49, 53
 Στατιληνός: Κόιντος <Σ>τατιληνός Κοῖντου υἱός Κορ[ν]ηλία, **5**, 11-12
 Τρεμήλιος: Λεύκιος Τρεμήλιος Γναίου Καμελλία, **8**, 3
 Φάβιος: Κόιντος Φάβιος, **10 I**, 68, 74; Κόιντος Φάβιος Μάξιμος, Κοῖντω υἱός, **11**, 2-3
 Φάννιος: Γάιος Φάννιος, Γαῖω υἱώ, **11**, 3
 Φολούιος: Σερούιος Φολούιος Κοῖντου υἱός, **8**, 2, 13
 [Φο?]ντήιος: [--- Φο?]ντήιος Κοῦγκτου

Παπειρία, **7 II**, 6,
 Ὠφίδιος: Τίτος Ὠφίδιος Μάρκου υἱὸς
 Ποπ<λ>ιλίας, **4A**, 17-19

c. *Sovrani*

Antiocho III di Siria: [μετὰ τὸν πρὸς
 Ἀντίοχον πόλεμον], **8**, 7
 Attalo III di Pergamo: Ἀτταλος, **12**, 112
 Tolemeo VI (Filometore): τὸν Αἰγύπτου
 βασιλεύσαντα Πτολεμαῖον, **10 II**, 41;
 τοῦ Φιλομήτορος βασιλέως Πτολεμαί-
 ου, **10 II**, 43; τὴν τοῦ βασιλέως Πτολε-
 μαίου προστασίαν, **10 II**, 107

2) Toponimi ed etnici

Ἀθαμᾶνες: **4A**, 7; **4B**, 1, 5; 25
 Ἀθῆναι: **6 II**, 4-5
 Ἀθηναῖοι: **6 II**, 6; **6 III**, 2
 Αἰγῦτις: **2**, 32, 35
 Αἰγώνεια: **6 I**, 19, 20, 31
 Αἰτωλός: **7 III**, 25
 Ἀμβρακιῶται: **4A**, 6; **4B**, 1, 2, 17
 Ἀμβρουσσεῖς: **6 I**, 23, 29-30; **6 III**, 2-3
 Ἀμβρυσσος: **6 II**, 5
 Ἀρχάδες: **2**, 35
 Ἀσία: **12**, 135
 Ἀτρῶν: δι' Ἀτρῶνα, **10 II**, 64
 Ἀχαία (*Phthiotis*): **5**, 46
 Ἀχαιοί: **2**, 2, 14-15, 18, 39
 Γορτύνιοι: **10 II**, 108, 111, 112, 113, 116;
11, 8
 Δελφοί: **6 I**, 7 ([ἐν ? Δελφοῖς]), [19], 23,
 30; **6 III**, 1
 Δεραία: **11**, 12
 Διοσειρεῖτις (*chora*): **9**, col. I, 22
 Δορθάνναι: ἐς Δορθάννας, **10 II**, 60, 64,
 67
 Δράγμιοι: **10 I**, 12; **10 II**, 58, 68
 Ἑλεία (*chora*): **10 II**, 78
 Ἑλληνες: **2**, 19, 43
 Ἑρυθραί: **12**, 126
 Ἑρυθραῖοι: **12**, 127, 146

Εὐρύνα: **4B**, 20
 Ἑφεσος: **12**, 139
 Ἥλειοι: **3**, 30
 Θεσσαλοί: **5**, 1, 6, 14, 27, [36], 50
 Ἱεραπύτνιοι: **10 I**, 1, 89-90; **10 II**, 9-10,
 18, 46-47, 65, 69, 73, 76-77, 86, 95,
 103, 111, 121, 125, 130, 135
 Ἰτάνιοι: **10 I**, 6, 16, 28, 91; **10 II**, 9, 18,
 37, 44, 46, 47, 50, 56, 57, 61, 68, 72, 77,
 85, 90, 101, 105, 108, 111, 113, 116, 124,
 125, 138, 139
 Καρύμαι: ἐς Καρύμας, **10 II**, 59, 63, 66
 Κέρδων: [λ]όφον τὸν καλούμενον Κέρ-
 δωνα, **6 I**, 21
 Κέρκυρα: **4B**, 13
 Κερκυραῖοι: **4A**, 4-5; **4B**, 2
 Κνώσιοι: **10 I**, 7, 11; **11**, 5, 8, 9
 Κολοφώνιοι: **5**, 56
 Κρητες: **10 I**, 1, 72; Κρηταεῖς, **10 II**, 9,
 23-24, 107
 Κρήτη: **10 I**, 32, 58, 66; **10 II**, 45, 49,
 53, 74, 106
 Λακεδαιμόνιοι: **2**, [2], 4-5, 23, [32-33],
 38, [45], 53; **3**, 2, 11, 20-21, 35, 46-47,
 52, 60, 69
 Λαρισαῖος: **5**, 2
 Λάτιοι: **11**, 8; Λατίοις, **11**, 5, 6, 10
 Λεύκη (isola): **10 I**, 16, 26; **10 II**, 39, 78,
 94, 109, 114, 117, 127
 Μάγνης/-τες: **5**, 57; **7 II**, 3, 7, 12, 18, 19,
 23, 24, 27; **7 III**, 14, 23, 26; **10 I**, 23,
 24, 27
 Μαγνησία: **10 I**, 44
 Μακεδόνες: **5**, 28-29
 Μεγαλόπολις: [ἐ]ν Μεγάλαι πόλει, **2**, 27
 Μεγαλοπολιται: **2**, 7, 23, [29?], 32, 44
 Μελιταιεῖς: **5**, 14, 45
 Μελιτεία: [5, 32]
 Μεσσήνιοι: **3**, 2, 4, 17, 22, 31, 34, 47, 52,
 61, 63, 67
 Μετροπολιται: **9**, col. I, 50-51
 Μιλήσιοι: **3**, 12, 21, 29, 57, 58 (μετρο[ται
 Μιλήσιοι]); **12**, 143, 149
 Μόλλος: **10 II**, 61, 65
 Μολοσσία: **4B**, 19
 Μυλασεῖς: **7 I**, 2, 4, 5, 6, 20, 21, 26-27
 Μυοῦς: **7 I**, 11

Ναρθακίεις: **5**, 23, 31, [37], 45-46, 48
 Ναρθάκιον: **5**, 2
 Όλόντιοι: **11**, 5, 6, 8, 10
 Όλυμπία: **3**, 9, 19
 Παρνασσός: **6 I**, 28
 Πελοπόννησος: **2**, 36
 Πραΐσιοι: **10 II**, 40, 46, 61, 65, 69, 109, 113, 117, 127, 131
 Πρεπέλαιον: **9**, col. I, 23, 36
 Πριηνεύς/-εις: **7 I**, 13, 26; **7 II**, [2, 3], 9, 13, 18, 19, 22-23; **7 III**, 11, 12, 17, 23, 24, 27; **8**, 6, [7]
 Πριηνίς: ἐν τῇ Πριηνίδι, **7 III**, 10
 Πτολεμαϊκός: [τὴν Πτ]ολεμαϊκὴν οἰκίαν, **10 II**, 97
 Ρόδιοι: **8**, 9, 11
 Ρωμαῖοι: **2**, 43; **5**, 22, 47-48; **7 I**, 3; **7 II**, 1, 21; **10 II**, 22, 49, 82, 85
 Ρώμη: **7 III**, 20-21; **9**, col. I, 20; **10 I**, 50; **11**, 2
 Σάμιοι: **5**, 56; **8**, 1, 4, 9
 Σέδαμνος: **10 II**, (59), 63, 66
 Σκιριτίς: **2**, 31, 35
 Στενά: **9**, col. I, 23, 36
 Στηλίται: **10 II**, 122, 130
 Στρατονικεῖς: **1**, 1
 Φεραῖος: **5**, 7
 Φλυγονεῖς: **6 I**, 22-23, 29; **6 III**, 3

Tribù romane

Aniense/Arn(i)ense: [Α . . ἦν]ση, **5**, 13
 Camilia: Καμελλία, **8**, 3-4
 Cornelia: [Κορ]νηλία, **5**, 12
 Fabia: Φα[βία] *vel* Φα[λέρνα], **7 II**, 6
 Falerna: Φα[λέρνα], **5**, 13-14; v. Fabia
 Papiria: Παπειρία, **7 II**, 6
 Poblilia: Ποπ<λ>ιλίας, **4A**, 19; v. Pollia
 Pollia (?): Πο[λλία] *vel* Πο[πλιλία] *vel* Πο[υπινία], **8**, 4
 Pupinia (?): v. Pollia
 Stellatina: Σ<τ>ηλατίνας, **4A**, 17

3) Divinità

Άθηνᾶ (Πολιάς): **12**, 114
 Απόλλων: ἐμ Μυοῦντι, **7 I**, 11

Άρης: **11**, 11
 Άρτεμις (Λευκοφρυνη): **7 I**, 28, 30-31; **7 III**, 1-2; **10 II**, 3, 26-29
 Ζεύς (Δικταῖος): **10 II**, 38, 48, 69, 82
 Ποσειδάν: **4B**, 29, 30

4) Alcuni termini notevoli

ἀμφιλέγω: π[ερὶ] χώρας ἀμφιλλεγομένης], **2**, 1
 ἀμφιλογία: **10 I**, 94
 ἀμφισβητέω: **10 II**, 47
 ἀμφισβήτημα: **12**, 128
 ἀμφισβήτησις: **10 II**, 121
 ἀπόκριμα: **11**, 2; ἀ[πόκριμα τῆς συγκλήτου], **12**, 119-120
 ἀποκρίνω: **10 I**, 73
 ἀπόκρισις: **7 I**, 21
 ἀπόφρασις: δικαστῶν, **2**, 1
 διαδικάζω: **10 II**, 27-28
 διαμφισβητέω: διαμφισβητουμένη χώρα, **10 II**, 69-70, 72; τὰ διαμφισβητούμενα, **10 II**, 91
 διαμφισβήτησις: **10 II**, 55
 δικάζω: **2**, 2, 36-37; **10 II**, 9
 δικαιολογέομαι: τῶν τε δικαιο-λο[γ]ηθέντων [π]ε[ρὶ] τῆς χώρας δι[κ]α[σ]τῶν καὶ τῶν ἐγδίκων, **7 I**, 22-23
 δικαιολογία: **10 II**, 31, 55, 94
 δικαστήριο: **5**, 55-56; **7 I**, 4-5, 21, 27; αἴρῃσιν τοῦ δικαστηρίου, **10 II**, 25; [ἐπὶ τ]ὴν αἴτησιν τοῦ δικαστηρίου, **7 I**, 6; [αἰ]τ<ή>σασθαι δικαστήριο ἐπὶ τὰν κρίσιν, **6 III**, 2; v. κρίσις
 δικαστής: **2**, 34, 36; **7 I**, 2, 9, 21; **10 I**, 84; v. ἀπόφρασις, δικαιολογέομαι
 δικαστοφυλακῶ: **7 I**, 23
 ἐκδικέω: **7 I**, 27
 ἐκδικος: **7 I**, 15, 27; **7 III**, 12; **7 IV**, 3; **12**, 125, 132, [144]; v. δικαιολογέομαι
 ἐπαμφίλλογον: π[ερὶ] τοῦ] ἐπαμφιλλό- [γου] το[ῦ] κ[α]τ[ὰ] [Λ]ακεδαι[μον]ί[ου]ς [τ]ε [καὶ] Μεσσηνίους], **3**, 51-52

κρίμα: **11**, 4, 7, 9; **7 II**, 29-30; **8**, 12; **12**, 131; [κ]ρίμα τὸ γε[νόμενον περὶ χώρας], **4B**, 1
κρίνω: **2**, 17, 34, 38, 40, [46]; **7 I**, 4; **7 II**, 18, 26; **8**, 10-11; **10 I**, 22, 27, 63-64, 66, 68, 80, 85, 87, 88; **10 II**, 31, 54, 73-74, 85, 115, 118; **11**, 5, 10; **12**, 116, 149; ἐν τῇ κρινομένῃ χώρῃ, **10 II**, 86
κρίσις: **2**, 15, 16, 20, 21-22, 23, 48, 50; **3**, 13, 34, 37, 49; **4B**, 13; **7 I**, 12; **10 II**, 32, 37, 111; **12**, 122, 130, 144; κρίσιν δικ[αστ]η[ρίου], **2**, 41-42; κρίσις ... περὶ (τᾶς) χώρας, **3**, 1, 11, 21; τῇ ὑπὲρ τῆς χώρας κρί[σει], **7 I**, 26; v. δικαστήριον
κριτήριο: **3**, 48; **7 II**, 13; **10 I**, 60-61; κριτηρίοις [νεν]ικηκ[έ]ναι, **5**, 49
κριτής: **2**, 30; **3**, 49; **7 II**, 15, 26, 28; **10 II**, 19, 26
ὄριον: ὄρια, **8**, [6], 9, 11, [12]; **10 II**, 62; **11**, 11; τῶν ... ὀρίων ... διειργόντων, **10 II**, 68; [ὄρι]α στήσωσιν, **7 I**, 3; ὀριά τε στήση, **7 II**, 22
ὀρισμός: [ὀρισ]μός τᾶς χώρας ἀπ[ογε]γραμμένο[ς], **2**, 33
ὄρος: **2**, 41; **10 II**, 59; τοὺς πατέριους ὄρους, **9**, col. I, 37; ὄροι τᾶς χώρας, **10 II**, 66
περιάγησις: **4B**, 17, 25
περιορισμός: **10 II**, 65-66; περιορισμοὶ τῆς χώρας, **10 II**, 57-58
σύγκλητος: **4A**, 8-9, 10; **5**, 39; **7 II**, 1, 4; **10 I**, 3, [9], 10, 20, 31, 51, 92 96; **10 II**, 50, 77, 86-87; **12**, [113], 117, 124, 141, 140, 148; τὴν τῶν ἡγουμένων σύγκλητον, **9**, col. I, 19; συγκλήτου δόγμα, **4A**, 11; [7 II, 4]; **10 I**, 93; τὸ δόγμα τῆς

συγκλήτου, **7 I**, 19; [τὸ τᾷ συγκλήτῳ δεδογ]μένον, **4B**, 4; [τὸ] δόγμα τὸ γενομένον ὑπὸ συγκλ[ήτου], **5**, 5-6; δόγμα τὸ κοιμισθὲν παρὰ τῆς συ[γκλήτου], **8**, 1; κατὰ συνκλήτου [δόγμα], **10 I**, 77-78; κατὰ (τὸ) δόγμα (τῆς) συνκλήτου, **3**, 35, 51; **5**, 53-54; **10 I**, 27-28; κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα, **7 II**, 13; **10 I**, [83], 85; [κατὰ τὸ γεγο]νός ὑπὸ τῆς συγκλήτου δόγμα, **10 II**, 10; παρὰ τὰ τῆς συνκλήτου δόγμα-τα, **10 I**, 7; τῇ συγκλήτῳ συνεβουλεύ-σατο, **5**, 9; **8**, 2; τοῖς τε ὑπὸ [τῆς συγκλήτου] δεδογματισμένοις, **7 I**, 7-8; v. ἀπόκριμα
σύλλυσις: **2**, 13; **10 II**, 35
σύνδικος: **2**, 9
συνέδικος: **12**, 129
συνόριον: v. τέρμων
τέρμων: **4B**, 33; [τέρμο]να καθ' ὅμ φαντι συνόριον, **4B**, 17-18
χώρα: **1**, 1, 2; **2**, 7, 24, 45; **3**, 53, 63; **4B**, 11; **5**, 21, 33, 44, 47, 49; **6 II**, 3; **7 I**, 2, [9]; **7 II**, 11, 19, 22, 26; **10 I**, 19, [21], 26-27, [56], [64], 94, 95; **10 II**, 38, 40, 44, 47, 48, 52, 55, 59, 62, 76, 78, 79, 80; **11**, 10, 12; ἱερὰ χώρα, **7 I**, 31; **10 II**, 76, 77, 80-81, 83; [χώρα] δημοσία, **5**, 20; τὴν κατοχὴν ταύτης τῆς χώρας, **7 II**, 12; τῆς μὲν παραλίῳ χώρας τὴν πανκτησίαν, **9**, col. I, 34-35; v. ἀμφιλέ-γω, διαμφισβητέω, δικαιολογέομαι, κρίμα, κρίνω, κρίσις, ὀρισμός, ὄρος, περιορισμός
χωρίον: περὶ χωρίου ἐρήμου, **5**, 20
χωρογραφία: **10 II**, 71

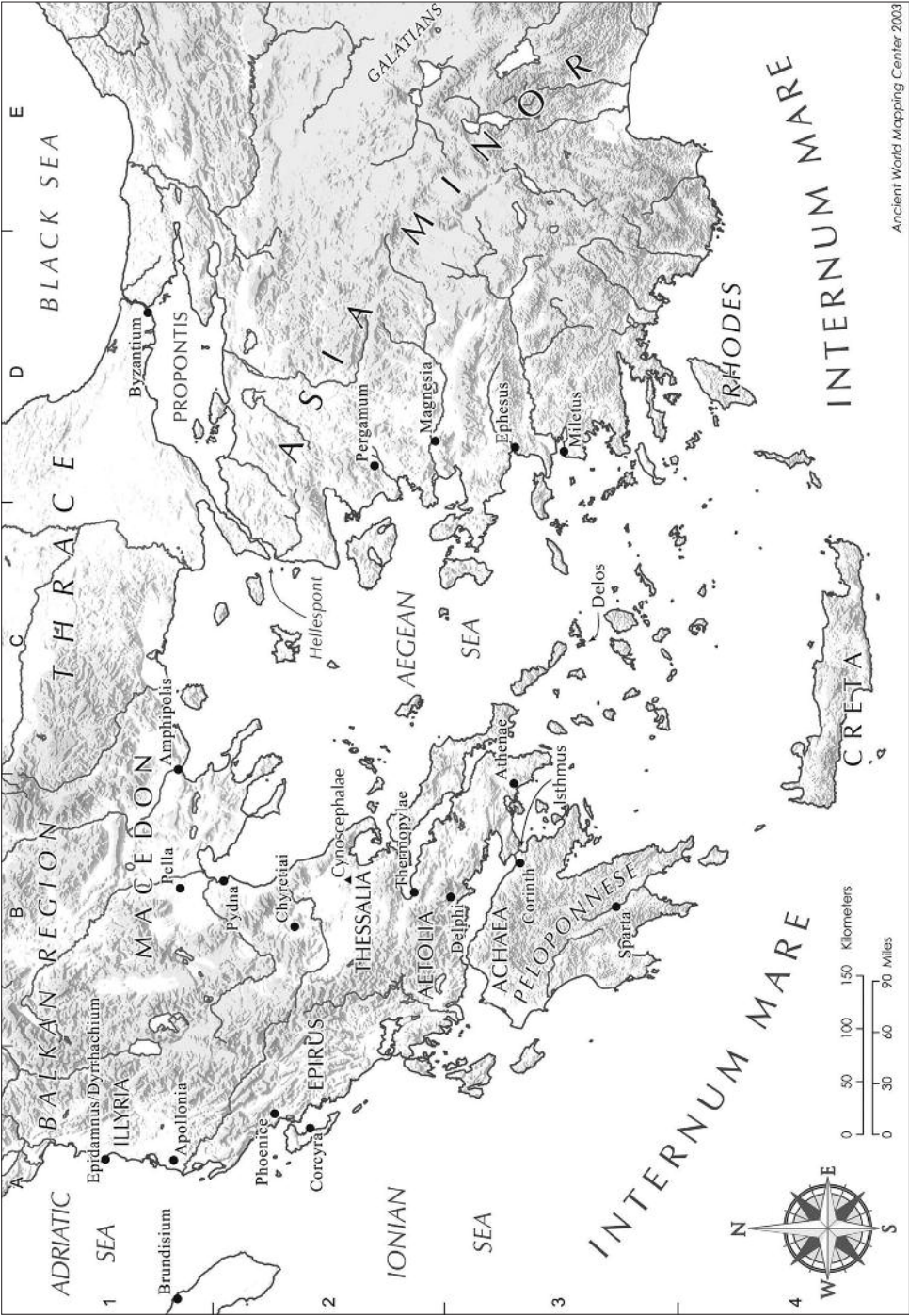


Fig. 1 - Penisola greca e Asia Minore occidentale – da BOATWRIGHT – GARGOLA – TALBERT 2004, 129 (Mappa 4.5)

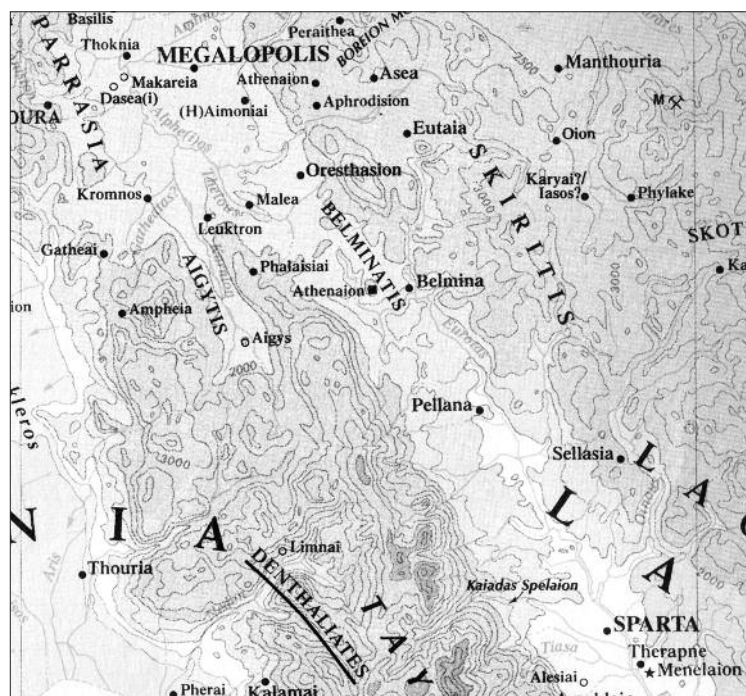


Fig. 2 - Distretti territoriali di Sciritide, Belbinatide, Egitide al confine tra Arcadia e Laconia – rielaborazione da TALBERT 2000, 875 (Mappa 58)

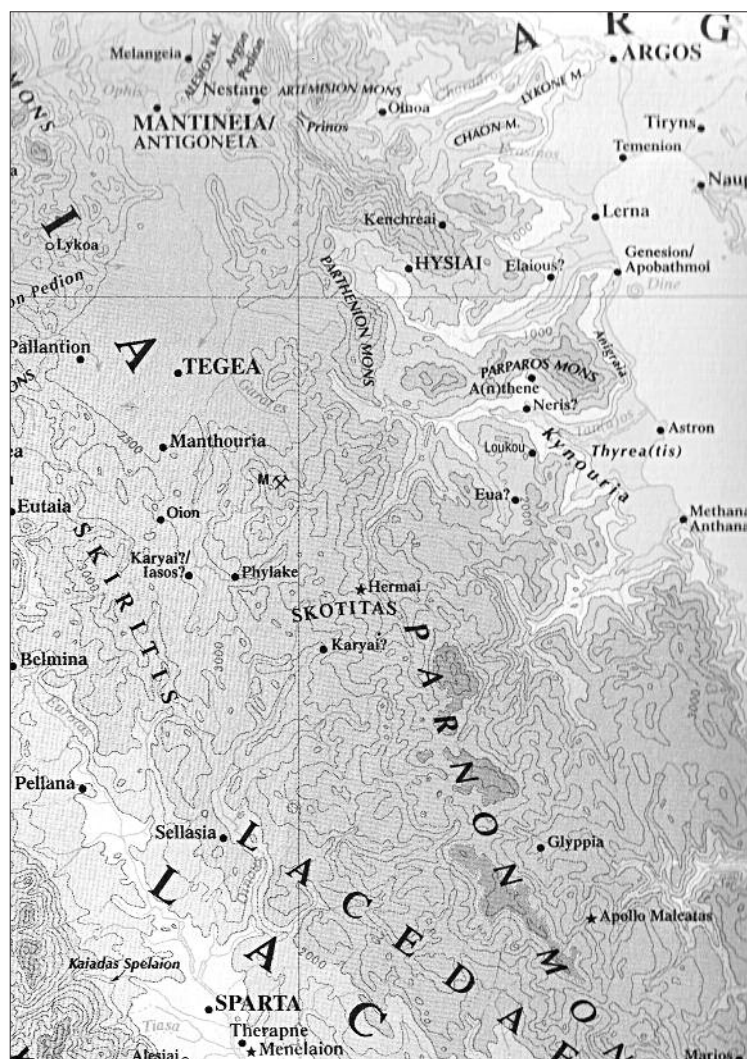


Fig. 3 - Distretti territoriali di Tireatide e Cinuria al confine tra Argolide e Laconia –
rielaborazione da TALBERT 2000, 875 (Mappa 58)

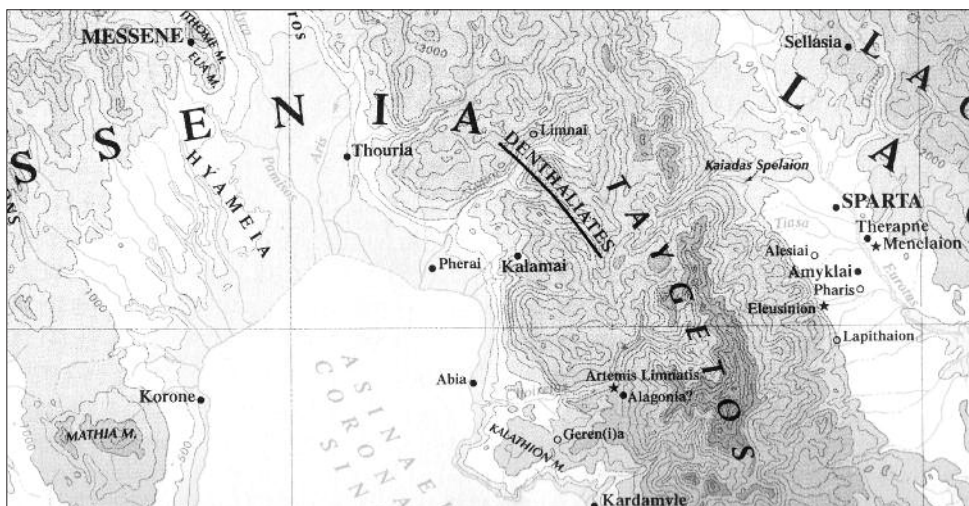


Fig. 4 - Dentaliatide (ager Denthalitatis) – rielaborazione da TALBERT 2000, 875 (Mappa 58)

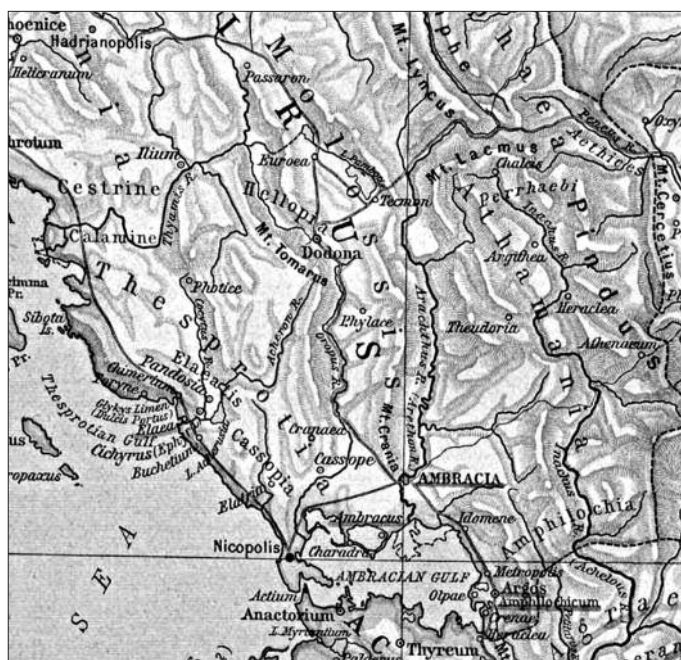


Fig. 5 - Tesprozia e Atamania – rielaborazione da Perry-Castañeda Library Historical Atlas by William R. Shepherd [<http://www.lib.utexas.edu/maps/>]

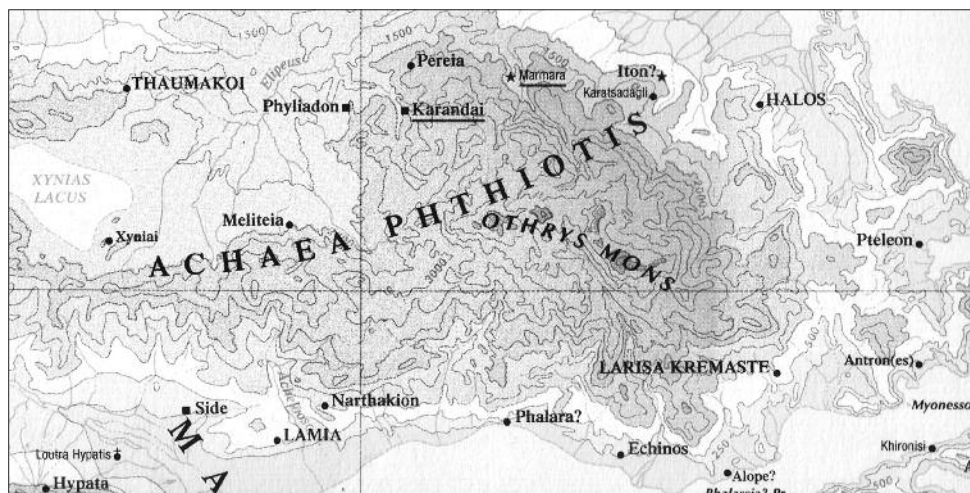


Fig. 6 - Tessaglia al confine tra Acaia Ftotide e Malide – rielaborazione da TALBERT 2000, 818 (Mappa 55)

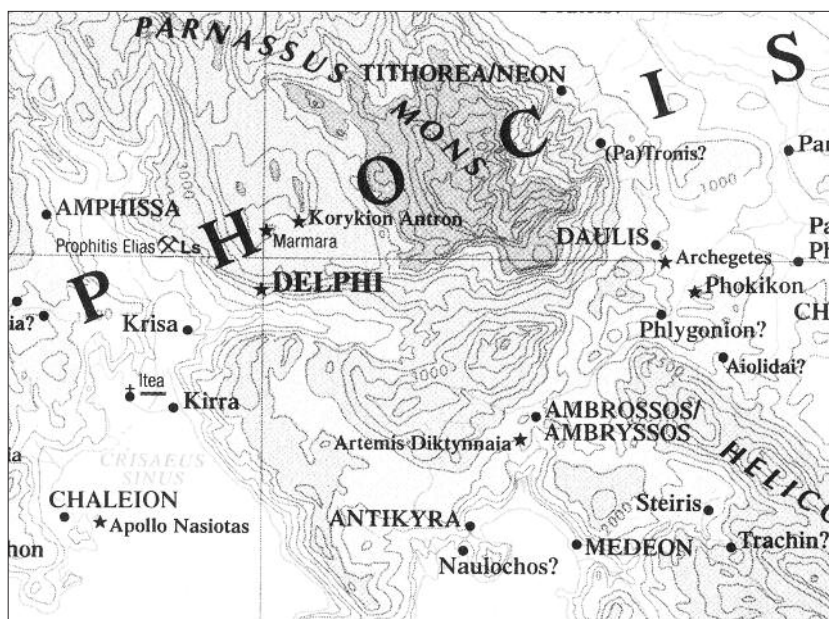


Fig. 7 - Territorio intorno a Delfi – rielaborazione da TALBERT 2000, 818 (Mappa 55)

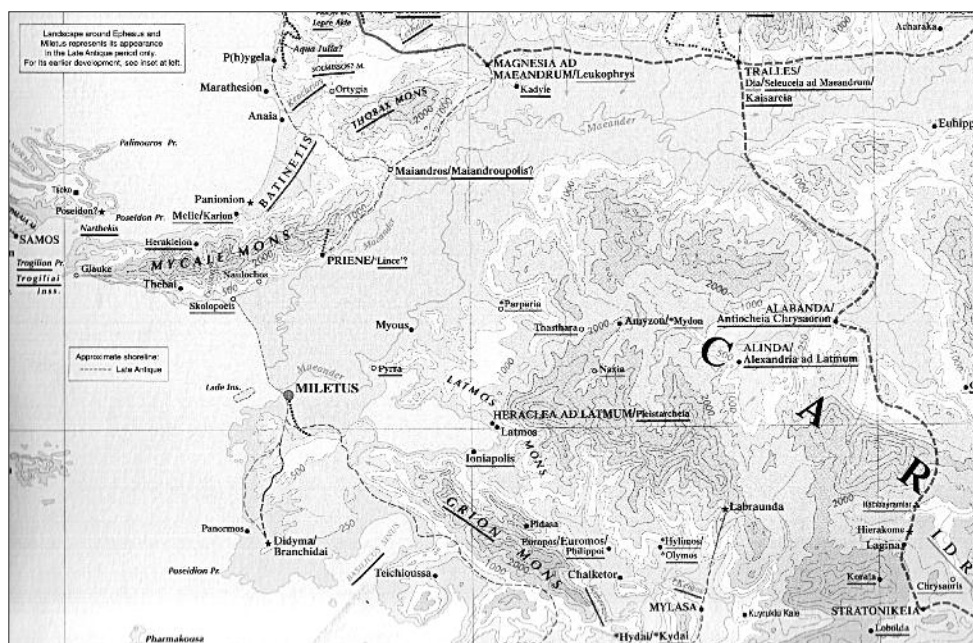


Fig. 8 - Asia Minore centro-occidentale (tra Ionia e Caria) – rielaborazione da TALBERT 2000, 937 (Mappa 61)

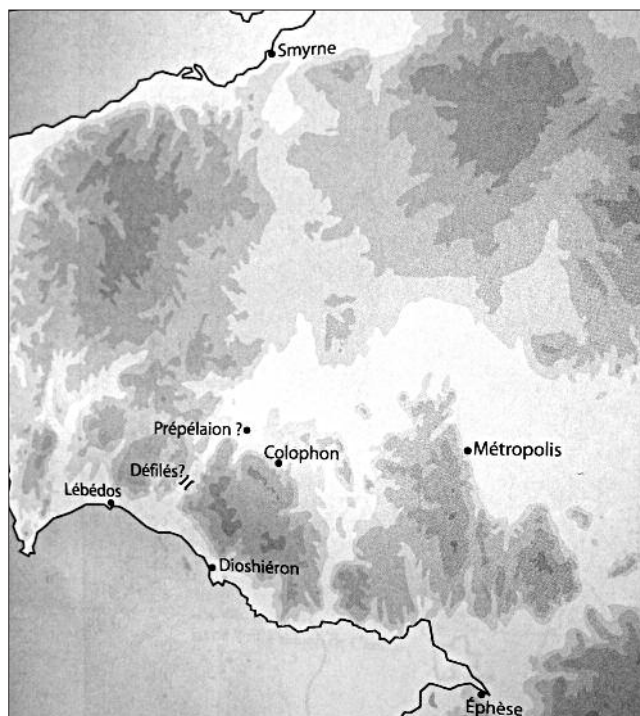


Fig. 9 - Regione di Colofone – rielaborazione da HELLER 2006, 422 (Carta 1)

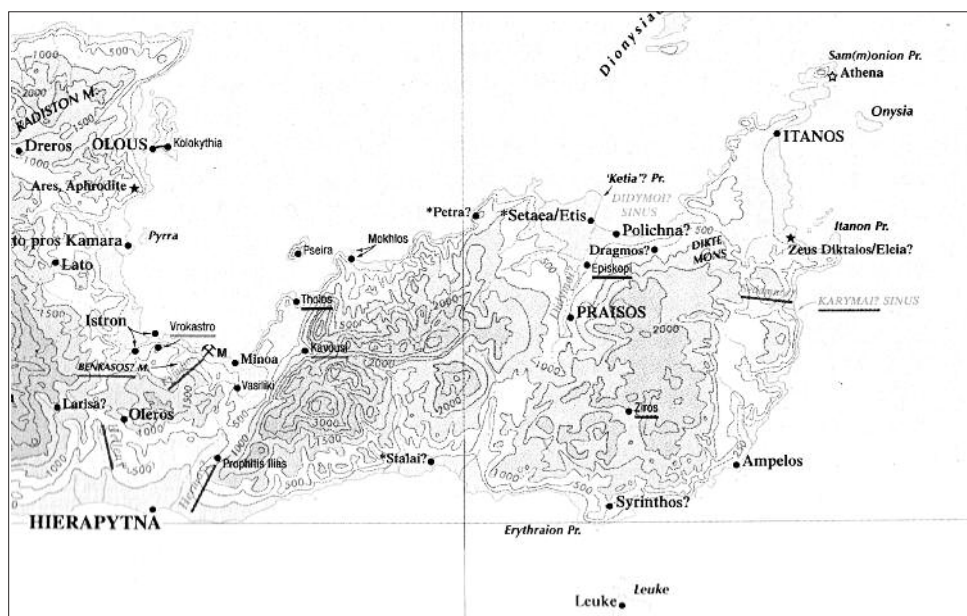


Fig. 10 - Creta orientale – rielaborazione da TALBERT 2000, 919 (Mappa 60)

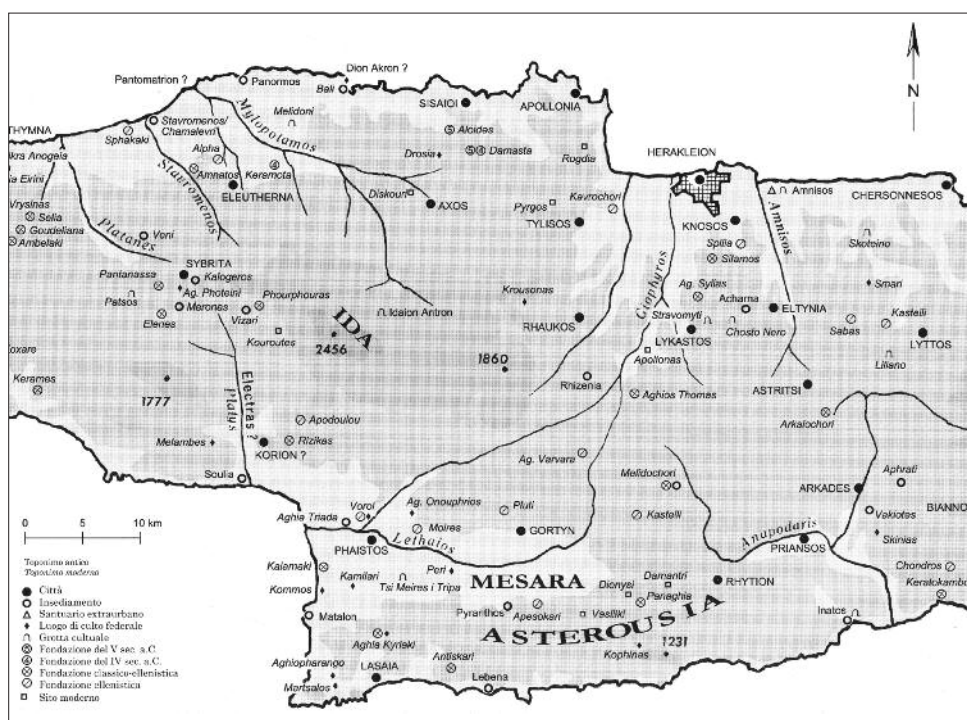


Fig. 11 - Creta centrale – rielaborazione da SPORN 2002 (Tav. 3)

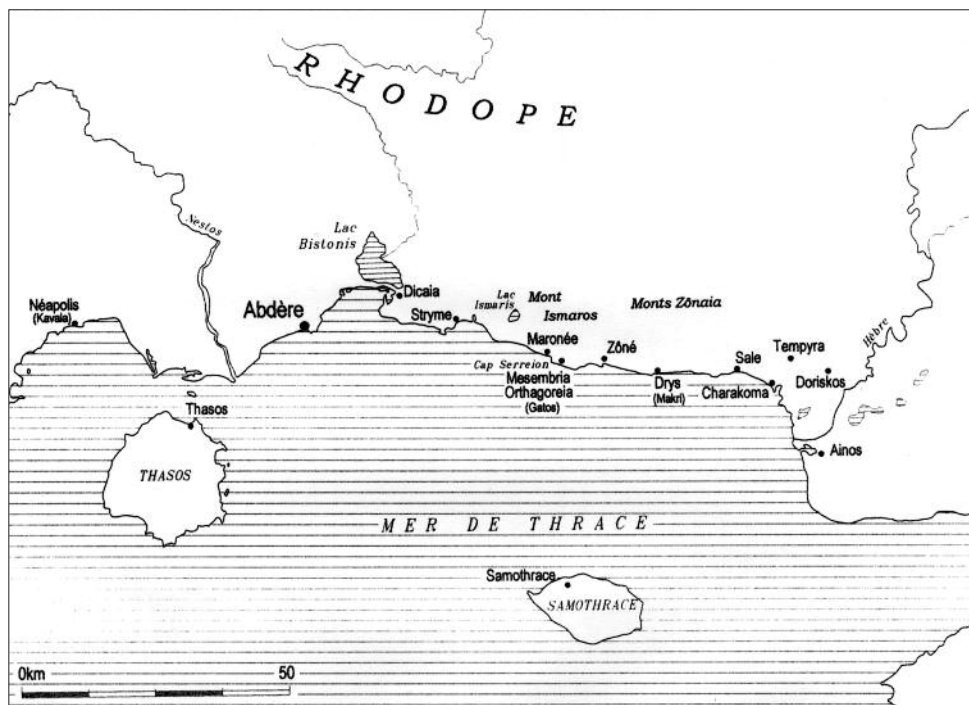


Fig. 12 - Litorale tracico del Mar Egeo – da CHRYSSANTHAKI-NAGLE 2007, 29
(Carta 1)

PUBBLICAZIONI DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

MONOGRAFIE DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE

- I. Bernabò Brea L., *Poliochni. Città preistorica nell'isola di Lemno*, 1964-1976.
- II. Rizza G. – Scrinari Santa Maria V., *Il santuario dell'acropoli di Gortina I*, 1968.
- III. Di Vita A. (a cura di), *Gortina I*, 1988.
- IV. Polacco L., *Il teatro di Dioniso Eleutereo ad Atene*, 1990.
- V. Massa M., *La ceramica ellenistica con decorazione a rilievo della bottega di Efestia*, 1992.
- VI. Segre M., *Iscrizioni di Cos*, 1993.
- VI.II. Segre M., *Iscrizioni di Cos II*, 2007.
- VII. Di Vita A. – Martin A. (a cura di), *Gortina II. Il Pretorio. Il materiale degli scavi Colini 1970-1977*, 1997.
- VIII. Romeo I. – Portale E.C., *Gortina III. Le sculture*, 1998.
- IX. Militello P., *Haghia Triada I. Gli affreschi*, 1998.
- X. Allegro N. – Ricciardi M., *Gortina IV. Le fortificazioni di età ellenistica*, 1999.
- XI. D'Agata A.L., *Haghia Triada II. Le statue minoiche e post-minoiche dai vecchi scavi di H. Triada (Creta)*, 1999.
- XII. Di Vita A. (a cura di), *Gortina V*, 2000.
- XIII. Messineo G., *Efestia. Scavi Adriani 1928-1930*, 2001.
- XIV. Di Vita A. (a cura di), *Gortina VI*, 2005.
- XV. Magnelli A., *Supplemento epigrafico gortynio: dall'età arcaica all'istituzione della provincia romana (31 a.C.)* (in preparazione).
- XVI. Johannowsky W., *Il santuario sull'acropoli di Gortina II*, 2002.
- XVII. De Matteis L.M., *I mosaici di Cos, dagli scavi delle missioni italiane e tedesche (1900-1945)*, 2004.
- XVIII. Bernardini Ch., *I bronzi della stipe di Kamiros*, 2006.
- XIX. Melfi M., *Il santuario di Asclepio a Lebena*, 2007.

TRIPODES – QUADERNI DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

1. Greco E. (a cura di), *Teseo e Romolo. Le origini di Atene e Roma a confronto*, 2005.
2. Marginesu G., *Gortina di Creta. Prospettive epigrafiche per lo studio della forma urbana*, 2005.
3. D'Agata A.L. – Moody J. (eds.), *Ariadne's Threads. Connections between Crete and the Greek Mainland in Late Minoan III (LM IIIA2 to LM IIIC)*, 2005.
4. Greco E. - Lombardo M. (a cura di), *La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta*, 2005.
5. Greco E. - Lombardo M. (a cura di), *Atene e l'Occidente. I grandi temi*, 2007.
6. Rizakis A.D. - Camia F. (a cura di), *Pathways to Power. Civic Elites in the Eastern Part of the Roman Empire*, 2008.

7. AA.VV., *Alba della città, alba delle immagini? Da una suggestione di Bruno d'Agostino*, 2008.
8. AA. VV., *Patrasso colonia di Augusto e le trasformazioni culturali, politiche ed economiche della Provincia di Acaia agli inizi dell'età imperiale romana*, in c.d.s.
9. Privitera S., *Case e rituali a Creta nel periodo neopalaziale*, 2008.
10. Camia F., *Roma e le poleis. L'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche*, 2009.

VARIA

- La basilica di Kapamà a Coö. I mosaici di Hermes Balducci*, s.d.
- Lemno. Museo Archeologico*, s.d.
- Creta antica. Cento anni di archeologia italiana (1884-1984)*, 1984.
- Omaggio a Creta, 1884-1984*, 1984.
- Ancient Crete. A hundred years of Italian archaeology (1884-1984)*, 1985.
- Poliochni. La più antica "democrazia" d'Europa*, 1994.
- La Rosa V. (a cura di), *All'ombra dell'Acropoli: generazioni di archeologi fra Grecia e Italia*, 1995.
- Livadiotti M. – Rocco G. (a cura di), *La presenza italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948. La ricerca archeologica. La conservazione. Le scelte progettuali*, 1996.
- Doumas Chr. G. – La Rosa V. (a cura di), *Poliochni e l'antica età del Bronzo nell'Egeo settentrionale. Convegno internazionale, Atene, 22-25 aprile 1996*, 1997.
- Poliochni nella Lemno fumosa. Un centro dell'antica età del Bronzo nell'Egeo settentrionale*, 1997.
- La Rosa V. – Palermo D. – Vagnetti L. (a cura di), *ἐπιπόντον πλαζόμενοι. Simposio italiano di Studi Egei*, 1999.
- Beschi L., *Onorio Belli a Creta*, 1999.
- La Rosa V., *Για τα εκατό χρόνια της ανασκαφής στη Φαιστό*, 2000.
- Greco E. (a cura di), *Gli Achei e l'identità etnica degli Achei d'Occidente. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Paestum, 23-25 febbraio 2001)*, 2002.
- La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta, 1884-2004*, 2004.
- Greco E. - Benvenuti A.G. (a cura di), *Scavando nel passato. 120 anni di archeologia in Grecia*, 2005.
- Bonini P., *La casa nella Grecia romana, (Antenor 6)*, 2006.

STUDI DI ARCHEOLOGIA E DI TOPOGRAFIA DI ATENE E DELL'ATTICA (S.A.T.A.A.)

4. Ficuciello L., *Le strade di Atene*, 2008.

